SAGGI DI STORIA ANTICA
25

Diretti da
AUGUSTO FRASCHETTI
E ANDREA GIARDINA

SAGGI DI STORIA ANTICA

1 - SCHEID, J. - Le collège des Frères Arvales, 1990.
2 - CANFORA, L.; LIVERANI, M.; ZACCAGNINI, C. (Edd.) - I trattati nel mondo antico, 1990.
3 - PECERE, O. (Ed.) - Itinerari dei testi antichi, 1991.
4 - ZIOLKOWSKI, A. - The Temples of Mid-Republican Rome and their Historical and Topographical Context, 1992.
5 - GRELLE, F. - Canosa Romana, 1993.
6 - CHASTAGNOL, A. - Aspects de l'Antiquité tardive, 1994.
7 - SANTALUCIA, B. - Studi di diritto penale romano, 1994.
8 - MAGDELAIN, A. - De la royauté et du droit de Romulus à Sabinus, 1995.
9 - DE ROMANIS, F. - Cassia, Cinnamomo, Ossidiana, 1996.
10 - TANTILLO, I. - La prima orazione di Giuliano a Costanzo, 1997.
11 - AVANZINI, A. (Ed.) - Profumi d'Arabia, 1997.
12 - ANDREAU, J. - Patrimoines, échanges et prêts d'argent: l'économie romaine, 1997.
13 - Convegno per Santo Mazzarino, Roma 9-11 Maggio 1991, 1998.
14 - FRASCHETTI, A. (Ed.) - La commemorazione di Germanico nella documentazione epigrafica, Tabula Hebana e Tabula Siarensis, 2000.
15 - CONSOLINO, F. E. (Ed.) - Letteratura e propaganda nell'occidente latino da Augusto ai regni romanobarbarici, 2000.
16 - GONZÁLEZ, J. (Ed.) - Trajano Emperador de Roma, Actas del Congreso Internacional 14-17 Septiembre 1998, 2000.
17 - MUNZI, M. - L'epica del ritorno. Archeologia e politica nella Tripolitania italiana, 2001.
18 - TORELLI, M. R. - Benevento romana, 2001.
19 - CHAUSSON, F.; WOLFE, É. (Edd.) - Consuetudinis Amor. Fragments d'histoire romaine (II^{e} - VI^{e} siècles) offerts à Jean-Pierre Callu, 2003.
20 - PORENA, P. - Le origini della prefettura del pretorio tardoantica, 2003.
21 - ZACCAGNINI, C. (Ed.) - Mercanti e politica nel mondo antico, 2003.
22 - MUNZI, M. - La decolonizzazione del passato. Archeologia e politica in Libia dall'amministrazione alleata al regno di Idris, 2004.
23 - FRASCHETTI, A. - Poesia anonima latina, 2005.
24 - LA ROCCA, A. - Il filosofo e la città. Commento storico ai *Florida* di Apuleio, 2005.

(continua a pagina 202)

POLITICA E PARTECIPAZIONE NELLE CITTÀ DELL'IMPERO ROMANO

Francesco Amarelli (Ed.)

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

2006 B 183

FRANCESCO AMARELLI (Ed.)
Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano

© Copyright 2005 by «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER
Via Cassiodoro, 19 - Roma

Progetto grafico:
«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione
di testi e illustrazioni senza il permesso scritto dell'Editore

Amarelli Francesco
Politica e partecipazione nelle città dell'Impero Romano / [a cura di] Francesco Amarelli. – Roma : «L'ERMA» DI BRETSCHNEIDER, 2005. – IX, 201 p. ; 20 cm. – (Saggi di Storia Antica ; 25)
ISBN 88-8265-269-6

CDD 21. 340.54
1. Impero Romano – Ordinamento giudiziario
2. Impero Romano – Amministrazione locale
I Amarelli, Francesco

Volume pubblicato con il contributo del MIUR

INDICE

ANDREA GIARDINA, ALDO SCHIAVONE, *Prefazione* ... p. VII

Parte prima

FRANCESCO AMARELLI, *Il* conventus *come forma di partecipazione alle attività giudiziarie nelle città del mondo provinciale romano* ..... » 1

PIERFRANCESCO PORENA, *Forme di partecipazione politica cittadina e contatti con il potere imperiale* ..... » 13

ADOLFO LA ROCCA, *Diritto di iniziativa e potere popolare nelle assemblee cittadine greche* ..... » 93

Parte seconda

VALERIO MAROTTA, *Conflitti politici e governo provinciale* ..... » 121

PREFAZIONE

La ricerca, di cui si presentano i risultati in questo volume, si inscrive in quell'ambito sempre più promettente degli studi romanistici che si sforza da tempo di integrare al proprio interno, in un unico quadro, storia sociale, storia politica e storia del diritto e delle istituzioni. L'antichistica italiana ha in questo senso una tradizione importante, che abbiamo tentato, per quanto ci è stato possibile, di riprendere e di sviluppare, grazie soprattutto alla disponibilità degli autori, che hanno accettato con entusiasmo di partecipare a un lavoro comune, e di confrontare strada facendo i loro propositi, i loro metodi e le loro acquisizioni.

Il tema che abbiamo scelto ci è sembrato di significativo rilievo, e intrinsecamente meritevole di approcci disciplinarmente diversi: le forme e i modi della partecipazione politica – e dunque della mobilitazione civile e della formazione del consenso – nelle città dell'impero romano, in un lungo arco della loro secolare vicenda (in particolare fra I e III secolo d.C.).

Le realtà provinciali, nella loro dimensione 'mondiale', erano profondamente multiformi: i dominatori elaborarono presto una sorta di consapevole e lucida antropologia della conquista, che teneva conto prudente di queste irriducibili diversità. Ed è proprio una simile prospettiva a guidare la costruzione di un'egemonia imperiale assolutamente peculiare, che qui si cerca di indagare in uno dei suoi momenti costitutivi e più caratteristici: un primato nello stesso tempo capillare, flessibile e tenace.

Alle spalle di questa costruzione politica operava una cultura dell'attenzione e dell'assimilazione che scopriamo accomunare documenti celebri, apparentemente assai lontani: dalla lettera di Cicerone al fratello Quinto sui doveri di un buon governatore, al discorso 'lionese' di Claudio, alla risposta adrianea agli "Italicenses". Essa tesaurizzava – pur se non sempre in modo diretto – l'esperienza di un'elaborazione giuridica senza eguali nel mondo antico: la tecnica del diritto vi si trasformava, talvolta in modo sorprendente, in strumento di governo e in orientamento dell'azione amministrativa. Il sapere del "ius", che era stato il "logos" della repubblica, diventava così il retroterra e il punto di riferimento di un talento istituzionale capace di dar forma e di tenere insieme un impero pluricontinentale.

Al centro dei processi di romanizzazione ritroviamo dovunque e immancabilmente il modello della città: ma mentre nei grandi spazi dell'Occidente – in Gallia, in Spagna, in Africa, nella stessa Italia settentrionale – l'urbanizzazione era un prodotto diretto dell'arrivo degli invasori, e i suoi paradigmi organizzativi potevano seguire liberamente quelli orginari della costituzione repubblicana (fondati essenzialmente sulla distinzione, sperimentata con successo in Italia, fra colonie e municipi), ad Oriente l'impero incontrava la realtà ben altrimenti strutturata delle poleis greche ed ellenistiche, e dentro molte di esse, perfettamente visibili, le tracce culturali e istituzionali dell'onda democratica che aveva attraversato e lungamente scosso quel mondo prima della conquista.

Le classi dirigenti romane non avevano alcun trasporto per la democrazia greca, e per il suo (ai loro occhi) inevitabile assemblearismo, che giudicavano inefficiente e pericoloso. La loro nozione di "popolo", cui peraltro ricorrevano assai di frequente, presupponeva piuttosto l'idea di una comunità organica, gerarchicamente ordinata sulla base di meccanismi censitari precisi e guidata da un compatto ceto di ottimati, che non una massa di eguali, chiamata a deliberare in assoluta libertà, senza vincoli né distinzioni. Già Polibio – per non dire di Cicerone – aveva ben misurato tale distanza.

Ma il potere imperiale fu capace di confrontarsi senza traumi con la complessità di questi ambienti e di queste culture, e anzi di volgerla a suo favore, sterilizzandone le potenzialità eversive in una rete di autonomie cittadine, che in cam-

bio dell'accettazione indiscussa del primato romano e di un certo adeguamento locale al paradigma politico sociale dominante, non solo si vedevano riconosciuta un'ampia capacità di autogoverno, ma avevano di continuo la possibilità di integrare le proprie élites nel sistema egemonico dei conquistatori. Centro e periferie potevano in tal modo ricongiungersi di continuo attraverso i canali di una rete multiforme, che veicolava consenso attivo, legittimazione e un certo grado di partecipazione politica in cambio di garanzie e di integrazione. Alla base di tutto questo, non prendeva corpo, almeno sino all'età severiana, qualcosa di simile a uno Stato mondiale, ma unicamente un apparato di governo e d'amministrazione duttile e leggero, che non tendeva a realizzare il massimo d'unità consentita dai rapporti di forza, ma solo la minima unificazione compatibile con il mantenimento dell'impero e con il drenaggio costante di risorse.

I percorsi di questa realizzazione furono molteplici, e non senza tensioni e contraddizioni. A ricostruirne alcuni, secondo ottiche diverse, sono dedicate le pagine di questo libro che deve molto alla cura attenta di Francesco Amarelli, ma anche di Francesca Galgano ed Emilio Germino.

ANDREA GIARDINA ALDO SCHIAVONE

PARTE PRIMA

IL *CONVENTUS* COME FORMA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ GIUDIZIARIE NELLE CITTÀ DEL MONDO PROVINCIALE ROMANO

FRANCESCO AMARELLI

1. Pur essendo noti i limiti dei processi definitori[1] che caratterizzano il sapere dei romani quando essi si esprimono all'interno dell'universo giuridico (non essendo loro peculiare il gusto delle costruzioni astratte ed essendo "la capacità teorizzatrice di gran lunga inferiore al genio e all'intuito pratico"[2]) può comunque oggi essere non del tutto vano cimentarsi nel tentativo di arrivare a comprendere, nella sua complessità, il valore semantico della parola *conventus* desumendolo, oltre che dai riferimenti restituitici da

[1] Sulla riluttanza dei Romani ad esprimersi per definizioni, cfr., nell'ámbito di una vasta bibliografia, R. MARTINI, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano, 1966, in particolar modo pp. 367 ss.; P. STEIN, *Regulae iuris. From juristic rules to legal maxims*, Edimburgh, 1966; B. ALBANESE, *Definitio periculosa: un singolare caso di duplex interpretatio*, in *Studi Scaduto*, 3, Padova, 1970, pp. 229 ss. (= pp. 772 ss. di *Scritti giuridici*, Palermo, 1991); B. SCHMIDLIN, *Die römischen Rechtsregeln. Versuch einer Typologie*, («Forschungen zum römischen Recht»), Köln-Wien, 1970; R. MARTINI, *Ancora in tema di definitiones*, in *Studi Senesi* 96 (1984) pp. 146 ss.; e *Di nuovo sulla "definitio" fra retorica e giurisprudenza*, in *Labeo* 41 (1995), pp. 169 ss.; M.A. MESSANA, *Sui libri definitionum di Emilio Papiniano. Definitio e definire nell'esperienza giuridica romana*, in *AUPA* 45.2 (1998), pp. 61 ss.; M. PENTA, *Note sul 'liber definitionum'*, in *Fraterna Munera. Studi Amirante*, Salerno, 1998, pp. 357 ss.

[2] Sono, queste, parole tratte da una celebre osservazione ricognitiva di Emilio Betti nella prolusione milanese del 1927, ove, tra l'altro, si avvertiva come "le formulazioni e le definizioni romane lasciassero assai a desiderare" (cfr. E. BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna*, in *AG* 99 [1928], p. 135).

molte testimonianze letterarie ed epigrafiche[3], dalle numerose definizioni pervenuteci[4].

Stando a quella trasmessaci da Festo, il termine generico di *conventus* serviva a designare ogni riunione di persone convenute insieme *in unum locum* per una qualsiasi ragione.

Prestando invece ascolto a Cicerone, con la più specifica locuzione di *conventus civium romanorum* si intende indicare, sul suolo provinciale e presso i *castra* di confine, quell'assemblea di cittadini romani, che per ragioni prevalentemente di commercio colà risiedessero: deliberando su affari comuni, quell'assemblea non tardò a diventare progressivamente un importante strumento di infiltrazione nelle realtà locali oltre che un non insignificante centro di appoggio per tutti i mercanti dell'Urbe.

Adoperato in senso tecnico – e secondo concordi testimonianze ciceroniane o risalenti a più luoghi, pur solo elencativi, dell'opera di Plinio il Vecchio (del silenzio di Giustiniano in *D.* 50,16 si dirà invece più avanti) – il vocabolo *conventus* definiva infine le adunanze dei provinciali nei centri in cui, sia per le liti civili che in ambito criminale, i governatori erano usi rendere giustizia[5].

---

[3] Assai significative ad es., le allusioni presenti, oltre che in alcune epigrafi, in squarci, anche ampi, di autori come Plutarco, Dione di Prusa, Tertulliano e Cipriano. Delle sequenze più rilevanti, negli anni compresi tra il 1991 ed il 1994, Claude Lepelley ha esibito una lettura di grande interesse in un lavoro dedicato a *Les sièges des conventus judiciaires de l'Afrique proconsulaire*, ora in una raccolta di scritti dell'A. dal titolo *Aspects de l'Afrique romaine. Les cités, la vie rurale, le christianisme*, Bari, 2001, pp. 55 ss.

[4] La nozione di *conventus*, resaci da fonti diverse, dà conto di una pluralità diacronica di accezioni: si vedano esemplificativamente Festo (*s.v. Conventus* 36*: quattuor modis intelligitur. Uno, cum quemlibet hominem ab aliquo conventum esse dicimus. Altero, cum significatur multitudo ex compluribus generibus hominum contracta in unum locum. Tertio, cum a magistratibus iudicii causa populus congregatur. Quarto cum aliquem in locum frequentia hominum supplicationis aut gratulationis causa conligitur*) e Cicerone, che la adopera spesso, per quanto non sempre in senso tecnico (*Ad Att.* 5,15,3; 6,2,4; *Ad fam.* 3,8,4-6; *Ad Q. fratrem* 1,7,20; 2,3,6); e ancora Plinio il Vecchio (*N.H.* 3,4; 4,34; 5,120) e Strabone (13,4,12 628).

[5] Sull'argomento, dopo la celebre voce di E. KORNEMANN (*s.v. Conventus*, in *PWRE* 4 [1900], col.1173 ss.) ancora giustamente discussa da LEPELLEY, *Aspects de l'Afrique romaine* cit., pp. 58 ss., si vedano, nella sola letteratura della seconda metà del Novecento, A.J. MARSHALL, *Governors on the Move*, in *Phoenix* 20 (1966), pp. 231 ss.; F. GRELLE, *s.v. Conventus*, in *NNDI* 4 (1968), pp. 801 ss.; G. FOTI TALAMANCA, *Ricerche sul processo nell'Egitto greco-romano*, 1, *L'organizzazione del 'conventus' del 'praefectus Aegypti'*, Milano, 1974; C. HABICHT, *New Evidence on the Province of Asia*, in *JRS* 65 (1975), pp. 64 ss.; G.P. BURTON, *Proconsuls, Assizes*

Avendo costoro, nelle zone loro affidate, cómpiti di giurisdizione e perciò doveri quanto all'adempimento di tali funzioni, i proconsoli, per evitare di costringere gli interessati a confluire tutti nel capoluogo ed anche tenuto conto delle reali possibilità di penetrare il territorio nella sua interezza[6], lo percorrevano, ogni anno, in grandissima parte, fermandosi in alcune delle città principali di quelle che, in conseguenza del radicamento di una pratica del genere, vennero ad identificarsi con le articolazioni distrettuali giurisdizionali della provincia medesima.

Concorrendo in questi luoghi, in occasione di tali appuntamenti periodici, giudici, avvocati, contendenti ed imputati, le visite annuali dei *praesides* assunsero così il carattere di vere e proprie assemblee giudiziarie che presero il nome di *conventus*.

Per quanto subordinate a valutazioni discrezionali circa i tempi e le date, sono tuttavia rintracciabili per il *conventus* (che con il tempo passò ad indicare, insieme e alternativamente, il periodo dell'anno in cui la riunione si teneva o le città in cui si celebravano) regole e modalità di indizione e di svolgimento, che investivano – oltre che il modo di presieder-

---

and the Administration of Justice under the Empire, in *JRS* 65 (1975), pp. 92 ss.; M.D. DOPICO CAINZOZ, *Los conventus iuridici. Origen, cronologia y naturaleza histórica*, in *Gerión* 4 (1986), pp. 265 ss.; W. AMELING, *Drei Studien zu den Gerichtsbezirken der Provinz Asia in republikanischer Zeit*, in *EA* 12 (1988), pp. 9 ss.; C. MILETA, *Zur Vorgeschichte und Entstehung der Gerichtsbezirke der provinz Asia*, in *Klio* 72 (1990-2), pp. 427 ss.; R. HAENSCH, *Capita provinciarum*, Mainz am Rhein, 1997, pp. 298 ss.; S. MITCHELL, *The Administration of Roman Asia from 133 BC. to AD. 250*, in *Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert*, München, 1999, pp. 22 ss. Più di recente si veda l'eccellente contributo di G.D. MEROLA, *Autonomia locale, governo imperiale. Fiscalità e amministrazione nelle province asiane*, Bari, 2001, pp. 143 ss.

[6] Se si guarda al processo che ebbe come protagonista Apuleio e che si celebrò a Sabrata, come lo stesso autore della autodifesa ci informa nel c. 59, si può agevolmente osservare che, per chi veniva da Cartagine, era questa la città più vicina da raggiungere. Oea e Leptis Magna, invece, avrebbero impegnato Cl. Massimo, il governatore davanti al quale si tiene l'arringa del filosofo di Madaura, a viaggi defatiganti fino in Tripolitania. Su questo famoso caso giudiziario si veda il mio saggio su *Il processo di Sabrata*, in *SDHI* 54 (1988), pp. 110 ss. ed anche le pagine che ho dedicato ad *Apuleio in difesa di se stesso per un'accusa di magia*, nel vol. scritto in coll. con Lucrezi ed intitolato *I processi contro Archia e contro Apuleio*, Napoli, 1997, pp. 99 ss.

lo e di costituirne l'ordine del giorno – la convocazione, il luogo, la durata. Di solito, però, queste assise giudiziarie coincidevano con i giorni destinati ad una solennità religiosa di una qualche importanza per il luogo: ciò che concorre a spiegare perché mai sia così elevato il numero delle presenze in città.

La spettacolarizzazione dei giudizi, oltre che delle esecuzioni, aiuta a comprendere poi perché così numerosa sia la folla dei partecipanti allo svolgimento di queste attività giudiziarie: non si perda di vista cioè che – al di là del coinvolgimento, nella funzione giudicante assunta dal governatore, di notabili del posto con il cómpito di fornire informazioni sui singoli casi e sul diritto locale – vi è, soprattutto nei processi criminali, l'attenzione riscossa dagli imputati, in misura ovviamente proporzionale al radicamento dei medesimi nel tessuto sociale oltre che all'entità dei crimini commessi, cui si congiunge l'aspettativa di una soddisfazione nel vedere erogate ed eseguite le punizioni dei responsabili.

Si tenga però distinto l'itinerario, che a cadenze fisse il governatore percorre per tenere *conventus,* da quello che è il viaggio che viene effettuato all'indomani dell'ingresso in carica per prendere conoscenza della morfologia del territorio e dei suoi problemi; inoltre, si eviti di confonderlo con quello che, al di fuori di ogni periodicità, viene compiuto per il controllo amministrativo-finanziario delle attività svolte dai funzionari locali. Che in queste incursioni ispettive il magistrato provinciale amministri anche giustizia non si può tuttavia escluderlo. È possibile invero che, lungo il tragitto, il *praeses* ricevesse istanze o ascoltasse le parti che si presentassero spontaneamente al suo cospetto; così come pure poteva darsi che i protagonisti di una controversia, pendente dinanzi al suo tribunale, lo seguissero, nel suo percorso di ispezione, per essere sentite. Del tutto casuale comunque doveva essere questa duplicazione dell'evento assembleare giudiziario, essendo, invece, la sua unicità nel corso dell'anno attestata concordemente da tutte le fonti in nostro possesso. Per contro, queste tournées giudiziarie offrivano al governatore ulteriori occasioni di sopralluoghi nella sua provincia, che gli consentivano di regolamentare sul posto affari non giudiziari come il recluta-

mento dei soldati, o che gli permettevano di adempiere ad alcuni cómpiti come quello dell'inaugurazione di edifici pubblici, o che coincidevano con momenti significativi della amministrazione cittadina[7].

Dell'ampiezza della discrezionalità del proconsole fa poi fede il programma che egli annualmente deve indicare, con apposito *edictum*, quanto a luoghi e date del *conventus*. Mentre queste ultime erano fissate all'interno dei limiti derivanti dalla necessità di tenere di norma tali riunioni all'aperto (ragione per cui la buona stagione era sempre preferibile – ma in età imperiale avanzata molte questioni risultano discusse nelle basiliche o nei *secretaria* dei governatori –); notevole, al contrario, era la possibilità di oscillazione nella scelta della località, considerate non solo le contingenze del momento, ma anche tenuto conto che né il governatore, né i suoi amministrati potevano scegliere di loro iniziativa le città dove avrebbero avuto luogo questi eventi assembleari giudiziari. Prerogativa esclusiva dell'imperatore, questi la esercitava conferendo o sopprimendo questo privilegio, in quanto tale era ritenuto (e peraltro assai invidiato) l'esser sede di *conventus*, elevandosi le città designate, rispetto alle altre del territorio circostante, fino a diventarne quasi una capitale: tutto quel mondo che vi si accalcava in quelle occasioni giudiziarie, favorendo le attività commerciali e così determinando rialzi di prezzi di merci e di servizi, finiva con l'esercitare una forte attrazione nei confronti di ogni genere di mercanti ed artigiani di provenienze le più disparate.

Non è dunque vero che le città sede di *conventus* fossero, di regola, la continuazione di preesistenti realtà amministrative (non importa se esiti di suddivisioni territoriali o etniche) presenti in una regione. Anche se in una testimonianza di Strabone[8], che elimina ogni dubbio al riguardo, il geografo non dice con chiarezza che il sistema romano dei *conventus* è una novità, tuttavia l'impressione che emerge, leggendo il brano, è quella di una rottura col passato costituendo quel meccanismo una delle caratteristiche fisse della romanizzazione, sorta nel momento della provincializzazione, quando

---

[7] Sul punto C. LEPELLEY, *Aspects de l'Afrique romaine* cit., pp. 55.

[8] Cfr. sopra alla nt. 4.

cioè ha inizio quel processo, certo discontinuo, ma comunque volto ad accentrare la giurisdizione, specie quella criminale, nelle mani dei governatori[9].

Nati come distretti giurisdizionali nel cui àmbito il magistrato provinciale amministrava la giustizia e lessicalmente impiegato il termine per definire l'itinerario seguito dal governatore nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, i *conventus*, a causa di una tendenziale invariabilità e fissità del percorso, finiscono in definitiva col trasformare il ruolo delle città, in cui il *praeses* si fermava[10]: prima, in altrettanti punti di riferimento per tutti gli abitanti dell'area circostante; in progressione di tempo, invece, in centri cittadini, motori della diffusione della civiltà romana, cui verrà riconosciuta una preminenza tale da arrivare ad esser classificati, nella graduatoria dei luoghi urbani provinciali presente in *D.* 27,1,6,12, sùbito dopo le metropoli[11].

Indicando, come s'è detto, il giorno d'udienza, ma anche il distretto in cui si teneva la sessione, il valore semantico della parola *conventus* lascerà pian piano sullo sfondo l'originale funzione giurisdizionale, evidenziando invece l'allusione alle ripartizioni di una regione e quindi dissolvendosi in quello di articolazione territoriale della medesima.

Non sono dunque i *conventus* a tenersi nelle città sedi delle circoscrizioni amministrativo-finanziarie in cui la provincia

---

[9] Sull'amministrazione della giustizia nelle province dell'impero, oltre alla letteratura ricordata sopra alla nt. 5, si veda anche W.T. ARNOLD, *The Roman System of provincial Administration to the Accession of Constantine the Great*, ed. anastatica Roma, 1968, part. pp. 59 ss. Per l'esercizio delle attività giurisdizionali dei magistrati provinciali, tuttora interessanti le ricognizioni presenti in R. ORESTANO, *s.v. Praesides*, in *NNDI* 13 (1968), pp. 545 ss. (=133 ss. del quinto vol. degli *Scritti*, Napoli, 2000) cui aggiungerei la nota su *La cognitio extra ordinem: una chimera?*, in *SDHI* 46 (1980), pp. 236 ss. (= pp. 1829 ss. del quarto vol. degli *Scritti*, Napoli, 1998). Per il solo ruolo politico ricoperto dagli amministratori, cfr. invece P. FREZZA, *Responsa e quaestiones. Studio e politica del diritto dagli Antonini ai Severi*, in *SDHI* 43 (1977), pp. 257 ss. (= p. 351 ss. del terzo vol. degli *Scritti*, Roma, 2000).

[10] Per quanto riguarda la trasformazione nel tempo del ruolo delle città in cui si fermava il *praeses*, cfr. MEROLA, *Autonomia locale, governo imperiale* cit., pp. 143 ss. che esalta il significato di *conventus* come articolazione territoriale della regione 'anche indipendentemente dall'attività giudiziaria del governatore'.

[11] Il brano conservatoci dai commissari giustinianei, tratto dal secondo libro *excusationum* di Erennio Modestino, ha dato luogo a diverse interpretazioni: convincente quella proposta da V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano, 1988, pp. 111 ss.

è divisa, ma sono, al contrario, questi distretti a radicarsi nel tempo nelle città abitualmente sedi di *conventus*.

Nascono così le diocesi, a primo aspetto naturali articolazioni del territorio, viste più attentamente invece, frutto di un'evoluzione che, con procedure e tempi differenti, si identificherà con un processo di istituzionalizzazione, considerato che le città sedi di *conventus* avevano, poco a poco, assunto un utile ruolo di tramite tra il governo romano (rappresentato dal governatore provinciale) e le comunità locali.

Ed è proprio la stabilizzazione di tale legame ad allontanare il significato del termine dall'allusione all'attività giudiziaria, privilegiando il richiamo alla ripartizione territoriale.

Il consolidamento di questo richiamo, col tempo più alla regione che non al singolo centro, precede di poco la rigidità e la chiarezza della organizzazione dioclezianea, la quale, moltiplicando le articolazioni territoriali e regolarizzando, con la creazione di uffici dedicati, un'amministrazione, più capillare e senza discontinuità, della giustizia, farà venir meno per sempre la necessità del *conventus*: ciò che spiega il silenzio al riguardo dei commissari giustinianei che della pratica conventuale non conserveranno neppure il ricordo in alcun luogo della loro opera, neanche nel cinquantesimo libro, quello che nel Digesto è dedicato ad illustrare le *significationes* delle parole.

2. Ma quali connessioni, quali relazioni legano queste considerazioni col tema complessivo che il titolo di questo libro riassume? Perché, detto altrimenti, occuparsene?

Ma perché è anche attraverso questa via che – all'interno di un impero che (pur non ignorando, considerata la prospettiva egemonizzante, odiose attitudini) seppe però governare le sue province – i romani ampliano, per così dire, i loro canali di flusso partecipativo delle popolazioni sottomesse mediante una sorta di cattura del consenso degli abitanti delle comunità locali, su cui poi si fonderà la progressiva creazione delle strutture organizzative imperiali.

Le fonti a nostra disposizione relativamente alla celebrazione dei *conventus*, se da un lato ritraggono un mondo nella sua quotidianità (facendoci vedere all'opera una incalcolabile folla di pratici senza volto, né nome, né patria, né età che però nell'attività anonima quotidiana contribuirono a trasforma-

re il pensiero e le isitituzioni giuridiche conoscendo il diritto e utilizzandolo, magari nelle spesso deformate applicazioni provinciali, ma non rielaborandolo in quanto privi di individualità creatrici[12]), dall'altro ci fanno meglio comprendere il ruolo politico ricoperto dagli amministratori di quelle lontane regioni nel tracciare le prime linee di una collaborazione tra centro e periferia dell'universo romano.

Ma non solo: veri e propri schemi rappresentativi che consentono di accostarci alla realtà dell'esperienza romana permettendoci di ricostruirla per come essa si è effettivamente svolta, ci mostrano pure le modalità dell'esercizio delle attività giurisdizionali da parte dei governatori nella caratterizzante vivacità del rilievo di fatti, persone ed usi, a cominciare da quello della partecipazione del pubblico, che interviene alla celebrazione dei processi (quelli di una certa importanza, s'intende) come ad uno spettacolo.

Se, dopo la giurisdizione religiosa e riservata dei pontefici, la nascita della pretura ci fa contemplare una *iurisdictio* laica e pubblica, la prassi costituita da queste assise giudiziarie dei provinciali ce ne fa cogliere invece, attraverso testimonianze che a volte ne enfatizzano il suo lato teatrale e la sua spettacolarizzazione, la crescente misura partecipativa degli amministrati di quei luoghi sottomessi all'esercizio della giurisdizione, delle cui modalità cominciano, proprio con i *conventus*, ad effettuarne un controllo[13].

Ovvio che si debba distinguere i diversi ordini processuali da un punto di vista cronologico e territoriale (vale a dire epoche, luoghi, processi civili e penali e, negli uni e negli altri, le diverse fasi del procedimento); ed altrettanto ovvio sia evitare di considerare, come si è fatto in maniera semplicisti-

---

[12] Sul punto più diffusamente M. LAURIA, *Meditazione breve*, in *Scritti giuridici raccolti per il centenario della Casa Editrice Jovene*, Napoli, 1954, pp. 811 ss. (= pp. 700 ss. di *Studii e ricordi*, Napoli, 1983).

[13] In un saggio che, ancora oggi, quarant'anni dopo la sua pubblicazione, conserva intatto tutto un carico di suggestioni, Franca De Marini evidenzia l'attitudine dei *conventus*, strumento di informazione ma anche di veifica sull'operato dei magistrati provinciali, a sensibilizzare l'opinione pubblica verso una maggiore consapevolezza del diritto ad un processo svolto con le garanzie della pubblicità e della trasparenza (cfr. F. DE MARINI AVONZO, *La giustizia nelle province agli inizi del Basso Impero*, in *Synteleia Arangio-Ruiz*, 2, Napoli, 1964, pp. 1037 ss.).

ca, la partecipazione popolare al disbrigo degli affari giudiziari come il perpetuarsi, dall'età regia al periodo imperiale, di un'abitudine favorita dalle propizie condizioni climatiche mediterranee o dal carattere sacro del luogo in cui veniva dichiarato il diritto.

Anche se nelle fonti disponibili non si trova alcun elemento che attesti l'esistenza di una consapevolezza circa la rilevanza giuridica di una tale pubblica partecipazione o, quanto meno, della sua rispondenza a motivi di opportunità (Cicerone quando menziona il pubblico presente alle sue arringhe sembra farlo per compiacimento personale, piuttosto che per sottolineare un diritto all'ascolto e al controllo riconosciuto alla popolazione), non v'è dubbio che la pubblicità si configuri come l'esito di un principio giuridico tradizionale che ebbe progressivamente vigore nel mondo romano, pur se con una certa discontinuità.

Nessuno dimentica infatti come nel processo comiziale fosse il popolo stesso chiamato ad esprimere il giudizio e come in quello delle *quaestiones perpetuae*, in conseguenza del largo numero dei cittadini componenti la giuria, fosse necessariamente esclusa ogni possibilità di segretezza. Ma sappiamo bene anche come, in molte altre forme processuali, si prescindesse dalla partecipazione popolare: nel processo penale originario come nella procedura formulare (è vero che il pretore sedeva *pro tribunali* nel luogo dei mercati, ma è pur vero che egli dava giustizia anche *in transitu*, *in villa*); nel processo svolto dinanzi al senato (le deliberazioni senatorie erano sempre segrete qualunque fosse l'oggetto) come nei giudizi imperiali, qualora il principe provvedesse nella sua residenza; infine, in quelli che si tenevano davanti ai *praesides* al di fuori e dopo la cessazione del *conventus*.

Tuttavia, sebbene sia impossibile contemplare una linea evolutiva continua, è comunque certo che la pubblicità dei giudizi si affermi come un valore, acquistando, sin dall'epoca altimperiale, in séguito al verificarsi di frequenti abusi processuali, il significato di strumento di informazione e di controllo da parte della collettività sull'opera dei magistrati provinciali, anche limitatamente all'esercizio delle loro funzioni di giudici.

Ciò che in qualche misura precede, contribuendo anche a chiarirlo in parte, l'ampio testo dell'editto costantiniano ai provinciali[14] (quello contenuto in due costituzioni, la 6 e la 7, di *C.Th.* 1,16 del 1° nov. 331)[15], ove si disciplina il potere di controllo sull'attività complessivamente svolta dai governatori da parte delle popolazioni amministrate: queste finivano così col contribuire sul prosieguo delle carriere di quei proconsoli fatti segno del loro giudizio, a seconda che ne approvas-

---

[14] Con il quale la legislazione di Costantino contribuisce ad accrescere la fiducia da parte dei sudditi, anche se provinciali, nelle istituzioni centrali dell'impero.

[15] *C.Th.*1,16,6 (=*C.I.*1,40,3) e 7 (=*C.I.*1,6,1) "*De officio rectoris provinciae*" che qui di seguito si riportano nell'edizione mommseniana dei *Theodosiani libri XVI* [rist.Berolini 1954], 1, *ad h.loc.*

*C.Th.*1,16,6: IMP. CONSTANTINUS AD PROVINCIALES [331 Nov.1]: Praesides publicas notiones exerceant frequentatis per examina tribunalibus, nec civile controversias audituri secretariis sese abscondant, ut iurgaturus conveniendi eos nisi pretio facultatem impetrare non possit, et cum negotiis omnibus, quae ad se delata fuerint, exhibuerint audientiam et frequens prasconis, ut adsolet fieri, inclamatio nullum, qui postulare voluerit, deprehenderit, expletis omnibus actibus publicis privatisque sese recipiant. Iustissimos autem vigilantissimos iudices publicis adclamationibus conlaudandi damus omnibus potestatem, ut honori eis auctiores proferamus processus, e contrario iniustis et maleficis querellarum vocibus accusandis, ut censurae nostrae vigor eos absumat; nam si verae voces sunt nec ad libidinem per clientelas effusae, diligenter investigabimus, praefectis praetorio et comitibus, qui per provincias constituti sunt, provincialium nostrorum voces ad nostram scientiam referentibus. P(RO)P(OSITA) K. NOV. CONSTANTINOPOLI BASSO ET ABLAVIO CONSUL.

*C.Th.*1,16,7: IMP. CONSTANTINUS AD PROVINCIALES [331 Nov.1]: Cessent iam nunc rapaces officialium manus, cessent, inquam: nam nisi moniti cessaverint, gladiis praecidentur. Non sit venale iudicis velum, non ingressus redempti, non infame licitationibus secretarium, non visio ipsa praesidis cum pretio. Aeque aures iudicantis pauperrimis ac divitibus reserentur. Absit ab inducendo eius qui officii princeps dicitur depraedatio; nullas litigatoribus adiutores eorundem officii principum concussiones adhibeant; centurionum aliorumque officialium parva magnaque poscentium intolerandi impetus oblindantur eorumque, qui iurgantibus acta restituunt, inexpleta aviditas temperetur. Semper invigilet industria praesidalis, ne quicquam a praedictis generibus hominum de litigatore sumatur. Qui si de civilibus causis quidquam putaverint esse poscendum, aderit armata censura, quae nefariorum capita cervicesque destruncet, data copia universis qui concussi fuerint, ut praesidum instruant notionem. Qui si dissimulaverint, super eodem conquerendi vocem omnibus aperimus apud comites provinciarum, aut apud praefectos praetorio, si magis fuerint in vicino, ut his referentibus edocti super talibus latrociniis supplicia proferamus. DAT.KAL.NOVEMB. CONSTANT(INO)P(OLI) BASSO ET ABLAVIO CONSS.

INTERPRETATIO. Officiales omnium iudicum venales esse non audeant nec pretium de introitu occurrentium aut litigantium vel egressu requirant. Et interpellantes tam divites quam pauperes sine ullo praemio audiantur. Quod si rapaces esse voluerint, gladio puniantur aut certe de eroum rapacitate dominicis auribus referatur.

sero o condannassero i modi d'esercizio dei cómpiti istituzionali loro assegnati.

Probabilmente considerata – ancora nell'età augustea, quella del progressivo accentramento – alla stregua di un'ingerenza dei provinciali nella organizzazione e gestione dell'amministrazione e delle cariche, viene invece, questa facoltà di controllo sull'operato dei *praesides*, concessa e disciplinata, evidentemente in seguito alla politica di decentramento impostata da Diocleziano e portata poi ad assetti più definiti dal suo successore. Sottraendola ad ogni limitazione, Costantino così imprime una nuova impostazione ai rapporti tra governo centrale e periferie dell'impero al fine di incrementare, nelle popolazioni sottoposte delle medesime, il grado di confidenza nelle lontane autorità di vertice: ciò a cui concorre anche la tendenza, propria di ogni potere assolutistico, ad incoraggiare i rapporti diretti tra imperatori e sudditi in misura proporzionale alla crescita degli aspetti dispotici che connoteranno larga parte del dominato.

Non v'è dubbio che i *conventus* con la loro lunga e variegata storia favoriscano approdi siffatti. E pur se, per le ragioni oggettive cui ho fatto cenno, non è dato coglierne tracce nella tarda antichità, è al contrario possibile rinvenirne, nello stesso periodo, i fruttuosi esiti che la loro pratica ebbe più in generale, nei limiti in cui si mostrarono in grado di sviluppare attitudini partecipative e di controllo da parte dei provinciali sul governo dell'impero.

Il radicarsi del principio di pubblicità dei giudizi a garanzia della trasparenza delle operazioni giudiziarie è certo spia e testimonianza di tutto questo. Il contenuto di *C.Th.* 1,12,1 del 313, e di molte delle parti in cui è suddiviso l'editto di Costantino ai provinciali, certamente determinato dalla lunga pratica dei *conventus*, è infine risposta dell'imperatore alle ansie partecipative e di controllo crescentemente manifestate da parte dei provinciali[16].

Ritornando su quanto imposto negli anni del suo esordio circa l'obbligo da parte del proconsole di tenere sempre pub-

[16] *C.Th.*1,12,1 (315 [313] Oct.30): IMP.CONSTANTINUS A.AELIANO PROCONSULI AFRICAE. Omnes civiles causas et praecipue eas, quae fama celebriores sunt, negotia etiam criminalia publice audire debebis tertia, vel ut tardissime quarta vel certe quinta die acta conficienda iussurus. Quae omnia legati quoque coercitione commoniti observabunt. DAT.III K.NOV. TREV(IRIS), CONSTANTINO A.IIII ET LICINIO IIII COSS.

blicamente le proprie udienze sia che si trattasse di cause penali che di civili, Costantino, nell'intervento del 331, ribadisce, con maggiore precisione di dettagli, il dispositivo della costituzione di circa vent'anni prima. I governatori, egli dice, devono svolgere i processi pubblicamente dopo aver raccolto la folla nei tribunali. Ad evitare che il litigante possa ottenere di incontrarli pagando, giunto il momento dell'ascolto delle cause civili, non devono essi nascondersi nelle stanze private. Quando avranno sentito tutte le cause portate davanti a loro e quando nessuno più risponderà alla chiamata ripetuta dal banditore per invitare i postulanti a presentarsi, solo allora i presidi potranno ritirarsi e sempre che abbiano compiuto completa verbalizzazione dell'attività svolta oralmente. Assolutamente gratuiti inoltre debbono restare alcuni servizi come quello dell'ingresso delle parti davanti al magistrato o quello della consegna della sentenza, per i quali è vietata ogni richiesta di compenso fatta rispettivamente dagli *officiales* o dagli *scribae*, pena addirittura la vita.

3. Tirando le fila e senza alcuna pretesa di trarre conclusioni definitive e di carattere generale, si è voluto, con questa nota introduttiva, richiamare l'attenzione soltanto sul fatto che la pratica, inaugurata e per lungo tempo proseguita dai governatori provinciali con la convocazione e lo svolgimento di queste periodiche assemblee giudiziarie, si identifica in larga parte con un processo, un'esperienza, un travaglio, rispetto al quale la trasparenza delle operazioni e la pubblicità dei giudizi, logico momento di approdo, evidenziano aspetti che vanno ben al di là del consolidarsi per quella via delle libertà cittadine, quelle, per intenderci, che tendono ad assicurare le parti contro ogni arbitrio ed i giudici contro ogni sospetto. Il conseguimento della pubblicità delle udienze rivela in verità un aspetto, per nulla trascurabile, non solo delle politiche svolte nel mondo romano (specie quello imperiale) in tema di organizzazione della giustizia nelle periferie, ma anche, in senso più ampio, delle occasioni di crescita partecipativa che esse determinarono.

Pur al di fuori di luoghi e assemblee non deliberative e pur nell'assenza di ogni dialettica assembleare, esse tuttavia contribuirono a far sì che, sempre di più, per quelle realtà cittadine, si sviluppasse la tendenza a costruirsi la loro autonomia.

FORME DI PARTECIPAZIONE POLITICA CITTADINA E CONTATTI CON IL POTERE IMPERIALE

PIERFRANCESCO PORENA

Premessa

L'espressione più nobile e significativa della vita associata degli abitanti delle città dell'impero romano è costituita, com'è noto, dalle grandi assemblee politiche. Per secoli nelle comunità dell'impero i cittadini maschi adulti – compresi i magistrati in carica, il senato, le associazioni urbane, spesso anche i cittadini provenienti dal circondario rurale, gli individui e i gruppi stranieri residenti – vennero convocati, in assise ordinarie e straordinarie, da uno dei magistrati e parteciparono a queste importanti riunioni plenarie. Le assemblee politiche costituirono un elemento determinante del senso d'identità dei cittadini ed ebbero certamente un ruolo nello svolgimento delle funzioni legislative, elettorali e giudiziarie della città. Si discute molto sull'organizzazione e sul peso delle assemblee politiche nell'attuazione di queste funzioni essenziali per l'amministrazione della comunità, così come sulle concrete procedure di svolgimento di queste assemblee, sulla loro dialettica interna e sulle reali possibilità di partecipazione riservate ai presenti. L'esame di questi problemi è oggetto di altri saggi raccolti in questo volume[1].

Accanto alle grandi assemblee politiche le città dell'impero romano conobbero durante tutta la loro esistenza varie forme di aggregazione e di partecipazione collettiva, che costituirono dei momenti 'assembleari' diversi da quelli, istituzionali, in cui si gestiva la politica cittadina, e, tuttavia, non me-

[1] Vd. i saggi di V. MAROTTA e di A. LA ROCCA.

no importanti. Fra i momenti forti della partecipazione cittadina si segnalano gli *adventus* in città degli imperatori, dei governatori di provincia, dei patroni, delle ambascerie cittadine, dei filosofi, dei grandi retori, dei vescovi, dei santi e dei taumaturghi. Similmente anche l'arrivo e la diffusione di notizie e di comunicazioni importanti, dalle voci dei mercanti alle lettere ufficiali dei sovrani, dei funzionari romani, delle assemblee provinciali, all'affissione di editti e di costituzioni imperiali provocavano un grande concorso di folla. Un alto livello di partecipazione non mancava mai durante le istruttorie e i dibattimenti processuali e in occasione delle esecuzioni. Nel panorama delle forme della partecipazione della popolazione cittadina, un posto centrale è riservato alle feste, quasi tutte a carattere religioso, con il loro ampio corredo di processioni, di sacrifici e di banchetti, di spettacoli, di gare, e di mercato. Durante l'anno la popolazione si raccoglieva per l'inaugurazione di magistrature, di statue, di altri monumenti onorari, e per la dedica di edifici urbani; si radunava davanti agli atti pubblicati dagli organismi politici civici (dal calendario, all'albo dei decurioni, alle tavole di patronato, ai molti decreti, contenenti spesso dei regolamenti con le relative sanzioni, ecc.). Sul versante della vita culturale erano momenti collettivi molto attesi le conferenze dei sofisti di grido, quindi le omelie dei vescovi; ma anche gli incontri quotidiani dei cittadini nelle terme e nei ginnasi costituivano un elemento importante per il rafforzamento dell'identità civica e per la circolazione delle opinioni. La morte dei maggiorenti cittadini – nelle città residenze imperiali la scomparsa del principe – provocava la partecipazione della cittadinanza al lutto della famiglia, alle esequie solenni, ai giochi collegati ai funerali. In età tardoantica anche la morte del vescovo e del santo erano accompagnate da un vasto concorso cittadino. Lo svolgimento della vita politica interna lasciava spazio all'organizzazione del consenso e alla competizione tra i notabili, cui non erano estranei fenomeni aggregativi 'pilotati' dai *collegia* dei giovani, dalle associazioni professionali, o dalle fazioni del circo, col loro corollario di acclamazioni, di richieste, ma anche di confronti violenti e di spedizioni punitive. Le città dell'impero conobbero infine forme di riunione sediziosa, capaci di esplodere in manifestazioni di grande violenza. In occasione di carestie, di crisi annonarie, di conflitti politici interni tra

notabili, ma soprattutto tra notabili e plebi urbane, tra componenti diverse della stessa comunità (per esempio tra Giudei e Greci, o tra particolari gruppi di residenti, spesso stranieri, o tra collegi di professionisti). In età tardoantica anche in occasione di scontri con l'autorità romana per ragioni fiscali, o tra ortodossi ed eretici cristiani, o tra cristiani e pagani, la popolazione cittadina poteva trovarsi coinvolta in sommosse estremamente pericolose per gli equilibri della città.

Non c'è dubbio che una grande varietà sia la nota dominante dei fenomeni aggregativi nelle città dell'impero romano. Essi si distinguono per essere riunioni solo di una parte o, all'opposto, di tutto il corpo civico, con una partecipazione talvolta molto più rappresentativa di quella delle stesse assemblee politiche; riunioni spontanee o, al contrario, dettagliatamente organizzate, istituzionalizzate e formalizzate; riunioni eccezionali o, all'opposto, periodiche, talvolta profondamente radicate nel calendario cittadino; riunioni destinate a produrre e a esprimere il consenso, persino a costruire l'identità collettiva cittadina e a offrirne un'immagine rappresentativa, o destinate invece a manifestare il dissenso, in forme anche violente. Tuttavia un elemento costituisce il denominatore comune di queste espressioni assembleari: le manifestazioni aggregative, di tutta o di una parte consistente della città, costituivano sempre dei momenti molto importanti per la vita della comunità, ed erano dotati di un elevato grado di visibilità. Esse scandivano le fasi più delicate della dialettica tra la comunità e il governo imperiale, contribuivano a fissare i ruoli e le gerarchie sociali all'interno della città, approfondivano nei cittadini il senso e l'orgoglio dell'appartenenza civica, fornivano un'immagine della comunità proiettandola verso l'esterno, soprattutto verso il mondo delle città vicine, e, in alcuni casi, coagulavano e facevano emergere il disagio urbano, quasi sempre preludio di una ricomposizione forzata degli equilibri.

Il tentativo di riunire queste espressioni aggregative entro una definizione unificante – per esempio nella formula 'assemblee non politiche' – rischia di rivelarsi un'operazione riduttiva, che penalizza la grande ricchezza delle forme di partecipazione all'interno della città. Esiste senza dubbio una certa difficoltà di individuare un momento per eccellenza 'politico' nella vita assembleare delle città romane,

che possa essere isolato rispetto ad altri fenomeni aggregativi, espressione della vita associata di parte o di tutta la città, caratterizzati dal loro essere 'non politici'. È superfluo sottolineare quanto sia stata ampia e, per molti versi, pervasiva la sfera del 'pubblico' nelle città del mondo romano. Non sorprende, dunque, che molte occasioni di riunione siano spesso dotate di un alto grado di formalizzazione o, addirittura, rispondano a tutti i requisiti dell'istituzionalizzazione, pur non essendo destinate specificamente alla costruzione di un'azione che potremmo definire politica, un'azione 'di governo'. In un mondo in cui tutto partecipa alla formazione della vita cittadina e alla rappresentazione che la città vuole dare di se stessa, e in cui i diritti che la collettività accampa sulla condotta individuale sono molti, è possibile distinguere al massimo assemblee legislative, elettorali e giudiziarie – per eccellenza 'politiche' e destinate per tradizione a esprimersi sui percorsi di governo della città – da momenti assembleari, completamente, poco o per nulla istituzionalizzati, che tuttavia concorrono pienamente alla costruzione della vita cittadina.

Cercare di esaminare le molteplici manifestazioni della partecipazione negli spazi urbani di un impero così vasto e duraturo come quello romano è un'operazione difficile. Si è proceduto pertanto a una selezione. È sembrato opportuno privilegiare quelle forme di riunione civica in cui emerge meglio la dialettica tra le popolazioni cittadine, la classe dirigente locale e il potere romano. In questa sede non sono state prese in considerazione le grandi rivolte urbane, come, per esempio le frequenti sommosse di Roma, di Alessandria o di Antiochia, dal ritmo quasi ciclico, né le acclamazioni episcopali, in quanto vere assemblee elettorali. Parimenti sono state tralasciate altre riunioni consuete della vita urbana, per esempio, in occasione delle grandi festività civiche, delle inaugurazioni di magistrature e di edifici pubblici, dei funerali illustri, delle visite dei patroni, dei sofisti, e degli uomini santi. Sono tutti argomenti che meriterebbero una trattazione specifica.

Prima di procedere all'analisi dei principali eventi collettivi nelle città dell'impero, è opportuno premettere alcune osservazioni sulla fisionomia delle fonti e su alcuni aspetti, rilevanti, del fenomeno cittadino in età imperiale. Queste consi-

derazioni vorrebbero favorire una più corretta proiezione dell'oggetto della ricerca nel suo peculiare contesto storico.

La documentazione sulla vita delle città romane in età imperiale privilegia i percorsi istituzionali, le posizioni ufficiali, le espressioni della classe dirigente. Essa si manifesta spesso attraverso l'elaborazione epigrafica, sintetica e apologetica, o attraverso le riflessioni dei giurisprudenti e degli imperatori, attente a proporre un rimedio alle alterazioni degli equilibri civici, o attraverso le declamazioni dei retori, allusive e talvolta tendenziose, o, infine, attraverso le pagine degli scrittori cristiani, critiche verso le molteplici espressioni collettive della vita nelle città pagane. La distribuzione delle informazioni superstiti si rivela spesso disomogenea sia in senso geografico che cronologico. La fisionomia delle fonti, in generale, tende a trascurare e a collocare sullo sfondo il corretto e normale funzionamento della partecipazione civica nelle città dell'impero. Per questo le forme di riunione assembleare, nel senso più ampio dell'espressione, non sempre emergono con chiarezza, pur avendo avuto un ruolo rilevante nella trama del vissuto delle città romane. Per cercare di delineare il fenomeno della riunione del corpo civico, in spazi e in momenti più o meno formalizzati e istituzionalizzati, è necessario recuperare informazioni e notazioni in fonti molto diverse tra loro.

Vi è poi un problema di lettura generale del fenomeno urbano nel mondo romano che consiste nella difficoltà di delineare, al di là di certe categorie istituzionali stereotipate, un modello universalmente valido e univoco della città in età imperiale romana e dei suoi abitanti. Senza entrare nel merito del problema, è opportuno tenere conto del fatto che, comunque lo si osservi, il fenomeno cittadino, negli enormi spazi dell'impero romano e lungo i sei secoli della sua storia, appare segnato dalla pluralità delle situazioni locali, da asimmetrie, dissonanze e sfumature, in certi casi di grande rilievo. Se le strutture istituzionali e gli statuti delle città dell'impero, come anche l'identità giuridica dei suoi cittadini, si sono sviluppati, tra il II e il III secolo, in direzione di una certa uniformità, non si dovrebbe dimenticare che le dimensioni, le dinamiche interne, le tradizioni linguistiche, culturali e politiche, i rapporti economici, sociali e religiosi di piccole città marginali e di enormi metropoli, sia nelle

province orientali sia in quelle occidentali, potevano essere estremamente diversi[2]. Non c'è dubbio che l'appartenenza o l'ingresso di una qualunque comunità antica nel mondo di cultura ellenistico-romana, e la sua organizzazione secondo l'architettura istituzionale della città greco-romana, promuoveva automaticamente e pienamente, o confermava, quella collettività al rango di città – la ricerca appassionata di distinzioni onorifiche da parte delle città dell'impero mirava a contrastare un inaccettabile processo di omologazione – tuttavia questa dinamica d'integrazione giuridica delle collettività nella civiltà ecumenica non annullava le differenze reali. Tra la vita civica di Ipata, antica città greca della valle dello Sperchéo, eternata nel romanzo di Apuleio, o delle piccole città della Siria o della penisola Iberica, e la realtà articolata e caotica di grandi e ricche metropoli come Cartagine o Antiochia potevano esserci pochi elementi in comune. Senza contare che gli equilibri cittadini interni, con i loro riflessi sui rapporti con il potere centrale, furono condizionati anche dalla maggiore o minore distanza, fisica e morale, di ogni città e della sua classe dirigente dall'autorità romana, dalle rotte economiche principali, dalle zone 'calde' della politica imperiale e della difesa dell'impero, ma anche dall'alta o bassa concentrazione di nuclei urbani intorno allo 'spazio vitale' di ogni città e dal loro grado di concorrenza e di conflittualità. Architetture istituzionali analoghe, dunque, non corrispondono a un'omogeneizzazione degli stili di vita. Se si tiene conto anche delle differenze di statuto giuridico, operanti per circa tre

---

[2] Sull'evoluzione delle città dell'impero romano verso un modello politico-amministrativo comune cfr. L. CRACCO RUGGINI, *La città romana dell'età imperiale*, in *Modelli di città. Strutture e funzioni politiche*, Torino, 1987, pp. 127-152; *La città imperiale*, in *Storia di Roma*, 4, Torino, 1989, pp. 201-266; C. LEPELLEY, *Vers la fin de l'autonomie municipale: le nivellement de status des cités de Gallien à Constantin*, in *AARC*, 13, Napoli, 2001, pp. 455-472. Per l'evoluzione e la progressiva semplificazione dello statuto giuridico dei cittadini dell'impero nel III secolo cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Cittadini e sudditi tra II e III secolo*, in *Storia di Roma*, 3.1, Torino, 1993, pp. 5-50; per i riflessi nel diritto cfr. J. MÉLÈZE MODRZEJEWSKI, *Diritto romano e diritti locali*, in *Storia di Roma*, 3.2, Torino, 1993, pp. 985-1009; C. LEPELLEY, *Le nivellement juridique du monde romain à partir du III^e siècle et la marginalisation des droits locaux*, in *MEFRM* 113 (2001), pp. 839-856. Un affresco dell'universo ideologico di cui si nutrirono le città dell'impero romano in *Idéologies et valeurs civiques dans le Monde Romain. Hommage à C. Lepelley*, Paris, 2002.

secoli, tra le diverse entità cittadine dell'impero, risulta chiaro quanto possa essere pericoloso l'uso di un'espressione unificante come 'le città romane'.

Come accennato, nell'affrontare il tema si è proceduto all'analisi di manifestazioni della vita collettiva risalenti a fasi molto diverse della storia delle città dell'impero, coprendo un arco di tempo che va dal I al VI secolo d.C. Naturalmente la situazione giuridica, gli equilibri politici e sociali all'interno delle città, l'importanza delle singole comunità, nonché la sostanza del loro rapporto con l'amministrazione imperiale si sono modificati, talvolta sensibilmente, in questo arco di tempo. Alcuni aspetti della vita urbana, invece, si rivelano conservativi, evidenziando un'evoluzione lenta e vischiosa. Si cercherà pertanto di ricostruire di volta in volta il quadro di riferimento delle forme di partecipazione prese in esame. In linea generale è opportuno tenere presente che la critica accelerazione storica che coinvolse il mondo mediterraneo ed euro-asiatico nel III secolo ha imposto, tra la fine del III e i primi decenni del IV secolo, importanti cambiamenti al rapporto tra il potere imperiale e gli organismi cittadini, e tra le città e gli spazi rurali. Nell'impossibilità di soffermarsi su questo aspetto, pure rilevante, si può considerare la storia delle città dell'impero romano in generale come bipartita in una fase anteriore e contemporanea, e in un'altra posteriore alla crisi del III secolo, fermo restando che questo cambiamento non ha compromesso, se non molto tardi, l'intensa partecipazione delle comunità cittadine alla vita urbana.

In un esame delle forme di partecipazione dei cittadini alla vita collettiva non si deve trascurare la distanza che separava le città elleniche e quelle maggiormente ellenizzate del Mediterraneo orientale, dotate di una tradizione politica cittadina antica e radicata, spesso gelosamente difesa, dalle altre, soprattutto quelle dell'area occidentale, più o meno recentemente ellenizzate o 'romanizzate'. Il processo di omologazione delle strutture amministrative cittadine fu probabilmente più efficace dell'omogeneizzazione della mentalità, delle tradizioni politiche, culturali e religiose – molto diverse tra loro –, dei meccanismi e della duttilità nelle relazioni interne, della sensibilità alle sollecitazioni del potere imperiale. Ogni città confluita nell'impero dei Romani aveva la sua storia, nessuna di queste storie era uguale a un'altra. Del resto i Roma-

ni erano molto attenti, per tradizione, a distinguere minuziosamente e a misurare il loro rapporto con ogni singola comunità dell'ecumene[3]. Essi non cercarono mai di 'romanizzare' nessun gruppo umano, atteggiamento che resta incomprensibile a molti contemporanei, abituati a muoversi nell'universo tendenzialmente omologante delle identità nazionali moderne, e che invece rappresenta una delle ragioni del successo del vastissimo organismo politico creato da questo popolo.

Nell'esaminare le forme di partecipazione nelle città dell'impero, dunque, è opportuno considerare che il risultato dell'operazione di sintesi è il prodotto dei dislivelli di informazione insiti nella documentazione, della varietà e della pluralità delle realtà cittadine che costituirono nel tempo il tessuto dell'impero romano, e del loro particolare rapporto con il centro del potere.

Gli adventus

In un organismo politico dalle enormi dimensioni come l'impero romano, e in cui informazioni e comunicazioni viaggiano a velocità diseguali, a seconda dei canali più o meno privilegiati su cui si muovono, l'imperatore non può essere ovunque. Benché, soprattutto nel III e nel IV secolo, la mobilità del principe divenisse maggiore, e la sua ubiquità fosse oggetto di esaltazione, egli rimase condannato a essere una figura distante per la stragrande maggioranza dei suoi sudditi.

[3] Contro un'opinione diffusa, la crisi politica e la scomparsa dei regni ellenistici, insieme alla neutralizzazione dei conflitti inter-ellenici da parte di Roma – soprattutto a partire dall'età augustea – sembra aver offerto nuove opportunità di crescita alle città dotate di una solida e antica tradizione culturale e politica. Proiettate in un orizzonte decisamente meritocratico, le singole città elleniche, già dotate di un'innata sensibilità per la competizione e per il primato, si trovarono a dialogare con una città dominante, Roma, che nutriva il massimo rispetto e aveva a cuore il rigoglio della loro vita cittadina; cfr. in proposito i contributi raccolti nel volume *I Greci. Storia, cultura, arte, società*, 2.3, *Una storia greca. Trasformazioni*, Torino, 1998, pp. 907 ss. A proposito della ricerca di distinzioni onorarie cfr. E. COLLAS-HEDDELAND, *Le culte impérial dans la compétition des titres sous le Haut-Empire. Une lettre d'Antonin aux Éphésiens*, in *REG* 108 (1995), pp. 410-429; per la resistenza del fenomeno ancora nella seconda metà del III secolo cfr. CH. ROUECHÉ, *Floreat Perge*, in *Images of Authority. Papers presented to J. Reynolds on the Occasion of her Seventieth Birthday*, Cambridge, 1989, pp. 206-228.

La passione di Adriano per i viaggi e i soggiorni nelle città dell'impero fu un fenomeno circoscritto. Parimenti dalla fine del IV secolo i principi dell'Oriente romano-cristiano si chiusero sempre più a lungo dentro Costantinopoli. Il contatto diretto tra il sovrano e la città rappresentò dunque un evento sempre particolarmente importante nella vita di ogni comunità, anche di Roma[4]. La presenza dell'imperatore nella città era avvertita come un avvenimento apportatore di letizia e di benefici. Nell'esame dei contatti tra le comunità del mondo romano e il vertice del potere non si dovrebbero sottovalutare l'orizzonte ideale e la carica emotiva di questo avvenimento. L'aspetto che maggiormente colpisce nelle cerimonie destinate a celebrare l'approssimarsi e l'ingresso del principe nelle città dell'impero romano è il totale coinvolgimento della cittadinanza. È in un'atmosfera di attesa per un evento dall'intenso profilo ideologico ed emotivo che va proiettata l'attivazione coordinata di tutte le risorse della città.

Se si prova a ricomporre per un momento il mosaico delle informazioni sui numerosi *adventus* descritti più o meno dettagliatamente nelle fonti, emerge un quadro delle costanti di lunga durata del cerimoniale, un quadro in cui appare esaltata la partecipazione corale di tutta la cittadinanza. Questa è chiamata a dare, di fronte al sovrano, un'immagine di sé, un'immagine che deve trasmettere gioia, ma anche concordia, rispetto dell'ordine sociale e coordinamento tra le componenti del corpo civico. Se la città giudica il sovrano e i suoi concittadini negli spazi pubblici e ludici – e giudica severamente – in occasione

[4] Sugli *adventus* imperiali cfr. la recente sintesi di J. LEHNEN, *Adventus principis. Untersuchungen zu Sinngehalt und Zeremoniell der Kaiserankunft in den Städten des Imperium Romanum*, Frankfurt am Mein, 1997, cui si rinvia per la descrizione delle fasi dell'*adventus* e per la bibliografia. Per gli *adventus* degli imperatori tardoantichi cfr. in particolare S. MACCORMACK, *Art and Ceremony in the Late Antiquity*, Berkeley-Los Angeles-London, 1981, pp. 17 ss.; R. DELMAIRE, *Quelques aspects de la vie municipale au Bas-Empire à travers les textes patristiques et hagiographiques*, in *Splendidissima civitas. Études d'histoire romaine en hommage à F. Jacques*, Paris, 1996, pp. 42 s. Sull'amalgama di *adventus*, trionfo e anniversario giubilare dell'imperatore (*Quinquennalia, Decennalia, Vicennalia, Tricennalia*) in età tardoantica cfr. A. CHASTAGNOL, *Les jubilées impériaux de 260 à 337*, in *Crise et redressement dans les provinces européennes de l'empire (milieu du III^e - milieu du IV^e siècle ap. J.-C.)*, Strasbourg, 1983, pp. 11-25; per la perdita di centralità di Roma come capitale e per la sua valorizzazione come sede di cerimonie giubilari del sovrano cfr. di recente S. BENOIST, *Le retour du prince dans la cité (Juin 193-Juillet 326)*, in *CCG* 10 (1999), pp. 149-175.

degli *adventus* viene, per così dire, messa alla prova, giudicata a sua volta. La cerimonia dell'*adventus* è scandita infatti da un rituale imponente e serrato, cui tutti devono partecipare e che è stato preparato con largo anticipo, affinché il risultato sia magnifico[5].

In una prima fase la popolazione cittadina, al mattino presto, usciva incontro all'imperatore, lungo la strada su cui, com'era noto, questi stava procedendo (è l'*occursus*, o ἀπάντησις). Questa processione prevedeva l'approssimarsi al sovrano dei senatori, con le statue delle divinità poliadi, seguiti da una parte degli altri componenti della città. L'imperatore, che avanzava tra gruppi di persone, assiepatesi nelle campagne lungo la strada per osservarlo, fermava il convoglio. Nel luogo dell'incontro, spesso molto lontano dall'abitato, era salutato e invitato dai notabili a entrare nella città. Il principe rispondeva con un primo breve discorso di ringraziamento. L'accoglienza compatta e socialmente organizzata della cittadinanza, già fuori dei limiti dello spazio urbano, era un'indispensabile e cortese espressione del desiderio di vedere l'illustre ospite. Questo genere di attenzione era molto apprezzata e, anzi, ci si aspettava che il senato della città si recasse il più lontano possibile incontro all'imperatore. Per questo ci si accertava della strada percorsa dal *comitatus* e si usciva dalla città con largo anticipo, prima dell'alba, se necessario, forse per raggiungere, in certi casi, un luogo di incontro prefissato[6].

L'imperatore, scortato dai cittadini che lo avevano ricevuto fuori delle porte della città, e che lo precedevano in ordine

---

[5] L'arrivo del principe per un breve o un lungo soggiorno in una città era comunicato, di regola, in anticipo, talvolta anche un anno prima. Da quel momento la cittadinanza era mobilitata per fornire al principe un'accoglienza e un soggiorno eccellenti. Non ci soffermiamo su queste fasi preparatorie. È sufficiente rilevare che la città sperava di bilanciare le notevoli spese sostenute con la munificenza di un principe presente e soddisfatto; essa si manifestava in elargizioni, edizioni di giochi, esenzioni fiscali e condono dei *reliqua*, contributi per l'ampliamento del decoro urbano, promozione del rango della città rispetto ad altre comunità vicine, ecc.

[6] L'ostilità dell'Italia nei confronti di Massimino il Trace dovette apparire evidente all'imperatore dalla desolazione della città di Emona: nessuno lungo la via, la città, ridotta a uno scheletro vuoto, priva dei suoi cittadini, mostrava col suo silenzio i sentimenti della penisola verso un imperatore nemico (cfr. Herod. 8, 1, 4). Anche dal governatore di provincia ci si attendeva che si recasse, se possibile, fino ai confini della sua amministrazione lungo la strada che l'imperatore stava percorrendo per ricevere il sovrano; il principe a sua volta si comportava secondo l'etichetta se ospitava il funzionario nella sua carrozza (cfr. Plin. *Ep.* 10, 10; Amm. 22, 9, 13).

di rango, passava attraverso una delle porte civiche ed entrava nella città (*introitus*)[7]. Allora appariva al principe un'immagine d'insieme del corpo civico: i magistrati, i senatori (l'*ordo decurionum*), eventualmente i senatori e i cavalieri romani residenti, i sacerdoti con gli attributi cerimoniali, i presidenti e i membri dei *collegia* con le rispettive insegne, in età tardoantica anche i rappresentanti delle fazioni del circo e il clero, lo accoglievano nelle prime file, seguiti dal popolo, cioè gli uomini liberi adulti, poi dai giovani e dalle donne. Come nel teatro o nel circo, questa distribuzione fisica dei cittadini non poteva che seguire un rigoroso ordine gerarchico.

L'accoglienza al di là e al di qua delle porte civiche, già dal momento dell'*occursus*, era scandita da un arcobaleno di colori e di suoni. I magistrati e l'aristocrazia cittadina vestivano rigorosamente di bianco, colore solenne e festivo, ed erano coronati d'alloro. Il loro procedere maestoso davanti al principe contrastava con le vivaci espressioni di giubilo che circondavano la processione. Intorno all'ospite la popolazione agitava rami di alloro, di olivo, di palma, portava e offriva corone di fronde e ghirlande di fiori, spargeva petali di rose; molti recavano fiaccole e ceri, anche in pieno giorno. Alcuni cittadini al passaggio del sovrano bruciavano per le strade l'incenso, mentre altri portavano con sé delle vittime da sacrificare per ringraziare gli dèi del felice *adventus* del principe. L'odore dei profumi doveva salire intenso. L'imperatore passava attraverso una città adornata a festa: sugli edifici erano stati affissi drappi colorati, corone di fronde verdi intrecciate, con nastri e fiori. Soprattutto nelle grandi città molti abitanti, ma verosimilmente anche gli schiavi, si sporgevano dalle finestre e sedevano sui tetti delle case per ammirare la processione. Cori di giovani, con accompagnamento strumentale, inneggiavano alla sua maestà e alla letizia del suo arrivo[8]. Ma ai canti accura-

---

[7] Fino all'età sei Severi l'imperatore, escluso il caso del trionfo, in genere ancora distinto dall'*adventus*, entrava nella città a piedi, vestito della toga e senza accompagnamento militare. Per la trasformazione dell'*introitus* in età tardoantica, con l'adozione del *carpentum* con *cathedra* per il sovrano, e la presenza di una scorta di ali di cavalleria e di coorti di soldati anche nella città, cfr. S. MacCormack, *Change and Continuity in Late Antiquity: The Ceremony of adventus*, in *Historia* 21 (1972), pp. 730 s.

[8] Sulle forme di partecipazione corale della cittadinanza durante gli *adventus* di età ellenistica e romana cfr. L. Robert, *Documents d'Asie Mineure*, XXXII, *Documents Pergaméniens*, in *BCH* 108 (1984), pp. 479 ss. (= *Documents d'Asie Mineure*, Paris, 1987, pp. 467 ss.). Per un'immagine dell'apparato decorativo urbano cfr. Tert. *Apol.* 35.

tamente studiati facevano eco, fuori e dentro la città, le acclamazioni, le invocazioni, gli inni, le preghiere individuali e collettive dei cittadini, con i voti per il lungo e felice regno del principe. Non c'è dubbio che talvolta il principe facesse fatica a ottenere un minimo di silenzio per esprimersi e farsi ascoltare[9]. Tutte queste manifestazioni del giubilo cittadino ebbero una vita lunghissima[10].

Fino a Costantino la prassi voleva che l'imperatore, ricambiati i saluti dei notabili cittadini, si recasse presso uno dei templi della città – spesso il più importante; a Roma quello della Triade Capitolina – dove celebrava un sacrificio di grazie[11]. A questo punto il cerimoniale poteva avere sviluppi diversi a seconda del programma e delle circostanze della visita. In generale il sovrano e il suo seguito, accompagnati dai maggiorenti cittadini e dalla folla, si spostavano nel foro, o nel teatro della città. Ottenuto a fatica il silenzio, dopo aver pronunciato un primo discorso di ringraziamento alla cittadinanza il principe ascoltava un panegirico in suo onore. Questo era un momento molto solenne per la città, che spesso aveva chiesto a un retore illustre di preparare e declamare l'importante orazione[12]. Intanto una parte dei cittadini scioglieva i voti agli dèi con sacrifici in suo onore. I templi degli dèi in queste occasioni erano tutti aperti, e le loro immagini, adornate e portate in processione incontro al principe, restavano

---

[9] Per la difficoltà di Germanico di ottenere il silenzio durante il suo *adventus* ad Alessandria a causa delle acclamazioni della folla degli Alessandrini cfr. *P. Oxy.* 2435 *r* (19 d.C.).

[10] La lunga persistenza di simili manifestazioni di accoglienza verso l'imperatore è testimoniata ancora, per esempio, negli *adventus* di Teoderico a Roma nel 500 (cfr. *Anon. Vales.* 2, 65-67), o di Eraclio a Costantinopoli nel 629 (cfr. Theophanes, 503 B-504 B, pp. 327 s. De Boor).

[11] Sulla soppressione da parte del cristiano Costantino del sacrificio rituale alle divinità pagane della città ospite, dopo l'ingresso (trionfale) nella città, cfr. in particolare A. FRASCHETTI, *Costantino e l'abbandono del Campidoglio*, in *Società romana e impero tardoantico*, 2, Roma-Bari, 1986, pp. 59-98.

[12] Sui panegirici all'imperatore cfr. A. GIARDINA, M. SILVESTRINI, *Il principe e il testo*, in *Lo spazio letterario di Roma antica*, 2, *La circolazione del testo*, Roma, 1989, pp. 579-613. La centralità di questo evento oratorio è testimoniata ancora agli inizi del VI secolo dall'orazione declamata da Procopio di Gaza in onore dell'imperatore Anastasio nel teatro cittadino; cfr. MACCORMACK, *Art and Ceremony* cit., pp. 68 s. Tuttavia la collocazione cronologica del panegirico in onore del principe nel cerimoniale degli *adventus* imperiali non appare univoca.

visibili. Se i tempi della cerimonia lo permettevano l'imperatore faceva visita alla curia senatoria, dove pronunciava una *oratio senatus*, o procedeva, nel foro a una *largitio*. Quindi il senato e il popolo della città scortavano l'ospite nella sua residenza – a Roma, ovviamente, sul Palatino. Una volta entrato nel palazzo destinato a ospitarlo, il principe sospendeva temporaneamente il suo dialogo con la città, perché in un'aula del palazzo era solito dare udienza riservata ai maggiorenti cittadini. Era in questa sede che spesso egli si mostrava nella sua veste di benefattore della città, ottemperando alle richieste dei notabili, che in seguito le comunicavano alla cittadinanza[13]. L'udienza nel palazzo costituiva una prima verifica del successo del festoso e costoso protocollo messo in opera dalla città ed era un momento molto importante della cerimonia d'insediamento. Normalmente il giorno successivo al suo ingresso nella città l'imperatore teneva un altro discorso nel foro e, se non lo aveva ancora fatto, procedeva a una *largitio*. In questa seconda giornata della cerimonia si svolgevano, attesissimi, i giochi nel circo o nell'anfiteatro, offerti dall'imperatore stesso, o da un notabile in suo onore[14]. Nel corso delle giornate dell'*adventus* si festeggiava per le strade, nelle sedi dei collegi, e nelle case fino alla notte. Con un'altra cerimonia si inseriva ufficialmente, anche se talvolta in modo effimero, la data dell'*adventus* del sovrano nel calendario cittadino, quindi si potevano inaugurare monumenti in suo onore. Spesso la festa si protraeva per più giorni.

L'imperatore romano in occasione del suo arrivo nelle città era chiamato a dare un'immagine di sé, si mostrava, si esponeva all'esame e al giudizio dei suoi sudditi. Gli occhi di tutti ne scrutavano il volto, le espressioni, i gesti, il portamento; prestavano attenzione al tono della voce, alle pieghe dei suoi discorsi. Questo cerimoniale svolgeva il compito fon-

---

[13] Cfr. il resoconto particolareggiato del condono dei *reliqua* da parte di Costantino in occasione del sua arrivo nella città di Autun in *Pan. Lat.* 8 (5), 8 ss. L'annullamento dei debiti fiscali in età tardoantica – cioè la rinuncia spontanea da parte dell'imperatore a qualcosa che gli appartiene e che può essere preteso con la forza – era un beneficio enorme per la città.

[14] Per il carattere conservativo del cerimoniale delineato cfr. le osservazioni di A. Fraschetti, *Spazi del sacro e spazi della politica*, in *Storia di Roma*, 3.1, pp. 691 ss., nonché MacCormack, *Change and Continuity* cit., pp. 742 ss.

damentale di mostrare agli abitanti della città, e, in particolare, ai più colti e sensibili, la personalità del principe. L'impressione che ne derivava era importante per capire se quell'uomo era e sarebbe stato un detentore equilibrato del suo enorme potere, se, insomma, egli fosse l'uomo giusto[15]. D'altra parte l'accoglienza della città – dal protocollo, alla disposizione scenografica degli uomini e degli edifici, ai discorsi di benvenuto, alla musica e ai cori, alle luci e ai profumi, alle processioni, alle acclamazioni e ai voti più o meno spontanei, alla cura della residenza, all'ordine nell'ippodromo, ecc. – poteva imprimersi in modo indelebile e fortemente positivo nella memoria dell'imperatore. O lasciarlo indifferente, se non deluso. Questa cerimonia richiedeva alla città ospite e ai suoi dirigenti un lavoro organizzativo lungo, meticoloso, costoso, per certi versi anche rischioso. Soddisfare certi imperatori e il loro numeroso seguito non doveva essere semplice. Occorreva dosare sapientemente fasto e misura, essere graditi senza essere negligenti né invadenti. L'*adventus* del principe nella città era la manifestazione assembleare più emozionante e più difficile per una comunità dell'impero romano.

Quanto il cerimoniale dell'arrivo di un sovrano nella città fosse accuratamente preparato lo mostra anche il resoconto dioneo della visita di Tiridate d'Armenia a Roma per essere incoronato da Nerone nel 66. La fonte di Cassio Dione sottolinea come nella notte precedente l'ingresso del re a Roma tutta la città fosse mobilitata. L'indomani a Tiridate apparve una città rivestita di ghirlande e illuminata da fiaccole e ceri. Le strade erano invase dalla gente, accalcata fino sui tetti degli edifici. Nel Foro l'aspettava il popolo romano: raccolti e schierati in base al rango, i cittadini erano vestiti di bianco e coronati d'alloro; intorno a loro i soldati con corazze splendenti. L'imperatore, in veste trionfale, scortato dal senato e dai pretoriani, entrò nella piazza e salì sui Rostra. La genuflessione del re, che avanzò tra due ali di folla e di soldati, fu salutata da una fragorosa acclamazione, che coronò un *adventus* dal forte sapore trionfale. La vittoria di Nerone era la vittoria della sua città. La giornata fu

[15] La fisiognomica imperiale, che si affaccia in modo misurato nella storiografia svetoniana, trova uno spazio sempre più importante nelle pagine degli storici del tardo impero, soprattutto nei cronisti bizantini (ma già, per esempio, in Mario Massimo, nell'età dei Severi, confluito nell'*Historia Augusta*, e in Erodiano).

allietata da banchetti e da giochi (nei quali si esibì lo stesso imperatore). Nella volontà del principe non solo la capitale doveva impressionare il re iranico, bensì tutte le città dell'impero dovevano manifestare ricchezza e splendore. Così nei nove mesi in cui Tiridate con la sua corte attraversarono l'impero per via di terra, dalla Cappadocia, attraverso l'Asia, la Grecia, l'Illirico e l'Italia, tutte le città dell'impero furono finanziate al fine di offrire al re un'accoglienza compatta e magnifica. Quel viaggio fu una serie ininterrotta di preziosi *adventus*[16].

L'*adventus* del sovrano coagulava tensioni e aspettative, mobilitava grandi energie nella città, specie se l'imperatore decideva di trattenervisi per un certo tempo, imponeva cooperazione e concordia interne, creava legami tra il centro e la periferia dell'impero, favoriva contatti tra la classe dirigente locale e la corte, e, a livello di vita collettiva, coinvolgeva tutti[17]. Sul piano sociologico, questo avvenimento, offriva a moltissimi abitanti della città, uomini e donne, relegati dal loro livello sociale e dall'età ai margini della vita politica, la sensazione di partecipare a un evento storico di rilievo[18]. Se i protagonisti delle parti più delicate della cerimonia dovevano essere i cittadini più in vista della comunità, non c'è dubbio che questo evento coinvolgesse la totalità de-

---

[16] Dio 63, 2-6 (dove la cifra di ottocentomila sesterzi al giorno stanziati per offrire ospitalità al re potrebbe essere eccessiva).

[17] Una preziosa testimonianza del gravoso impegno economico che veniva profuso per ospitare un principe esigente come Caracalla è nel contemporaneo Cassio Dione (78, 9, 1-7). Un lusinghiero decreto della città di Perge in onore di Apollonio figlio di Lisimaco, recentemente pubblicato, sottolinea i meriti del concittadino per aver ospitato a sue spese Germanico Cesare, in viaggio verso Oriente, quando il principe passò in Pamfilia; cfr. S. SAHIN, *Studien zu den Inschriften von Perge*, I. *Germanicus in Perge*, in *EA* 24 (1995), pp. 21-36. Per la difficoltà di assicurare il vettovagliamento del *comitatus* imperiale, anche nelle metropoli tardoantiche, cfr. S. MAZZARINO, *L'adventus di Costanzo II a Roma e la carriera di Pancharius. (Con un'appendice sulla denominazione tardoromana dell'attuale Calabria)*, in *Helikon* 9-10 (1969/70), pp. 604-621 (= *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, 1, Bari, 1974, pp. 197-220).

[18] I fanciulli dei due sessi e, soprattutto, le donne, escluse da ogni attività politico-amministrativa e dalla maggior parte delle responsabilità cultuali, avevano uno spazio e un ruolo in queste cerimonie collettive; cfr. per l'area ellenofona R. VAN BREMEN, *The Limits of Participation. Women and Civic Life in the Greek East in the Hellenistic and Roman Period*, Amsterdam, 1996, soprattutto pp. 41 ss. e 299 ss.; per l'area latinofona E. CANTARELLA, *La vita delle donne*, in *Storia di Roma*, 4 cit., pp. 596 ss.

gli abitanti. Nella vita delle città toccate dagli itinerari imperiali l'*adventus* del principe era destinato a restare la cerimonia collettiva per eccellenza. Non sorprende che esse avessero cura di conservarne memoria in resoconti ufficiali e in rappresentazioni artistiche[19].

Malgrado l'indubbio rilievo, per la maggior parte delle città dell'impero romano l'*adventus* dell'imperatore restò un evento raro ed eccezionale, un privilegio – e un onere – riservato a un numero relativamente limitato di comunità cittadine[20].

Un altro *adventus*, ben più frequente di quello dell'imperatore, poteva riunire e mobilitare l'intera città, e caricarsi di significati, anche se non paragonabili a quelli suscitati dall'arrivo di un sovrano, senza dubbio assai importanti sul piano della vita della comunità: l'*adventus* del governatore di provincia. In un impero immenso, condizionato da distanze enormi e fondato sul controllo di un reticolo di entità cittadine di dimensioni diseguali, che ne costituivano il tessuto vitale, il principe e la sua autorità si manifestavano nelle province attraverso i suoi rappresentanti. La capacità dei governatori provinciali e delle città di dialogare e di essere in sintonia fu sempre un punto nevralgico per gli equilibri e gli sviluppi della civiltà romana.

I governatori provinciali erano spesso in movimento e visitava-

---

[19] Alessandria d'Egitto ha restituito interessanti frammenti degli *acta* degli *adventus* di Germanico nel 19 (*P. Oxy.* 2435 *r*) e di Vespasiano nel 69 (*P. Fouad.* 8), su cui cfr. O. MONTEVECCHI, *Vespasiano acclamato dagli Alessandrini*, in *Aegyptus* 61 (1981), pp. 155-170. Per le rappresentazioni artistiche di cerimonie di *adventus* cfr. G. KOEPPEL, *Profectio und Adventus*, in *BJ* 99 (1969), pp. 130-194. Anche la partenza del principe dalla città (*profectio*) era accompagnata da un cerimoniale, più misurato di quello festoso dell'*adventus*, e dava luogo a celebrazioni; cfr. J. LEHNEN, *Profectio Augusti. Zum kaiserlichen Zeremoniell des Abmarsches*, in *Gymnasium* 108 (2001), pp. 15-33.

[20] Nel I secolo nessun sovrano – eccetto i casi di Germanico Cesare e del neoeletto Vespasiano – visitò l'Oriente. Anche l'Africa e le Spagne restarono quasi sempre fuori degli itinerari imperiali. A parte Adriano, che viaggiò ovunque, a lungo e in un'atmosfera distesa, gli spostamenti degli altri principi, legati per lo più a esigenze belliche, seguivano per ragioni strategiche itinerari abbastanza ripetitivi. Lo stato di guerra e la moltiplicazione dei *comitatus* e delle residenze imperiali accentuò la mobilità dei sovrani del III e del IV secolo, senza tuttavia modificare molto i percorsi. Sulle tappe dei viaggi imperiali nei primi tre secoli cfr. H. HALFMANN, *Itinera principum. Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im Römischen Reich*, Stuttgart, 1986, pp. 157 ss.

no, oltre alle installazioni militari (dove veniva controllato il *dilectus* e si celebrava il *sacramentum*), diverse città della provincia, secondo un calendario preventivamente diffuso e seguendo un itinerario fisso. Nella maggior parte delle città toccate dal loro percorso i governatori sostavano poco; talvolta inauguravano edifici, presenziavano ad assemblee civiche, ai giochi e a grandi cerimonie religiose e festive. Avevano fretta di raggiungere in base al calendario annuale alcune città, sede di *conventus* (ἀγοραί). Qui essi si fermavano e amministravano la giustizia; qui ricevevano le parti in causa e le ambascerie di altre comunità civiche e paganiche[21].

Prima del livellamento degli statuti civici, verificatosi tra la fine del III e l'inizio del IV secolo, nelle comunità della *formula provinciae* a lui sottoposte (peregrine, di diritto latino o romano) il funzionario poteva verificare di sua iniziativa lo stato delle finanze civiche e l'andamento dei lavori di edilizia pubblica. Nelle poche città libere dell'impero – aree extraterritoriali rispetto alla provincia – invece, il governatore romano poteva entrare nel territorio cittadino solo per decreto del senato locale[22]. In sostanza la facoltà di ingerenza da parte del funzionario romano nella vita finanziaria, politica e giudiziaria della città, e la capacità di intervenire per correggerne le deviazioni, distingueva le comunità libere dalle altre. Questa situazione impone una riflessione sugli itinerari dei governatori di provincia. I *conventus* annuali costituivano un privilegio per le città che li ospitavano, perché consentivano loro di accogliere il governatore romano e il suo consiglio – al di là delle spese di ospitalità, questo era un elemento di prestigio – ma anche perché permet-

[21] Sui *conventus* vd. F. Amarelli in questo volume. Sugli spostamenti periodici del governatore cfr. G.P. BURTON, *Proconsuls, Assizes and the Administration of Justice under the Empire*, in *JRS* 65 (1975), pp. 92-106 (sull'Asia); C. LEPELLEY, *Les sièges des conventus judiciaires de l'Afrique Proconsulaire*, in *BCTH*, n.s., 23 (1990/92), pp. 145-157 (= *Aspects de l'Afrique Romaine. Les cités, la vie rurale, le christianisme*, Bari, 2001, pp. 55-68) (sull'Africa); R. HAENSCH, *Capita provinciarum. Statthaltersitze und Provinzialverwaltung in der römischen Kaiserzeit*, Mainz, 1997, pp. 29 ss. (sulle altre province), e A. BÉRENGER-BADEL, *Le voyage des gouverneurs à l'époque impériale*, in *Voyageurs et Antiquité Classique*, Dijon, 2003, pp. 73-86.

[22] Cfr., per esempio, le lettere di Commodo e di Severo Alessandro ad Afrodisia di Caria, in J. REYNOLDS, *Aphrodisias and Rome*, London, 1982, pp. 118 ss., n. 16, e pp. 174 ss., n. 48. Per un recente dibattito sulla questione della libertà e dell'autonomia delle città nell'impero cfr. *Τὸ πάντων μέγιστον φιλάνθρωπον. Città e popoli liberi nell'Imperium Romanum*, in *MedAnt* 2 (1999), pp. 37 ss. e pp. 449 ss.

tevano ai residenti di ricorrere facilmente e senza costosi spostamenti al suo arbitrato, nonché di godere dei vantaggi economici dell'enorme affluenza dei cittadini stranieri che ricorrevano all'alto tribunale. È possibile, dunque, che anche città libere e autonome siano state sede di *conventus* (per esempio Tarso e Apamea di Bitinia; Cartagine fu a lungo *immunis*, benché sede proconsolare). In questo senso si deve tenere conto della testimonianza di Dione Crisostomo, che, ambasciatore a Roma nel 100, chiese e ottenne da Traiano l'istituzione di un *conventus* a Prusa, ma non la promozione della città a *civitas libera*, benché espressamente richiesta dalla legazione[23]. Ragioni fiscali e politiche potrebbero aver spinto l'imperatore e i suoi consiglieri a rifiutare i 'privilegi di libertà' a Prusa. Tuttavia la richiesta di Dione mostra che due opzioni, *libertas* e *conventus*, non si escludevano. Sembra infatti molto probabile che un'eccellente posizione geografica, rispetto alla rete stradale e portuale, l'importanza e la ricchezza della città e del suo apparato urbanistico e architettonico costituissero i fattori chiave per la determinazione dell'itinerario giudiziario del governatore. Questi giungeva infatti nella sede del *conventus*, a rigore, per risolvere questioni giudiziarie sorte in un'area molto più vasta del territorio della città stessa, e non per "governare" o "esaminare" la città che ospitava il suo tribunale. Non è strano, dunque, che anche Berenice in Cirenaica, come Prusa, chiedesse (invano) ad Antonino Pio di poter ospitare un *conventus*[24]. Vantaggi economici, prestigio e rivalità cittadine erano stimoli costanti nella vita politica delle comunità dell'impero. D'altra parte la separazione tra l'attività giudiziaria del governatore romano e l'amministrazione della città dove periodicamente si trovava a soggiornare è un aspetto caratteristico in una struttura imperiale dotata per tre secoli di un limitato controllo centrale su un'amministrazione locale, di fatto, necessariamente autonoma. La possibilità di conciliare *conventus* e autonomia civica è ancora più evidente nel caso di Afrodisia di Caria. Questa città libera – che poteva scegliere se autorizzare o meno il proconsole a ve-

[23] Dio Chrys. *Or.* 40, 13; 33.

[24] Cfr. J.H. OLIVER, *Greek Constitutions of Early Emperors from Inscriptions and Papyri*, Philadelphia, 1989, pp. 281 s., n. 123. Antonino Pio dovette valutare negativamente l'istituzione di un nuovo *conventus* a circa centottanta chilometri a ovest di Cirene, perché una simile deviazione avrebbe sconvolto l'itinerario annuale di un governatore, quello di Creta e Cirenaica, già obbligato a spostarsi in una provincia bipartita in due regioni, separate da trecento chilometri di mare.

nire a esaminare questioni interne della comunità – fu promossa sede del legato della nuova provincia di Caria e Frigia verso la metà del III secolo, e tuttavia conservò, ancora per qualche tempo, i suoi 'privilegi di libertà'[25].

Le città dell'impero desideravano dare l'impressione di compattezza sociale, di solidità economica e di prestigio politico fin dal primo contatto con l'illustre rappresentante del senato di Roma e/o dell'imperatore. L'arrivo (e la partenza) di un governatore di provincia nella città in cui aveva la sua sede principale, o nelle città in cui, nel corso dell'anno, secondo un preciso calendario, teneva le sue assise giudiziarie, o in altre comunità semplicemente attraversate dal funzionario, chiamava a raccolta la città intera. Questa attuava un cerimoniale per molti versi analogo a quello attivato all'arrivo dell'imperatore[26]. L'ingresso più importante avveniva nella metropoli, sede dell'*officium*, dove il funzionario inaugurava e chiudeva il suo mandato e dove, di norma, trascorreva più tempo. Questa, in genere, era una città di medie o di grandi dimensioni, talvolta resa illustre al tempo stesso da un luminoso presente e da un glorioso passato, come mostravano segni eloquenti nel decoro urbano e nel contegno dei suoi maggiorenti[27].

---

[25] Sul fenomeno cfr., di recente, C. ROUECHÉ, *A New Governor of Caria-Phrygia: P. Aelius Septimus Mannus*, in *Splendidissima civitas. Études d'histoire romaine en hommage à F. Jacques*, cit., pp. 231-239.

[26] L'alto livello di formalizzazione del cerimoniale appare testimoniato da un regolamento, purtroppo frammentario, relativo all'accoglienza cittadina ai proconsoli d'Asia rinvenuto a Efeso, sede proconsolare (cfr. *IK Ephesos*, 4, 1391). Sull'arrivo del funzionario nella città cfr. LEHNEN, *Adventus principis* cit., pp. 318 ss.; V. MAROTTA, *Liturgia del potere. Documenti di nomina e cerimonie di investitura fra principato e tardo impero romano*, in *Ostraka* 8 (1999), pp. 145-220 (con attenzione alla *profectio*).

[27] Sul problema dell'individuazione delle città-sedi dei governatori romani in età imperiale e sulle dinamiche connesse alla loro funzione cfr., di recente, l'ampia monografia di R. HAENSCH, *Capita provinciarum*, cit. Nella lettera del proconsole d'Asia Q. Fabio Postumino (111-112 d.C.) alla città di Ezani (*IGRRP*, 4, 572) il senatore annuncia volentieri il suo prossimo *adventus*, magnificando la nobiltà (εὐγενῆ), l'antichità (ἀρχαίαν), il decoro edilizio (νεώσει τε τοῖς κατασκευαζομένοις οὐδενὸς δευτέραν) della città. È significativo che Dione Crisostomo si facesse autorizzare dall'assemblea cittadina di Prusa a far abbattere un'officina cadente, perché il suo aspetto fatiscente poteva disturbare il governatore romano in visita e gettare discredito sulla città (cfr. Dio Chrys. *Or.* 40, 8 ss.).

Un papiro egiziano dell'età di Caracalla ha restituito il rendiconto delle spese che la città di Arsinoe sostenne in occasione della consueta visita (ἐπιδημία) del prefetto d'Egitto Settimio Eraclito[28]. Esso illustra l'apparato che la città esibiva all'arrivo del funzionario. I notabili di Arsinoe provvidero a far rivestire di corone fiorite tutte le parti del santuario di Giove Capitolino, a farne illuminare la cella e le zone interne, ad acquistare resine di pino, incenso e altri profumi per l'accoglienza dell'ospite e per le cerimonie nel tempio, a far trasportare in città rami, forse di palma, e a far lucidare le statue del santuario. All'arrivo del prefetto la città si mosse incontro al funzionario romano portando in processione la statua del dio, incoronata da ghirlande. Quindi l'ospite ascoltò il discorso che un retore di professione, ricompensato dagli Arsinoiti, aveva composto per l'occasione. Certamente, secondo il protocollo, Eraclito fu lungamente acclamato, pronunciò un discorso di ringraziamento alla cittadinanza, quindi si recò a visitare il santuario civico, celebrando un sacrificio, prima di procedere alle attività giudiziarie di rito (queste parti, ovviamente, non figurano nel rendiconto papiraceo, perché non comportarono spese per la collettività)[29]. Se alla lucida contabilità egiziana si affianca la descrizione dell'*occursus* del governatore nel manuale di retorica epidittica attribuito a Menandro di Laodicea, i contorni della cerimonia cittadina acquistano dinamicità. Le parole che il maestro di retorica suggerisce di declamare davanti al governatore offrono un'immagine esemplare della cerimonia verso la fine del III secolo[30]:

---

[28] *BGU* 2, 362, col. VII, linn. 8-23, datato 16 marzo 215 (= L. MITTEIS, U. WILCKEN, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, 1.2, Leipzig-Berlin, 1912, pp. 128 s.; A.S. HUNT, C.C. EDGAR, *Select Papyri*, 2, London-Cambridge Mass., 1956, pp. 528 ss., n. 404). Sugli spostamenti annuali dei prefetti d'Egitto cfr., di recente, R. HAENSCH, *Zur Konventsordnung in Aegyptus und den übrigen Provinzen des römischen Reiches*, in *Akten des 21. Internationalen Papyrologenkongresses*, 1, Leipzig-Stuttgart, 1997, pp. 320-342.

[29] Per le acclamazioni in occasione dell'*adventus* del governatore vd. oltre. Il governatore di provincia doveva recarsi al santuario poliade, dove il sacerdote lo aveva preceduto, ed entrarvi possibilmente senza alcuna scorta armata (cfr. Jul. *Ep.* 84a Bidez-Cumont = 22 Wright, 431 C-D). Un interessante documento epigrafico ricorda la visita del proconsole di Macedonia al santuario dei Grandi Dei a Samotracia il 1 maggio 165, cfr. W.V. HARRIS, *An Inscription recording a Proconsul's Visit to Samothrace in 165 A.D.*, in *AJPh* 113 (1992), pp. 71-79.

[30] Men. Rhet. 2, 381, 6-23 (p. 100 Russell-Wilson).

"Ti siamo venuti incontro, tutti, l'intera cittadinanza, i bambini, gli anziani, gli uomini adulti, i collegi dei sacerdoti, le associazioni dei cittadini, il popolo. Ti abbiamo dato il benvenuto con grandissima gioia, ti abbiamo accolto con acclamazioni unanimi, chiamandoti '(nostro) salvatore e (nostra) difesa', 'stella luminosissima', e i fanciulli ti chiamavano 'nostro padre adottivo', 'salvatore dei nostri padri'. Se fosse possibile alle città avere voce e assumere l'aspetto di donna, come nelle rappresentazioni drammatiche, esse ti direbbero: 'Tu il più grande dei governatori, dolcissimo il giorno del tuo arrivo! Adesso la luce del sole è più brillante, adesso, usciti dalle nebbie, ci sembra di mirare un giorno luminoso. Fra poco eleveremo statue, fra poco poeti, compositori e retori canteranno le tue virtù e le diffonderanno fra tutte le stirpi del genere umano. Si aprano i teatri, celebriamo le feste solenni, rendiamo grazie agli imperatori e agli dèi' ".

Nel passo si trovano emblematicamente evidenziati tutti gli ingredienti di questa cerimonia assembleare: il concorso festoso ma ordinato di tutto il popolo, anche di quegli elementi, come i fanciulli e, verosimilmente, le donne, che non potevano prendere parte attiva alla vita politica della città; i cori e le acclamazioni (specialmente efebiche)[31]; la riunione nel teatro, l'edificio assembleare per eccellenza; la declamazione del panegirico, in cui l'oratore dà voce alla città; le feste con i sacrifici di rito e i rendimenti di grazie estesi agli dèi e agli imperatori; le promesse di prestigiosi riconoscimenti cittadini.

Questa immagine di una collettività compatta e concorde, che ogni città dell'impero voleva trasmettere al governatore romano, era un elemento fondamentale dell'autorappresentazione civica. Tuttavia in alcuni casi quell'atmosfera di armonia andava costruita, superando i conflitti interni alla comunità. In questo senso i timori espressi da Dione Crisostomo all'assem-

[31] Il resoconto delle acclamazioni dei cittadini probabilmente in presenza del prefetto d'Egitto si è conservato in un interessante e discusso papiro di Ossirinco, risalente, sembra, alla fine del III secolo: il *P. Oxy.* 41, su cui cfr. M. BLUME, *A propos de P. Oxy. I 41. Des acclamations en l'honneur d'un prytane confrontées aux témoignages épigraphiques du reste de l'empire*, in *Egitto e storia antica dall'Ellenismo all'età araba. Bilancio di un confronto*, Bologna, 1989, pp. 271-290. Per la partecipazione, anche femminile, all'ingresso in Antiochia di un alto funzionario (il prefetto del pretorio Rufinus, nel 393 d.C.), e per l'uso di spargere petali di rose al passaggio dell'illustre ospite cfr. Lib. *Ep.* 1106, 1-3.

blea dei suoi concittadini, a Prusa, rappresentano una testimonianza emblematica: in un momento politico difficile è opportuno fare la massima attenzione a non trasformare la cerimonia d'accoglienza per il proconsole Vareno Rufo in una folle esternazione dei problemi e delle divisioni che affliggono la città[32].

L'ingresso del governatore era solennizzato normalmente con un discorso di circostanza, pronunciato, se possibile, dal retore più illustre del momento davanti a un'attenta e nutrita rappresentanza cittadina, spesso raccolta nel teatro[33]. Non tutte le città dell'impero potevano permettersi di celebrare il governatore attraverso la voce di un oratore famoso. Più di un secolo dopo la stesura del documento arsinoite, nel 298, l'oratore gallico di origine greca Eumenio, retore di fama non eccelsa, recitò un panegirico nel foro di Autun davanti al governatore (anonimo) della Lugdunense Prima. Il funzionario era

---

[32] Dio Chrys. *Or.* 48, 1 ss. Timori analoghi erano espressi allora anche da Plutarco, cfr. H. PAVIS D'ESCURAC, *Périls et chances du régime civique selon Plutarque*, in *Ktema* 6 (1981), pp. 287-300. I conflitti interni affliggevano sia città dell'area occidentale – cfr. M. KLEIJWEGT, *Discord in an Italian Town: Fronto's Letter on Concordia (Ep. ad Am. II, 7)*, in *Studies in Latin Literature and Roman History*, 7, Bruxelles, 1994, pp. 507-523 – sia città dell'area orientale dell'impero, sulle quali la documentazione appare migliore – cfr. A. HELLER, *La violence au sein des provinces d'Asie Mineure à l'époque impériale, à partir de quelques discours de Dion de Pruse*, in *CCG* 10 (1999), pp. 235-254; A. SARTRE-FAURIAT, M. SARTRE, *Notables en conflit dans le monde grec sous le Haut-Empire*, in *CH* 45 (2000), pp. 507-532. Per un'opportuna rivalutazione del peso della competizione politica civica, anche per la proliferazione di rivalità locali, cfr. A. LEWIN, *Assemblee popolari e lotta politica nelle città dell'impero romano*, Firenze, 1995; R. BIUNDO, *La propaganda elettorale a Pompei: la funzione e il valore dei programmata nell'organizzazione della campagna*, in *Athenaeum*, n.s., 91 (2003), pp. 53-116. Per un panorama delle sommosse urbane in età altoimperiale cfr. T. PEKÁRY, *Seditio. Unruhen und Revolten im römischen Reich von Augustus bis Commodus*, in *AncSoc* 18 (1987), pp. 133-150.

[33] Il teatro offriva una visibilità e un'acustica migliori di altri grandi spazi urbani e consentiva una distribuzione socialmente ordinata del corpo civico, con possibilità di una partecipazione composta. Questo edificio in età imperiale divenne polifunzionale: spazio delle rappresentazioni sceniche, dei mimi, degli scontri gladiatori, delle *venationes*, dei giochi acquatici, ma anche dell'oratoria politica, della giustizia, dell'informazione; punto di passaggio delle processioni sacre; palcoscenico delle immagini (statue, dipinti, rilievi) degli dèi, della famiglia imperiale, dei patroni, dei governatori migliori, degli eroi e dei benefattori della città, delle personificazioni di virtù, come anche di città e di articolazioni del corpo civico; area delle celebrazioni del culto imperiale. Per un panorama della diffusione delle strutture teatrali nelle città dell'impero romano cfr. *Teatri greci e romani. Alle origini del linguaggio rappresentato*, 3 voll., Roma, 1994/96; sul ruolo di questi eclettici edifici all'interno delle città cfr. *Roman Theater and Society*, Ann Arbor, 1996.

giunto nella città verosimilmente durante il consueto viaggio attraverso la provincia e ascoltò l'orazione con cui Eumenio si offriva di finanziare, dopo anni di difficoltà, il restauro delle ancora celebri *scholae Maenianae*[34]. Probabilmente il discorso è confluito nella raccolta gallica più per ragioni di scuola che di intrinseca armonia. In ogni caso il valore di questi panegirici dava la misura del rilievo della città che li aveva commissionati e in cui venivano pronunciati. Il giurista Ulpiano raccomandava ai governatori di ascoltare con pazienza, alternata a manifestazioni di approvazione e di soddisfazione, questi encomii, che, evidentemente, dovevano risultare spesso alquanto noiosi[35]. Tuttavia le città attribuivano molta importanza alle orazioni indirizzate al funzionario romano. Si sbaglierebbe a considerarle pure manifestazioni di prammatica. Come vedremo, esse consentivano al corpo civico di presentarsi al governatore, di assicurarsene la benevolenza, di tratteggiare uno stile nelle relazioni future, di prospettare sostegno e onori. Nell'immagine menandrea delle personificazioni di città, queste promettono al governatore quanto ciascun funzionario romano ambiva a ottenere durante il suo mandato: statue nelle città, ed eventualmente a Roma o nella propria *domus*, e composizioni elogiative di valore destinate a circolare[36].

Se lasciamo la giovane città egiziana, o l'atmosfera dimessa della sfortunata città gallica, e ci spostiamo nelle grandi metropoli dell'impero il discorso cerimoniale di benvenuto rivolto al governatore assume sfumature di ben altro livello. In un mondo come quello romano le relazioni tra l'autorità imperiale, impersonata spesso da un ricco e potente senatore, estraneo al mondo provinciale affidatogli, e le città si configuravano come potenziali rapporti di forza. In questa dinamica il potere

---

[34] *Pan. Lat.* 5 (9). Sull'oratore cfr. B. SAYLOR RODGERS, *Eumenius of Augustodunum*, in *AncSoc* 20 (1989), pp. 249-266.

[35] *D.* 1, 16, 7 pr. (dal secondo libro del *De officio proconsulis* di Ulpiano).

[36] Nel trattato attribuito a Menandro di Laodicea, diretto in particolare ai dirigenti delle città grecofone dell'impero, si dedica ampio spazio alle regole di composizione dei discorsi destinati all'*adventus* del governatore di provincia. Si trattava, evidentemente, di un argomento chiave; cfr. Men. Rhet. 2, 377, 31 ss.; 2, 414, 31 ss. (pp. 94 ss. e 164 ss. Russell-Wilson). Anche se il trattato nella forma in cui è pervenuto è quasi certamente incompleto, lo spazio dedicato dall'autore ai discorsi per i governatori di provincia appare notevole. Sulle modalità di diffusione dei discorsi in onore dei governatori vd. oltre.

del funzionario romano non era facilmente controllabile o neutralizzabile dal punto di vista del diritto. Per questo l'uso corretto ed efficace del discorso e la condivisione di un comune patrimonio culturale era l'unica possibilità di garantire un proficuo dialogo tra le parti[37]. Per questo una grande metropoli come Cartagine affidò più volte l'incarico di pronunciare il discorso di accoglienza, di lode, in occasione di una ricorrenza, o di commiato per il proconsole d'Africa ad Apuleio, il filosofo più celebre del momento[38]. Apuleio recitò questi discorsi (tecnicamente delle λαλιαί, seguite da un panegirico, ἐπιβατήριος ο προσφωνητικὸς λόγος) di fronte al proconsole e a un pubblico non solo enorme, ma anche, come egli stesso amava vantare, attento, esperto e critico[39]. A Cartagine, forse nel teatro, egli esaltò più volte, attraverso le sottigliezze e la musicalità dell'arte retorica, la squisita raffinatezza della cittadinanza insieme alla grande moderazione e al magistrale contegno del proconsole d'Africa durante il suo mandato[40].

La scelta di uomini come Apuleio è significativa. La libertà di espressione e la purezza d'intenti, che la civiltà greco-romana considerava attributi essenziali del filosofo, facevano di questo personaggio il migliore intermediario tra la città e il governatore, fin dal primo incontro[41]. La città poteva attendersi le più diverse tonalità (anche aggressive) nel monologo del

---

[37] Sul valore della παιδεία nelle relazioni tra governatori e città romane fondamentale P. BROWN, *Power and Persuasion in Late Antiquity. Towards a Christian Empire*, Madison-London, 1992.

[38] I *Florida* 9; 15 e 17 di Apuleio sono quanto resta di tre discorsi recitati a Cartagine e indirizzati rispettivamente ai proconsoli d'Africa Sex. Cocceio Severiano Onorino (*PIR*^{2} C 1230), per la sua *profectio* nel 163, a un ignoto proconsole, sembra per il suo *adventus*, e a Ser. Cornelio Scipione Salvidieno Orfito (*PIR*^{2} C 1447), negli anni 163-164. Su queste orazioni cfr. ora lo studio di A. LA ROCCA, *Il filosofo e la città. Commento storico ai Florida di Apuleio*, in stampa (sono molto grato all'autore per avermi permesso di consultare le bozze del suo lavoro).

[39] Apul. *Flor.* 9, 10; un pubblico composto di cittadini di tutte le età, *Flor.* 17, 33, 10-12.

[40] Apul. *Flor.* 9, 13-15; 17, 32, 19; 33, 11 ss. Che nelle grandi città gli encomii dei governatori avvenissero nel teatro lo indica anche il trattato attribuito a Menandro (cfr. 2, 390, 9, p. 116 Russell-Wilson).

[41] Cfr., nel caso di Apuleio, la secca chiusa di una *lalià* indirizzata con ogni probabilità a un proconsole d'Africa (*Flor.* 15, 23) in cui è esaltata la *parrhesìa* del filosofo; o l'indicazione esplicita della necessità per il proconsole Scipione Orfito della collaborazione del filosofo, cioè, per estensione, di quella della cittadinanza cartaginese (*Flor.* 17, 31, 12).

filosofo e sapeva che il proconsole, se uomo di raffinata cultura e di sperimentato autocontrollo, poteva e doveva apprezzare le movenze e le sfumature del discorso. D'altra parte la collettività, attraverso le parole elegantissime del suo celebre portavoce – che parla per sé, ma "incarna" una precisa scelta civica – si presentava al funzionario, e, parimenti, proponeva un modello di corretta azione amministrativa al governatore, ovvero ne misurava e ne giudicava l'operato. Nella ricca città micrasiatica di Smirne Elio Aristide esaltò davanti ai proconsoli d'Asia la gloriosa antichità di quella comunità, lo splendore del suo decoro urbano e della concordia dei suoi abitanti[42]. Nelle città della Grecia e degli Stretti Imerio incantava l'uditorio con la ricchezza delle immagini mitologiche che costellavano le sue numerose declamazioni, mentre ad Antiochia Libanio pronunciò in una prosa limpida e solenne discorsi di benvenuto e di commiato per gli illustri funzionari (oltre che per gli imperatori) residenti nella metropoli orientale[43].

I cittadini riuniti per ascoltare lo splendido discorso d'occasione partecipavano emotivamente, scandendo con applausi e acclamazioni certe movenze del panegirico[44]. A livello del

---

[42] Le Orazioni 17 e 21 di Elio Aristide sono discorsi di benvenuto composti per due anonimi proconsoli d'Asia, padre e figlio (forse C. Pompeio Sosio Prisco e suo figlio; *PIR*^{2} P 656), in occasione del loro arrivo a Smirne durante il periodico viaggio amministrativo nella provincia, negli anni antecedenti e seguenti il 178; cfr. G.P. BURTON, *The Addressees of Aelius Aristides, Orations 17 K and 21 K*, in *CQ* 42 (1992), pp. 444-447.

[43] Malgrado lo stato spesso frammentario, i discorsi 20, 23; 25; 28; 31; 32; 38; 39; 42; 43; forse 46; 47; 48 di Imerio vennero declamati in onore di governatori e di alti funzionari imperiali intorno alla metà del IV secolo. A giudicare dal numero di encomii conservatisi, Imerio doveva essere fra i retori più apprezzati dalle città per questo genere epidittico; su queste opere, poco studiate, cfr. T.D. BARNES, *Himerius and the Fourth Century*, in *CPh* 82 (1987), pp. 206-225. Sui discorsi di Libanio cfr. J.H.W.G. LIEBESCHUETZ, *Antioch. City and Imperial Administration in the Later Roman Empire*, Oxford, 1972, pp. 23-39.

[44] Per esempio Lib. *Or.* 40, 22: "gli ascoltatori [...] si misero a saltare [...] e a scandire tali e tante acclamazioni da restare senza voce". Esattamente due secoli prima, una lettera di Frontone a Marco Aurelio Cesare mostra quanto fosse influente e rumoroso il giudizio della folla durante una declamazione oratoria, e come anche gli imperatori fossero sensibili alle voci e ai rumori della platea (Fronto *Ep.*, 2, 2 Van den Hout). Sugli spazi, le tecniche di recitazione e le atmosfere di queste declamazioni cfr. L. PERNOT, *La Rhétorique de l'éloge dans le monde romain*, 2, Paris, 1993, pp. 434 ss.

coinvolgimento cittadino – questo è il punto – la cerimonia dell'*adventus* del governatore era caratterizzata sempre da una partecipazione assembleare amplissima e corale della cittadinanza, una partecipazione che doveva mostrare unanimità[45]. Non c'è dubbio che in queste occasioni, specialmente se l'oratore incaricato di declamare davanti al governatore era un personaggio del calibro di Apuleio, o di Aristide, di Imerio o di Libanio, e se i palcoscenici delle cerimonie erano Cartagine, Efeso, Smirne o Antiochia, il teatro o il foro cittadino fosse gremito di cittadini intenti a valutare il primo, delicato, contatto tra la voce raffinata della comunità civica e il rappresentante di Roma. Per avere un'idea della portata di questo evento, basti pensare che tachigrafi professionisti sedevano nell'assemblea per fissare l'elogio declamato dall'illustre retore, e che alcuni governatori romani prendevano l'iniziativa di far stenografare il discorso proclamato davanti a loro e di inviarne copie a nobili amici residenti in altre città[46].

Il cerimoniale collettivo preparato dalla città in occasione dell'arrivo del governatore, insieme a una partecipazione intensa alla recitazione del panegirico, mostra che la cittadinanza aspettava con ansia il gradimento del funzionario romano. Nei casi in cui la città restasse particolarmente soddisfatta delle sue relazioni con il governatore, il suo felice *adventus* poteva essere ricordato nei monumenti epigrafici[47]. La comu-

---

[45] Il pubblico di queste declamazioni poteva essere più ampio della popolazione cittadina; per il concorso di folla dalle aree rurali e da altre città in occasione dell'arrivo del governatore cfr. Dio Chrys. *Or.* 35, 15, e vd. oltre.

[46] È possibile che i *Florida* di Apuleio e le *Declamationes* di Imerio, poi ridotti in *excerpta*, abbiano un'origine stenografica. Libanio testimonia il ricorso a tachigrafi (anche dieci tachigrafi) durante le declamazioni più importanti, e afferma che i funzionari imperiali avevano cura di diffondere i discorsi recitati in loro onore da retori celebri (cfr. *Or.* 1, 113; *Ep.* 345; 1351, 2). Questa era la prospettiva sottolineata anche da Menandro di Laodicea (2, 23, cit. sopra). Sulla circolazione degli encomii recitati pubblicamente cfr. anche PERNOT, *La Rhétorique* cit., pp. 465 ss.

[47] Cfr., per esempio, *IDR*, III/2, 94, dove si ricorda la *benignitas* mostrata fin dall'*adventus* dal legato di Dacia P. Furio Saturnino, nel 161 ca. (*PIR*^{2} F 583); *IRT*, 574, dove nel monumento elevato dalla città di Leptis Magna negli anni 324-326 al preside di Tripolitania Lenazio Romolo (*PLRE* 1, Romulus 4) venne esaltata, a posteriori, la *felicitas* del suo *adventus* (linn. 7 s.). Nelle città 'marginali' come Chersonesus, in Crimea, il ricordo della visita di un funzionario romano lasciava tracce ancora più profonde: questa comunità ai confini dell'impero volle celebrare con un monumento e un lungo testo epigrafico l'arrivo del pro-

nità desiderava costruire buone relazioni con il governatore fin dal primo incontro. Un atteggiamento disponibile e ricettivo del funzionario, per esempio, invitava i residenti e gli abitanti del territorio rurale circostante a inoltrare con serenità petizioni e lettere, a presentare ambascerie, consentiva ai magistrati delle città di sottoporre con fiducia al governatore la contabilità civica e di illustrargli lo stato degli edifici. Buone relazioni con la città spingevano il governatore a moderare l'azione dei suoi sottoposti, del suo seguito personale, dei soldati romani di stanza nella provincia, a essere meno esoso nei suoi spostamenti, a emettere editti rispettosi delle tradizioni e delle risorse delle città, ad amministrare con saggezza la giustizia, e, quindi, a interferire con molta misura negli equilibri delle comunità provinciali.

Nei primi due secoli dell'impero l'aristocrazia delle moltissime città peregrine dell'impero era consapevole del fatto che il governatore rappresentava un tramite indispensabile per ottenere la cittadinanza romana. Un episodio increscioso, occorso ad Atene nel 18, mostra quale peso avesse sull'atmosfera cittadina una manifestazione di disappunto da parte di un funzionario romano. Il nobile e anziano Cn. Calpurnio Pisone, in viaggio verso la provincia di Siria, dove si sarebbe insediato come legato di Tiberio, biasimò apertamente i costumi degli Ateniesi, che pure lo avevano accolto con manifestazioni di rispetto. L'attrito aveva radici profonde, legate ai sentimenti del senatore verso Germanico, da poco passato nella città greca, e verso Atene stessa, rea di essere stata sorda a una sua preghiera di grazia in favore di un suo cliente. È significativo, però, che l'ostilità del legato gettasse la città nello smarrimento[48].

---

curatore di Marco Aurelio, cfr. V. JAJLENKO, *New Decrees from Chersonesus Tauricus in Honour of T. Aurelius Calpurnianus Apollonides, procurator of Lower Moesia, and His Wife*, in *Atti dell'XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina*, 2, Roma, 1999, pp. 213-220. Talvolta la visita di un funzionario romano coincideva con altri *adventus* importanti. Si discute sulla posizione di Valerio Statilio Casto, *praepositus vexillationum*, ricordato in una dedica da Termessos Minor per aver soggiornato alcuni giorni nella città dove amministrò la giustizia il 9 novembre 256, giorno dell'*adventus* della statua di Valeriano II Augusto; cfr. X. LORIOT, *Sur une inscription grecque de Termessos près d'Oinoanda (Lycie)*, in *CCG* 9 (1998), pp. 284 s.

[48] Tac. *Ann.* 2, 55, 1 s. Il ricordo del discorso di Pisone che angustiò gli Ateniesi deve aver avuto come contesto l'*adventus* del senatore nella città.

La capacità del governatore di amministrare con saggezza la provincia, un tema cruciale per i sudditi dell'impero, si traduceva a livello di vita cittadina nell'abilità di conciliare gli interessi, soprattutto economici, e i privilegi delle aristocrazie con le esigenze della collettività e delle plebi urbane. Specie nei momenti di crisi – ciclici come le carestie, saltuari come i sismi e le inondazioni, improvvisi come alcune guerre esterne, le sommosse interne, l'acuirsi del banditismo – l'intervento del governatore era necessario e inevitabile. Tuttavia, qualunque fosse la soluzione adottata, questi doveva prestare la massima attenzione all'assetto e all'equilibrio economico-sociale della città. Il controllo di Roma sull'impero fu sempre vincolato alla vigile sensibilità del principe e dei suoi funzionari verso questo meccanismo. Questo aspetto svela quella che potremmo definire l'altra faccia dell'*adventus* del funzionario romano nelle città dell'impero. Ogni governatore romano sapeva che il suo operato sarebbe stato giudicato dalle città amministrate. Quel giudizio si sarebbe manifestato attraverso i singoli decreti delle diverse città o, più raramente, attraverso quelli prestigiosi delle grandi assemblee provinciali[49]. Questi documenti ufficiali potevano assumere un tono celebrativo, neutro, o velatamente critico. La grande messe di iscrizioni onorarie fatte elevare dalle città in ogni regione dell'impero ai singoli funzionari testimonia il giudizio positivo della città sull'azione del governatore. Ogni comunità poteva esprimere il suo parere entusiasta sull'operato del governatore direttamente all'imperatore, inviando a corte un'ambasceria[50]. In altri casi, però, il funzionario rischiava di non ricevere alcuna onorificenza, o di vedere le sue sentenze annullate da ricorsi in appello all'imperatore, o, peggio, di essere apertamente screditato dalla denuncia di una comunità al sovrano. Una delle caratteristiche dell'amministrazione romana fu la capacità di stemperare il forte potere del magistrato periferico attraverso il dialogo costante e immediato tra l'imperatore e le aristocrazie delle singole città, e attraverso l'inevitabile

[49] Cfr. J.E. LENDON, *Empire of Honour. The Art of Government in the Roman World*, Oxford, 1997, pp. 194 ss.

[50] Cfr. F. MILLAR, *The Emperor in the Roman World (31 BC-337 AD)*, London, 1992², pp. 375 ss. Sul peso del gradimento espresso dalle città provinciali al principe per la costruzione di una gloriosa carriera senatoria cfr. Plin. *Pan.* 70, 9.

proiezione del funzionario nel reticolo degli interessi delle nobiltà locali[51]. Per questo vedere il proprio *adventus* (il primo o uno successivo, così come la *profectio*) nella più illustre città della provincia coronato da un discorso laudativo del retore o del filosofo più acclamato del momento, in una cornice di festa corale, doveva apparire al governatore la base di un dialogo che avrebbe incrementato le sue prospettive di successo nell'amministrazione della provincia e di affermazione in seno all'aristocrazia romana. D'altra parte, in un mondo molto attento alla forma, l'apprezzamento manifestato dal funzionario romano per la cerimonia dell'*adventus* consentiva alla città di sperare in un rapporto costruttivo. Né va dimenticato che ogni città visitata dal governatore era un'entità, giuridicamente circoscritta, con una sua fisionomia, una sua personalità, una sua storia. Talvolta nella soluzione di un contrasto tra due comunità della stessa provincia avevano un peso le buone relazioni di una delle città in conflitto con il funzionario, e il consolidamento di certi legami privilegiati, più o meno favoriti da antiche e recenti clientele. Sullo sfondo di queste dinamiche, è indubbio che la partecipazione corale della città alle grandi cerimonie di *adventus* fosse veramente importante.

La popolazione urbana non manifestava collettivamente il suo appoggio al governatore romano solo in occasione del suo *adventus*. La partecipazione della folla all'attività del funzionario poteva trovare espressione ad ogni sua pubblica apparizione. Nel trattato di epidittica di Menandro di Laodicea, a proposito delle declamazioni per i governatori, si offre questo esempio significativo dell'augurio che ogni funzionario desiderava sentirsi porgere nell'epilogo del discorso[52]:

"Le città costituiscano cori propizi, che cantino, che si producano in acclamazioni di lode! Scriviamo decreti destinati agli imperatori, in cui si elogi e si esprima ammirazione (per il governatore), in cui si chieda che il suo mandato sia prolungato. Mandiamo sue statue a Delfi, a Olimpia, ad Atene, ma solo dopo averne saziato le nostre città. Sia ritratto

[51] Cfr. in proposito documenti significativi come il così detto Marmo di Thorigny (H.-G. PFLAUM, *Le Marbre de Thorigny*, Paris, 1948) e il così detto Decreto di Sala (*IAM*, 2, 307).

[52] Men. Rhet. 2, 417, 27 ss. (pp. 168 s. Russell-Wilson).

mentre i suoi sudditi si affollano in cerchio intorno a lui, e innalzano unanimi acclamazioni propizie, e applaudono; nel dipinto avanzino in processione le città, ritratte in sembianze femminili, raggianti e festose".

Le allegorie delle città, che, come nel passo esaminato prima, promettono al funzionario statue ed encomii[53], in questo passo insistono su un elemento di grande rilievo nella morfologia della partecipazione cittadina collettiva: le pubbliche acclamazioni all'indirizzo del funzionario. Nelle città dell'impero romano si acclamava molto[54]. L'immagine composta e severa delle comunità d'età romana e dei loro dirigenti trasmessaci dall'arte e dall'epigrafia antiche rischia di rivelarsi parziale. Nei momenti aggregativi e cerimoniali, come, appunto, in occasione degli *adventus*, la città si esprimeva non solo cantando – testi e armonie musicali preventivamente ed

---

[53] Per la realizzazione di statue onorifiche in diverse città a cura delle amministrazioni cittadine cfr., per esempio, il caso dei numerosi monumenti elevati nelle province di Acaia, Macedonia, Mesia e Asia al legato, poi proconsole, P. Memmio Regolo in età giulio-claudia (*PIR*^{2} M 468); su questo genere di monumenti cfr. J. NICOLS, *Zur Verleihung öffentlicher Ehrungen in der römischen Welt*, in *Chiron* 9 (1979), pp. 243-260.

[54] Sulle acclamazioni nel mondo romano cfr. C. ROUECHÉ, *Acclamations in the Later Roman Empire: New Evidence from Aphrodisias*, in *JRS* 74 (1984), pp. 181-199; *Floreat Perge*, in *Images of Authority. Papers presented to J. Reynolds on the Occasion of her Seventieth Birthday*, Cambridge, 1989, pp. 206-228; D. POTTER, *Performance, Power and Justice in the High Empire*, in *Roman Theater* cit., pp. 129-159; DELMAIRE, *Quelques aspects* cit., pp. 39-48; C. HUGONIOT, *Les acclamations dans la vie municipale tardive et la critique augustinienne des violences lors des spectacles africains*, in *Idéologies* cit., pp. 179-187. La documentazione mostra una crescita della pratica delle acclamazioni e della loro fissazione scritta (epigrafica e stenografica) durante l'età tardoantica; allora le fazioni del circo, più di altri gruppi urbani, si istituzionalizzarono come organismi altamente strutturati, destinati all'espressione anche della volontà politica in differenti spazi pubblici delle città (il fenomeno si accompagna alla nascita di una bipartizione della cittadinanza e di un dualismo, blu / verdi, estranei alle città dell'impero tra il I e il III secolo). La crisi del foro, del ginnasio e del teatro come spazi assembleari cittadini, un controllo più oppressivo da parte delle autorità periferiche e un'attenzione maggiore della corte alle voci delle folle, più rigidi equilibri economico-sociali e una diversa sensibilità religiosa all'interno delle città sembrano aver favorito nuove forme di diffusione e di organizzazione delle acclamazioni. Sulla "claque" organizzata ad Antiochia cfr. R. BROWNING, *The Riot of A.D. 387 in Antioch. The Role of the Theatrical Claque in the Later Empire*, in *JRS* 42 (1952), pp. 16-20; sulle fazioni cfr. A. CAMERON, *Circus Factions. Blues and Greens at Rome and Byzantium*, Oxford, 1976; C. ROUECHÉ, *Performers and Partisans at Aphrodisias in the Roman and Late Roman Period*, London, 1993; *Looking for Late Antique Ceremonial: Ephesos and Aphrodisias*, in *100 Jahre Österreichische Forschungen in Ephesos*, Wien, 1999, pp. 161-168.

esteticamente studiati – ma anche gridando e applaudendo. Nomi e frasi venivano scandite ritmicamente e, in molti casi, ossessivamente. Queste espressioni erano tanto più incisive ed efficaci quanto più apparivano corali e unanimi. L'espressione unanime dell'approvazione o del biasimo legittimava o, all'opposto, condannava, spesso senza appello. Le acclamazioni durante la cerimonia dell'*adventus*, del principe o, nel nostro caso, del governatore, erano una manifestazione fondamentale da parte della città del consenso e della legittimità di un mandato. La loro presenza nel protocollo era sostanziale, non accessoria[55]. Per questo, come i cori musicati degli efebi, le acclamazioni erano spesso preparate in anticipo a cura dei notabili con il concorso dei diversi gruppi cittadini[56].

Tuttavia sarebbe riduttivo pensare che la voce popolare tacesse in altri frangenti. Nel dipinto-tipo, descritto da Menandro, il governatore sarà "ritratto mentre i suoi sudditi si affollano in cerchio intorno a lui, e innalzano unanimi acclamazioni propizie, e applaudono". Quest'immagine vivida del successo individuale vuole essere la sintesi di tutta l'attività pubblica del funzionario, non solo del suo *adventus* e della sua *profectio*. Non si dovrebbe dimenticare, infatti, che i governa-

---

[55] L'importanza dell'acclamazione nel mondo romano, come espressione formale di legittimazione, è garantita anche da procedure istituzionali di altissimo valore. Basti pensare alle acclamazioni espresse dalle truppe al momento della scelta e dell'elevazione di un nuovo imperatore, e alle acclamazioni, di approvazione o di condanna, scandite per secoli dai senatori raccolti a Roma nella curia in occasione di avvenimenti di notevole portata.

[56] Almeno fino alla svolta costantiniana il controllo della voce cittadina generalmente sembra essere rimasto nelle mani dei decurioni; cfr. F. JACQUES, *Humbles et notables. La place des humiliores dans les collèges des jeunes et leur rôle dans la révolte africaine de 238*, in *AntAfr* 15 (1980), pp. 217-230. In età tardoantica – quando, come sembra, un probabile incremento demografico e nuovi assetti sociali aumentarono, più che in passato, il numero degli indigenti (l'*adflicta paupertas*) – i poveri residenti nelle città, sostentati dai vescovi (ortodossi ed eretici), costituirono grandi e agguerriti gruppi di pressione che si esprimevano anche attraverso un uso concertato dell'acclamazione. Non solo gli edifici per gli spettacoli, dove agivano prevalentemente le fazioni del circo, ma anche le piazze e le chiese cristiane risuonavano delle acclamazioni delle folle: i vescovi divennero i concorrenti dei decurioni nella manipolazione delle voci popolari. Sul fenomeno cfr. BROWN, *Power and Persuasion* cit., pp. 129 ss., e 214 ss.; *Poverty and Leadership in the Later Roman Empire*, Hanover-London, 2002; R. LIM, *Public Disputation, Power and Social Order in Late Antiquity*, Berkeley-Los Angeles-London, 1995; V. NERI, *I marginali nell'Occidente tardoantico. Poveri, 'infames' e criminali nella nascente società cristiana*, Bari, 1998.

tori non erano soli quando frequentavano gli spazi pubblici delle città. La condivisione di un comune orizzonte culturale e di una medesima, aristocratica educazione imponeva ai maggiorenti cittadini di accompagnare il funzionario, di offrirgli consiglio, di sovvenire alle sue esigenze. Era ritenuto doveroso per i cittadini importanti attendere il funzionario all'uscita della sua residenza e scortarlo quando si spostava per le strade della città. Non è difficile immaginare che le clientele urbane di questi notabili costituissero il nucleo dei cittadini chiamati a manifestare, con acclamazioni e con applausi, il sostegno e il gradimento della comunità per l'azione del governatore. Come vedremo meglio oltre, l'amministrazione della giustizia, che era auspicabile avvenisse in pubblico – la città antica diffidava istintivamente delle riunioni e delle cerimonie segrete – attirava un folto pubblico intorno al funzionario, e questo concorso di folla si caratterizzava per una partecipazione tutt'altro che passiva. Qualcosa di analogo doveva avvenire anche in occasione di una serie cospicua di interventi ufficiali, cui il governatore non poteva sottrarsi: cerimonie religiose, spettacoli, riunioni dell'*ordo*, dei comizi e dell'assemblea, inaugurazioni di edifici, esazioni fiscali, ecc. Non c'è dubbio che una certa freddezza, o la scortese indifferenza dei notabili o, peggio, l'assenza di acclamazioni di lode all'indirizzo di un funzionario durante una sua pubblica apparizione, nel foro, nel teatro, dinanzi a un tempio o a una basilica della città, fossero segni tangibili di un grave insuccesso dialettico, paragonabile al biasimo, che pure, con qualche rischio, poteva essere espresso apertamente. Il silenzio della città all'apparire di un funzionario romano era sempre indizio di una crisi[57]. Purtroppo la documentazione non conserva le riflessioni dirette dei governatori romani sull'atmosfera in cui essi operavano dentro le città. Per cercare di valutare l'importanza delle acclamazioni cittadine all'indirizzo dei funzionari romani è bene fissare l'attenzione su alcune testimonianze tardoantiche.

[57] Significativo il vuoto e il silenzio spettrali di Antiochia all'*adventus* della commissione teodosiana incaricata di far luce sulla così detta 'rivolta delle statue' nel 387; cfr. Ioh. Chrys. *Hom. de statuis* 17, 6 (*PG* 49, p. 174 s.), con le riflessioni di L. Cracco Ruggini, *Poteri in gara per la salvezza di città ribelli: il caso di Antiochia (387 d.C.)*, in *Hestiasis. Studi di tarda antichità offerti a S. Calderone*, Messina, 1988, pp. 265-290.

Com'è noto, la presenza e il ruolo dei governatori provinciali vennero potenziati in età tardoantica, ma i loro compiti divennero, per molti versi, più difficili e delicati[58]. Dal tardo III secolo in poi, quando il prelievo fiscale, con la sua capillare organizzazione, divenne un fattore chiave per l'esistenza dell'impero, la dialettica tra le entità cittadine, i governatori e i loro *officia* si fece ancora più complessa, coinvolgendo in modo sempre più incisivo anche la corte e le nobiltà locali, attraverso una fitta rete di patronati e di conoscenze. Non è un caso che dall'inizio del IV secolo l'elogio dell'equilibrio e della moderazione del governatore faccia irruzione nel linguaggio epigrafico tardoromano[59]. L'abilità nel mediare tra le esigenze stringenti dell'amministrazione centrale e periferica e i bisogni delle comunità cittadine divenne una qualità particolarmente apprezzata negli amministratori romani. Naturalmente i patronati, specie quelli originari, consolidati da un antico radicamento familiare, consentivano di inserire l'*adventus* del funzionario in alcune città o regioni in un clima propizio. Il più delle volte, però, il governatore era un estraneo nelle città sottoposte alla sua amministrazione. Inoltre, con l'assorbimento progressivo nell'ordine senatorio di molte famiglie provinciali, e con l'affermarsi della chiesa e dei suoi vescovi come nuclei di potere nelle città di maggiori dimensioni – che coincidevano spesso con le sedi presidali – il governatore si trovò a doversi inserire in un tessuto civico e provinciale molto intricato. In esso le aristocrazie locali potevano comprendere illustri e potenti ex funzionari imperiali (*honorati* di altissimo rango) e avere contatti diretti e influenti con la corte e la nobiltà

[58] Cfr. in generale BROWN, *Power and Persuasion* cit., e i recenti contributi raccolti in *Les gouverneurs dans l'Antiquité Tardive*, in *AntTard* 6 (1998), pp. 17 ss. e in *Figures du pouvoir: gouverneurs et évêques*, in *AntTard* 7 (1999), pp. 39 ss.

[59] Cfr. per l'area occidentale dell'impero V. NERI, *L'elogio della cultura e l'elogio delle virtù politiche nell'epigrafia latina del IV secolo d.C.*, in *Epigraphica* 43 (1981), pp. 175-201; per l'area orientale L. ROBERT, *Hellenica*, 4, *Épigrammes du Bas-Empire*, Paris, 1948, in particolare pp. 99-105. I lunghi *cursus honorum* delle iscrizioni onorarie dedicate a senatori e cavalieri romani di età altoimperiale riflettono una visione quantitativa della carriera, dove l'appartenenza dell'onorato al gruppo privilegiato dei funzionari della città di Roma ne fa già un uomo superiore agli occhi dei provinciali. In età tardoantica, quando in generale le carriere sono meno dense di incarichi e il primato giuridico della cittadinanza romana si è dissolto, vengono esaltate le qualità di governo che il dedicatario ha mostrato nel rapporto con i suoi amministrati.

della capitale. Lontano dai governatori come dai suoi sudditi, l'imperatore era informato, e facilmente influenzato, dai giudizi dei suoi cortigiani che, in contatto con i potenti nobili locali, potevano filtrare e deformare la realtà[60].

Questa drammatica tensione tra il centro e la periferia dell'impero, caratteristica di tutta la storia del tardo impero, è il contesto di un famoso editto di Costantino a tutti i provinciali, promulgato nel 331. L'imperatore pensò di misurare il successo e l'abilità dei suoi funzionari anche attraverso le acclamazioni cittadine. A partire dalla pubblicazione dell'editto, i verbali contenenti le voci, di lode o di biasimo, della popolazione all'indirizzo del governatore di provincia potevano essere inoltrati da chiunque all'imperatore attraverso i *comites* e i prefetti del pretorio[61]. Se si confronta l'editto costantiniano, per esempio, con la lettera scritta cento anni prima da Severo Alessandro ai Bitini, in cui si sollecitava l'invio di ambasciate alla sua corte senza che proconsoli e procuratori facessero opposizione, si percepisce un nuovo assetto nelle relazioni tra l'imperatore e le città[62]. Nell'utopico tentativo di valorizzare le voci delle plebi e il documento non mediato o rielaborato, apparentemente neanche dalla nobiltà locale, e, allo stesso tempo, di sottoporre quel documento al filtro investigativo dei grandi funzionari periferici, che dovrebbero accertarne la veridicità e inoltrarlo presso l'imperatore, emerge il dramma dell'isolamento del sovrano tardoantico e del suo rapporto conflittuale con l'amministrazione periferica[63]. È difficile di-

---

[60] I funzionari periferici tardoromani erano esposti non soltanto al giudizio dei nobili e dei vescovi residenti nella provincia, ma anche al controllo esercitato negli *officia* diocesani e provinciali dagli *agentes in rebus* del sovrano. Sulle relazioni tra centro e periferia nel tardo impero romano cfr. i recenti contributi raccolti nel tredicesimo volume degli *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. In memoria di André Chastagnol*, Napoli, 2001.

[61] *C.Th.*, 1, 16, 6-7, del 1 novembre 331; cfr. anche *C.Th.*, 8, 5, 32, dell'11 dicembre 371.

[62] Per la lettera di Severo Alessandro cfr. *D.* 49, 1, 25 e *P. Oxy.* 2104.

[63] Una nuova sensibilità verso la voce popolare unanime, quasi espressione divinamente ispirata, e verso il documento diretto, non retoricamente rielaborato, si afferma con il successo del cristianesimo. Il fenomeno può essere considerato un momento di contatto tra 'prospettiva carismatica' e 'democratizzazione della cultura' nel tardo impero, secondo le felici espressioni formulate da S. Mazzarino; su questi concetti cfr., di recente, *La "democratisation de la culture" dans l'Antiquité Tardive*, in *AntTard* 9 (2001), pp. 25-295. La considerazione riservata alla volontà degli strati so-

re quale fosse la reale incisività del provvedimento costantiniano, se, cioè, gli *acta* delle acclamazioni civiche all'indirizzo dei governatori raggiungessero effettivamente i grandi *officia* diocesani ed, eventualmente, il sovrano, meglio di quanto avessero fatto le denunce delle ambascerie civiche al senato e al principe nei primi tre secoli dell'impero (simili ambascerie, peraltro, continuarono a essere frequenti ancora in età tardoantica). O se, e per quali ragioni, le acclamazioni civiche fossero organizzate di proposito a vantaggio o a danno dei governatori. In ogni caso l'editto testimonia il tentativo di valorizzazione della partecipazione popolare nelle città dell'impero, interpretabile, nelle intenzioni del legislatore, come autodifesa dal malgoverno e come potenziamento del controllo sulle autorità decentrate. In un'epoca in cui l'importanza contributiva delle curie civiche ha inaugurato una nuova sensibilità della corte verso le difficoltà delle comunità cittadine dell'impero, l'espressione corale dell'opinione pubblica, pur sottoposta al vaglio dell'amministrazione imperiale, vorrebbe assurgere a strumento di governo[64].

L'editto di Costantino ebbe vita lunga e le manifestazioni del sostegno della popolazione urbana all'attività del governatore assunsero un peso rilevante. Una lettera di felicitazioni del prefetto del pretorio d'Oriente Flavio Tauro Seleuco Ciro al proconsole d'Asia Flavio Eliodoro, databile agli anni intorno al 440 d.C., mostra il valore delle acclamazioni ricevute dall'assemblea provinciale riunita nella metropoli di Efeso per il successo della carriera del proconsole[65]. Il concilio, tra-

---

ciali inferiori nell'acclamazione del vescovo, o nel sostegno a una sua posizione dottrinale ne sono un esempio; cfr. T. GREGORY, *Vox populi. Popular Opinion and Violence in the Religious Controversies of the Fifth Century A.D.*, Columbus, 1979.

[64] La contraddizione, irrisolta, del tardo impero romano è nella necessità per l'imperatore di imporre una ferrea esazione fiscale, spinta ai limiti del sostenibile, ma anche di moderarne gli effetti negativi sulle diverse categorie di contribuenti, tenendo conto delle esigenze dei grandi curiali, ma senza delegittimare i funzionari diocesani e provinciali (civili e militari). Su questa problematica cfr. il *dossier* della Tavola di Trinitapoli e l'istituzione del *defensor plebis* nell'età di Valentiniano I e Valente, con le analisi di A. GIARDINA e F. GRELLE, *La Tavola di Trinitapoli: una nuova costituzione di Valentiniano I*, in *MEFRA* 95 (1983), pp. 249-303; F. PERGAMI, *Sulla istituzione del defensor civitatis*, in *SDHI* 61 (1995), pp. 413-431.

[65] *IK Ephesos*, 1a, 44 (e *Addenda*, p. 3). Nell'*intitulatio* della lettera compaiono i nomi di tutti i prefetti del pretorio dell'impero allora in carica, anche se essa emana dalla cancelleria del solo prefetto del pretorio d'Oriente; sul testo cfr., di recente,

smettendo i verbali con i cori di elogio, intendeva farsi portavoce dell'apprezzamento espresso in sede locale dalle diverse cittadinanze della provincia:

"Flavio Tauro Seleuco Ciro, Flavio Massimo per la seconda volta, e Flavio Valentino Giorgio Ippasia (prefetti del pretorio) a Flavio Eliodoro, magnificentissimo proconsole d'Asia. Ci rallegriamo leggendo le acclamazioni degli abitanti (della provincia) d'Asia, grazie alle quali ammiriamo l'ottimo governo della tua eccellenza, e ascoltiamo da tutti, come se venisse da un'unica bocca, che dopo aver eguagliato gli sforzi, che hai sostenuto nelle regioni orientali dell'impero, li hai addirittura superati. Ne siamo giustamente orgogliosi e siamo molto fieri di aver ottenuto una simile testimonianza, che comunichiamo immediatamente alla divina e immortale altezza. La tua eccellenza svolga dunque il suo incarico con fiducia e, com'è sua abitudine, abbia cura delle popolazioni cittadine, delle curie, dei contribuenti, sì che da questo comportamento derivi un aumento della tua dignità. Infatti i sacratissimi e invincibili signori del mondo sanno ricompensare quanti si impegnano in questo modo".

Il tono celebrativo di questo documento ufficiale non poteva che rafforzare le attenzioni del proconsole verso le sue alleate, le città d'Asia. Eliodoro si era mosso bene. In quest'epoca i governatori romani entravano nelle città delle province carichi di timori e senza la sicurezza spavalda che aveva caratterizzato il comportamento "da aristocrazia coloniale" di alcuni dei loro predecessori dell'età di Augusto, dei Flavi e degli Antonini. Come ha sottolineato di recente P. Brown, era di fondamentale importanza per il governatore stabilire e con-

---

D. FEISSEL, *Praefatio chartarum publicarum. L'intitulé des actes de la préfecture du prétoire du IV^e^ au VI^e^ siècles*, in *T&MByz* 11 (1991), pp. 448 s. Un decreto della città di Amiso, recentemente pubblicato, e risalente anch'esso alla prima metà del V secolo, ricorda un analogo successo ottenuto dal *comes* Eritrio, celebrato con i voti di ringraziamento e le preghiere unanimi dei cittadini e dei provinciali; cfr. C. MAREK, *Der Dank der Stadt an einen comes in Amisos unter Theodosius II*, in *Chiron* 30 (2000), pp. 367-387. In Occidente, a Cartagine, il popolo riunito nel foro procedeva all'acclamazione, di lode o di biasimo, all'indirizzo dei proconsoli usciti di carica, secondo un cerimoniale ancora in uso in età vandalica; cfr. Quodvult. *Gloria Sanct.* 13, 15 (*CChrSL* 60, p. 220 Braun). Per l'invio periodico a corte da parte del prefetto urbano dei verbali delle sedute del senato, ma anche delle acclamazioni popolari avvenute nella città di Roma, cfr. Sym. *Rel.* 24 (*MGH AA*, 6, p. 299, con D. VERA, *Commento storico alle Relationes di Quinto Aurelio Simmaco*, Pisa, 1981, pp. 180-183).

servare buoni rapporti con gli esponenti più in vista della nobiltà cittadina, specie se questa nobiltà gestiva grandi ricchezze e poteva vantare – o minacciare – relazioni dirette con la corte. In alcune pagine, famose e molto istruttive, Libanio mostra come ad Antiochia l'atteggiamento festoso, corale e propizio della città riunita nel teatro, o, al contrario, la freddezza e l'ostinato silenzio verso il consolare fossero un giudizio inequivocabile sull'operato del governatore[66]. Di fronte a un teatro cittadino gremito, ma ostentatamente muto nei suoi confronti, questi, abituato a ricevere costantemente applausi e sonore manifestazioni di approvazione dalla popolazione, aveva tutte le ragioni di preoccuparsi. Il teatro rappresentava la città, e Antiochia era una metropoli chiave per gli equilibri amministrativi dell'area orientale dell'impero. La sua amministrazione costituiva un esame molto impegnativo nella carriera di un funzionario[67].

Se le espressioni di approvazione da parte della cittadinanza all'indirizzo del governatore, fin dall'*adventus*, erano un aspetto gradito e auspicabile della partecipazione cittadina all'attività del funzionario, un successo e un sostegno eccessivi, in un contesto politico improprio, potevano rivelarsi no-

---

[66] Lib. *Or.* 33, 11; 41, 3, 5; *Ep.* 811, 4, con le riflessioni di LIEBESCHUETZ, *Antioch* cit., pp. 208-219 e 279 s.

[67] Per comprendere il grado di pericolosità cui erano esposte le autorità installate in città come Antiochia, basti pensare che il pessimo rapporto con gli abitanti e i notabili di quella metropoli, degenerato in eccessi di violenza, spinse Costanzo II a decidere di eliminare Gallo Cesare nel 354. Una sorte analoga toccò, nel 393, al *comes Orientis* Luciano, reo di aver punito con ferocia alcuni notabili Antiocheni: il prefetto del pretorio Rufinus si recò personalmente ad Antiochia per umiliare e far giustiziare pubblicamente il *comes* (sull'episodio cfr. *PLRE* 1, Lucianus 6). L'animosità delle plebi urbane nelle grandi metropoli era molto temuta dai governatori. Le sanguinose, periodiche, rivolte ad Alessandria incutevano un timore proverbiale nei prefetti destinati alla metropoli egiziana; cfr. *Exp. tot. mundi* 37 (*SC* 124, pp. 174 s. Rougé). Una sollevazione a Cesarea di Cappadocia poteva terrorizzare anche un *vicarius Ponticae*; cfr. Greg. Naz. *Or.* 43, 57 (*SC* 384, p. 244 ss. Bernardi). Nel 468 il prefetto di Roma Sidonio Apollinare scrisse al suo amico Campaniano, perché intercedesse con il prefetto dell'annona e lo aiutasse ad evitare in ogni modo i disordini della plebe romana esposta al rischio di carestia. Le grida ostili della folla negli spazi pubblici e ludici erano avvertite come estremamente pericolose anche per un alto aristocratico come lui; cfr. *Ep.* 1, 10, 2 (*MGH AA*, 8, pp. 15 s.). Ovunque, ma in particolare nelle grandi metropoli, l'opposizione aperta a un funzionario poteva essere il preludio a un congedo anticipato dall'incarico, o a un'inchiesta imperiale, o a un'aggressione popolare, e talvolta finiva col compromettere una carriera amministrativa.

civi. Poco tempo dopo aver scritto la lettera di felicitazioni al proconsole d'Asia, il prefetto Flavio Tauro Seleuco Ciro fu oggetto di una giornata intera di acclamazioni nell'ippodromo di Costantinopoli. La popolazione della grande metropoli lo ringraziò per i lavori di abbellimento della città, gridando ossessivamente "Costantino l'ha costruita, Ciro l'ha rinnovata!"[68]. È probabile che Ciro, un uomo moderato, come altri funzionari romani in simili congiunture, fosse estraneo a queste lodi, o che l'organizzazione delle acclamazioni fosse sfuggita al suo controllo. In ogni caso è certo che l'imperatore Teodosio II non gradì la popolarità del suo prefetto. Lo congedò e lo pose sulla cattedra episcopale di Cotyaeum in Frigia. Fu la fine della carriera politica del senatore. Naturalmente poche città dell'impero erano megalopoli sovrappopolate e, allo stesso tempo, residenze imperiali, come Costantinopoli. E pochi spazi ludici assicuravano una legittimazione politica pari a quella che si poteva ricevere dai cori della folla assiepata nell'ippodromo della capitale. Tuttavia questo episodio, cruciale, della vita e della carriera di Ciro è significativo. Se da un lato esso contribuisce a sottolineare il clima di costante sospetto e di sorda violenza che caratterizza il sistema amministrativo tardoantico e bizantino, dall'altro esalta il potenziale insito nell'uso delle acclamazioni come strumento di espressione del pensiero e di pressione politica.

Le manifestazioni popolari, festose e corali, all'indirizzo del governatore nelle città – principalmente in occasione dell'*adventus* e della *profectio*, momenti cardine destinati a imprimersi nell'immaginario collettivo, ma anche in occasione di altre pubbliche apparizioni – furono, e restarono con indiscutibile continuità, un elemento decisivo per misurare la fluidità dei rapporti tra il centro e la periferia dell'impero. Gli *adventus* mobilitavano tutte le energie cittadine. Gli altri, consueti, rapporti con l'autorità potevano esigere forme di partecipazione meno impegnative. Accanto alla scenografia e alla gestualità, il commento sonoro restava comunque un elemento decisivo. Pur nell'innegabile difficoltà di delineare i percorsi politici e i condizionamenti che portavano alle acclama-

[68] *Chron. Pasch.*, Ol. 307 (p. 588 Dindorf); Zon. 12, 22 (p. 240 Dindorf). Sul personaggio, la sua attività a Costantinopoli e altri particolari sulla vicenda cfr. *PLRE* 2, Cyrus 7.

zioni cittadine di lode, o alle grida di biasimo, e di valutare il loro grado di spontaneità – che, con ogni probabilità, doveva essere generalmente abbastanza basso – queste rappresentarono un elemento forte della partecipazione collettiva delle città alla loro vita politica e a quella dell'impero, una manifestazione insostituibile del consenso e del dissenso.

Notizie e comunicazioni

I grandi edifici destinati a ospitare spettacoli e gare – circhi, anfiteatri, e, soprattutto, teatri – che rimangono uno dei segni più caratteristici, e ancora oggi meglio visibili, della vita urbana in tutte le regioni dell'impero, non accoglievano la popolazione cittadina (e rurale) esclusivamente in occasione delle manifestazioni ludiche. Nelle città più popolose dell'impero essi fungevano – per antica tradizione nel mondo grecofono – anche da spazi per l'assemblea civica, grazie alla loro capienza, spesso maggiore di quella delle piazze cittadine. In particolare il teatro, grazie alle sue caratteristiche architettoniche, che esaltavano l'acustica e consentivano una confortevole distribuzione, gerarchicamente ordinata, dei cittadini, era un luogo di riunione civica più adeguato del foro, un microcosmo nel quale si concentrava la città[69].

La convocazione della cittadinanza nel teatro poteva avere lo scopo di informare i cittadini riguardo ad avvenimenti di grande importanza. Il mondo romano valorizzava l'informazione repentina come un evento sempre significativo della vita urbana. Naturalmente i dislivelli di informazione tra comunità dell'impero potevano essere sensibili, se non addirittura abissali. A seconda dell'ampiezza, dell'importanza e della posizione, le città potevano essere catalizzatori di notizie, o, all'opposto, la periferia assoluta della comunicazione[70]. Una città come Efeso, per esempio, era costantemente informata degli avvenimenti che riguardavano la famiglia imperiale. Il proconsole dovette inibire le celebrazioni che si moltiplicava-

[69] Sui teatri nelle città dell'impero vd. sopra, nt. 33.

[70] La notizia di Cicerone sugli abitanti dei Bruzzi o del Salento che ricevevano notizie due o tre volte l'anno (Cic. *Sex. Rosc.* 132) può essere estesa in età imperiale ad altre comunità site in aree impervie o marginali di molte province romane.

no spontaneamente all'arrivo di ogni notizia lieta da Roma[71]. Lo stesso accadeva nelle maggiori città delle province[72]

I canali di diffusione dell'informazione potevano essere molto diversi. Al livello più alto si ponevano le comunicazioni generali provenienti dalla corte. Le comunità cittadine venivano convocate in occasione dell'arrivo di una sacra missiva – un'epistola 'circolare', o un editto ai provinciali trasmesso attraverso le sedi presidali – emessa per informare i sudditi di una felice novità in seno alla famiglia imperiale (nascite, investiture, matrimoni), o per far conoscere una vittoria militare del sovrano[73]. Sappiamo che in questi casi le città inviavano ambascerie all'imperatore[74]. Le legazioni si affollavano intorno alla corte e assediavano il principe. Le città si gloriavano di giungere prima delle altre alla corte del princi-

---

[71] *IK Ephesos*, 1a, 18b, 11-17 (si tratta di una sezione del celebre editto di Paullo Fabio Persico).

[72] Cfr. in proposito J. NOLLÉ, Εὐτυχῶς τοῖς κυρίοις - *feliciter dominis ! Akklamationsmünzen des griechischen Ostens unter Septimius Severus und städtischen Mentalitäten*, in *Chiron* 28 (1998), pp. 330-354.

[73] Le feste indette all'arrivo della notizia di vittorie imperiali (*epinicia*, celebrati una sola volta) erano molto diffuse: per esempio, le vittorie partiche di Settimio Severo furono festeggiate contemporaneamente (almeno) dagli abitanti di Nicopoli sull'Istro, Ezani, Anazarbo, Tarso, Afrodisia, Selge, Trapezopoli, Efeso. In queste occasioni le ambascerie cittadine regalavano *aurum coronarium* al sovrano vittorioso. Per gli εὐαγγέλια di avvenimenti di corte cfr., per esempio, il decreto di Atene in occasione delle feste civiche per la notizia dell'elevazione di Geta, edito da J.H. OLIVER, *Marcus Aurelius. Aspects of Civic and Cultural Policy in the East*, Princeton, 1970, pp. 109-112, n. 23; l'istituzione di feste per l'elevazione di Caracalla al cesarato, in OLIVER, *Greek Constitutions* cit., pp. 430 ss., n. 213. In una lettera agli abitanti di Nicopoli sull'Istro Caracalla ringrazia la città per aver istituito feste in onore della sua promozione all'augustato e per le vittorie partiche, cfr. OLIVER, *Greek Constitutions* cit., pp. 437 ss., n. 217. In una lettera di Decio Augusto e di Erennio Etrusco Cesare agli Afrodisiensi, del 250, si ringrazia la città per le feste e i sacrifici istituiti, verosimilmente per l'accessione di Etrusco nel collegio imperiale; cfr. REYNOLDS, *Aphrodisias and Rome* cit., pp. 140 ss., n. 25. Uno degli effetti maggiormente destabilizzanti per la vita delle città dell'impero durante la crisi del III secolo potrebbe essere stato prodotto, oltre che dalle incursioni barbariche in profondità, dalla carenza di informazioni ufficiali circa l'esito delle campagne imperiali, e dall'affastellarsi di notizie contraddittorie sulla sorte dei sovrani e degli usurpatori. Questo stato di disinformazione collettiva potrebbe spiegare, per esempio, la flessione nella realizzazione di monumenti in onore degli imperatori dalla metà del III secolo all'inizio dell'età dioclezianea, quando si pervenne a una situazione di maggiore e diffusa stabilità politica.

[74] Cfr. MILLAR, *The Emperor* cit., pp. 410 ss.

pe, e l'ordine di arrivo delle ambascerie aveva un peso nella considerazione che il sovrano riservava alle singole comunità[75]. Di qui l'importanza di un'informazione repentina, ma anche il rischio della circolazione di notizie false o contraddittorie[76].

L'imperatore verosimilmente aveva cura di diffondere l'annuncio foriero di letizia di una sua affermazione bellica, specie se questa era stata accompagnata dall'acclamazione e coronata dall'attribuzione di un *cognomen ex virtute*. L'ambasceria al sovrano, reduce da una spedizione felicemente conclusa, presentava decreti di congratulazione e di istituzione di feste e di sacrifici destinati a celebrare quella vittoria. Il fatto che le città dell'impero si affrettassero a decretare onori relativi alle gesta gloriose dell'imperatore, e a comunicarle con un'ambasciata a corte il più rapidamente possibile, mostra quanto fosse intenso e importante il dialogo tra il principe e le singole città. È probabile che la città si attivasse anche prima dell'arrivo di notizie ufficiali. I grandi centri urbani posti sulle vie di collegamento, grazie alla frequentazione dei mercanti, dei militari e dei funzionari, e alle reti di informazione delle aristocrazie locali, erano poli di attrazione delle informazioni[77]. L'arrivo di una missiva dalla corte e il ritorno dell'ambasceria cittadina, però, restavano momenti molto intensi e partecipati. Ancora in età tardoantica era normale interrompere una seduta assembleare o convocare prontamente la cittadinanza per dare lettura di comunicazioni epistolari dell'imperatore[78].

---

[75] Per esempio Giuliano rinfacciò agli Antiocheni il ritardo della loro ambasceria, che nel dicembre 361 si presentò al suo cospetto a Costantinopoli addirittura dopo quella della più lontana Alessandria d'Egitto (cfr. Jul. *Mis.* 40).

[76] L'affastellarsi a Roma, negli ultimi mesi dell'anno 19, di notizie contrastanti sullo stato di salute di Germanico, allora ad Antiochia, e il clima di ansia che scatenò nella capitale costituisce un chiaro esempio dei pericoli della diffusione incontrollata e degli effetti deformanti della distanza sulle informazioni.

[77] Cipriano, vescovo di Cartagine, grazie a messi appositamente inviati nella capitale, era a conoscenza dell'esistenza e del contenuto del secondo editto di Valeriano (giugno 258) prima che il documento giungesse al proconsole d'Africa e fosse pubblicato nella metropoli e nella provincia africana (cfr. Cypr. *Ep.* 80). Le comunità vicine ai teatri bellici, o interessate dai conflitti, potevano diffondere facilmente notizie attendibili e di prima mano sull'esito degli assedi e delle battaglie.

[78] Nel 366 ad Antiochia Festo, il consolare di Siria, interruppe una declamazione di Libanio per leggere ai cittadini (nel teatro?) una comunicazione imperiale; cfr. Lib. *Or.* 1, 157. Lo stesso accadde vent'anni dopo, quando venne letta (alla presen-

Nel rapporto tra centro e periferia dell'impero alcune notizie di particolare rilievo circolavano con rapidità. La notizia dell'acclamazione di un nuovo imperatore era un momento decisivo per la vita delle città. Essa imponeva a ogni comunità di mettersi in contatto al più presto con il principe neo-eletto e offriva l'occasione favorevole per accrescere il prestigio della comunità agli occhi del sovrano, spesso, anche a scapito di città limitrofe. Se l'investitura del nuovo principe era stata prevista dal suo predecessore, alla ricezione della notizia della successione le singole città si affrettavano a decretare onori e a inviare un'ambasceria. Questa doveva cercare di allacciare benevoli rapporti e di ottenere dall'imperatore almeno la conferma dei privilegi acquisiti dalla città durante il regno dei suoi predecessori. Se, invece, il nuovo imperatore non era il solo nell'impero, non c'è dubbio che le assemblee in cui venivano annunciate le elevazioni fossero momenti estremamente delicati per il destino della comunità, soprattutto nel caso di città situate nelle aree controllate dai contendenti, o legate da particolari rapporti di devozione verso uno di loro. Nel luglio del 69 il legato di Siria Licinio Muciano informò l'assemblea dei cittadini di Antiochia, riunita nel teatro della città, dell'acclamazione di Vespasiano. In quel frangente Muciano chiese e ottenne l'appoggio della metropoli alla causa del nuovo imperatore[79]. Già nell'aprile del 69 la vittoria di Vitellio su Otone a Bedriaco era stata annunciata mentre il popolo romano assisteva ai *ludi Ceriales* in teatro. La popolazione reagì acclamando il nuovo imperatore e mosse in processione verso il Foro, passò davanti ai templi, aperti, portando fiori e corone e immagini del defunto Galba. Presso il lago Curzio, dove era caduto Galba, il popolo fece un tumulo con le corone d'alloro in memoria del principe[80]. Naturalmente questo genere di riunione creava movimenti di opinione e un grande fermento nella città, anche se la divulgazione

za del consolare?) alla folla, sembra all'esterno dell'*officium* del funzionario, la lettera imperiale che avrebbe scatenato la celebre 'rivolta delle statue'; cfr. Lib. *Or.* 19, 25 ss., e 22, 4 ss.

[79] Tac. *Hist.* 2, 80. È sempre difficile valutare con esattezza il margine di preparazione anticipata di simili cerimonie, come anche verificare i canali e i tempi di diffusione di queste importanti notizie.

[80] Tac. *Hist.* 2, 55.

di notizie così importanti non era immediatamente seguita da un'assemblea politica, finalizzata al conferimento di onorificenze ufficiali al nuovo principe. Benché inserite in un contesto di crisi della successione imperiale, i casi di Antiochia e di Roma nel 69 non esposero le città a rischi concreti e immediati. Vitellio non avrebbe attaccato Vespasiano in Oriente e la minaccia di una marcia di Vespasiano sull'Italia non sembrava imminente. Parimenti la situazione di Otone nella capitale era senza vie d'uscita e il sostegno al principe di fatto era compromesso.

Uno dei momenti di massima attenzione e di partecipazione riguardo agli sviluppi della politica imperiale si ebbe nel 238. La forte opposizione delle città italiche a Massimino il Trace costituì per esse un rilevante fattore di rischio. Il fallito assedio di Aquileia e l'uccisione di Massimino salvarono le comunità della penisola da una feroce rappresaglia. Le città temevano la vendetta degli eserciti illirici del principe. Dopo le tragiche vicende africane e la ferma reazione del senato di Roma un'atmosfera pesante di ansia e di incertezza era calata sulle città italiche. Subito dopo l'uccisione di Massimino con prontezza Pupieno inviò messi a cavallo che, attraversando le città e mostrando la testa del principe, annunziarono fino a Roma la caduta del nemico. Ovunque le cittadinanze italiche si raccolsero, celebrando la diffusione della notizia con manifestazioni di giubilo. A Roma la popolazione si radunò nel Circo Massimo dove le voci diffuse dai corrieri vennero confermate. Balbino celebrò sacrifici di grazie agli dèi in mezzo alla folla in delirio[81].

Non sempre i dibattiti e le scelte delle assemblee civiche all'arrivo di notizie sullo sviluppo delle guerre civili erano semplici. Talvolta alcune comunità dell'impero potevano es-

---

[81] Herod. 8, 6, 6 ss. Sull'importanza della diffusione delle notizie nelle città e sui premi (fiscalizzati) per i *nuntii* cfr. S. MAZZARINO, *'Annunci' e 'publica laetitia': l'iscrizione romana di Fausto e altri testi*, in *Antico, tardoantico ed èra costantiniana*, 1, Bari, 1974, pp. 229-250. Per la *laetitia* civica, legata all'arrivo a Roma nel 384 di *litterae laureatae* con notizie di una vittoria imperiale cfr. anche Sym. *Rel.* 47 (*MGH AA*, 6, pp. 315 s.), con VERA, *Commento storico alle Relationes* cit., pp. 338-342. Per un uso distorto della gratifica a un *nuntius* latore di una notizia ritenuta funesta dalla collettività cfr. il Senato consulto su Cn. Pisone padre, cfr. W. ECK, A. CABALLOS, F. FERNÁNDEZ, *Das senatus consultum de Cn. Pisone patre*, München, 1986, linn. 65 ss.

sere direttamente coinvolte in uno scontro molto lungo e incerto. In un grave momento di crisi, all'epoca dell'affermazione di Settimio Severo, le città orientali si trovarono scaraventate nel cuore del conflitto. L'atmosfera che si respirava in quelle città dopo la diffusione della notizia della sconfitta dell'esercito di Nigro a Cizico (fine 193) era tesa. Nicomedia si schierò con Severo contro la nigriniana Nicea; rischiò, ma si aggiudicò la partita in uno scontro combattuto proprio tra le due città. Laodicea al mare e Tiro, per rivalità verso Antiochia e Berito, giocarono il tutto per tutto sposando la causa di Severo, ma furono distrutte dalle truppe scatenate loro contro da Nigro prima della sua caduta. Tra il 194 e il 195 le comunità che avevano formalmente riconosciuto e sostenuto Pescennio Nigro furono duramente punite da Severo. Bisanzio fu presa nel 196, dopo un logorante assedio durato due anni, e fu devastata. Stessa sorte toccò nel 197 all'albiniana Lione[82]. Le preferenze politiche delle singole città nei momenti di crisi avevano dunque un peso notevole sul loro destino immediato. Tuttavia nell'impero romano le entità cittadine difficilmente potevano essere completamente cancellate per rappresaglia[83]. Tutte le città coinvolte nelle guerre civili all'epoca dell'affermazione di Settimio Severo, anche le 'nigriniane' e le 'albiniane', riconquistarono col tempo la loro floridezza e gli antichi statuti politici, alcune grazie già agli interventi dei figli di Severo. Questo comportamento dei principi manifesta in modo indiscutibile una tendenza costante nella storia del rapporto tra gli imperatori romani e le città. Nessun principe poteva privare a cuor leggero l'impero di un centro urbano di un certo rilievo. Era più semplice eliminare i propri oppositori

---

[82] Herod. 3, 2, 7 ss.; 3, 3 ss.; 6, 9; 7, 7. Sulla sorte delle città coinvolte nei conflitti che videro l'affermazione di Settimio Severo cfr. L. ROBERT, *La titulature de Nicée et de Nicomédie: la gloire et la haine*, in *HSPh* 81 (1977), pp. 1-39 (= *Opera Minora Selecta*, 6, Amsterdam, 1989, pp. 211-249); R. ZIEGLER, *Antiocheia, Laodicea und Sidon in der Politik der Severer*, in *Chiron* 8 (1978), 493-514; A.R. BIRLEY, *Caecilius Capella: Persecutor of Christians, Defender of Byzantium*, in *GRBS* 32 (1991), 93-98; J. ROUGÉ, *Septime Sévère et Lyon*, in *Lyon et l'Europe. Mélanges offerts à R. Gascon*, Lyon, 1980, 223-233.

[83] La distruzione di Palmira da parte dell'imperatore Aureliano rappresenta il caso particolare della residenza di una dinastia e della capitale di un regno divenuti, per oltre dieci anni, un ostacolo all'unità ecumenica; sulla parabola storica della città cfr., di recente, U. HARTMANN, *Das Palmyrenische Teilreich*, Stuttgart, 2001.

politici, per quanto influenti, anche in seno a un'aristocrazia cittadina che abbattere una città dotata di una qualche importanza strategica.

Per la sicurezza e gli equilibri delle città dell'impero era opportuno incanalare la diffusione delle notizie più importanti per la città in un'adeguata cornice istituzionale e assembleare. La circolazione incontrollata di *rumores* poteva generare una tensione insostenibile nella comunità. In un'epoca di insicurezza, quale vissero, per esempio, le Gallie tra la fine del IV e gli inizi del V secolo, la voce di un imminente attacco barbarico poteva sconvolgere un'intera città. Negli anni 385/86 San Martino riuscì a riportare la quiete in una grande metropoli come Treviri, in preda al panico, mostrando che il latore di una notizia sull'approssimarsi di un assalto di barbari alla città era solo un impostore (un indemoniato, secondo la biografia del santo)[84]. L'apologia del santo, che rimedia grazie ai suoi poteri soprannaturali alla carenza del sistema informativo romano, testimonia la relazione delicata tra la naturale, auspicata, ma spesso incontrollata, divulgazione di notizie e la stabilità della città[85].

Se l'elevazione o la disfatta di un principe, spesso correlate, come anche un attacco nemico in profondità, rappresentavano notizie eccezionali nel panorama delle comunicazioni tra il centro e la periferia dell'impero, un'altra consuetudine molto comune nelle città, specialmente in età tardoantica, determinava l'aggregazione spontanea dei cittadini: la pubblicazione della legislazione imperiale. La documentazione superstite su questa pratica è quantitativamente ridotta, tuttavia le numerose testimonianze indirette, contenute soprattutto nelle costituzioni confluite nei Codici legislativi tardoantichi, non lasciano dubbi e consentono di concludere che, soprattutto con la diffusione e l'applicazione del diritto romano a tutti gli

---

[84] Sulp. Sev. *V. Mart.* 18, 1 s. (*SC* 133, pp. 290-293 Fontaine). Per un analogo clima di angoscia, provocato nella città dalla carenza di informazioni in un frangente difficile, cfr., per esempio, Sym. *Ep.* 1, 49 (*MGH AA*, 6, p. 25).

[85] Sulle tecniche di diffusione delle notizie ufficiali nell'impero cfr., di recente, A. KOLB, *Transport und Nachrichtentransfer im Römischen Reich*, Berlin, 2000, pp. 264 ss. Analoghi effetti destabilizzanti aveva la diffusione di notizie sulla ricchezza o la penuria di generi alimentari, cfr. A. GIARDINA, *Le merci, il tempo, il silenzio. Ricerche su miti e valori sociali nel mondo greco e romano*, in *StudStor* 27 (1986), pp. 277 ss.; *Il mercante*, in *L'uomo romano*, Roma-Bari, 1989, pp. 276 ss.

abitanti dell'impero (IV-VI secolo), la pubblica affissione di provvedimenti imperiali, di portata generale o locale, fu una prassi costante e radicata nel paesaggio urbano (e paganico). Le autorità municipali ricevevano dai funzionari imperiali (soprattutto dai governatori provinciali, dai prefetti del pretorio e dai loro vicari) copia del testo normativo emesso a corte e lo pubblicavano, sottoponendolo per un tempo più o meno lungo all'attenzione dei cittadini. Il testo legislativo era trascritto, spesso in diversi esemplari identici, su tavole di legno imbiancate, o su papiro, su pergamena, o su tessuto, ed era esposto in zone molto frequentate e accessibili della città (edifici dei fori, portici, basiliche civili, residenze dei governatori, teatri, chiese cristiane, ecc.)[86]. Salvo rari casi in cui si ordinava che il provvedimento fosse pubblicato in modo permanente, mediante, per esempio, incisione su bronzo o su pietra, la stragrande maggioranza della normativa prodotta nel mondo romano, nella forma originale in cui venne pubblicata, è andata perduta[87]. Tuttavia è estremamente probabile che negli spazi pubblici di metropoli come Roma e Costantinopoli, o come Treviri, Milano, Sirmio, Antiochia, Alessandria d'Egitto, si affastellasse un insieme composito e corposo di testi normativi, davanti al quale si riunivano gruppi di cittadini. Essi diffondevano nella città una prima informazione sui contenuti della legge, e manifestavano anche una prima reazione, spesso emotiva, di approvazione, di preoccupazione, di rifiuto verso la volontà imperiale.

Un interessante passo del *De mortibus persecutorum* di Lattanzio descrive lo stupore e l'indignazione della popolazione di Nicomedia davanti al primo editto anticristiano fatto affiggere nella città dai Tetrarchi il 24 febbraio 303. Un igno-

---

[86] Cfr. D. FEISSEL, *Épigraphie et constitutions impériales: aspects de la publication du droit à Byzance*, in *Epigrafia medievale greca e latina. Ideologia e funzione*, Spoleto, 1995, pp. 67-98; *Épigraphie administrative et topographie urbaine: l'emplacement des actes inscrits dans l'Éphèse protobyzantine (IV^e-VI^e siècles)*, in *Efeso paleocristiana e protobizantina*, Wien, 1999, pp. 121-132.

[87] I testi legislativi giungevano nelle città in copie scritte nel difficile corsivo di cancelleria. Venivano trascritti in capitale, più leggibile, su supporto epigrafico, anche in più di un esemplare, quindi venivano esposti negli spazi pubblici delle città. Essi scomparvero principalmente perché destinati a essere affissi solo per un limitato periodo di tempo, quindi cancellati.

to cittadino della metropoli bitinica staccò con rabbia l'editto dal muro su cui era stato affisso e lo strappò, esclamando con sarcasmo che quello scritto sembrava un comunicato di vittoria contro i Goti o i Sarmati. Naturalmente l'uomo fu arrestato e giustiziato, avendo osato distruggere un sacro editto[88]. L'episodio sottolinea il forte impatto che la manifestazione della volontà del sovrano aveva sulle comunità cittadine, soprattutto quando questa interveniva a regolamentare aspetti sensibili della vita individuale e collettiva. È molto probabile che gli editti in materia religiosa di questa portata, con i loro risvolti penali e fiscali, suscitassero riunioni assembleari e dibattiti, istituzionalizzati, o spontanei e informali, in tutte le città dell'impero. Ampie fasce della popolazione urbana reagivano alle sollecitazioni delle direttive provenienti dal centro dell'impero in modo da manifestare forme di partecipazione alla politica imperiale, di approvazione o di opposizione, tutt'altro che passive. Anche le numerose epistole imperiali a funzionari periferici, ben note grazie ai Codici legislativi tardoantichi, erano diffuse per volontà sovrana finanche nelle comunità minori delle province. Quei documenti volti a disciplinare il prelievo fiscale e l'amministrazione della giustizia a livello locale – testi come, per esempio, la Tavola di Trinitapoli o l'iscrizione giulianea di Amorgo – una volta affissi in pubblico richiamavano, in Italia come nell'Egeo – in questo senso l'età tardoantica tendeva a omogeneizzare le entità civiche – un buon numero di cittadini interessati a leggere, o a farsi leggere, il provvedimento[89].

---

[88] Lact. *Pers.* 13; Eus. *H.E.* 8, 2, 4, e 8, 5. Il gesto dell'ignoto cittadino di Nicomedia mostra che l'editto era stato trascritto su un supporto fragile, tale da essere facilmente strappato a mani nude.

[89] Cfr. GIARDINA, GRELLE, *La Tavola di Trinitapoli* cit.; D. FEISSEL, *Une constitution de l'empereur Julien entre texte épigraphique et codification (CIL III 459 et CTh I 16, 8)*, in *La Codification des lois dans l'antiquité*, Paris, 2000, pp. 315-337. A differenza della maggior parte della legislazione tardoantica, le lettere degli imperatori alle singole città, tra I e III secolo, avevano una diffusione limitata alla comunità destinataria. Se le lettere contenevano un provvedimento favorevole alla comunità, specie se il loro oggetto era o era stato messo in discussione da altre comunità, ad un certo punto erano incise in modo permanente. Significativi in questo senso, per esempio, il muro degli archivi di Afrodisia (REYNOLDS, *Aphrodisias and Rome* cit.), o il pilastro di Orcistus (*MAMA*, 7, 305, con le osservazioni di D. FEISSEL, *L'adnotatio de Constantin sur le droit de cité d'Orcistus en Phrygie*, in *AntTard* 7 [1999], pp. 255-267), o i *dossier* epigrafici di Istra di Mesia e di Takina in Frigia (su cui vd. oltre).

Gli editti imperiali, per l'importanza dei loro contenuti e i profondi significati ideologici, erano fra gli strumenti privilegiati del dialogo a distanza tra l'imperatore e i suoi sudditi, e suscitavano, ovviamente, l'attenzione delle comunità cittadine. Con ogni probabilità, oltre che affissi per la pubblica lettura, gli editti erano letti e proclamati alle cittadinanze. Nella copia dell'Editto dei Prezzi rinvenuta ad Afrodisia di Caria, al termine del lungo e pregevole preambolo diocleziano, vennero incise quelle che, malgrado lo stato frammentario del testo, devono essere interpretate come acclamazioni della folla[90]. Sembra logico concludere che l'autorità locale, ricevuto il voluminoso plico contenente l'editto imperiale, desse lettura almeno dell'importante *oratio principum* che ne costituisce il testo principale e ne spiega le finalità. Verosimilmente al termine della lettura i cittadini di Afrodisia esplosero nelle acclamazioni inserite poi nel testo dell'editto inciso sulla pietra. Del resto il calmiere universale dei prezzi, al di là della sua scarsa efficacia pratica, doveva provocare, almeno a livello emotivo, una sensazione di sollievo nelle popolazioni urbane afflitte dall'incremento dei prezzi. E non c'è dubbio che molti altri provvedimenti, avvertiti come propizi e densi di auspici per la vita e la sicurezza cittadina, fossero coronati dai segni dell'approvazione generale. Manifestare il giubilo collettivo all'ascolto di testi normativi era un comportamento abituale. Alcuni testi epigrafici, infatti, conservano, per esempio, le acclamazioni dell'assemblea al termine della lettura di decreti cittadini, o le acclamazioni dei senati locali alla lettura di documenti inviati loro dal sovrano o da un suo funzionario[91].

---

[90] Cfr. C. ROUECHÉ, *Aphrodisias in Late Antiquity*, London, 1989, pp. 305 s., n. 231, lin. 57: *Feli*[*citer. Mul*]*tis annis* [- - -].

[91] Per le acclamazioni dell'assemblea cfr., per esempio, un famoso decreto civico di Milasa, stimolato da un editto di Settimio Severo e Caracalla di rivalutazione monetaria (*IK Mylasa*, 605, lin. 55), o un decreto onorario da Antiochia di Pisidia; cfr. J.G.C. ANDERSON, *Festivals of Men Askaenos in the Roman Colonia at Antioch of Pisidia*, in *JRS* 3 (1913), pp. 284 s. (fr. I, lin. 5), su cui, di recente, S. MITCHELL, M. WAELKENS, *Pisidian Antioch. The Site and its Monuments*, London, 1998, pp. 12 s. Per le acclamazioni del senato locale cfr. il caso, sembra, di Tralles, alla lettura della lettera del proconsole d'Asia Tauro (*SEG*, 38, 1172); cfr. J. NOLLÉ, *Epigraphische und numismatische Notizien 9: zu der neuen Stele aus dem Museum von Aydin*, in *EA* 15 (1990), pp. 121-125.

Una ricca documentazione di età altoimperiale, conservatasi per lo più epigraficamente nelle province orientali dell'impero, suggerisce che l'assemblea dei cittadini si riunisse, per esempio nel foro o nel teatro, per ascoltare la lettura di una lettera inviata dall'imperatore alla comunità cittadina. Nelle numerose intestazioni delle lettere imperiali superstiti a comunità cittadine, il principe si rivolge quasi sempre ai magistrati, al senato e al popolo della città[92]. La maggior parte delle lettere, incise in seguito sulla pietra, conservano decisioni favorevoli alla comunità destinataria della sacra missiva. Tutto lascia supporre che all'arrivo di queste importantissime comunicazioni – per lo più recapitate dagli ambasciatori cittadini latori della supplica – gli araldi convocassero la cittadinanza e, alla presenza dei magistrati e dell'*ordo*, dessero pubblica lettura delle parole dell'imperatore[93]. La presenza del popolo tra i destinatari del messaggio non costituiva un semplice stereotipo protocollare. Un papiro alessandrino del 42 ricorda che la lettera dell'imperatore Claudio alla città, in risposta a un'importante ambasceria civica, fu letta davanti al popolo. A causa dell'enorme affluenza e della difficoltà di raggiungere un simile uditorio, il prefetto d'Egitto decise di far copiare e affiggere la missiva[94]. C'era molta attenzione da

---

92 Per una panoramica sulla destinazione delle comunicazioni imperiali ai magistrati (ἄρχοντες), al senato (βουλή, talvolta insieme alla γερουσία), e al popolo (δῆμος) delle città (grecofone) dell'impero cfr. le intestazioni delle numerose lettere raccolte da OLIVER, *Greek Constitutions* cit. (indici e aggiornamento a cura di V.I. ANASTASIADES, G.A. SOURIS, *An Index to Roman Imperial Constitutions from Greek Inscriptions and Papyri, 27 BC-284 AD*, Berlin-New York, 2000).

93 Per la consegna delle lettere imperiali dall'ambasciatore rientrato da Roma al magistrato cittadino davanti all'assemblea cittadina e per l'assai probabile lettura delle lettere al popolo riunito cfr. *IGRRP*, 4, 1156 = L. ROBERT, *Inscriptions de la vallée du Haut Caïque*, in *Hellenica*, 6, Paris, 1948, pp. 80-84: Claudio Candido ambasciatore di Stratonicea del Caico-Adrianopoli consegna all'arconte Lollio Rustico davanti all'assemblea riunita il 14 maggio 127 tre lettere di Adriano alla città, firmate a Roma il 1 marzo. Di una lettera privata di Caracalla (del 213), per esempio, si dice in calce al testo epigrafico che fu letta nel teatro di Filadelfia sull'Ermo (linn. 26 ss.: ἀνεγνώσθη ἐν τῷ θεάτρῳ), evidentemente alla presenza del popolo della città, in quanto il suo contenuto riguardava la concessione della neocorìa alla città, in concorrenza con Sardi, cfr. OLIVER, *Greek Constitutions* cit., pp. 510 s., n. 263.

94 *C.Pap.Jud.* 2, 153.

parte degli Alessandrini intorno alle decisioni di Claudio in merito a proposte che avrebbero influito sugli equilibri della città. Una simile attesa del resto doveva diffondersi in tutte le comunità che inviavano ambascerie a corte. In un impero in cui le città vivevano spesso immerse in un clima di rivalità e di competizione, ed erano esposte a crisi di gestione interna e a difficoltà di relazionarsi con i funzionari imperiali, il principe desiderava che la sua decisione favorevole verso una città fosse manifestata a tutta la popolazione cittadina. Le lettere imperiali contribuivano a vitalizzare e a rinsaldare i vincoli di devozione tra il vertice e la periferia dell'impero. Naturalmente – a dispetto di quanto si potrebbe dedurre dalla documentazione epigrafica superstite – non tutte le soluzioni del principe erano positive per i postulanti. La cancelleria imperiale sapeva trovare le parole più adatte per esprimere un rifiuto, ed è probabile che le comunicazioni imperiali negative non ricevessero un risalto nella divulgazione. Parimenti non meraviglia che questi documenti non venissero fissati epigraficamente.

La prassi per cui l'imperatore "parla" ai cittadini di una, di molte, o di tutte le comunità dell'impero fu probabilmente più diffusa di quanto le fonti farebbero supporre. Dobbiamo immaginare, però, che anche la pubblicazione della normativa emessa dai governatori di provincia e dai procuratori (editti, lettere, *subscriptiones*, diretti alle comunità della regione) potesse suscitare il confronto e il dibattito fra i cittadini, con espressioni di approvazione, o anche di opposizione. I numerosi editti dei prefetti d'Egitto conservatisi, in modo più o meno frammentario, su papiro costituiscono una documentazione significativa e, nel complesso, eccezionale per quanto riguarda la ricezione delle comunicazioni dell'autorità provinciale[95]. Malgrado il loro valore e la loro notevole diffusione, la massa di provvedimenti analoghi pubblicati in tutte le province dell'impero, salvo poche eccezioni, è perduta[96]. Il carattere

[95] Sugli editti dei prefetti d'Egitto e la loro circolazione cfr. R. KATZOFF, *Sources of Law in Roman Egypt: the Role of the Prefect*, in *ANRW* 2.13, Berlin-New York, 1980, pp. 807-844; *Prefectural Edicts and Letters*, in *ZPE* 48 (1982), pp. 205-217.

[96] La maggior parte degli editti e delle lettere superstiti dei funzionari romani sono stati fissati su pietra per decisione del funzionario o, più spesso, per il valore che aveva, agli occhi della comunità, il beneficio garantito dal documento presidale. Il

effimero della gran parte degli editti e delle epistole dei funzionari provinciali destinati a essere pubblicati nelle città e nei villaggi dell'impero ne ha decretato la scomparsa. Redatti su supporti deteriorabili, affissi solo per un tempo limitato, finalizzati talvolta, specie in età tardoantica, ad accompagnare la pubblicazione della legislazione imperiale, superati spesso da nuovi provvedimenti in materia, emanati dai successori del funzionario, gli editti e le lettere dei governatori e dei prefetti erano comunque testi destinati a essere ascoltati, letti e commentati con frequenza nelle città. Nelle metropoli questi documenti potevano essere illustrati direttamente dal governatore. L'esito di queste riunioni poteva essere alterno, anche perché gli editti presidali, finalizzati alla soluzione di problemi fin troppo prosaici, difficilmente contenevano il respiro magnifico e il tono provvidenziale di tanta legislazione imperiale. Per restare ad Alessandria, in ossequio a una prassi antica, ancora nel 415 il prefetto Augustale Oreste convocò la popolazione della città nel teatro, lesse le sue disposizioni in merito ai frequenti scontri tra cristiani ed ebrei, e ordinò la punizione del grammatico Ierace, sostenitore del vescovo Cirillo. Le decisioni del prefetto alimentarono l'opposizione della città ed esposero il funzionario a un attacco fisico da parte dei monaci di Nitria[97]. La reazione violenta della popolazione urbana e rurale, gravitante in un centro importante per la vita della chiesa tardoromana, in occasione della proclamazione del provvedimento prefettizio ha fatto sì che, di riflesso, la storiografia ne abbia conservato memoria.

Lontano da Alessandria, come da altre grandi metropoli, molto più spesso gli abitanti di comunità estranee al circuito del governatore si limitavano a riunirsi per leggere, o per ascoltare la lettura, di editti affissi negli spazi pubblici, sacri e civili, della città. Il silenzio delle fonti non deve ingannare: le decisioni e

---

nutrito *dossier* epigrafico di Istra, in Mesia, con l'incisione di documenti indirizzati alla città da ben sei diversi legati di Mesia tra il 43 e il 100, è una testimonianza evidente dell'importanza per questa comunità di eternare su pietra le garanzie riconosciute dai legati romani ai monopoli civici (su pesca, sale, legname, ecc.); cfr. *IScM*, 1, 67 s. Simile anche il *dossier* epigrafico di Takina, città e proprietà imperiale in Frigia, con due lettere del procuratore e due lettere di proconsoli d'Asia dell'età di Caracalla (*SEG*, 37, 1186 = T. HAUKEN, *Petitions and Response. An Epigraphic Study of Petitions to Roman Emperors, 181-249*, Bergen, 1998, pp. 217 ss.).

[97] Sull'episodio cfr. Soc. *H.E.* 7, 13 ss.; sul prefetto Oreste cfr. *PLRE* 2, Orestes 1.

le comunicazioni dell'autorità romana periferica avevano effetti pratici notevoli sulla vita cittadina. Spesso, rappresentavano anche una delle poche possibilità di arbitrato per le numerose comunità minori dell'impero[98]. Naturalmente le città di medie e grandi dimensioni restavano gli spazi principali della discussione sugli editti e le comunicazioni dei funzionari romani. Non saremmo troppo lontani dal vero immaginando che manifestazioni di soddisfazione, se non di gioia, circondarono nelle città della provincia la pubblicazione di editti come quelli del consolare di Campania Virio Audenzio Emiliano e del prefetto del pretorio d'Oriente Flavio Illo Puseo Dioniso a favore dei contribuenti, o quello del legato di Galazia Sesto Sotidio Strabone Libuscidiano sul controllo degli abusi nell'uso del *cursus publicus*, o quello del consolare di Numidia Ulpio Marisciano sulle limitazioni alle sportule per i funzionari imperiali, o quello del legato di Galazia e Cappadocia L. Antistio Rustico destinato a fronteggiare la carestia che attanagliava Antiochia di Pisidia[99]. Del resto è noto l'entusiasmo che suscitò nelle città l'editto del proconsole d'Asia Paullo Fabio Massimo sulla riforma del calendario provinciale nel 9 a.C., mentre, all'opposto, tutto lascia supporre che documenti come la severa lettera dei prefetti del pretorio di Marco Aurelio alle autorità di Sepino dovette essere accolta e diffusa con un certo fastidio dai magistrati cittadini[100].

---

[98] È quanto mostra, per esempio, la documentazione proveniente dalle piccole comunità di provincia raccolta da HAUKEN, *Petitions and Response* cit., Part 1.2, pp. 169 ss., o il famoso decreto del proconsole di Sardegna L. Elvio Agrippa sui confini tra Patulcensi e Galillensi (*CIL*, 10, 7852 = *ILS*, 5974).

[99] Cfr., nell'ordine, S. PANCIERA, *'Ex auctoritate Audenti Aemiliani viri clarissimi consularis Campaniae'*, in *Studi in onore di E. Volterra*, 2, Milano, 1968, pp. 269-279 (= *AE*, 1968, 118b, editto di Emiliano, consolare di Campania nel 328); D. FEISSEL, *L'ordonnance du préfet Dionysios inscrite à Mylasa en Carie (1er Août 480)*, in *T&MByz* 12 (1994), pp. 263-297 (editto del prefetto del pretorio d'Oriente Dioniso, del 480); S. MITCHELL, *Requisitioned Transport in the Roman Empire: A New Inscription from Pisidia*, in *JRS* 66 (1976), pp. 106-131 (= *AE*, 1976, 653, editto di Libuscidiano, legato di Galazia negli anni 14-20); *CIL*, 8, 1703 = *FIRA* I² 64 (editto di Marisciano consolare di Numidia nel 361-363); H.-U. WIEMER, *Das Edict des L. Antistius Rusticus. Eine Preisregulierung als Antwort auf eine überregionale Versorgungskrise?*, in *AS* 47 (1997), pp. 195-215 (editto di Rustico, legato di Galazia e Cappadocia nel 93).

[100] Per la lettera del proconsole Paullo Fabio Massimo e il decreto della provincia d'Asia sul nuovo calendario augusteo (*OGIS*, 458 = *SEG*, 4, 490) cfr. U. LAFFI, *Le iscrizioni relative all'introduzione nel 9 a.C. del nuovo calendario della provin-*

Le reazioni emotive alla voce del funzionario romano, positive e negative, espresse in forme celebrative (acclamazioni, monumentalizzazione del documento o della persona del suo autore), oppure soffocate a fatica in un rassegnato silenzio (anche epigrafico e monumentale), alimentavano le dinamiche della partecipazione nelle differenti città dell'impero. Nel vasto reticolo urbano del mondo romano, e nei suoi interstizi rurali, il dialogo tra le città e l'amministrazione imperiale fu alimentato per secoli dal flusso costante e ininterrotto della parola scritta, letta e proclamata, esposta temporaneamente o fissata sul bronzo e sulla pietra. Anche su questo flusso continuo si costruirono gli equilibri tra le esigenze della centralizzazione e dell'autonomia, tra la ricerca dell'adesione e il controllo del dissenso.

La partecipazione ai processi e alle esecuzioni

Un'interessante testimonianza di Plutarco non lascia dubbi circa la sproporzionata affluenza di cittadini nei fori delle città dell'impero in occasione del *conventus* del governatore di provincia, quando si discutevano le cause civili e si amministrava la giustizia criminale[101]:

"Vedete questa folla così grande e variopinta, che si accalca e tumultua intorno alla tribuna del governatore e nell'agorà? [...] Essa si azzuffa in questa città, quando, a scadenza annuale, il culmine della febbre che inasprisce l'Asia la getta alla data convenuta nei processi e nelle competizioni giudiziarie: la folla, come fiumi senza fine, si è riversata in una sola agorà, ribolle e fa scontrare *i distruttori e i distrutti*".

La situazione descritta da Plutarco riguarda un *conventus* non meglio determinato della provincia d'Asia, ma doveva ripetersi certamente, almeno una volta l'anno, in varie assise

---

cia d'Asia, in *SCO* 16 (1967), pp. 5-98. Per la lettera dei prefetti del pretorio Basseo Rufo e Macrinio Vindice ai magistrati di Sepino (*CIL*, 9, 2438 = *FIRA* I² 61) cfr. E. Lo Cascio, *I greges oviarici dell'iscrizione di Sepino (CIL IX 2438) e la transumanza in età imperiale*, in *Abruzzo* 23-27 (1985/90), pp. 557-569 (= *Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari, 2000, pp. 151-161).

[101] Plut. *Animine an corporis* 4 (*Mor.* 501 E-F, p. 301 Bernardakis).

giudiziarie di molte province dell'impero[102]. Il quadro dell'attività giudiziaria in Africa, proposto, circa un secolo dopo, da Cipriano, è pressoché identico[103]. Queste sedute giudiziarie coincidevano quasi sempre con una festa religiosa importante della città, cui il funzionario romano era invitato a partecipare. Questa coincidenza faceva lievitare sensibilmente il numero delle presenze nella città.

Nel mondo romano la città è il luogo del diritto e dell'amministrazione della giustizia. Le campagne non avevano una vita giuridica autonoma. Negli spazi urbani, però, non tutte le istruttorie si equivalevano. Accanto alla selva delle liti civili tra cittadini, molte delle quali dovevano attirare l'attenzione di un nutrito pubblico, i crimini religiosi, così come gli omicidi, turbavano profondamente le comunità dell'impero e avevano il potere di provocare un concorso di folla superiore alla norma. I processi e le esecuzioni dei condannati a morte – non solo di quelli destinati alla morte infamante durante gli spettacoli nell'arena – erano avvenimenti pubblici per eccellenza. Nelle esecuzioni si coniugavano la capacità deterrente insita nel procedimento, la manifestazione della provvidenza dell'autorità verso i nemici della comunità civile, ma anche la soddisfazione della città nel vedere puniti dei pericolosi sovvertitori[104].

L'idea che solo l'autorità romana comminasse la pena capitale durante le assise giudiziarie dei governatori è la tesi predominante. Tuttavia anche le autorità cittadine e le loro assemblee avevano compiti di giustizia criminale, aspetto peraltro facilmente intuibile viste le notevoli dimensioni delle province romane fino alle riforme dioclezianee, la varietà delle fattispecie criminali e l'impossibilità per il governatore e i suoi legati di applicare la coercizione ovunque. Né può essere sottovalutata l'esistenza di un pluralismo giudiziario.

---

[102] Cfr. anche Dio Chrys. *Or.* 35, 15, dove si sottolinea la grande affluenza in occasione dei *conventus* ad Apamea di Frigia. Analogamente Elio Aristide, nel suo *Quarto Discorso Sacro*, offre una descrizione vivace degli spostamenti nei diversi *conventus* provinciali (Efeso, Pergamo, Smirne, Filadelfia di Lidia), e delle notevoli spese cui un petitore era costretto a sottoporsi per ottenere giustizia dal proconsole.

[103] Cypr. *Ad Don.* 10 (*SC* 291, pp. 99 ss. Molager).

[104] In genere le esecuzioni capitali avvenivano fuori del pomerio, ma in prossimità della città, in luoghi facilmente raggiungibili e dotati di particolare visibilità. Le esecuzioni dei condannati *ad bestias* erano destinate ad essere eseguite, di fatto, dai privati o dal principe in qualità di editori dei *munera*.

Anche se è difficile fissare i limiti delle competenze e delle prerogative della giustizia civica e dei suoi rapporti con quella imperiale, specie in materia penale, è probabile che le polizie locali (*stationarii*, *irenarchi*, *nyctophylakes*, *diogmitai*, ecc.), i magistrati, le corti e le assemblee civiche, soprattutto nelle città libere e autonome, avessero un ruolo nella coercizione e nell'amministrazione della giustizia nell'impero forse maggiore di quello che le fonti lascerebbero trasparire. Dione Crisostomo, parlando ai Rodii, sembra considerare una prassi normale che le città di Rodi e di Atene possano comminare la pena capitale a un cittadino o a uno straniero reo di sacrilegio[105]. Molti reati commessi da '*humiliores*' nel territorio afferente alla città dovevano essere giudicati e puniti dall'autorità civica, quando non venivano repressi violentemente e senza processo dalla vendetta privata di alcuni cittadini[106]. Un passo della biografia del sofista Polemone di Smirne farebbe supporre che nel II secolo esistesse per le città un margine di scelta circa i reati da giudicare in sede o da demandare al tribunale del proconsole d'Asia. Su suggerimento del retore, gli organi amministrativi di Smirne decisero di trasferire i processi in prima istanza per adulterio, sacrilegio e omicidio direttamente al tribunale del governatore romano, segno che fino ad allora essi erano stati di competenza della giustizia locale. Si tratta di reati che potevano concludersi con una sentenza capitale[107].

Nel settembre del 258, Cipriano, un vescovo famoso e dotato di un largo seguito, venne arrestato, per ordine del proconsole d'Africa Galerio Massimo, nella sua casa di Cartagine, dove era rientrato dall'esilio di Curubis. La notizia dell'arresto si diffuse immediatamente nella metropoli, e la popolazione devota al vescovo si raccolse davanti alla dimora del *princeps officii* del proconsole, nella *via Saturni*, dove Cipriano era trattenuto. La folla vi trascorse tutta la notte. L'indomani Cipriano venne tradotto presso la residenza del proconsole d'Africa, nella *villa Sexti*, alle porte di Cartagine, dove il funzionario, malato, si stava curando. La folla dei cit-

---

[105] Dio Chrys. *Or.* 31, 80 ss.

[106] Cfr., per esempio, Apul. *Met.* 7, 13 s.

[107] Philostr. *V.S.* 1, 25 - 532; sulla questione vd. anche sotto, nt. 123. Per i poteri coercitivi dei governatori in materia criminale cfr. M. STAHL, *Imperiale Herrschaft und provinziale Stadt*, Göttingen, 1978, pp. 92 ss., e 137 ss.; D. LIEBS, *Das "ius gladii" der römischen Provinzgoverneure in der Kaiserzeit*, in *ZPE* 43 (1981), pp. 217-223; V. MAROTTA, *Mandata principum*, Torino, 1991, pp. 99-122.

tadini, fedeli cristiani, ma anche una schiera di curiosi, lo accompagnarono fino alla residenza del proconsole. Dopo il consueto interrogatorio pubblico, nella *villa*, il proconsole riconobbe la colpevolezza del vescovo e lesse, *ex tabella*, la sentenza capitale. La folla accennò a un tumulto, manifestando con grida il suo disappunto. Tuttavia, grazie anche alle misure di sicurezza prese dal senatore, la sentenza fu eseguita immediatamente e senza turbative in un campo adiacente alla residenza stessa. Al momento dell'esecuzione, il luogo era gremito di abitanti di Cartagine, costretti ad arrampicarsi sugli alberi per riuscire a vedere il colpo del boia. I più vicini al condannato furono lesti a gettargli davanti panni e bende per farle inzuppare del suo sangue, i pagani per farne pozioni magiche, i cristiani per conservare la preziosa reliquia del santo. La notte stessa, alla luce delle fiaccole, la popolazione cristiana di Cartagine portò in solenne e lieta processione il corpo del martire nel cimitero di Candidato, sulla *via Mappaliensi*[108].

Se si confrontano le testimonianze di resoconti analoghi agli Atti di Cipriano, emerge immediatamente l'ampia affluenza di pubblico che circondava queste delicate sedute giudiziarie e le successive esecuzioni. L'interrogatorio avveniva in genere nel foro cittadino. Spesso i rei venivano fatti salire su un palco posto su un lato del foro, in modo che fossero meglio visibili dalla folla. Il giorno precedente l'esecuzione i condannati potevano essere esposti nel carcere alla curiosità della gente[109]. Riguardo all'affluenza in occasione dei proces-

---

[108] *Acta Cypriani* 2, 5 ss. (*Atti e passioni dei martiri*, Milano, 1987, pp. 212 ss.); Pontius *V.Cypr.* 15-18 (pp. 38 ss. Bastiaensen).

[109] Nel caso del vescovo di Smirne Policarpo il proconsole d'Asia Stazio Quadrato, tra il 155 e il 157, giunse a processare il reo nello stadio davanti alla folla che esplose in feroci cori di condanna verso il cristiano, non appena l'araldo rese pubblica la sentenza; cfr. *Martyrium Polycarpi* 8 ss. (*Atti e passioni* cit., pp. 14 s.). Il proconsole esortò Policarpo affinché giurando e sacrificando convincesse della sua innocenza il popolo raccolto nello stadio; gli spettatori gridarono all'Asiarca di esporre il colpevole alle fiere, ma essendo terminata la *venatio*, non poterono che chiedere la sua vivicombustione. Una grande folla compare negli Atti di Carpo, Papilo e Agatonice, nell'agorà di Pergamo, nell'aprile 250; cfr. *Martyrium Carpi, Papyli et Agathonicae*, A 30; 43; B 3, 2; 6, 2 (*Atti e passioni* cit., pp. 40 ss.), col commento di R. LANE FOX, *Pagans and Christians*, London, 1986, trad. ital. *Pagani e cristiani*, Roma-Bari, 1991, pp. 527 ss. Anche il processo a Perpetua e ai suoi compagni nel foro di Cartagine nel 203 raccolse una grande folla; cfr. *Passio Perpetuae* 6 (*Atti e passioni* cit., pp. 122 ss.), come, nel 258, il processo a Montano e Lucio, sempre a

si penali, il testo più interessante è costituito dal Martirio di Pionio[110]. Si tratta di un documento storico eccellente, originato dalla penna del protagonista, un sofista colto che, come molti altri correligionari, scrisse durante la prigionia.

Pionio fu arrestato insieme ai discepoli Sabina e Asclepiade nella sua dimora a Smirne il 23 febbraio 250. L'arresto fu effettuato da Polemone, neocoro della città, e dalle guardie cittadine. Il sacerdote del culto imperiale condusse i rei nell'agorà dove si radunò una folla immensa di cittadini, uomini, donne, e membri della numerosa comunità giudaica. A Smirne quelli erano i giorni delle Dionisie e della festa ebraica del Purim, e c'era un grandissimo concorso di persone. Molte erano in attesa dell'assise giudiziaria annuale del proconsole. Per assistere all'interrogatorio, presso il colonnato orientale e la doppia porta dell'agorà, la folla gremì le gallerie superiori dei portici, salì sui gradini, sulle basi delle statue, sulle panche poste intorno ai basamenti delle statue e sui banchi dei venditori. Polemone ingiunse a Pionio di sacrificare in ossequio all'editto di Decio, ma l'anziano retore proruppe in un lungo, splendido discorso rivolto agli abitanti di Smirne. La folla rimase estasiata, in assoluto silenzio. Di fronte al deciso, seppure bene argomentato rifiuto, molti notabili si accostarono a Pionio e lo esortarono in modo accorato, ma invano, a recedere dalla sua follia. Il discorso di Pionio, efficace come potevano esserlo quelli dei grandi oratori greci dell'età di Filostrato, aveva turbato la città col suo insistere sull'imminenza della fine. Con un'iniziativa caratteristica della vita associata nelle città ellenizzate dell'impero, la popolazione chiese allo stratego di convocare subito un'assemblea nel teatro per fare maggiore luce sulle parole di Pionio. Una recente

---

Cartagine (cfr. *Passio Montani et Luci*, pp. 215 ss. Musurillo). Per l'uso del palco, definito *catasta*, o *àmbon*, e diverso dal *tribunal* del governatore, cfr., per esempio, la *Passio Perpetuae* (6, 2), la *Passio Mariani et Iacobi* (6, 7), gli *Acta Phileae*, lat. 1, e i recenti *Acta Gallonii*, editi da P. CHIESA, *Un testo agiografico ad Aquileia: gli Acta di Gallonius e dei martiri di Timida Regia*, in *AB* 114 (1996), pp. 240-268. Per l'esposizione dei condannati alla curiosità dei cittadini prima del supplizio cfr. la *Passio Perpetuae* 17, 1. Sulle procedure giudiziarie legate alla repressione del reato di cristianesimo cfr. G. LANATA, *Gli atti dei martiri come documenti processuali*, Milano, 1973.

[110] *Martyrium Pionii presbyteri et suorum* (*Atti e passioni* cit., pp. 154 ss.), su cui cfr. *Le Martyre de Pionios prêtre de Smyrne*, édité, traduit et commenté par L. ROBERT, Washington D.C., 1994, e LANE FOX, *Pagani* cit., pp. 495 ss.

carestia aveva colpito la regione e il tono apocalittico del discorso di Pionio aveva angosciato gli Smirnei[111]. Il magistrato e il neocoro si spaventarono, perché la riunione rischiava di degenerare in tumulti. Temevano infatti che l'assemblea potesse trasformarsi in una violenta richiesta di pane alle autorità. Polemone riuscì a eludere le pretese della folla passando all'interrogatorio formale dei rei. La confessione del reato di cristianesimo e il rifiuto di sacrificare obbligò il neocoro a trasferire i tre nel carcere in attesa dell'imminente arrivo del proconsole d'Asia a Smirne. Il trasferimento in carcere fu tutt'altro che facile. La folla si ammassò intorno ai rei e ai funzionari, tanto che non riuscivano a uscire dall'agorà. Alcuni gridavano che li si uccidesse, visto che non avevano voluto sacrificare, ma Polemone rammentò loro con vigore che questa era una prerogativa del proconsole. Altri schernivano Sabina e Asclepiade, altri ancora non cessavano di implorare Pionio di essere ragionevole. Il gruppo uscì a stento dalla piazza e giunse a fatica alla prigione in mezzo a una folla rumorosa.

Nei giorni seguenti, oltre ad alcuni cristiani, molti cittadini pagani di Smirne si recarono alla prigione per tentare inutilmente di convincere Pionio a sacrificare. Dopo alcuni giorni, dal momento che il proconsole non era ancora arrivato a Smirne, e approfittando del fatto che il vescovo Euctemone aveva pubblicamente abiurato e aveva sacrificato davanti al Tempio delle Nemesi, il neocoro Polemone e l'ipparco Teofilo andarono a prendere Pionio e i suoi discepoli in prigione. Accompagnati da una grande folla, con l'aiuto delle guardie, trascinarono Pionio di peso al tempio, sull'agorà, dove l'illustre Lepido, forse il sacerdote delle Nemesi, aveva trattenuto l'apostata Euctemone, perché fungesse da esempio. Si voleva

---

[111] Le parole apocalittiche di molti predicatori cristiani turbavano le comunità cittadine. Il loro effetto era simile ai timori suscitati dagli oracoli degli indovini, dei *mathematici*, dei *vaticinatores*, dei *Chaldaei* e degli astrologi in genere. Per le misure legali emesse dagli imperatori contro questi crimini, confluite nei *mandata* dei governatori di provincia, cfr. V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano, 1988, pp. 260 ss. Essenziali i riferimenti al disordine urbano provocato dalle varie forme di *superstitio*; accanto alle *Sentenze* del giurista Paolo (*Sent.* 5, 21, 1-4), cfr. la lettera di Antonino Pio al *koinòn* d'Asia, tramandata da Eusebio di Cesarea (*H.E.* 4, 13, 1-7), con i suoi riferimenti, malgrado le probabili interpolazioni, ai terremoti che avrebbero alimentato l'astio delle città d'Asia verso i cristiani, rei di ateismo.

costringere Pionio a obbedire all'editto imperiale prima dell'*adventus* del magistrato romano. Era opportuno che il proconsole constatasse l'adesione unanime di Smirne alla volontà dell'imperatore Decio. Ma Pionio non si piegò. Davanti alla piazza gremita fu interrogato di nuovo da Polemone e da Lepido. Intervennero, avanzando dalla folla, cittadini illustri di Smirne che volevano costringerlo a sacrificare, urtati dal suo atteggiamento. L'ennesimo rifiuto scatenò l'ira degli Smirnei: insulti, spinte, minacce. Pionio e i suoi discepoli furono portati a fatica in prigione, mentre alcuni cittadini gridavano di volerli prenotare per i prossimi scontri gladiatorii che intendevano finanziare. Il 13 marzo, diciotto giorni dopo l'arresto, giunse a Smirne, con un certo ritardo, il proconsole d'Asia C. Giulio Proculo Quintiliano, un devoto pagano, iniziato ai misteri eleusini. Interrogò Pionio che fu condannato a morte, crocifisso e bruciato nello stadio di Smirne davanti a una grande folla.

La presenza della popolazione cittadina, di ogni condizione, sesso e credenza religiosa, domina la vicenda di Pionio. Domina anche la difficoltà dei magistrati di gestire dei processi che toccavano la sensibilità dei cittadini. Domina l'accanita volontà dei magistrati di presentare al funzionario romano una città unanime e interamente devota alla volontà dell'imperatore. Il comportamento ostinato e apparentemente irrazionale di Pionio feriva i suoi concittadini e li metteva in imbarazzo di fronte al proconsole. Pionio non era un cittadino qualunque. Era un illustre e anziano notabile di Smirne, circondato dalla fama, riconosciuta, di filosofo. La sua παιδεία aveva un potere enorme su una popolazione urbana che stimava ed era sensibile oltre misura alla forza magica dei λόγοι. Pionio, malgrado il suo testardo e strano attaccamento alla setta cristiana, era uno di loro, anzi, senza dubbio uno dei migliori di loro. Il suo atteggiamento suscitava scandalo, irritava, ma nessuno voleva rassegnarsi all'idea che un uomo così fosse giustiziato. Per questo i suoi concittadini cercarono in ogni modo di farlo obbedire all'editto di Decio. Per questo la folla di Smirne passò dall'ascolto silenzioso e incantato del suo primo discorso nell'agorà alla furia omicida di fronte al suo ennesimo, puerile, rifiuto.

Nelle città dell'impero i processi e le condanne di cristiani, di assassini, di avvelenatori, ma anche di ladri, falsari e banditi, riscuotevano maggiore o minore attenzione a secon-

da della fama dell'imputato, del suo radicamento nel corpo civico, dell'effetto delle sue azioni sulla vita della città. Gli *Hermeneumata* di Sponheim ci mostrano quanto fosse usuale, nel panorama delle città visitate dal governatore di provincia nel IV secolo, assistere a processi pubblici nel foro, completi di interrogatorio, tortura del reo, eventuale dibattimento degli avvocati, lettura della sentenza, con assoluzione o avvio all'esecuzione[112]. Si trattava di una procedura che, di regola, richiamava molti cittadini, e che provocava una particolare affluenza a seconda del rango degli accusati, del valore dei loro difensori (il tribunale era una scuola di diritto e di oratoria), della gravità dell'accusa. Imputati come Giustino, Policarpo, Perpetua e Felicita non erano personalità di rilievo della comunità, ma neanche banditi sanguinari. I cittadini si accalcarono intorno a loro solo nella speranza di godersi un'esecuzione[113]. Nel caso di Cipriano il condannato era un personaggio stimato, anche dai pagani, in una grande metropoli, ricca e popolosa. Il tenore del suo esilio a Curubis suggerisce che appartenesse a un ceto sociale agiato, anche se non si può essere certi che fosse un *honoratus*. La sua sorte attirò il sincero interesse della cittadinanza. Per Pionio le cose stavano diversamente. Come abbiamo visto, questi era un noto cittadino di Smirne, amato e universalmente apprezzato per il dono prezioso dell'eloquenza: la città non voleva perderlo. Sfinita dall'opposizione dell'imputato, lo abbandonò al proconsole Quintiliano, che, alla fine, confermò una sentenza già pronunciata dalla cittadinanza. Per un governatore romano, abi-

---

[112] Cfr. A.C. DIONISOTTI, *From Ausonius' Schooldays ? A Schoolbook and its Relatives*, in *JRS* 72 (1982), p. 105, linn. 75 ss.; A. GIARDINA, *L'impero e il tributo (gli Hermeneumata di Sponheim e altri testi)*, in *RFIC* 113 (1985), pp. 307-327.

[113] Il gusto delle plebi urbane per le punizioni corporali e le esecuzioni pubbliche attraversa tutta l'età imperiale. Libanio offre una delle descrizioni più vivaci del piacere della folla di Antiochia nell'accalcarsi per assistere alla fustigazione (in quel caso dei fornai, ordinata dal consolare di Siria nel 383); cfr. Lib. *Or.* 1, 208. Negli stessi anni la popolazione di Vercelli partecipa intensamente all'esecuzione di due cittadini colpevoli di adulterio, decretata dal consolare di Liguria; cfr. Hier. *Ep.* 1, con G.A. CECCONI, *I governatori delle province italiche*, in *AntTard* 6 (1998), pp. 166 ss. Sull'universo delle esecuzioni nel mondo romano cfr. *Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique*, Roma-Paris, 1984; C. VISMARA, *Il supplizio come spettacolo*, Roma, 1990; K.M. COLEMAN, *Fatal Charades: Roman Executions Staged as Mythological Enactments*, in *JRS* 80 (1990), pp. 44-73.

tuato a mandare a morte senza esitazione dei criminali da strada, *humiliores* spesso senza patria e quasi sempre senza difesa legale, dover giudicare davanti alla città un decurione poteva essere molto imbarazzante. Da un lato gli imperatori avevano stabilito delle garanzie per il decurione chiamato a rispondere di un'accusa penale davanti al giudice romano[114]. Dall'altro – ed è un aspetto 'ambientale' che qui interessa particolarmente – non si dovrebbe dimenticare che durante i processi condotti nelle diverse sedi dei *conventus* giudiziari il governatore era affiancato sulla sua tribuna da un gruppo selezionato di notabili della città, che lo consigliavano in merito ai singoli casi e al diritto locale. Nell'esaminare un caso il funzionario era, dunque, informato e influenzato dai consiglieri cittadini e, soprattutto, di regola era chiamato ad emettere la sua sentenza di fronte alla città[115].

La difficoltà per un funzionario romano di dover giudicare un decurione nella sua città traspare da un episodio risalente alla persecuzione di Diocleziano e di Massimiano. Il prefetto d'Egitto Clodio Culciano tentò con ogni mezzo di convincere il notabile Filea, vescovo di Tmui, evergeta di

---

[114] La condanna a morte del decurione era stata vietata, o fortemente sconsigliata, per esempio, da Adriano e da Marco Aurelio e Lucio Vero; cfr. *D.* 48, 19, 15; 19, 27, 1; 22, 6, 2. Era possibile una condanna a morte senza appello, anche del notabile, nei casi, estremi, in cui l'esecuzione si rendeva necessaria a giudizio del governatore per sedare una sommossa; cfr. *D.* 28, 3, 6, 9. In età imperiale, in un processo penale di fronte a un governatore, un decurione peregrino poteva vedersi inflitta una pena più blanda di quella che sarebbe toccata nella stessa occasione a un semplice cittadino romano. Sulle garanzie legali del decurione di fronte all'autorità romana cfr. MAROTTA, *Multa de iure sanxit* cit., pp. 209 ss. Un episodio delle *Metamorfosi* di Apuleio, però, presenta una proposta di condanna a morte contro il figlio di un decurione formulata in un tribunale cittadino (*Met.* 10, 1 ss.); questo episodio, e i ricorsi dei notabili peregrini alla giustizia romana, suggeriscono che in certi casi il decurione dovesse temere di più la giustizia dei suoi concittadini che quella dell'autorità romana (sul passo vd. oltre). In ogni caso il rifiuto di sacrificare agli dèi o all'imperatore, in ossequio a un editto imperiale (è il caso di Pionio di Smirne e, come vedremo, di Filea di Tmui), era un reato di *maiestas* che non salvava il decurione dalla pena capitale. Tutto lascia supporre che i così detti editti 'anticristiani', da Decio a Diocleziano, imponessero un'applicazione delle direttive imperiali sotto la supervisione e la giurisdizione dei magistrati locali. I recalcitranti, specie se notabili, venivano deferiti al tribunale del governatore romano in occasione del *conventus* (così, per esempio, a Smirne), o mediante il trasferimento nella residenza del funzionario provinciale (così, per esempio, a Cartagine o ad Alessandria).

[115] Anche una sentenza emessa eventualmente *in secretario* era comunque destinata a essere resa subito pubblica dall'araldo.

quella città, ma anche notabile di Alessandria e ammirato come filosofo, a recedere dal suo ostinato rifiuto di sacrificare[116]. Dopo l'arresto e alcuni vani interrogatori condotti a Tmui, il prefetto ritenne di dover sottrarre Filea alla vergogna di un giudizio pubblico nella sua città e lo fece trasferire ad Alessandria. Durante il quinto interrogatorio, gli avvocati, uno dei quali era il fratello del reo, cercarono di convincerlo invano a sacrificare. Il prefetto usò grande pazienza, spiegando che se fosse stato un indigente lo avrebbe già fatto giustiziare, ma che un uomo del suo livello sociale andava persuaso, e aggiunse che sarebbe stato ben felice di usare indulgenza verso l'imputato anche per una cortesia speciale verso suo fratello. Di fronte ai numerosi rifiuti di Filea gli avvocati dissero al prefetto, mentendo, che Filea aveva sacrificato *in secretario*; poi, insieme all'*officium* stesso del prefetto e al curatore della città, affermarono che Filea chiedeva una dilazione, richiesta prontamente accolta dal funzionario, ma respinta dal reo; infine pregarono apertamente il notabile di recedere dalla sua follia e di obbedire agli editti imperiali. L'ennesimo rifiuto di sacrificare provocò la sentenza di morte. Mentre la corte e il condannato si recavano fuori città, al luogo dell'esecuzione, un avvocato tentò di impedire quella morte dichiarando, ancora una volta mentendo, che Filea faceva appello contro la sentenza del prefetto. Culciano sarebbe stato lieto di accogliere quel ricorso, se l'imputato non avesse difeso, per l'ultima volta, la sua colpevolezza.

Oltre che dalla cortese sensibilità verso la dignità dell'illustre famiglia, la scelta del prefetto Culciano di trasferire il munifico Filea da Tmui ad Alessandria potrebbe essere stata dettata dalla volontà di evitare agitazioni nel caso di una condanna del vescovo. Se Cipriano era apprezzato a Cartagine per le sue attività caritatevoli, Filea univa alla generosità del vescovo, soprattutto verso i poveri, temuti per la loro violenza, la liberalità del ricco decurione. Il suo processo pubblico a Tmui non poteva che richiamare un grande e pericoloso concorso di folla, come del resto era accaduto durante i processi e le esecuzioni di Cipriano e di Pionio. Spostare l'istruttoria, con l'eventuale, anche se deprecabile, esecuzione nella più munita sede prefettizia offriva al funzionario maggiori ga-

[116] Eus. *H.E.* 8, 9, 6-8; *Acta Phileae* (*Atti e passioni* cit., pp. 280 ss.).

ranzie di ordine pubblico e la possibilità di procedere a un interrogatorio più sereno. Potrebbe non essere del tutto azzardato ipotizzare che la prassi di istruire il processo *in secretario*, frequente in età tardoantica, sia stato un mezzo utilizzato dai governatori di provincia per sottrarsi alle fastidiose pressioni della popolazione che si verificavano durante le assise pubbliche, specialmente nei casi di reati particolarmente odiosi, o di imputati celebri[117]. Durante lo svolgimento del processo la popolazione cittadina poteva maturare un atteggiamento favorevole o ostile all'imputato. Come abbiamo visto, nel caso di Cipriano alla lettura della sentenza di condanna seguì un principio di protesta violenta, presto sedata. Nel caso di Pionio, invece, la stima della popolazione per il famoso concittadino si mutò in odio a causa dell'atteggiamento irritante del filosofo. Peraltro – e potrebbe essere un elemento non secondario – non sembra esistesse nessun particolare legame evergetico tra Pionio e la cittadinanza di Smirne. Non è escluso che il prefetto Culciano potesse temere sia la solidarietà tra la gente di Tmui e il vescovo benefattore, sia l'ostilità di una parte di quella folla verso Filea, se questi avesse disprezzato in modo troppo energico le offerte di conciliazione. Non c'è dubbio, infatti, che in occasione di processi importanti tendessero a crearsi nelle città delle fazioni pro e contro il reo, o che potesse sorgere un conflitto tra la decisione del giudice e il giudizio della folla.

La preoccupazione del governatore per il comportamento della popolazione cittadina era pienamente fondato. Un procedimento legale contro un decurione, reo confesso di un'azione delittuosa volontaria, per esempio, di omicidio o di ateismo, condotta in pubblico dal governatore, poteva avere effetti destabilizzanti nella città, come mostra un passo del *De poenis* di Modestino[118]. Il decurione riconosciuto colpevole, e

---

[117] Nelle costituzioni del IV secolo gli imperatori invitarono più volte i governatori a espletare in pubblico, anziché *in secretario*, i procedimenti giudiziari, segno che il processo a porte chiuse era preferito dai funzionari; cfr., per esempio, *C.Th.*, 1, 12, 1; 16, 6 s.; 16, 9 s.; 9, 27, 5. La venalità dei giudici e l'irregolarità delle procedure, su cui insistono le fonti, potrebbero non essere l'unica ragione del successo del processo *in secretario*.

[118] *D.* 48, 8, 16; cfr. anche *D.* 48, 3, 6, 9, dov'è riportato un parere di Ulpiano relativo ai casi in cui il governatore deve procedere all'applicazione immediata della pena per scongiurare il pericolo di aggregazioni cittadine violente (*seditio* e *factio cruenta*).

di regola destinato ad andare in esilio, poteva essere condannato a morte, previa autorizzazione imperiale, se questo serviva al governatore per evitare l'esplosione di tumulti nella città. Era opportuno che il governatore accompagnasse la sua sentenza con un rescritto di conferma del principe, ma nei casi più gravi, di fronte alla violenza urbana, scatenata verosimilmente dai gruppi favorevoli e ostili all'imputato, poteva far giustiziare il colpevole e in seguito informarne il principe[119]. Quanto fosse pericoloso un tumulto della popolazione durante un processo, e a quale livello di audacia essa potesse arrivare, lo mostrano i resti di un verbale di età dioclezianea confluiti nel Codice di Giustiniano[120]. Durante quello che sembra essere stato un giudizio per un reato criminale grave, condotto personalmente (in una città ignota) da Diocleziano o da Massimiano Erculio, la folla contestò vivacemente la sentenza del principe, pretendendo, contro la prassi, che il figlio di un decurione locale fosse condannato *ad bestias*. L'imperatore impose a fatica il rispetto del diritto. Se la popolazione aveva il coraggio di protestare contro le sentenze di sovrani dalla forte personalità e dall'indiscussa autorità come i Tetrarchi, è lecito chiedersi cosa potesse fare di fronte a un governatore che palesasse un atteggiamento incerto e influenzabile durante un processo molto delicato.

Le testimonianze della letteratura cristiana e delle consolidazioni giustinianee mostrano come la popolazione delle città dell'impero non si limitasse al ruolo di osservatrice passiva di una giustizia imposta dall'autorità romana. Esse evidenziano anche quanto fosse difficile il compito del governatore-giudice e come il coinvolgimento di notabili cittadini in procedimenti giudiziari stimolasse la partecipazione degli abitanti, e arrivasse, in certi casi, a provocare la reazione aggressiva della popolazione[121].

---

[119] Sul passo cfr. MAROTTA, *Multa de iure sanxit* cit., p. 218. È intuibile quanto potesse essere rischioso per il governatore condannare a morte un notabile senza l'autorizzazione dell'imperatore. Questa deroga alla prassi esponeva il funzionario al biasimo del principe e al ricorso dei concittadini, dei parenti o degli amici del defunto.

[120] *C.I.*, 9, 47, 12 (senza data, ma risalente al periodo 285-293); sulla costituzione cfr. S. CORCORAN, *The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government, AD 284-324*, Oxford, 1996, pp. 255 s.

[121] Su questi aspetti vd. oltre il caso dell'istruttoria contro i martiri di Lione.

Accanto alla giustizia amministrata dai magistrati cittadini e dai funzionari imperiali esisteva nelle città dell'impero, in particolare nelle città ellenizzate, dove l'istituzione era tradizionale, la possibilità che l'assemblea fosse chiamata a esprimere una sentenza su un caso giudiziario sottopostole dai suoi magistrati. Questo genere di procedure richiamavano un grande concorso di folla, non solo di quella istituzionalmente abilitata a esprimere un giudizio. Qualunque imputato doveva temere molto questa "giustizia popolare". Appare significativo a questo proposito l'episodio ilare del finto processo per omicidio, intentato nella città di Ipata al Lucio del romanzo apuleiano[122]. Nell'età di Marco Aurelio, un giovane nobile, membro di una famiglia importante di Corinto (e discendente dal celebre Plutarco di Cheronea), legata da parentele con altre famiglie prestigiose di Acaia e di Macedonia, poteva essere trascinato a forza dai magistrati di un'altra città e da una folla enorme nel foro, poi nel teatro, ed essere giudicato per omicidio davanti all'intera cittadinanza. Questa procedura doveva apparire normale ai lettori del romanzo di Apuleio, all'epoca in cui l'opera venne pubblicata. Un cittadino o uno straniero rischiava di avere poche possibilità di scampare a una condanna se veniva processato al cospetto di una folla apertamente ostile. Non è agevole, a causa dello stato della documentazione, determinare i limiti di azione penale riservati ai magistrati e alle assemblee delle diverse città dell'impero. Sembra, però, che questi organismi avessero un discreto margine di intervento nella repressione di reati commessi nel loro territorio dai cittadini liberi della loro o di altre comunità, salvo ricorrere alla giustizia del governatore, soprattutto nei casi controversi, o appellare al principe[123]. In ogni caso è istruttivo notare che il

---

[122] Apul. *Met.* 3, 1-10.

[123] Sul controverso problema dei limiti dell'amministrazione giudiziaria, civile e penale, propria delle diverse entità civiche dell'impero, sulla sua applicabilità alle differenti categorie di persone residenti nelle città e nel territorio civico, cittadini romani e non, e sulle relazioni tra la giustizia locale e la giustizia romana, in prima istanza e in appello, cfr. SPAGNUOLO VIGORITA, *Cittadini e sudditi* cit., pp. 21 ss.; H. HORSTKOTTE, *Die Strafrechtspflege in den Provinzen der römischen Kaiserzeit zwischen hegemonialer Ordnungsmacht und lokaler Autonomie*, in *Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1. bis 3. Jahrhundert*, München, 1999, pp. 303-318. Sul problema dei processi a carico di cittadini romani in città autonome dell'impero (con particolare attenzione ai casi di Cizico,

timore del giudizio della folla che attanaglia Lucio appare il sentimento maggiormente diffuso, come vedremo, nei rei, anche cittadini nobili e benestanti, una volta che sono chiamati a

---

Colofone, Chio e Cirene) cfr. J. THORNTON, *Una città e due regine: eleutheria e lotta politica a Cizico dagli Attalidi ai Giulio Claudi*, in *MedAnt* 2 (1999), soprattutto pp. 516-529. Alcuni limiti giuridici dei tribunali locali sono espressi in una lettera di Adriano ad Afrodisia, recentemente rinvenuta nella città autonoma, cfr. J. REYNOLDS, *New Letters from Hadrian to Aphrodisias: Trials, Taxes, Gladiators and an Aqueduct*, in *JRA* 13 (2000), pp. 10-15. Il documento mostra la decisione di sottoporre al giudizio dell'autorità romana i casi in cui fossero coinvolti cittadini greci appartenenti a comunità diverse, con un'inversione di tendenza rispetto alla prassi garantita alle città libere nella tarda repubblica, quando anche un cittadino romano poteva essere sottoposto a giudizio, in una città non controllata dall'autorità provinciale; cfr. J.-L. FERRARY, *Le statut des cités libres dans l'Empire romain à la lumière des inscriptions de Claros*, in *CRAI* (1991), pp. 567 ss. In realtà controversie e ricorsi in merito alle parti, agli imputati, alle corti giudicanti e alle sentenze dovettero essere frequenti, così come doveva essere elevato il numero di procedimenti giudicati nelle città. L'autonomia processuale delle città, sottintesa alla lettera di Adriano, appare attiva ancora in pieno III secolo, come indica una lettera di Gordiano III al cittadino di Afrodisia Aurelio Epafra; cfr. REYNOLDS, *Aphrodisias and Rome* cit., pp. 136-139, n. 22 = OLIVER, *Greek Constitutions* cit., pp. 549-551, n. 282; sul documento cfr. anche H.-J. WIELING, *Eine neuentdeckte Inschrift Gordians III. und ihre Bedeutung für das Verständnis der constitutio Antoniniana*, in *ZRG* 91 (1974), pp. 364-374. I documenti di Afrodisia possono essere confrontati con la notizia di Filostrato sull'amministrazione della giustizia a Smirne (cit. sopra, nt. 107), da cui emerge un certo margine di libertà nella scelta delle azioni giudiziarie, anche penali, da riservare al tribunale cittadino o da attribuire al tribunale del proconsole. Per questi aspetti probabilmente la diffusione della cittadinanza romana non modificò molto. Il progressivo ricorso dei provinciali al tribunale del governatore e a procedure di diritto romano è un fenomeno certo: i limiti sanciti nelle *leges provinciae*, nei *mandata* e negli *edicta* dei presidi potevano essere localmente variabili, ma il diritto romano assicurava una maggiore solidità procedurale; cfr. in proposito i recenti dossier papirologici dal Mar Morto (Arabia), su cui H.M. COTTON, *The Guardianship of Jesus son of Babatha: Roman and Local Law in the Province of Arabia*, in *JRS* 83 (1993), pp. 94-108; e dal Medio Eufrate (Siria), su cui J. GASCOU, *Unités administratives locales et fonctionnaires romains: les données des nouveaux papyrus du Moyen Euphrate*, in *Lokale Autonomie* cit., pp. 61-73; B.H. STOLTE, *The Impact of Roman Law in Egypt and Near East in the Third Century A.D.: The Documentary Evidence*, in *Administration, Prosopography and Appointment Policies in the Roman Empire - Impact of Empire (Roman Empire, 27 B.C-A.D. 406)*, Amsterdam, 2001, pp. 167-179; sul contesto storico-culturale di questa documentazione cfr. M. MAZZA, *Strutture sociali e culture locali nelle province sulla frontiera dell'Eufrate (II-IV sec. d.C.). Uno studio sui contatti culturali*, in *SicGymn*, n.s., 45 (1992), pp. 159-235. Significativo anche il ricorso dei sudditi al rescritto imperiale, fonte continua di diritto, prassi che ha contribuito alla diffusione del diritto romano nelle province e ha facilitato il passaggio all'amministrazione giudiziaria presidale tardoromana; cfr. J.-P. CORIAT, *La technique du rescrit à la fin du Principat*, in *SDHI* 51 (1985), pp. 319-348; J.-L. MOURGUES, *Les formules rescripsi, recognovi et les étapes de la rédaction des subscriptions impériales sous le Haut-Empire romain*, in *MEFRA* 107 (1995), pp. 255-300.

confrontarsi con la cittadinanza. Ovunque la pressione popolare scaturita dall'indignazione per la gravità del reato poteva influenzare in modo decisivo le scelte delle autorità e dell'assemblea. Non appena la folla di Ipata lo spinse verso il teatro il nobile Lucio sentì di essere in grave pericolo.

Questa sensazione era giustificata. È interessante notare come, più avanti nel romanzo, lo stesso Lucio diventasse a Ipata oggetto dell'astioso sospetto della cittadinanza[124]. Scomparso inspiegabilmente dalla casa del suo ospite Milone durante il saccheggio notturno della *domus* da parte dei briganti, Lucio venne apertamente accusato dalla popolazione di Ipata, accorsa sul luogo del misfatto, di aver organizzato il furto e di essere fuggito con i banditi. Le autorità civiche intrapresero immediatamente un'indagine stringente. Lo schiavo personale di Lucio fu prelevato dalla casa di Milone, imprigionato e torturato dai magistrati di Ipata. L'assenza di confessione spinse una delegazione di notabili della città tessala a recarsi a Corinto, patria del giovane ricercato, per proseguire l'istruttoria. Lo zelo con cui venne condotto il procedimento rende facile immaginare quale clima ostile avrebbe trovato Lucio se fosse stato processato, questa volta sul serio, dai magistrati e dal popolo di Ipata.

I timori del nobile corinzio erano fondati. Il racconto di Telifrone, sempre nelle *Metamorfosi*, evidenzia l'ira e il marasma della cittadinanza di Larissa di fronte a un'odiosa accusa di omicidio lanciata nel foro da un cittadino anziano contro la moglie del nipote defunto. Il colorito fantastico che circonda nel romanzo lo svolgimento della vicenda non deve trarre in inganno. Una situazione per certi versi analoga, anche se dagli esiti opposti, si verificò effettivamente nel 6 a.C., allorché un'ambasceria di Cnido accusò di omicidio davanti all'imperatore la concittadina Trifera (e l'ormai defunto marito), che era presente a quell'incontro. Spaventata dal processo nella sua patria, in un ambiente che ella avvertiva come fortemente maldisposto, probabilmente era riuscita a evitare il dibattimento, o almeno l'applicazione della sentenza, e a fare ricorso ad Augusto. Davanti a un caso così contraddittorio, il principe fece condurre un'inchiesta approfondita, completa di

[124] Apul. *Met.* 7, 1 s.

tortura degli schiavi, dalla quale risultò la totale innocenza della donna e l'infondatezza dell'accusa dei suoi concittadini[125]. A Cnido la resistenza di Trifera consentì all'imputata di ricorrere al sovrano e di ottenere un giudizio equilibrato in una sede diversa dalla sua città, ma è lecito chiedersi cosa sarebbe accaduto se gli accusatori e la popolazione avessero trascinato Trifera e suo marito nell'assemblea, e fossero stati unanimi nel ritenerli colpevoli.

Il racconto di un tentativo di linciaggio da parte della folla di un'ignota cittadina della Tessaglia ai danni del figlio di un decurione, accusato ingiustamente dal padre di crimini detestabili, come l'avvelenamento del fratellastro e il tentativo di stupro della seconda moglie del genitore, completa il quadro tratteggiato altrove da Apuleio[126]. L'accusa pubblica nel foro di una piccola città tessala da parte del maturo decurione scatenò lo sdegno della popolazione, sconvolta dall'atrocità delle imputazioni. La folla avrebbe voluto lapidare il giovane concittadino senza neanche processarlo. I magistrati controllarono a fatica la sommossa, riuscirono a placare gli animi, e istruirono un processo legale, non davanti all'assemblea, né davanti al governatore romano, ma nella curia locale. L'istruttoria si tenne a porte aperte e la città assistette rapita. Solo al momento della votazione dei decurioni giurati una testimonianza inattesa scagionò il ragazzo e portò all'esilio della matrigna e alla crocefissione di uno schiavo suo collaboratore, i veri autori del crimine[127].

---

[125] Per il racconto di Telifrone cfr. Apul. *Met.* 2, 27-30. Per la nota lettera di Augusto agli Cnidii cfr. R.K. SHERK, *Roman Documents from the Greek East. Senatus consulta and epistulae to the Age of Augustus*, Baltimore, 1969, pp. 341-345, n. 67 = OLIVER, *Greek Constitutions* cit., pp. 34-39, n. 6.

[126] Apul. *Met.* 10, 1 ss. Vd. sopra i casi di Lucio a Ipata e di Telifrone a Larissa. La forte ostilità manifestata da parte della popolazione contro il giovane concittadino, e la ricomposizione di quella crisi, hanno molto in comune con la vicenda di Paolo a Efeso, su cui vd. oltre. Sul valore della casistica proposta da Apuleio cfr. F. AMARELLI, *Apuleio: la testimonianza di un laico del diritto*, in *Index* 18 (1990), pp. 93-100.

[127] È interessante notare come nel caso di un'accusa rivolta dal decurione contro suo figlio per reati gravissimi (fratricidio e stupro della matrigna) l'*ordo decurionum* fosse il giudice competente e, sembra, potesse comminare la pena di morte. Le garanzie per i decurioni e i loro figli, invocate dalla legislazione imperiale nel caso in cui il giudice fosse il governatore romano, sembrano non valere in un processo cittadino.

Il clamore e il clima violento che circondava alcuni procedimenti giudiziari nelle città dell'impero si segnala a più riprese nell'opera di Apuleio. La frequenza di questo comportamento collettivo non fornisce semplicemente all'autore lo sfondo patetico su cui proiettare la soluzione a effetto dell'intreccio. Il coinvolgimento emotivo della cittadinanza, chiamata a giudicare secondo canali più o meno istituzionalizzati, al di là delle finalità artistiche dello scrittore, e purificato della sua patina romanzesca, presenta un elemento credibile della partecipazione collettiva alla vita cittadina nel II secolo. Queste reazioni potrebbero aver interessato città diverse e lontane dell'impero, ma non dovrebbe essere sottovalutato l'orizzonte geografico e il contesto politico-istituzionale della narrazione apuleiana.

Nella maggior parte delle città elleniche ed ellenizzate dell'impero il diritto, anche penale, e le procedure della sua applicazione sembrano essersi caratterizzate per una certa pluralità delle forme. Probabilmente questa situazione non produceva una distonia e un'asistematicità frontali, ma poteva creare dislivelli, meno marcati o assenti in altri contesti. Da un lato, infatti, esisteva il diritto della città di Roma: il diritto coerente di una città, minuziosamente ordinato – una qualità che colpiva gli uomini di cultura greca – eppure in perenne sviluppo, in costante aggiornamento e dotato di un'intrinseca adattabilità. La sua applicazione spettava a organismi dall'indiscussa autorità (i magistrati cittadini *iure dicundo*, i governatori provinciali, il senato di Roma, l'imperatore), figure per tradizione esperte della materia. Questa sapienza giurisprudenziale, e le entità istituzionali che ne garantivano l'applicazione, tendevano generalmente a essere assorbite o imitate dalle comunità che si strutturavano secondo il modello romano-italico[128]. Accanto al diritto romano non esisteva un 'diritto greco' (come, parimenti, non esisteva una 'cittadi-

[128] Il pluralismo normativo caratterizzava ancora la vita giudiziaria dei municipi spagnoli in età adrianea, come si deduce dal riferimento al discorso dell'imperatore Adriano in senato sugli Italicensi, ripreso alcuni anni dopo da Aulo Gellio (*N.A.* 16, 13, 1-9, in particolare 13, 4 e 6), su cui cfr. F. GRELLE, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi dell'organizzazione municipale*, Napoli, 1972, pp. 67 ss., 103 ss., 115 ss. Tuttavia il deciso attaccamento delle aristocrazie grecofone alle proprie istituzioni poliadi è un tema importante nella riflessione 'sofistica' d'età imperiale, anche in uomini impegnati nell'amministrazione imperiale, come Plutarco e Claudio Carace. La gelosia di certe nobiltà grecofone aveva radici antiche e risaliva ai traumi della conquista romana del II-I secolo a.C. Questo dissidio poteva produrre comportamenti estremi come, per esempio, l'allontanamento del proconsole Antonino (futuro imperatore) da Smirne a opera di Polemone (Philostr. *V.S.* 1, 25 - 534), o l'atteggiamento provocatorio di Erode Attico di fronte a Marco Aurelio a Sirmio (*V.S.* 2, 1 - 560 s.).

nanza greca'). Lo stesso probabilmente vale per altri diritti civici o paganici in area celtica, iberica, libico-punica, egiziana, siro-mesopotamica. Le singole città elleniche ed ellenizzate, malgrado l'omogeneizzazione di molti istituti giuridici greci nel Mediterraneo d'età ellenistica, non maturarono una riflessione giurisprudenziale capace di disciplinarne organicamente il diritto[129]. L'eterogenea giurisprudenza prodotta nelle numerose città grecofone non sembra aver mai raggiunto la compatta sistematicità, il respiro universale e la duttilità estroversa di quella romana. Un qualunque cittadino in viaggio attraverso le diverse città dell'impero, specialmente nelle province orientali, meno o per nulla toccate dalla 'romanizzazione' delle istituzioni e del diritto, poteva essere costretto a misurarsi con una normativa penale peculiare ed estranea. Ma soprattutto – ed è un punto chiave – una certa oscillazione tra città dell'area occidentale e orientale dell'impero si coglie nella natura e composizione degli organi giudicanti, e nella divaricazione delle procedure processuali. Nelle città di struttura e di diritto romani il processo, civile e penale, non sembra aver contemplato l'espressione libera del giudizio popolare. La libertà di parola e l'uguaglianza furono concetti estranei al pensiero politico romano. In molte città greche o ellenizzate, secondo un'antica tradizione, ancora vitale durante il Principato, l'assemblea plenaria dei cittadini poteva costituire l'organo giudicante, e approvare con votazione la proposta di condanna o di assoluzione avanzata da un magistrato cittadino. Anche quando un processo non contemplava la riunione dell'assemblea – per esempio quando il processo avveniva di fronte alle apposite giurie di cittadini – la cittadinanza politicamente attiva difficilmente poteva essere esclusa dall'espressione della sua opinione. È molto probabile, dunque, che negli spazi assembleari delle città elleniche ed ellenizzate, più che altrove, molti processi, anche criminali, potessero rivelarsi paurosamente esposti alle abilità oratorie delle parti, agli umori della cittadinanza e al gioco dei conflitti sociali, piuttosto che essere saldamente ancorati a un diritto penetrante e a un giudice esperto e autorevole[130]. Questa dinamica potrebbe spiegare il frequente ricorso dei

---

[129] Cfr. J. MÉLÈZE MODRZEJEWSKI, *Le forme del diritto ellenistico*, in *I Greci* cit., pp. 635-664.

[130] La distanza tra le regioni di cultura greca e di cultura latina in merito all'espressione del giudizio sembra essere testimoniata in età tardoantica dagli opposti atteggiamenti di fronte alle controversie dogmatiche: l'Oriente fu e restò la terra delle discussioni assembleari nei concilii e nei sinodi, l'Occidente la terra del primato gerarchico dei vescovi; cfr. Z. ANTONOPOULOS-TRECHLI, *Continuité et rupture dans la vie politique byzantine: de l'ostracisme à l'excommunication*, in *Byzantion* 72 (2002), pp. 325-346.

cittadini dell'impero – in condizioni economico-sociali tali da consentirgli di perseguire questa via – al tribunale provinciale romano e all'imperatore, anche attraverso lo strumento, come sembra, sempre più diffuso, del rescritto[131].

Se dalle atmosfere forti, ma realistiche, del romanzo apuleiano si passa a interrogare l'eloquenza raffinata di Dione di Prusa o la precettistica misurata di Plutarco, il quadro della partecipazione dei cittadini alle vicende giudiziarie non cambia sensibilmente. Quale potesse essere il clima in cui veniva amministrata la giurisdizione cittadina, anche nelle sue forme istituzionali, lo mostra il racconto del processo al cacciatore nell'*Euboico* di Dione[132]. In questo episodio – che rappresenta il più completo resoconto di un processo condotto dall'autorità civica di fronte all'assemblea di una città dell'impero – al di là delle situazioni ilari, emerge l'elevato quoziente di pericolosità per l'imputato insito nello scatenarsi dell'ostilità dell'assemblea nei suoi confronti[133]. Il margine di libertà lasciato agli interventi dei singoli, e il pauroso altalenare dell'atteggiamento del δῆμος, da cui scaturirà per acclamazione o per votazione la sentenza finale, giustificano le raccomandazioni caldeggiate a più riprese dal contemporaneo Plutarco sull'importanza per l'uomo politico di riuscire a dominare i concittadini durante i dibattiti con la forza della persuasione[134]. La giurisdizione delle autorità cittadine poteva essere applicata in

---

[131] La giurisprudenza imperiale aveva un respiro veramente ecumenico, in quanto capace di esprimersi autonomamente come fonte di diritto romano e di dirimere questioni sorte in merito all'applicazione delle legislazioni civiche locali.

[132] Dio Chrys. *Or.* 7, 23-63. Il processo si svolse probabilmente a Caristo, in Eubea, intorno al 100. Sul processo e sulla dinamicità della vita assembleare nelle città grecofone cfr. G. SALMERI, *La vita politica in Asia Minore sotto l'impero romano nei discorsi di Dione di Prusa*, in *Studi Ellenistici*, 12, Pisa-Roma, 1999, pp. 211-267; J. MA, *Public Speech and Community in the Euboicus*, in *Dio Chrysostom. Politics, Letters and Philosophy*, Oxford, 2000, pp. 108-124.

[133] Cfr. in particolare i §§ 25; 30; 33.

[134] Dalla lettura dei *Praecepta gerendae rei publicae* e dell'*An seni sit gerenda res publica* di Plutarco, e di molti discorsi di Dione Crisostomo, emerge chiaramente l'idea che l'attività politica e giudiziaria nelle città ellenizzate del II secolo fosse dinamica e pericolosa, che il popolo vi giocasse un ruolo importante, ma che fosse molto difficile da controllare, che saper persuadere con un'equilibrata eloquenza avesse un peso determinante e che i dibattiti pubblici avessero esiti tutt'altro che scontati.

forme molto aspre da un magistrato particolarmente zelante nella sua procedura inquisitoria[135]. Essa poteva degenerare se il magistrato non riusciva a dominare un'assemblea la cui sensibilità era scossa dalla gravità del reato o dall'avversione per il reo. È bene tenere presente che nella maggior parte delle città dell'impero, non solo in quelle libere, ma anche in quelle toccate dai soggiorni periodici del governatore, non furono mai istituiti presidii militari romani. Neutralizzare prontamente la foga popolare nel corso di un processo che agitava la comunità, anche di un procedimento formale istruito davanti all'assemblea secondo la prassi, poteva rivelarsi un compito arduo per i magistrati e i notabili cittadini. È quanto spiega ancora una volta Apuleio, in questo caso per bocca della giovane Fotide[136].

Come accennato, le forme del giudizio della collettività sulla condotta degli individui o dei gruppi potevano toccare aspetti parossistici e violenti, difficili da controllare anche per le autorità. Un celebre episodio efesino rivela molti aspetti della mentalità e del comportamento della cittadinanza in un'antica città greca. Durante il suo soggiorno a Efeso, all'incirca negli anni 54-57, Paolo di Tarso si impegnò in un'intensa attività di proselitismo rivolta ai Giudei e ai gentili della grande città d'Asia. A lungo andare, questo insegnamento provocò il sospetto e l'ostilità degli artigiani di Efeso, che si sostenevano attraverso il mercato di oggetti d'argento legati all'antico e venerabile culto di Artemide. Essi temevano che i contenuti del messaggio giudeo-cristiano allontanassero i devoti della dèa dal grande santuario urbano. Un certo Demetrio, argentiere e imprenditore attivo nella città, tenne un discorso ai suoi concittadini, stigmatizzando il pericolo della blasfemia e dell'ateismo insegnati da Paolo e dai suoi discepoli. La folla reagì alle parole di Demetrio tumultuando. La città si riem-

---

[135] Sull'importanza dell'atteggiamento dei magistrati cittadini nelle istruttorie vd. oltre, a proposito dei martiri di Lione.

[136] Abbiamo visto che anche i governatori potevano avere problemi nel placare la rabbia della folla (non inquadrata in un'assemblea formale) che assisteva a un processo (vd. sopra). Sull'impossibilità per gli *auxilia* del governatore di intervenire a Ipata, a causa della distanza, e sulla diffidenza dei residenti verso gli stranieri appaiono significative le raccomandazioni di Fotide a Lucio, in procinto di uscire di sera per un invito a cena (Apul. *Met.* 2, 18).

pì delle grida della folla, 'Grande è l'Artemide degli Efesini!'. I sediziosi catturarono e trascinarono in teatro Gaio e Aristarco, due macedoni, collaboratori di Paolo. Nel teatro di Efeso si svolse una lunga, confusa e agitata assemblea cittadina spontanea, nella quale si cercò di dimostrare la colpevolezza del gruppo paolino[137]. Probabilmente gli accusatori coinvolsero nel giudizio anche la comunità giudaica della città. Non c'è dubbio, infatti, che all'assemblea parteciparono anche i Giudei di Efeso, perché alcuni Efesini tentarono invano di far parlare un tale Alessandro, verosimilmente cittadino di Efeso, ma anche ebreo. Alessandro iniziò un discorso rivolto all'assemblea civica, ma fu zittito non appena la folla seppe che era Giudeo. Il teatro risuonò per due ore del grido 'Grande è l'Artemide degli Efesini!'. Durante la concitata riunione, alcuni cittadini illustri di Efeso – che Luca chiama Asiarchi – rintracciarono Paolo e lo convinsero a tenersi il più lontano possibile dal teatro, evidentemente per timore di ulteriori disordini o, peggio, di un linciaggio. Solo dopo alcune ore uno dei cancellieri della città riuscì a placare i cittadini. Il funzionario sottolineò opportunamente che quell'assemblea non era per nulla un'assemblea regolare: non era stata convocata né presieduta da nessun magistrato, e i cittadini convenuti rischiavano di essere accusati di aver provocato una sommossa. Lo spettro della repressione di una rivolta urbana attraverso un'istruttoria condotta dall'autorità romana era un buon deterrente. Il cancelliere convinse i presenti che era necessario denunciare regolarmente Paolo e i suoi al proconsole ed, eventualmente, chiedere al magistrato la convocazione di un'assemblea regolare per discutere dell'attività di questi stranieri residenti a Efeso. Non sappiamo se l'accusa ebbe seguito, ma è certo che Paolo lasciò in fretta la città e si recò in Macedonia[138].

---

[137] Abbiamo visto come a Smirne la popolazione si ritenesse autorizzata a chiedere ai magistrati di convocare immediatamente un'assemblea nel teatro per discutere delle parole pronunciate dal filosofo Pionio (vd. sopra).

[138] Sulla vicenda cfr. *Act. Apost.* 19, 23 ss. Su Efeso nell'età di Paolo cfr. E. GÜRBER, *Cité libre ou stipendiaire? A propos du statut juridique d'Éphèse à l'époque du Haut-Empire romain*, in *REG* 108 (1995), pp. 388-409; P. LAMPE, *Acta 19 im Spiegel der ephesischen Inschriften*, in *BiZ* 36 (1992), pp. 59-76. Sulle tensioni e le esplosioni di violenza nelle città d'Asia Minore vd. sopra, nota 32.

L'episodio mostra come in una città di antiche tradizioni politiche e di cultura greca potessero riunirsi assemblee cittadine non istituzionalizzate e formalizzate secondo le normali procedure di legge, non controllate dall'autorità e capaci di esprimere un giudizio sommario, molto pericoloso per gli equilibri e la sicurezza della comunità. Un elemento concreto probabilmente giocò a favore di Paolo e dei suoi collaboratori. Efeso era la sede del governatore romano. È probabile che all'epoca dell'accusa contro il gruppo apostolico il proconsole fosse fuori della città, in viaggio attraverso la provincia. Questo giustificherebbe l'audacia degli Efesini. Tuttavia Efeso, come le altre tappe del consueto itinerario proconsolare, e come poche altre città importanti e ben collegate della provincia, erano facilmente raggiungibili dall'autorità romana. Al di là delle prerogative e delle procedure giudiziarie di ogni singola città, il controllo dell'amministrazione della giustizia, con la repressione delle sue possibili degenerazioni, scatenate dall'animata partecipazione cittadina, era condizionato anche dalla maggiore o minore distanza di ogni comunità dal potere romano. Così un processo sommario aveva poche possibilità di svolgersi indisturbato nella centralissima Efeso, mentre poteva concludersi drammaticamente, per esempio, a Ipata, o in altre piccole comunità lontane dai circuiti del 'governo' provinciale. In un mondo condizionato dalle distanze accanto a quella che abbiamo definito la 'periferia della comunicazione' esisteva una 'periferia del controllo romano'. Quando si riflette sui 'privilegi di libertà', faticosamente difesi da alcune città dell'impero, si dovrebbe tenere conto anche della posizione e del ruolo di queste comunità nel reticolo dei capisaldi del potere romano.

Il caso dell'assemblea spontanea di Efeso non deve spingere a concludere che certi comportamenti aggressivi della popolazione cittadina fossero limitati all'area ellenizzata del mondo romano. Atteggiamenti fortemente inquisitori potevano esplodere in città molto distanti, non solo geograficamente, tra loro. Tuttavia l'impianto istituzionale della comunità, le sue tradizioni e la sua organizzazione politico-amministrativa potevano far assumere alle forme della partecipazione collettiva contorni diversi.

Circa centoventi anni dopo il tumulto efesino, nella Gallia Lugdunense si produsse un fenomeno per certi versi analogo,

ma dagli esiti molto più drammatici[139]. Nella colonia romana di Lione la popolazione, inferocita, aggredì i membri della locale comunità cristiana, li insultò, li malmenò, li trasse nel foro, dove le autorità locali li interrogarono e li imprigionarono, in attesa dell'arrivo del governatore romano. Raramente gli abitanti di una città dell'impero furono così compatti e accaniti nello sradicare i cristiani dalla loro città. Gli imperatori avevano decisamente sconsigliato di ricercare i rei di cristianesimo. Invece di procedere ad accuse individuali e mirate, in un'epoca ben anteriore ai grandi editti anticristiani, i cittadini di Lione diedero la caccia e arrestarono tutti i cristiani o presunti tali, peregrini e cittadini romani, che risiedevano nella loro città. Nella cosmopolita Efeso l'attacco contro Paolo e i suoi discepoli si era spento per la pronta e decisa resistenza delle autorità cittadine. Nella romana e tradizionalista Lione, invece, gli abitanti pagani e i loro magistrati erano uniti dalla stessa avversione anticristiana, e nulla frenò l'eccitazione popolare. Nell'età di Marco Aurelio, come in quella di Nerone, l'attività dell'αἵρεσις dei cristiani era ancora sospettata di azioni abominevoli, giudizio che scomparirà solo nel corso del secolo successivo. A Lione la profonda diffidenza per il carattere occulto della setta si unì a una forma di xenopatia innescata dalla composizione mista, etnicamente e socialmente, degli adepti, forse da contrasti economici, come quelli paventati a Efeso, ma soprattutto dall'odio verso quei residenti che non aderivano pubblicamente al calendario cultuale della città delle Gallie maggiormente legata alla tradizione romana[140].

---

[139] Si tratta della celebre persecuzione contro i 'Martiri di Lione', descritta da Eusebio di Cesarea (*H.E.* 5, 1, 3-2, 8; *Atti e passioni* cit., pp. 59 ss.). Per un ampio inquadramento del contesto storico della vicenda cfr. *Les Martyrs de Lyon (177)*, Paris, 1978.

[140] In una prima fase le accuse rivolte ai cristiani di Lione erano quelle di ateismo (ἀθεότης) e di empietà (ἀσέβεια). Col progredire dell'istruttoria, e con gli arresti degli schiavi delle *domus* dei rei e dei cittadini ritenuti simpatizzanti degli incriminati, si aggiunsero le accuse di antropofagia, di incesto, forse di magia, alimentate dal terrore scatenato dall'applicazione della tortura. Per un'analisi sociale della comunità cristiana di Lione cfr. L. WIERSCHOWSKI, *Der Lyoner Märtyrer Vettius Epagathus. Zum Status und zur Herkunft der ersten gallischen Christen*, in *Historia* 47 (1998), pp. 426-453. Sull'importanza dei culti pagani e del culto imperiale nella città cfr., di recente, D. FISHWICK, *The Dedication of the Ara Trium Galliarum*, in *Latomus* 55 (1996), pp. 87-100; G. DAREGGI, *Culti e politica a Lugdunum tra tarda repubblica e primo impero*, in *Latomus* 57 (1998), pp. 558-569.

Appare significativo che, a differenza di Smirne e di Efeso, nella grande colonia romana transalpina, davanti a reati gravissimi, come l'ateismo, il cannibalismo e l'incesto, persino peggiori di quelli imputati a Paolo e a Pionio, i Lionesi non reclamassero la convocazione dell'assemblea civica, ma si rivolgessero ai loro magistrati. Il processo assembleare era estraneo alla consuetudine istituzionale romana. I magistrati di Lione portarono a termine con zelo la loro istruttoria, quindi rimisero il giudizio definitivo sui cittadini romani e sui peregrini incriminati al governatore di provincia. Tuttavia – ed è un aspetto importante – come a Smirne la cittadinanza partecipò intensamente alle diverse fasi dell'indagine, pur senza confluire in un'assemblea formale.

L'*adventus* del legato della Lugdunense nella città, nell'imminenza delle celebrazioni del *concilium Galliarum*, verso il 1 agosto, inaugurò una serie di istruttorie di rara violenza. I cittadini pagani di Lione si accalcarono per giorni e giorni nel foro, unanimi e appassionati, per assistere ai numerosi interrogatori condotti dal funzionario romano. I Lionesi (e, forse, i molti Gallo-romani convenuti per il *concilium*) non si limitarono ad ascoltare e a osservare passivamente i dibattimenti. Durante uno dei primi interrogatori la folla ammassata intorno alla tribuna del legato accusò con grida Vettio Epagato, un notabile lionese intervenuto per deporre, e il governatore lo incriminò. Lo stesso avvenne al medico frigio Alessandro alcuni giorni dopo in occasione di un'altra seduta forense. Al di là delle convinzioni e delle qualità personali del legato romano – che peraltro rivelò sentimenti decisamente anticristiani – non c'è dubbio che la popolazione urbana costituì un non trascurabile elemento di pressione sul funzionario. Nel corso dell'istruttoria l'indagine si estese, e con essa le condanne e l'odio popolare. La popolazione pagana, non solo di Lione, ma anche quella confluita in città da altri centri della Gallia Comata, assistette con passione alle esecuzioni nell'anfiteatro, che vennero ad arricchire le giornate dei grandi spettacoli del *concilium* provinciale in onore dei principi. I Lionesi manifestarono dentro e fuori della città con grida ostili, col lancio di oggetti, con cori ingiuriosi il loro astio, il sarcasmo, l'ira verso i cristiani, vivi e morti. Persino le spoglie dei suppliziati e dei morti in prigione, ancora una volta contro la prassi, vennero lasciate insepolte e vigilate giorno e not-

te. Furono poi cremate e disperse nel Rodano, affinché le anime dei condannati non avessero pace, né godessero della resurrezione che millantavano, e nessuno osasse raccogliere delle reliquie. A Lione i sentimenti fortemente anticristiani dei cittadini si erano incontrati con l'identica disposizione d'animo delle autorità civiche e del governatore di provincia. La determinazione di un'intera cittadinanza, nelle condizioni favorevoli che si crearono allora, poté eludere le disposizioni del principe e fare giustizia in modo molto violento.

Condotti dai magistrati locali, o dall'autorità romana, o gestiti dalle assemblee cittadine sotto la supervisione dei magistrati cittadini, i processi costituirono un momento centrale della partecipazione collettiva delle comunità dell'impero alla vita cittadina. Le tensioni e le esplosioni dell'ira hanno lasciato tracce più profonde nella documentazione rispetto alle procedure ordinarie. Malgrado gli eccessi di Lione, in alcuni casi si può cogliere nelle città dell'impero una certa solidarietà tra i condannati e almeno una parte della cittadinanza. L'arresto e l'esecuzione di Cipriano furono seguiti con partecipazione anche dai pagani di Cartagine, e i cittadini illustri come Pionio e Filea ricevettero le esortazioni sincere e accorate dei concittadini e dei governatori pagani perché recedessero dalla loro ostinazione. Uno dei casi più eclatanti di solidarietà tra la città e i colpevoli è costituito dall'applicazione a Roma del senato consulto Silaniano nel 60[141]. Il dibattimento in senato e la condanna a morte dei quattrocento schiavi della *domus* urbana del consolare Pedanio Secondo fu vissuto con profondo turbamento dalla popolazione della capitale. La condanna di tanti innocenti, ben inseriti nella vita della città, creò forti tensioni fra gli abitanti. Il processo e le esecuzioni avvennero in mezzo a un grande e minaccioso concorso di folla. Fu necessario schierare le coorti ai primi tentativi di sommossa, e Nerone dovette promulgare un severo editto in cui rimproverava alla città questo comportamento ostile e sedizioso[142]. La chiave di lettura di que-

[141] Su questo discusso provvedimento cfr. D. DALLA, *Senatus consultum Silanianum*, Milano, 1980.

[142] Tac. *Ann.* 14, 42-45. Il caso estremo di condizionamento ambientale durante un processo criminale a Roma è costituito dall'istruttoria a carico di Cn. Pisone padre nel dicembre del 20; cfr. Tac. *Ann.* 3, 6 ss. Significativa la lode ipocrita della compostezza della plebe nel documento pubblico finale, il senato consulto epigrafico, cfr.

sto atteggiamento collettivo non risiede soltanto nella palese iniquità del senato consulto. Tra gli schiavi di Secondo e la popolazione di Roma esisteva una solidarietà dettata da una rete di amichevoli relazioni economiche e personali, che produceva inevitabilmente forme di identificazione. Come spiegare allora l'atteggiamento inquisitorio dei cittadini seduti nel teatro o accalcati intorno alla tribuna del governatore, o la partecipazione feroce e sarcastica degli spettatori riuniti nell'anfiteatro di fronte alle esecuzioni dei condannati *ad bestias*, o l'indifferenza dei cittadini verso la punizione pubblica di un emarginato, di un infame, di uno schiavo o di un bandito? In realtà – questo è il punto – la varietà delle reazioni e delle atmosfere che circondavano l'amministrazione della giustizia criminale nelle città dell'impero romano mostra l'importanza del grado di adesione alla sensibilità e ai valori collettivi della città che gli abitanti riconoscevano agli imputati. Le città dell'impero romano, multietniche, poliglotte e relativamente tolleranti in fatto di morale e di religione, chiamate a giudicare gli uomini e i loro comportamenti (non le loro idee) li riconoscevano soltanto come amici o come nemici. In questi casi esse rivelavano una pulsione istintiva ad assolvere gli amici e a punire i nemici[143].

Questo genere di reazioni collettive nelle città dell'impero romano ebbero lunga durata. Nel 467, quasi trecento anni do-

---

ECK, CABALLOS, FERNÁNDEZ, *Das senatus consultum* cit., linn. 155-158. La popolazione di Roma, sconvolta dalla morte, peraltro naturale, di Germanico, e convinta della colpevolezza di Pisone, tumultuò per giorni intorno all'aula (il portico del tempio di Apollo Palatino) minacciando di linciaggio il reo. Questo famoso avvenimento, unico per le sue coordinate storiche, mostra pur sempre quanto fosse pericoloso il pregiudizio della folla cittadina e il suo concorso in occasione dell'attività giudiziaria. Sull'episodio cfr., di recente, W. ECK, *Plebs und princeps nach dem Tod des Germanicus*, in *Leaders and Masses in the Roman World. Studies in Honor of Z. Yavetz*, Leiden, 1995, pp. 1-10.

[143] Cfr. in proposito P. VEYNE, *"Humanitas": Romani e no*, in A. GIARDINA (a cura di) *L'uomo romano*, Roma-Bari, 1989, pp. 385-415. L'importanza della condivisione di un medesimo orizzonte comportamentale, comune all'imputato come alla città, si concretizza magnificamente nella scena del riconoscimento del cacciatore come del salvatore del cittadino Sotade nell'*Euboico* di Dione Crisostomo (*Or.* 7, 53 ss.). Da rozzo accaparratore, dolosamente estraneo ai bisogni della collettività, il cacciatore si trasforma agli occhi dei concittadini in un benefattore, sensibile alla sicurezza dei membri della comunità e alla valorizzazione delle risorse economiche del territorio civico.

po i processi di Lione, la popolazione cristiana di Costantinopoli si scagliò contro il questore del sacro palazzo Isocasio, accusato di paganesimo[144]. Questo celebre filosofo pagano, asceso, come spesso accadeva allora, alla direzione del laboratorio della legislazione imperiale grazie alla vasta cultura e al virtuosismo nell'arte retorica, fu sottratto alla furia omicida della folla e condotto davanti al tribunale del prefetto del pretorio d'Oriente Puseo. La vicenda consente di delineare le continuità e le trasformazioni nel rapporto tra giustizia e partecipazione civica in età imperiale.

In molte città dell'impero il paganesimo post-teodosiano conduceva nel corso del V secolo la vita umbratile e sotterranea che era stata caratteristica dei primi cristiani, ma immerso in una penosa atmosfera crepuscolare che i cristiani non conobbero mai. Del resto il monoteismo cristiano poteva essere molto più intollerante, esclusivista e violento di quanto lo fosse stato il paganesimo, politeista e privo di una teologia strutturata. La società cittadina del V secolo, in cui si svolse il processo a Isocasio, aveva poco in comune con quella dell'età di Marco Aurelio. Nell'età di Teodosio II e di Leone gli abissi sociali erano diventati rigidi e incolmabili. La violenza imposta dall'alto o scaturita dal basso era diffusa e difficilmente neutralizzabile, anche quando si volgeva contro i decurioni. Il senso della comune appartenenza al medesimo gruppo aristocratico (la vera *humanitas*) e le cautele legali che avevano garantito ovunque i notabili cittadini di fronte all'imperatore stesso e ai suoi funzionari, non esistevano più. Il sovrano tardoromano e bizantino aveva poco in comune con gli altri esseri umani, per quanto nobili fossero. Le plebi urbane, ingrossate dall'irruzione dei poveri e, talvolta, dall'affluenza dei contadini e dei monaci dalle campagne, avevano assunto un pericoloso ruolo politico nelle città. Queste plebi erano controllate meglio dai vescovi che non dai maggiorenti cittadini. Le dispute dottrinali – soprattutto in Oriente – avevano un peso e riflessi pratici sconcertanti. La "democratizzazione" del pensiero prodotta dal cristianesimo, la maggiore

[144] Sulla vicenda di Isocasio cfr., in sintesi, *PLRE* 2, Isocasius (con le fonti citate). Il noto caso della filosofa Ipazia, e altri episodi di linciaggio nelle città tardoantiche, sono estranei alle procedure processuali che qui interessano.

pressione di un'autorità imperiale sovrumana e irraggiungibile, la crisi dell'idea di cittadino annullavano le garanzie legali e le soluzioni eclettiche e tendenzialmente moderate – almeno a certi livelli – dei processi tra cittadini, tipiche delle città pagane e aristocratiche dei secoli precedenti. Così, nel V secolo, le città avevano imparato a giudicare anche le idee. Trascinato davanti al prefetto del pretorio, il colto Isocasio condusse una celebre difesa e si salvò dalla condanna, ma a patto di farsi immediatamente battezzare. La conversione forzata gli garantì un congedo onorevole dall'amministrazione e un ritiro tranquillo e definitivo nelle sue proprietà in Cilicia. La popolazione della capitale poté assistere soddisfatta all'umiliazione del presuntuoso retore pagano e al suo piegarsi alla verità. Un solo elemento lega le vicende, tanto diverse, dei processi di Lione e di Costantinopoli: l'importanza, decisiva, dell'adesione o del rifiuto da parte dell'imputato dei valori della collettività, e il diritto che essa si arroga di giudicare e di eliminare un sovversivo.

Nella dialettica tra le città e il potere imperiale le dinamiche della partecipazione cittadina, diverse per organizzazione, livello di formalizzazione, per spontaneità, visibilità e impatto, concorsero per secoli, in modo sensibile e determinante, alla costruzione dell'identità della comunità. Il momento del contatto, diretto o mediato, col potere centrale rivelava, in positivo e in negativo, nell'adesione all'etichetta e alla forma, come nella sua trasgressione, la fisionomia, irripetibile, di ciascuna collettività, e aggiungeva un tassello alla storia del suo rapporto con Roma. Coreografie sapientemente preparate o repentine e scomposte esplosioni di rabbia potevano costituire due facce della stessa medaglia. La città, infatti, esprimeva veramente se stessa solo quando rispondeva in forma corale alle sollecitazioni. In questo senso si può affermare che la vitalità delle città dell'impero romano coincise con l'intensità e l'energia della partecipazione dei loro abitanti alla vita della comunità.

DIRITTO DI INIZIATIVA E POTERE POPOLARE NELLE ASSEMBLEE CITTADINE GRECHE

ADOLFO LA ROCCA

Quando i Romani intrapresero la conquista dell'Oriente, i Greci conoscevano varie forme di governo, classificabili come democratiche e oligarchiche. Ma di gran lunga prevalente era una costituzione di tipo democratico, dove accanto ai magistrati (ἄρχοντες) e al consiglio (βουλή), l'assemblea primaria dei cittadini maschi adulti (ἐκκλησία) aveva la funzione di deliberare – ossia di discutere e decidere – su tutte le questioni più importanti[1]. Naturalmente anche in quest'ultimo ambito sussistevano innumerevoli varianti, legate alla congiuntura o alle tradizioni locali, che coinvolgevano i criteri di selezione dei magistrati e dei consigli, e il loro rapporto con l'assemblea primaria. Con la conquista romana si produsse una svolta di grande rilievo in campo giudiziario. Al momento della provincializzazione, infatti, inizia un processo di accentramento della giurisdizione penale nelle mani dei governatori inviati da Roma[2]. Non è un processo lineare: la documentazione epigrafica rivela su questo punto un 'braccio di ferro' tra città e governo centrale e certo ancora in età imperiale le città libere conservavano notevoli poteri giudiziari[3]. Ma, nei suoi tratti essenziali, il pro-

[1] A.H.M. JONES, *The Greek City from Alexander to Justinian*, Oxford, 1940, pp. 157 ss. Sul concetto di democrazia in età ellenistica, vd. D. MUSTI, *Polibio e la democrazia*, in *ASNP* 36 (1967), pp. 105-207.

[2] Cfr. A. LINTOTT, *Imperium Romanum. Politics and Administration*, London-New York, 1993, pp. 54 ss.

[3] J. e L. ROBERT, *Claros I: les décrets hellénistiques*, Paris, 1989, p. 64; J. COLIN, *Les villes libres de l'Orient gréco-romain et l'envoi au supplice par acclamations populaires*, Bruxelles, 1965.

cesso è innegabile. La sua rilevanza in termini di politica interna apparirà evidente a chi considera il ruolo centrale assunto nella città classica dal potere giudiziario, come elemento di coesione tra le varie istituzioni. In un contesto che non conosce una costituzione né una 'corte' in grado di applicarla, gran parte dei conflitti interni alle istituzioni si trasferivano in campo penale, nei grandi processi politici[4]. Sottraendoli alle giurie popolari e concentrandoli nelle mani del governatore, Roma privava le città democratiche dell'unico dispositivo capace di garantirne il funzionamento, paralizzandone l'intera macchina istituzionale. A ciò si accompagnava un indubbio rafforzamento delle aristocrazie, le quali, sottratte alla minaccia delle giurie popolari, acquisivano margini di manovra più ampi. Nelle città libere, che conservavano notevoli poteri giudiziari anche in campo penale, Roma ottenne gli stessi risultati con la diffusione della cittadinanza romana. Gli aristocratici, infatti, ebbero la facoltà di adire il tribunale del governatore, sottraendosi al controllo degli organismi cittadini. Il rilievo istituzionale di questo processo di 'blindatura' delle aristocrazie attraverso la concessione della cittadinanza romana è attestato dalle alterne vicende di città e confederazioni come Cizico, Rodi e la Licia, che persero la libertà proprio in seguito alla condanna di *cives* romani[5].

Un altro importante mutamento riguardò i consigli. Questi, tradizionalmente composti da consiglieri sorteggiati o eletti, comunque temporanei, si trasformarono, sull'esempio del senato romano, in organismi stabili, composti da membri che esercitavano la funzione in modo vitalizio. Si tratta di un fenomeno pervasivo, anche se poco noto nei particolari: in Grecia probabilmente incomincia a diffondersi nel periodo successivo alla guerra acaica; nella provincia di Asia inizia forse con la provincializzazione e appare già diffuso nel I secolo a.C.; in Bitinia è già implicito nella legge istitutiva della provincia, la *lex Pompeia*, che regolava dettagliatamente il re-

[4] M.H. HANSEN, *Eisangelia: the Sovereignty of the People's Court in Athens in the Fourth Century B.C. and the Impeachment of Generals and Politicians*, Odense, 1975.

[5] J. THORNTON, *Una città e due regine. Eleutheria e lotta politica a Cizico fra gli Attalidi e i Giulio Claudi*, in *MedAnt* 2 (1999), pp. 497-538.

clutamento di *ordines* esemplati sul modello romano[6]. Per valutare adeguatamente l'impatto istituzionale di tali modifiche, si deve considerare la tradizionale ampiezza dei poteri attribuiti al consiglio. In età classica il consiglio ha in teoria poteri sovrani sull'ordine del giorno dell'assemblea, in quanto questa può deliberare solo sulla base di decisioni preliminari (προβουλεύματα) del consiglio stesso[7]. Naturalmente sino a quando è composto da cittadini comuni, ossia è socialmente omogeneo all'assemblea, il consiglio non può e non vuole in nessun caso opporsi al volere manifesto dei cittadini, ad esempio rifiutandosi di porre all'ordine del giorno temi cari al popolo.

Nei rari casi in cui ciò avviene, su esso incombe la minaccia della repressione penale, che le giurie popolari tendono a esercitare nel senso della tutela degli interessi della maggioranza. In questo contesto la diffusione, ampia se non universale, di consigli esemplati sul senato romano, e il progressivo accentramento della giustizia penale nelle mani del governatore determinano un profondo mutamento. I nuovi consigli, composti da membri reclutati tra la parte ricca della città e sottratti alla giurisdizione delle giurie popolari, acquistano il prestigio e l'autonomia per esercitare un contrappeso all'assemblea. In particolare, da questo momento essi possono rifiutarsi di porre all'ordine del giorno questioni pericolose e scottanti, suscettibili di generare derive pericolose. Si realizza così effettivamente un certo equilibrio tra i due organismi, che offre alle aristocrazie margini di manovra più ampi per opporsi al volere della maggioranza. Ma tale cambiamento denota, più che una rivoluzione giuridica, la rinnovata efficacia di prerogative già tradizionali e ora concretamente attuabili.

Un altro fenomeno diffuso in età romana è la progressiva attribuzione ai collegi magistratuali delle funzioni di presidenza del consiglio e dell'assemblea. Un'iscrizione di Amorgo dimostra che, ancora in età imperiale, l'insieme di tali funzioni potevano essere comprese nella definizione di "poteri

---

[6] JONES, *The Greek City* cit., p. 171; J.-L. FERRARY, *Les Romains de la république et les démocraties greques*, in *Opus* 6-8 (1987-89), pp. 210-212.

[7] A.H.M. JONES, *Athenian Democracy*, Baltimore, 1986, pp. 111-122.

dei pritani" (πρυτανικὴ ἐξουσία)[8]. In età classica i pritani rappresentavano, in molte città, una sezione del consiglio che a turno fungeva da comitato permanente del consiglio stesso e dell'assemblea. Era loro compito fissare l'ordine del giorno dei lavori consiliari, quindi presentare i decreti del consiglio e presiedere all'assemblea popolare. Per questa parte competeva ai pritani di garantire l'osservanza della procedura e di opporsi a ogni mozione contraria alle leggi. Si trattava in teoria di poteri ampi, che potevano includere il veto su mozioni e procedimenti adottati dall'assemblea[9]. La loro attribuzione a collegi di magistrature elettive, ordinariamente rivestite dai ricchi, rappresenta quindi una modifica in senso oligarchico delle istituzioni[10]. Ciò sembra confermato dall'evoluzione del formulario dei decreti: alla formula classica, che distingue la funzione di presidenza dalla precisa indicazione dell'autore della mozione si sostituiscono formule nuove e, pur nella loro varietà, accomunate dall'attribuzione ai collegi magistratuali delle mozioni presentate all'assemblea. In tale ambito si possono distinguere due tipi fondamentali: a) quello che designa unico autore della mozione un magistrato o un collegio magistratuale (γνώμη ἀρχόντων, γνώμη στρατηγῶν etc.); b) quello che giustappone al magistrato o collegio magistratuale autore della mozione, il nome proprio di un cittadino, indicato come "colui che ha mosso, redatto, inoltrato la proposta"[11]. Il fenomeno ha un'indubbia consistenza: anche laddove si conserva la fomula classica, infatti, l'autore dell'iniziativa è spesso qualificato come un magistrato in carica. Contemporaneamente divengono sempre più rare le testimonianze relative a decisioni prese dal basso: alla metà del II secolo a.C. risalgono le ultime attestazioni di emendamenti proposti in assemblea.

Su questa base, una tradizione di studi risalente al XIX se-

---

[8] *IG* XII 7.

[9] G. GLOTZ, *La cité grecque*, Paris, 1928, pp. 179-190.

[10] JONES, *The Greek City* cit., p. 166.

[11] A questo tipo (b) faremo d'ora in poi riferimento con la definizione di "formula a doppia intestazione"; vd. ad es. *I. Smyrne*, 581: στρατηγῶν και Λευκίου τοῦ Διονυσίου γνώμη; *IGSK Mylasa*, 102, ll. 6-8: γνώμη ἀρχόντων περὶ ὧν εἰσεγράψατο [Ἑκα]ταῖος Μέλανος; *IG* XII 7, 396 (Egiale): γνώμη στρατηγῶν καὶ δεκαπρώτων... ἰσηγησαμένου τὸ ψήφισ[μα Σ]εραπίωνος τοῦ Σε[ραπίωνος].

colo e ancora oggi autorevole ha creduto di ravvisare decisivi mutamenti, e in particolare – vogliamo soffermarci su questo – una sostanziale limitazione del diritto di iniziativa popolare. Già nel 1877 Dittemberger, in un importante articolo dedicato ai decreti ateniesi di età imperiale, formulava la teoria generale secondo cui in quel periodo solo i magistrati presidenti potevano presentare mozioni al popolo. Si sarebbe trattato di una modifica esemplata sull'esclusivo *ius agendi cum populo* proprio dei magistrati romani, scientemente introdotta da Roma al fine di "porre un ceppo ai piedi delle democrazie greche"[12]. Quest'idea costituì alcuni anni più tardi il filo conduttore di quella che resta a tutt'oggi l'opera di riferimento per chiunque voglia accostarsi al problema, il *Griechische Volksbeschlüsse* di Swoboda (1892). In una serrata disamina dei formulari evincibili dai decreti greci – ancora ineguagliata per intelligenza e precisione – Swoboda mirava a fornire un fondamento filologico alle tesi di Dittemberger[13]. In particolare, egli spiegava le formule a doppia intestazione, distinguendo tra il reale autore della proposta ("der eigentliche Antragsteller"), che poteva essere qualsiasi cittadino, e l'autore ufficiale che doveva essere sempre il magistrato presidente. In altri termini, egli teorizzava una procedura in due fasi, la prima, aperta a tutti i cittadini, consisteva nell'espressione di una proposta ai magistrati; la seconda, esclusiva dei magistrati, nella presentazione di quella proposta al consiglio e all'assemblea. Ciò avrebbe implicato un irrigidimento complessivo dei processi decisionali, nel senso che i reali autori delle proposte non potevano presentarle direttamente ma dovevano sottoporle ai magistrati previamente o *a latere* del dibattito[14]. Una precisazione importante, che tuttavia si stemperava nell'arbitraria conclusione che tale residuo diritto d'iniziativa del comune cittadino fosse ormai ridotto a una formalità priva di contenuto ("Formalität ohne Inhalt")[15], mentre il diritto di interpellare il consiglio e l'assemblea sarebbe stato privilegio esclusivo

[12] W. DITTEMBERGER, *Zu den attischen Ephebeninschriften*, in *Hermes* 12 (1877), p. 16, nt. 1.

[13] H. SWOBODA, *Griechische Volksbeschlüsse*, Leipzig, 1892, pp. 176 ss.

[14] Ivi, pp. 179 e 182.

[15] Ivi, p. 186.

("ausschliesslich") dei Magistrati[16]. Nell'opera di Swoboda, insomma, un'accurata raccolta di materiale e un'esegesi rigorosa venivano coartati nella camicia di forza della tesi di Dittemberger. Egli, inoltre, introduceva un grave vizio metodologico: la tendenza a considerare formale o eccezionale ogni attestazione che non si inscrivesse nella propria teoria. Le conseguenze di ciò si manifestarono in seguito quando fu sempre più chiaro che ad alcuni epigoni mancava la sottigliezza e l'acume esegetico di Swoboda. Ciò è già evidente nell'opera di Levy (1895) dove, nonostante il notevole apparato documentario, la tesi tradizionale è già virtualmente un dogma: "A l'époque Antonine, l'ancienne organisation hellénique, si favorable à l'initiative populaire, est presque complètement abolie: en règle générale, les magistrats ont monopolisé le *ius agendi cum populo*"[17]. Levy introdusse peraltro una distinzione destinata a grande fortuna nel secolo successivo: a suo avviso, i magistrati avrebbero goduto di tale privilegio solo in assemblea, mentre in consiglio avrebbero esercitato una primazia di fatto[18]. Per il momento, tuttavia, la teoria tradizionale fu codificata nell'opera di Liebenam (1900), che in questa come in altre questioni di storia della città imperiale, cristallizzò i risultati della ricerca scientifica[19]. In lui culmina la concezione ottocentesca, che possiamo riassumere nel seguente modo: i magistrati hanno un esclusivo diritto di iniziativa, esemplato sul romano *ius agendi cum populo*; il cittadino, per far votare una mozione, deve sottoporla previamente ai magistrati che, a discrezione, possono farla propria e presentarla in consiglio e in assemblea; di fronte alla mozione magistratuale, assemblea e consiglio non possono produrre emendamenti o controproposte, ma solo approvare o respingere. Ma possiamo accettare una simile prospettiva? È una questione di grande importanza poiché in caso affermativo dovremmo postulare una cesura netta nella storia delle istituzioni greche: a una fase in cui il

[16] Ivi, p. 182.

[17] I. LÉVY, *Études sur la vie municipale de l'Asie mineure sous les Antonins*, in *REG* 8 (1895), p. 210.

[18] Ivi, pp. 227 s.

[19] W. LIEBENAM, *Die Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche*, Leipzig, 1900, p. 250.

presidente provvede solo tecnicamente alla messa al voto delle mozioni proposte nel dibattito, subentrerebbe una seconda fase in cui il presidente è una figura forte, capace di controllare l'intero processo decisionale attraverso un efficace e illimitato diritto di veto sulle proposte della cittadinanza.

In realtà questa teoria presta il fianco a diverse obiezioni, in primo luogo in campo cronologico. Per Swoboda, il monopolio magistratuale dei poteri di iniziativa sarebbe sorto con l'affermazione del dominio incontrastato di Roma in Oriente, ossia a partire dalla metà del II secolo a.C. Ma i dati delle iscrizioni non avvalorano questa idea. In Asia minore l'intestazione magistratuale si diffonde già all'inizio del III secolo a.C.: da allora troviamo a Smirne la formula stereotipa στρατηγῶν γνώμη; a Eritre στρατηγῶν πρυτανέων ἐξεταστῶν γνώμη[20]. E la stessa cronologia si impone nella Grecia propriamente detta: non a caso il più dettagliato studio in materia, pur condividendo nella sostanza la teoria di Swoboda, considera il fenomeno "kein novum der römischen Zeit"[21]. Il mutamento adombrato dalle iscrizioni pertanto, qualunque significato gli si voglia attribuire, precede la conquista romana e non può ricondursi a essa. Resta poi il problema di conciliare lo *ius agendi cum populo* magistratuale con il carattere probuleutico della democrazia greca, ossia con il tradizionale ruolo del consiglio nei processi decisionali. A Swoboda, come abbiamo visto, l'intestazione magistratuale sui decreti sembrava indicare una netta svalutazione sia del consiglio, sia dell'assemblea. E tuttavia, proprio a chi attribuiva grande importanza alla conquista romana doveva apparire strano che Roma avesse favorito la formazione di consigli permanenti per poi privarli di ogni potere di iniziativa. Vi è infine l'obiezione fondamentale: l'attribuzione ai magistrati dello *ius agendi cum populo* non è mai attestata nelle fonti, dalle quali anzi emerge una percezione 'leggera' delle prerogative magistratuali[22]. In questo senso, ha destato grande interesse la

---

[20] *IGSK Smyrne*, 573 e 574; *IGSK Erythrai*, 32-36.

[21] J. Toloumakos, *Der Einfluss Roms auf die Stadtform der Griechischen Stadtstaaten des Festlandes und der Inseln im ersten und zweiten Jhdt. v. Chr.*, diss. Göttingen, 1967, p. 32.

[22] Si pensi a intestazioni quali "mozione dei magistrati, su proposta degli stessi" (*IGSK Mylasa* T 51: γνώμη τῶν ἀρχόντων εἰσγραψαμένων αὐτῶν); o "mozione

clausola di garanzia contenuta negli atti della fondazione efesina di C. Vibius Salutaris (104 d.C.): "non sia lecito a nessuno, magistrato, avvocato o privato, provare a modificare qualcosa... per decreto" (μηδενὶ ἐξέστω ἄρχοντι ἢ ἐκδίκῳ ἢ ἰδιώτῃ... μεταψηφίσασθαι)[23]. L'espressione è altamente suggestiva: il privato cittadino viene menzionato accanto al magistrato come potenziale autore di una mozione, senza che sia possibile cogliere, in relazione a questo diritto di iniziativa, alcuna precisa gerarchia. Ma non solo: qui il nesso è rappresentato da una particella disgiuntiva (ἤ) si dice "magistrato o privato". Si prospetta dunque la possibilità che l'autore della mozione sia il privato a esclusione del magistrato[24]. Ciò è stato avvertito dai sostenitori della tesi tradizionale, i quali hanno espresso a tale proposito un certo imbarazzo, evidente nel commento di Lévy: "les termes de l'interdiction... de proposer aucune modification aux lois relatives à la donation de Vibius Salutaris n'avaient plus qu'une valeur formelle: car, au temps de Trajan, l'intitulé même du décret le prouve, les particuliers n'exerçaient plus un droit de ce genre"[25]. In questa prospettiva si tratterebbe di un mero ricordo e sopravvivenza

---

degli strateghi e dei decaproti sulla base di un decreto proposto dagli strateghi in carica" (*IG* XII 7, 395: γνώμη τῶν στρατηγῶν καὶ δεκαπρώτων· εἰσηγησαμένων τὸ ψήφισμα τῶν ἐν ἀρχῇ στρατηγῶν), dove la doppia menzione dei medesimi soggetti in relazione a un solo provvedimento rivela il carattere puramente formale della intestazione magistratuale (diversam. Swoboda, *Griechische Volkbeschlüsse* cit., p. 184).

[23] *IGSK Ephesus* 27, ll. 315-317 (sul testo vd. G.M. Rogers, *The Sacred Identity of Ephesos. Foundation Myths of a Roman City*, New York, 1991). L'uso di μεταψηφίσασθαι per indicare la sollecitazione e la proposta di uno ψήφισμα che abolisca le disposizioni vigenti è confermato dalla lettera di un legato del proconsole d'Asia, il quale ribadisce e rafforza la clausola di garanzia con una terminologia più esplicita (ivi, ll. 403-408): "se qualcuno provasse in qualche modo a consigliare (συμβουλεῦσαι) o a proporre formalmente (εἰσηγήσασθαι) cambiamenti o modifiche a ciò che verrà da voi ratificato...". Una formula quasi identica è ora attestata nel dossier relativo alla fondazione di G. Iulius Demostenes a Enoanda (125 d.C): "se qualcuno...proporrà o decreterà...sia magistrato, sia privato" (ἐάν δέ τις ... εἰσηγήσεται ἢ ψηφίσηται ... ἐάν τε ἄρχων ἐάν τε ἰδιώτης: M. Wörrle, *Stadt und Fest im kaiserzeitlichen Kleinasien*, München 1988, p. 8, ll. 34-36 (altri riferimenti in L. Robert, *Sur des inscriptions de Chios*, in *BCH* (1933), p. 511 [= *Opera minora selecta*, I, Amsterdam, 1969, p. 479]).

[24] Diversam. Swoboda, *Griechische Volksbeschlüsse* cit., p. 180, dove l'iniziativa del privato nella clausola efesina viene subordinata a quella del magistrato, secondo il ben noto modello della procedura a due fasi.

[25] Levy, *Études sur la vie municipale* cit., p. 212.

formale di un passato ormai morto e sepolto, in cui ogni privato aveva il diritto di proporre liberamente le proprie mozioni. Ma possiamo ammettere tali sopravvivenze in un documento tecnico-giuridico volto a istituire una fondazione perpetua? Sembra più corretto dedurne la vigenza, in piena età imperiale, di un diritto di iniziativa liberamente esercitato dai privati.

In base a tali indizi Jones, l'unico ad avere riesaminato il problema nella prima metà del XX secolo, ha avuto buon gioco nel criticare la teoria di Swoboda. Per lui il mutamento del formulario epigrafico rifletterebbe soprattutto un fenomeno sociale: la formazione di gruppi oligarchici che, a partire dall'età ellenistica, assumono di fatto, ma non di diritto, la direzione politica delle città. In questo quadro, egli ha contestato l'uso del concetto di *ius agendi cum populo*, nella convinzione che la primazia dei magistrati sull'attività deliberativa avrebbe avuto carattere pratico più che giuridico: "this uniformity of practice, however, hardly justifies the assumption that magistrates alone had the right of moving decrees"[26]. In altri termini, secondo Jones, non era escluso che occasionalmente i privati potessero avanzare mozioni in consiglio o in assemblea. Ma di fatto con l'età imperiale l'esercizio del tradizionale diritto di iniziativa – pur senza essere mai abolito – sarebbe divenuto sempre più raro, a vantaggio di una nuova procedura a due tempi simile a quella immaginata da Swoboda, in cui l'iniziativa dei privati si sarebbe limitata alla fase preliminare dell'attività di proposta, ossia alla presentazione ("introduction"), mentre la vera è propria mozione ("motion") sarebbe stata riservata ai magistrati. Fatto tanto più significativo in quanto Jones tende a credere che la stessa fase preliminare sarebbe stata confinata *de iure* al consiglio: nelle formule a doppia intestazione, a suo parere, l'"introducer" sarebbe sempre un consigliere e mai un comune cittadino[27]. Insomma, com'è facile capire, la teoria di Jones non si lascia ridurre a uno schema semplice ma individua piuttosto due linee divergenti: ponendo il fenomeno della primazia magistratuale

[26] JONES, *The Greek City* cit., p. 179.

[27] Ivi, p. 341, nt. 44: "it would appear that in Roman times only βουλευταὶ had the right of εἰσηγεῖσθαι".

sul piano della prassi, lo storico anglosassone superava la teoria giuridica di Swoboda in un'ampia visione sociale, capace di spiegare la cronologia 'alta' del nuovo formulario e la sopravvivenza di numerose eccezioni; d'altra parte, immaginando una nuova procedura riservata ai magistrati e ai consiglieri, egli si riaccostava alle teorie giuridiche, introducendo un elemento gravemente equivoco. A partire da ciò, infatti, sarebbe bastato dimenticare il carattere di prassi della nuova procedura per ritornare all'idea di una limitazione giuridica del diritto di iniziativa, questa volta non più a favore dei soli magistrati ma dell'intero gruppo dei consiglieri. È quanto hanno fatto gli studiosi successivi, i quali, varcando il confine tra prassi e diritto, sono pervenuti all'idea che in età romana il consiglio avrebbe conservato ampi poteri di iniziativa, mentre l'assemblea si sarebbe limitata alla ratifica di quanto deciso in sede consiliare[28]. In questa prospettiva, il magistrato non è più il detentore unico dell'iniziativa ma colui che introduce il dibattito in consiglio e ne impone le delibere (*probouleumata*) al popolo; l'intestazione magistratuale sui decreti non esprime la primazia dei magistrati sulle istituzioni, ma il predominio del consiglio sull'assemblea. Insomma, nella seconda metà del XX secolo la critica della nozione di *ius agendi cum populo* non ha messo in crisi l'idea di una limitazione del diritto di iniziativa, si è limitata a sostituire alla teoria del monopolio magistratuale, la teoria del monopolio consiliare dell'iniziativa politica.

Anche questa teoria presta il fianco a numerose critiche. In primo luogo essa implica una netta cesura storica e in particolare una rivoluzione giuridica nei rapporti tra i due organismi fondamentali: a una fase in cui l'assemblea può formulare emendamenti e controproposte, subentrerebbe una seconda

---

[28] G.E. M. De Ste. Croix, *The Class Struggle in the Ancient Greek World*, Ithaca, 1989, pp. 532 sgg., dove significativamente Levy e Jones vengono citati in modo promiscuo, quasi fossero esponenti di una stessa teoria; F. Millar, *The Greek City in the Roman Period in Ancient Greek City State*, Copenhagen, 1993, p. 258, nt. 43 (con richiamo esplicito a De Ste. Croix); F. Quass, *Die Honoratiorenschicht in den Städten des griechischen Ostens*, Stuttgart, 1993, pp. 394 ss ; P.J. Rhodes, D.M. Lewis, *The Decrees of the Greek States*, Oxford, 1997, p. 495 dove, nell'ambito di un approccio prudente e vicino all'originaria concezione di Jones, si tende soprattutto a sottolineare la varietà delle situazioni locali.

fase in cui le mozioni del consiglio sono immodificabili e il popolo deve limitarsi ad approvarle o respingerle[29]. Ciò ripropone le stesse aporie cui andava incontro la teoria di Swoboda: una tale rivoluzione può immaginarsi solo come diretta conseguenza della conquista romana – ossia della costituzione di consigli permanenti – mentre le formule a intestazione magistratuale cominciano a diffondersi già all'inizio dell'età ellenistica. L'unico argomento a sostegno di una periodizzazione centrata sulla conquista romana, è quello ricavabile dalla progressiva scomparsa delle testimonianze relative a emendamenti avanzati in assemblea. Gli ultimi casi risalgono infatti alla metà del II secolo a.C., ossia precisamente al periodo in cui si consolida il dominio romano in Grecia[30]. Ma qui l'*argumentum ex silentio* è decisamente fragile. Bisogna infatti considerare che, fuori di Atene, i decreti epigrafici che riferiscono la dinamica del dibattito sono rarissimi in ogni epoca[31]. L'assenza di testimonianze successive può dunque ricondursi alla casualità dei rinvenimenti o più probabilmente alla progressiva obsolescenza di un uso epigrafico che non aveva mai avuto larga diffusione. D'altra parte, ancora nel I secolo a.C., due iscrizioni testimoniano per altra via un diritto di iniziativa esercitato direttamente in assemblea. Il primo è un testo con cui, nell'85, il popolo di Efeso deliberò una serie di concessioni volte a compattare la città in vista della guerra contro Mitridate. Il decreto si apre con un'intestazione pritanico-magistratuale, che lascerebbe ipotizzare un'iniziativa partita dall'alto: "mozione dei proedri e del segretario del consiglio... presentata dagli strateghi" (γνώμη προέδρων καὶ τοῦ γραμματέως τῆς βουλῆς... εἰσαγγειλαμένων τῶν στρατηγῶν). Ma dalla stessa epigrafe sappiamo che esso era stato preceduto da un altro decreto, in cui l'assemblea aveva ordinato "agli strateghi, al segretario del consiglio e ai proe-

[29] Parliamo di rivoluzione giuridica rispetto al modello istituzionale prevalente in età ellenistica, non rispetto alla storia greca in generale, la quale aveva talora conosciuto, in contesti oligarchici, simili limitazioni del diritto di iniziativa (cfr. Arist. *Pol.*, IV, 1298 b: ἢ ταὐτὰ ψεφίζεσθαι ὁ δῆμος ἢ μηθὲν ἐναντίον τοῖς εἰσφερομένοις).

[30] *IGSK Ilion* 55 ll.15 sgg. *IGSK Lampsakos* 4, ll. 4-8.

[31] DITTEMBERGER, *Zu den attischen* cit., pp. 14 sgg; RHODES, LEWIS, *The Decrees of the Greek States* cit., pp. 486 s.

dri di presentare immediatamente un decreto sui benefici, secondo quanto su questo punto il popolo ha ritenuto conveniente"[32]. Se ne deduce che la deliberazione finale, introdotta da varie cariche della città di Efeso, era stata in realtà sollecitata dal popolo in seguito a un dibattito condotto in assemblea, culminato nella formale mozione di un decreto di delega[33]. Nella stessa epoca, un caso simile è attestato a Lampsaco, in un decreto votato dall'assemblea in onore di uno straniero: "poiché ... molti hanno spiegato che è doveroso onorarlo con la *proxenia*, e nella legge è scritto che se il popolo vuole onorare qualcuno con la *proxenia* e ne incarica per decreto il consiglio in un'assemblea sovrana, il consiglio deve formulare un *probouleuma*, il consiglio e il popolo decidono che il consiglio, formulato un *probouleuma* in base al quale Dionisodoro venga onorato con la *proxenia*, lo presenti all'assemblea, e si faccia come piacerà al popolo"[34]. Qui il nome dell'onorando e l'onore da attribuirgli erano emersi per

---

[32] *IGSK Ephesos*, 8, ll. 17-19. Mi sembra questa l'unica interpretazione possibile di καθότι συμφέρειν καὶ περὶ τούτου διέλαβε ὁ δῆμος. Non convince infatti la proposta dell'editore *IGSK*, H. Wankel, che pone una virgola dopo συμφέρειν e traduce (ivi, p. 54): "dass die Strategen und die Proedroi sogleich ein Psephisma auch über Vergünstigungen, soweit von Nutzen, einbringen sollen; und darüber hat das Volk entschieden".

[33] Cfr. QUASS, *Die Honoratiorenschicht* cit., pp. 415 sg., nt. 308; RHODES, LEWIS, *The Decrees of the Greek States* cit., p. 494. La vigenza di un diritto di iniziativa dell'assemblea di Efeso in questo periodo è attestata anche da *IGRR* IV 1029: "decreto del consiglio e del popolo. Moschione figlio di Meneto ha presentato la mozione: poiché gli strateghi hanno proposto nel consiglio..." (Μοσχίων Μενέτου εἶπεν· προγραψαμένων εἰς τὴν βουλὴν τῶν στρατηγῶν). Qui, infatti, la menzione del consiglio come sede della proposta dei magistrati dimostra con quasi assoluta certezza che Moschione parlava in assemblea. Swoboda confrontava l'iscrizione dell'85 a.C. (*IGSK Ephesos*, 8) con un decreto efesino tramandato da Flavio Giuseppe (*A. I.*, XIV, 25, 262) databile al 42 a.C. per concluderne che lo *ius agendi cum populo* dei magistrati sarebbe stato introdotto a Efeso tra queste due date (SWOBODA, *Griechische Volkbeschlüsse* cit., pp. 181 sg.). Ma in realtà la formula introduttiva del decreto di Flavio Giuseppe (Νικάνωρ Εὐφήμου εἶπεν, εἰσηγησαμένων τῶν στρατηγῶν) è di interpretazione controversa: qui alla proposta iniziale dei magistrati fa seguito la mozione di un privato che potrebbe essere stata presentata in assemblea (cfr. JONES, *The Greek City* cit., p. 340, n. 44).

[34] J. TRÉHEUX, *Décret de Lampsaque trouvé a Thasos*, in *BCH* 77 (1953), pp. 426-453 (=*IGSK Lampsakos*, 7). Qui si segue l'interpretazione di RHODES, LEWIS, *The Decrees of the Greek States* cit., p. 486. Ma nella sostanza la corretta ricostruzione dell'episodio è già in J. e L. ROBERT, *Bullentin épigraphique*, in *REG* 67 (1954), p. 161.

la prima volta in assemblea, negli interventi di numerosi oratori (ἀπεφαίνοντο δὲ πλείονες) e nella mozione proposta da un privato (Διονύσιος Ληναίου εἶπεν). Ne era scaturito un decreto con cui il popolo ordinava al consiglio di porre all'ordine del giorno di una successiva assemblea una delibera in onore del personaggio. I tentativi compiuti per attribuire anche in questo caso la priorità dell'iniziativa all'istanza consiliare non hanno retto alla prova della critica[35]. In conclusione, i testi di Efeso e Lampsaco dimostrano che ancora nel I secolo a.C. il popolo non si limitava ad accogliere passivamente (approvando o respingendo) le mozioni del consiglio e dei magistrati ma poteva a sua volta – tramite formale proposta di decreto – sollecitarli a emanare delibere che andassero nel senso della volontà popolare.

Coscienti di tali difficoltà, gli alfieri delle teorie tradizionali si sono visti costretti ad adottare una cronologia più bassa. Swoboda, pur attribuendo grande rilevo alla conquista romana, considera la limitazione del diritto di iniziativa un processo lento e discontinuo, ancora in corso nel I secolo a.C.; per Jones la primazia di fatto goduta da consiglieri e magistrati si sarebbe generalizzata in età imperiale; per Levy la decadenza delle assemblee avrebbe raggiunto il culmine in età antonina. E tuttavia, ancora per l'età del principato, l'idea di una limitazione del diritto di iniziativa appare alquanto problematica. Tra I e III secolo d.C. la testimonianza delle epigrafi non registra mutamenti significativi: persistono i decreti a intestazione magistratuale, si diffondono quelli a doppia intestazione, resistono le formule classiche centrate sull'indicazione nominativa dell'autore della proposta. Documenti la cui interpretazione non è mai priva di incertezze. Le formule di tipo classico ad esempio, troppo numerose per essere considerate mere eccezioni, possono egualmente indicare un'iniziativa assunta in consiglio o in assemblea. E anzi in un paio di casi, relativi ad Atene e Delfi, abbiamo la chiara attestazione di proposte presentate in assemblea da cittadini

---

[35] Vd. TRÉHEUX, *Décret de Lampsaque* cit., p. 432 e P. FRISCH *IGSK Lampsakos*, p. 51 che, in omaggio alla teoria del monopolio consiliare dell'iniziativa, ipotizzano una improbabile e macchinosa procedura a quattro tempi (due *probouleumata* e due decreti assembleari).

privati, seppur appartenenti all'aristocrazia locale[36]. Anche alle formule a doppia intestazione non può attribuirsi un significato univoco: non abbiamo l'assoluta certezza che, in esse, l'"introducer" sia sempre un consigliere che agisce in consiglio e mai un cittadino che agisce in assemblea[37]. Soprattutto si deve considerare il carattere ellittico e frammentario di tutta questa documentazione, la quale non riferisce i processi decisionali nella loro interezza ma in modo rigorosamente selettivo; e inoltre, in presenza di un campione limitato, può segnalare al massimo linee di tendenza. In questo contesto l'interpretazione tradizionale potrebbe ammettersi, in via ipotetica, solo in assenza di fonti alternative capaci di chiarire il problema.

Ma per l'età imperiale, e in particolare per il II secolo d.C., abbiamo una nuova, più esplicita documentazione nelle fonti letterarie. Si tratta di saggi, discorsi e dialoghi dei principali autori dell'epoca, che sembrano dare grande rilievo all'assemblea

---

[36] *IG* II^2 1072; *FD* III 2, 102 (= *SIG*^{3} 836): JONES, *The Greek City* cit., p. 179. Vd. anche *IGRR* IV 145 (Cizico, 37 d.C.), dove un decreto votato, in base alla formula d'apertura, "su proposta di tutti magistrati" (εἰσηγησαμένων τῶν ἀρχόντων πάντων), riferisce che era stato il popolo a ordinare ai magistrati di proporlo all'assemblea (προσέταξε τοῖς ἄρχουσι ψήφισμα... εἰσηγήσασθαι αὐτοῖς). A differenza dei già citati casi di età repubblicana qui, in assenza di una menzione precisa, non sappiamo se la delega popolare fu affidata con un decreto o attraverso procedure meno formali, ma l'uso del verbo προστάσσειν testimonia a favore della prima ipotesi (cfr. *IGSK Lampsakos*, 7, l. 21; diversam. QUASS, *Die Honoratiorenschicht* cit., p. 413, nt. 297; la stessa procedura è ora attestata in un altro decreto epigrafico di Cizico: E. SCHWERTHEIM, *Ein postumer Ehrenbeschluss für Apollonis in Kyzikos*, in *ZPE* 29 [1978], pp. 214-216, ll. 36-38).

[37] Qui le difficoltà della ricerca risentono particolarmente dell'assenza di uno studio sistematico del lessico politico della città greca di età imperiale. Sulla base delle attuali conoscenze possiamo affermare che termini come προγράφειν/προγραφή indicano una mozione proposta da un membro del consiglio (L. ROBERT, *Sur des inscriptions d'Ephèse. Fêtes, athlètes, empereurs, épigrammes*, in *RPh* [1967], p. 9 [= ID., *Opera minora* cit., V, p. 349]). Più incerto è il significato del gruppo εἰσηγέομαι/εἰσήγησις che, prevalentemente attestato in relazione al consiglio (JONES, *The Greek City* cit., pp. 340 sg., nt. 44), sembra talora riferito all'assemblea popolare (*IGRR* IV 145; *FD* III 2, 102 [= *SIG*^{3} 836] ll. 3-4; D. Chr., 34, 26; *IPE* I 39; 40; *IG* XII 3 326 ll. 1 e 53 da Thera). Un caso ancora diverso è costituito dalla coppia ἐπέρχομαι/ἔφοδος che sembra designare una mozione sottoposta al consiglio da parte di un comune cittadino o uno straniero esterni all'organismo consiliare (cfr. CH. V. CROWTHER, CH. HABICHT, L. u. K. HALLOF, *Drei Dekrete aus Kos für* δικασταγωγοί, in *Chiron* 28 [1998], p. 95)

come attivo organo decisionale della città. Tra essi spiccano i Πολιτικὰ παραγγέλματα di Plutarco, opera fondamentale, in buona parte dedicata al controllo delle masse popolari. Generalmente si sottolinea il momento attivo di tale funzione, volto a fare approvare al popolo provvedimenti cari all'aristocrazia[38]; meno spesso si nota l'attenzione posta da Plutarco all'esigenza, squisitamente difensiva, di sventare iniziative sgradite maturate nel corso dei lavori assembleari. In particolare l'autore dà alcuni consigli su come indurre gli autori delle proposte (τοὺς γράφοντας τὰ τοιαῦτα) a ritirarle spontaneamente[39]. A prima vista, ciò offre l'impressione di ampi poteri di iniziativa goduti dall'istituzione popolare per eccellenza, l'assemblea. E tuttavia – fa osservare la maggioranza dei critici – Plutarco non menziona quasi mai l'assemblea, ma parla genericamente di popolo[40]. Inoltre, il concetto di iniziativa è espresso in termini alquanto vaghi: quando si parla esplicitamente di mozioni, il contesto non rimanda inequivocabilmente all'assemblea. Si è potuta così affermare un'interpretazione dei Πολιτικὰ παραγγέλματα tendente a conciliare la persistente vitalità dell'assemblea con la tradizionale idea di una limitazione dei poteri di iniziativa popolare[41]. E la stessa sorte è toccata ad altre numerosi fonti che, pur senza fornire dettagli di carattere giuridico, ci restituiscono una percezione 'forte' dei poteri dell'assemblea popolare. Negli studi recenti, tale percezione viene ricondotta in primo luogo all'importanza dei poteri di ratifica: se il popolo non poteva proporre mozioni dal basso poteva almeno respingere quelle provenienti dall'alto, esercitando una sorta di veto sull'attività deliberativa[42]. Si fa poi notare che il carattere pub-

[38] Plut. *Mor.*, 813 b.

[39] Ivi, 819 a.

[40] A rigore l'assemblea popolare (ἐκκλησία) è espressamente nominata solo due volte (799 e; 810 d) ma in realtà essa è quasi sempre presupposta quando si parla del ruolo assunto dal *demos* nei processi deliberativi: P. DESIDERI, *La vita politica cittadina nell'impero: lettura dei Praecepta gerendae rei publicae e dell'An seni res publica gerenda sit*, in *Athenaeum* 64 (1986), p. 374, nt. 4.

[41] TH. RENOIRTE, *Le "Conseils politiques" de Plutarque. Une lettre ouverte aux Grecs à l'époque de Trajan*, Louvain, 1951, p. 53; C.P. JONES, *Plutarch and Rome*, Oxord, 1971, p. 111.

[42] G. SALMERI, *La vita politica in Asia minore sotto l'impero di Roma nei discorsi di Dione di Prusa*, in *Studi Ellenistici* (1999), p. 233.

blico della vita politica favoriva in termini oggi difficilmente immaginabili l'influenza e la pressione popolare sui processi decisionali[43]. A tale proposito negli ultimi anni, si è molto insistito sul fenomeno delle "acclamazioni" come mezzo collettivo di pressione; e sulla stretta relazione tra assemblee e rivolta popolare[44]. In questa prospettiva, il massimo che i sostenitori delle teorie tradizionali sono disposti ad ammettere è che l'impatto psicologico e la capacità di pressione dei cittadini a teatro costituisse un surrogato dell'ormai perduto diritto di iniziativa[45]. In altri termini, il popolo riunito in assemblea non sarebbe più un corpo giuridicamente titolato ad assumere l'iniziativa dei decreti, ma una folla capace di avvalersi del proprio numero per esercitare un potere di fatto sul consiglio e sui magistrati.

La letteratura di età imperiale, tuttavia, non si limita a fornire un'immagine genericamente attiva dell'assemblea, essa offre testimonianze più precise, concernenti specificamente la dimensione giuridica del diritto di iniziativa. In tale ambito, l'unica fonte addotta a sostegno dell'idea che questo diritto fosse riservato ai consiglieri è un controverso passo di Filone alessandrino: "se partecipo al consiglio, proporrò mozioni di comune utilità, anche se potranno non piacere; se partecipo all'assemblea, lasciando agli altri i discorsi pieni di lusinghe, adotterò quelli salutari e utili"[46]. Qui in effetti il consiglio viene visto come il luogo canonico per presentare mozioni (γνώμας εἰσηγήσομαι) mentre l'assemblea appare come la sede deputata ai discorsi. Ma ciò può al massimo rivelare una tendenza, troppo poco per dedurne la concentrazione del diritto di inizativa nelle mani del consiglio. Ben più istruttivo, sul rapporto tra delibere consiliari e poteri dell'assemblea, è un passo in cui Dione di Prusa afferma che ancora ai suoi tempi "la maggioranza dei demagoghi non esita a proporre al popolo ἀπροβούλευτα ψηφίσματα"[47]. Qui abbiamo la prova irrefutabile che, perlomeno in alcune circostanze, l'assemblea

---

[43] S. MITCHELL, *Anatolia. Land, Men, and Gods in Asia Minor*, 1, Oxford 1993, p. 201.

[44] A. LEWIN, *Assemblee popolari e lotta politica nelle città dell'impero romano*, Firenze, 1995, p. 33.

[45] QUASS, *Die Honoratiorenschicht* cit., pp. 412-416.

[46] Phil. *Ios.*, 73: JONES, *The Greek City* cit., p. 341, nt. 44.

[47] Dio Chrys. *Or*, 56, 10.

non era vincolata dalle delibere del consiglio ma aveva un autonomo potere di iniziativa. E tuttavia per uno dei massimi studiosi di Dione il passo dimostrerebbe proprio il contrario, ossia che proporre in assemblea mozioni non ancora approvate dal consiglio sarebbe stata una pratica "demagogic and probably illegal"[48]. Ma l'idea si basa su un doppio equivoco. In che senso, infatti, può ritenersi illegale una prassi attribuita alla "maggioranza dei demagoghi" e dunque largamente diffusa? Il diritto pubblico non era regolato dalle leggi ma dalla consuetudine. E una consuetudine affermata, per quanto demagogica, non poteva considerarsi del tutto illegale. Inoltre ἀπροβούλευτα ψηφίσματα non va interpretato nel senso, mai attestato, di "decreti non ancora approvati dal consiglio" ma piuttosto nel significato classico di "decreti concernenti materie su cui il consiglio non ha espresso una delibera preliminare". Dione, dunque, non definisce demagogica ogni mozione presentata in assemblea senza il beneplacito del consiglio, ma solo le mozioni regolanti materie su cui il consiglio non si è ancora pronunciato. In altri termini: egli definisce demagogico fuoriuscire dall'ambito tematico del *probouleuma* posto all'ordine del giorno, non certo produrre emendamenti o controproposte. Anzi il fatto che la prima prassi venga definita demagogica lascia pensare che la seconda fosse il modo corretto di esercitare il diritto di iniziativa in assemblea; se poi la demagogica era nondimeno largamente diffusa, tanto più doveva esserlo l'altra. Insomma, la testimonianza dionea suggerisce che ancora in età imperiale si avesse una nozione alquanto elastica del vincolo posto all'assemblea dal *probouleuma* consiliare. Questo doveva essere considerato, almeno in linea di principio, una bozza preliminare, posta alla base del dibattito e della decisione finale da parte del popolo.

Non a caso, l'atto in cui propriamente si concreta il diritto di iniziativa del cittadino, ossia la mozione formalmente avanzata in assemblea, è largamente attestato nella letteratura di età imperiale. Plutarco, ad esempio, nell'operetta Εἰ πρεσβυτέρῳ πολιτευτέον, può considerare parti della vita politica, "rive-

[48] C.P. JONES, *The Roman World of Dio Chrysostom*, Cambridge (Mass.)-London, 1978, p. 97.

stire le magistrature, essere ambasciatore, gridare ad alta voce in assemblea, infervorarsi attorno alla tribuna per parlare o presentare mozioni (περὶ τὸ βῆμα βακχεύειν λέγοντας ἢ γράφοντας)"[49]. Non vi è dubbio che qui la "tribuna" usata per "parlare e presentare mozioni", menzionata dopo l'atto di "gridare ad alta voce in assemblea", sia la tribuna dell'assemblea popolare. Il passo, infatti, viene normalmente citato come prova della persistente vitalità del dibattito assembleare[50]. Ma è interpretazione riduttiva: Plutarco non parla solo di orazioni (λέγειν) ma anche di proposte scritte (γράφειν), e ciò dimostra in modo irrefutabile la vigenza di un diritto di iniziativa fruibile direttamente in assemblea. Dato tanto più rilevante in quanto – contenuto in un trattato generale di teoria politica – non deve riferirsi a un contesto particolare, ma alle condizioni prevalenti nell'epoca. Sotto questo profilo, il trattato Εἰ πρεσβυτέρῳ πολιτευτέον integra e precisa i Πολιτικὰ παραγγέλματα, suggerendo che in assemblea non si poteva solo parlare a favore o contro le delibere consiliari ma anche proporre emendamenti e mozioni alternative.

La stessa percezione dei poteri di iniziativa del popolo si ritrova in un contemporaneo di Plutarco, Dione di Prusa, il quale conosce le proposte improvvise che varie categorie di oratori possono presentare in assemblea[51]. A questo proposito è esemplare la testimonianza del secondo *Tarsico*: "non ignoro, uomini di Tarso, che si usa, da voi come altrove, che i cittadini che si presentano alla tribuna per dare il loro consiglio non siano i primi venuti, ma i notabili e i ricchi, o chi ha offerto ricche liturgie"; e poco più avanti: "ritengono che debba dare il proprio consiglio solo chi ha offerto liturgie o si accinge a farlo; e se uno è ginnasiarco e demiurgo, consentono di parlare solo a loro o, per Zeus!, ai cosiddetti retori"[52]. In questi celebri passi Dione parla della facoltà di "dare il pro-

---

[49] Plut. *Mor.* 796 c.

[50] JONES, *The Greek City* cit., p. 340, nt. 42.

[51] Diversamente orientata è l'opinione dei maggiori studiosi di Dione, i quali accettano la teoria del monopolio consiliare dell'iniziativa politica: JONES, *The Roman World*, cit., p. 92; P. DESIDERI, *Dione di Prusa. Un intellettuale greco nell'impero romano*, Messina-Firenze, 1978, pp. 445 s.; G. SALMERI, *La politica e il potere. Saggio su Dione di Prusa*, Catania, 1982, p. 57.

[52] Dio Chrys. *Or.* 34, 1 e 31.

prio consiglio" (συμβουλεύειν) ed essi sono stati a lungo dibattuti in relazione al dritto di parola nelle assemblee di età romana. Non si è mai notato, alla fine di questa sezione del discorso, un importante slittamento concettuale: "e nessuno pensi che dico ciò per esortarvi a sopportare e tollerare tutto ma affinché esperti di ciò che vi riguarda, possiate ora decidere meglio e in futuro esigere da chi va alla tribuna che non presenti le proprie mozioni (εἰσηγεῖσθαι) con faciloneria e a casaccio ma dopo avere conosciuto ed esaminato ogni cosa"[53]. Qui non si parla più di semplici discorsi ma di proposte di decreto. Se ne deduce che nel ragionamento dioneo, la facoltà di parlare (συμβουλεύειν) non sia mai considerata astrattamente ma sempre nella prospettiva del suo possibile esito, la formulazione di una proposta (εἰσηγεῖσθαι). Ciò conferma che l'assemblea conservava un formale potere di iniziativa, anche se non egualmente suddiviso tra tutti i cittadini. A questo proposito si è ipotizzato che la costituzione di Tarso fosse oligarchica e prevedesse una significativa limitazione dei diritti politici a determinate categorie sociali[54]. Ma il testo di Dione esclude nel modo più assoluto che potesse trattarsi di una limitazione formale. In base a quale criterio infatti si sarebbe stabilita una tale limitazione? Non lo status, poiché oltre ai magistrati e agli evergeti sono menzionati genericamente i ricchi; ma neanche il censo, poiché oltre ai ricchi sono inclusi i retori. In realtà qui abbiamo piuttosto l'efficacia di un uso, di una consuetudine. Vi è effettivamente una limitazione del diritto di parola e di proposta, ma non in virtù di un vincolo giuridico imposto dall'alto: è la stessa assemblea a decidere chi deve parlare e chi deve tacere[55]. Resta quindi il diritto, attribuito a ogni cittadino, di formulare mozioni in assemblea, anche se di fatto il popolo privilegia i magistrati, gli evergeti, i ricchi e gli oratori.

In questo senso la testimonianza più chiara riguarda l'assemblea di una città euboica (forse Caristo), descritta nel

---

[53] Dio Chrys. *Or.* 34, 26.

[54] D. KIENAST, *Ein vernachlässigtes Zeugnis für die Reichspolitik Trajans: die zweite tarsische Rede des Dion von Prusa*, in *Historia* 20 (1971), pp. 64, 70 e 72.

[55] Secondo un uso classico: L. SPINA, *Il cittadino alla tribuna. Diritto e libertà di parola nell'Atene democratica*, Napoli, 1986, pp. 66-69.

Cacciatore[56]. L'ambientazione dell'episodio è nota: un cittadino povero che da anni vive ai margini del territorio, sostentandosi di caccia, di raccolta e di una rudimentale agricoltura, viene accusato dai magistrati di occupazione indebita del suolo pubblico e processato davanti all'assemblea. Qui il cacciatore, poco avvezzo alla vita cittadina, si trova davanti a uno spettacolo per lui straordinario: i partecipanti "talora prorompevano in acclamazioni miti e gioiose in lode di qualcuno, talora esplodevano in preda all'ira. Questa loro ira era terribile. Chi era fatto bersaglio di quelle urla restava sbigottito, si aggirava in preda al panico o terrorizzato si strappava le vesti. Quanto a me, fui quasi travolto dalla forza di quel clamore, come se un'onda o un fulmine mi avessero colpito. Altri facendosi avanti, o in piedi tra la folla, parlavano alla massa, chi proferendo poche parole, chi molte. E la gente ne ascoltava alcuni a lungo, con altri invece si adirava appena iniziavano a parlare e non gli lasciava aprire bocca"[57]. Questa è forse la più viva rappresentazione pervenutaci di un'assemblea cittadina d'età imperiale. In primo luogo bisogna osservare che, nel lungo elenco degli interventi – alcuni dei quali partono dalla cavea, altri dalla tribuna degli oratori – non si fa parola di un controllo magistratuale. Al contrario, il vero filtro è rappresentato, come in età classica, dalla massa del pubblico che approva o censura, ascolta o azzittisce a proprio arbitrio i vari oratori. Il ruolo dei magistrati è estremamente defilato: essi conducono l'imputato a teatro e partecipano all'inchiesta, ma nell'ambito di un dibattito pubblico, che coinvolge a ogni livello i partecipanti all'assemblea[58]. In tale contesto emergono le orazioni ampie e articolate di un "uomo onesto" (ἐπιεικὴς ἀνήρ) – indubbiamente un privato cittadino – che propone un nuovo regime di affitto della terra pubblica, e poi una serie di onori da conferire all'imputato, che oltre a rivelarsi innocente viene riconosciuto benefattore della città. Queste proposte rappresentano vere e proprie mozioni – come rivela il tipico uso di frasi infinitive – e l'ultima viene approvata senza alcuna apparente autorizzazione, preliminare e vincolante, del

[56] Dio Chrys. *Or.* 7, 24-63.
[57] Ivi, 24-26.
[58] Ivi, 24, 43-45.

consiglio o della presidenza dell'assemblea[59]; esse vanno pertanto considerate "as *ad hoc* proposals relevant to the circumstances and the evolution of the debate in the assembly, and not as a part of a fixed agenda controlled by the council or a college of magistrates"[60]. Insomma: nel *Cacciatore* di Dione, l'assemblea popolare è un luogo in cui vige il libero gioco degli interventi, delle mozioni e degli emendamenti. Il magistrato-presidente compare in posizione del tutto defilata e non vi è alcuna traccia di un suo potere di controllo dell'iniziativa popolare.

Analoga è la testimonianza di Luciano di Samosata, che si diletta a descrivere dibattiti assembleari e decreti trasfigurati nel contesto fantasioso dei suoi dialoghi. Si discute se questi testi abbiano un valore storico per l'età imperiale, o non si ispirino piuttosto alla prassi della città classica[61]. Ma le esigenze dell'effetto comico escludono un accentuato atticismo, almeno sul piano contenutistico. Luciano sembra piuttosto rifarsi a un modello idealtipico, che senza corrispondere ad alcuna città in particolare, risultava largamente consueto ai suoi contemporanei[62]. In questo senso è significativa la descrizione di un'assemblea popolare contenuta nell'Ὄνειρος ἢ ἀλεκτρύων: "quando tu, in quanto membro del popolo, sali in assemblea, allora ti comporti da tiranno con i ricchi. Quelli tremano, si impauriscono e ti placano con distribuzioni. E mentre fanno in modo che tu abbia bagni, spettacoli e ogni altra cosa a sufficienza, tu, giudice e inquisitore arcigno come

---

[59] Dio Chrys. *Or.* 7, 33-40 e 60-62. Sottovalutano quest'aspetto JONES, *The Roman World* cit., p. 60, secondo cui l'assenza di una mediazione del consiglio avrebbe nel contesto scarso significato: "Dio may have left it out in order to avoid slowing the narrative", e QUASS, *Die Honoratiorenschicht*, p. 407: "Der hier beschriebene Vorgang ... dürfte allerdings wohl kaum einem allgemein üblichen Verfahren entsprochen haben".

[60] J. MA, *Public Speech and Community in the Euboicus*, in *Dio Chrysostom. Politics, Letters and Philosophy*, a cura di S. SWAIN, Oxford, 2000, pp. 108-224.

[61] J. BOMPAIRE, *Lucien écrivain. Imitation et création*, Paris, 1958, pp. 520-527.

[62] Sono utilissimi i confronti stabiliti con il formulario di decreti coevi in F. W. HOUSEHOLDER, jr., *The Mock Decrees in Lucian*, in *TAPhA* 71 (1940), pp. 199-216 e J. DELZ, *Lukians Kenntnis der athenischen Antiquitäten*, Freiburg 1950, pp. 115-150. Ma non convince il tentativo di individuare precisi modelli e concrete situazioni locali alla base dell'ispirazione di Luciano (giuste qui le obiezioni di BOMPAIRE, *Lucien* cit., p. 522).

un padrone, non gli concedi neanche di parlare, e anzi, se ti aggrada, li fai bersaglio di una fitta grandine di sassi e confischi le loro proprietà"[63]. Qui la rappresentazione del potere popolare offre, in modo suggestivo, l'impressione di un'assemblea padrona dei processi decisionali. Luciano tuttavia non si limita a fare ciò, ma fornisce tutta una serie di dettagli tecnici relativi al diritto di iniziativa esercitato dai singoli cittadini. Così nella Θεῶν ἐκκλησία, dove si inscena un'assemblea degli dei tenuta sull'Olimpo, è indubbiamente il pritane Zeus a stabilire l'ordine del giorno. Ma quando un dio, Momos, chiede il permesso di parlare, Zeus gli risponde: "si è già dato l'annuncio di apertura, non c'è più bisogno del mio permesso"[64]. Momos non si fa pregare e, dopo un discorso ampio e articolato, allega una propria mozione: "se vuoi, Zeus, leggerò un decreto da me già redatto su questa stessa materia"[65]. Nulla dunque è predeterminato, se non il punto all'ordine del giorno: non si può prevedere in anticipo chi parlerà e quali proposte presenterà al popolo. Lo stesso quadro emerge da un'altra opera, il *Menippo*, che descrive una singolare assemblea di defunti tenuta negli inferi: "i Pritani indirono un'assemblea su questioni d'interesse pubblico. Vedendo che molti accorrevano, mi mischiai alla folla dei morti e fui anche io uno dei partecipanti. Si trattarono altri punti e da ultimo quello relativo ai ricchi. Dopo che furono loro rivolte molte e terribili accuse di violenza, ostentazione, arroganza e ingiustizia, alla fine si alzò un demagogo e lesse tale decreto... una volta che esso fu letto, i magistrati lo misero ai voti e il popolo lo approvò"[66]. Anche qui assistiamo a un dibattito acceso e multilaterale, da cui emerge l'intervento di un ignoto demagogo culminante in una proposta di decreto letta direttamente al pubblico. Il presidente interviene all'inizio e alla fine del processo ma non ne controlla l'intero svolgimento: introduce l'ordine del giorno e mette ai voti le mozioni, ma non determina il corso dell'iter deliberativo. Insomma, nella prospettiva di una limitazione giuridica del diritto di iniziati-

[63] Luc. *Gall.* 22.
[64] Luc. *Deor. conc.* 1.
[65] Ivi, 14.
[66] Luc. *Men.* 19 s.

va i testi di Plutarco, Dione e Luciano risulterebbero incomprensibili; al contrario essi acquistano significato solo nel quadro di una sopravvivenza, in piena età imperiale, di ampissimi margini di iniziativa del popolo riunito in assemblea.

In queste condizioni, come conciliare la testimonianza delle fonti letterarie con quella delle iscrizioni? E in particolare come spiegare l'uso epigrafico di apporre l'intestazione magistratuale alla grande maggioranza dei decreti? Per rispondere a tali domande bisogna considerare che i decreti epigrafici rappresentano registrazioni squisitamente ellittiche. Essi non mirano a fornire una minuta dei processi decisionali, si limitano a darne una visione sintetica, concentrandosi sugli snodi fondamentali del processo. Ad esempio quasi ovunque fuori di Atene la formula classica indica per nome l'autore della mozione originaria, ma passa sotto silenzio gli autori degli emendamenti a essa accorpati. Allo stesso modo la formula universalmente diffusa ἔδοξε τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ non indica che il popolo ha approvato senza modifiche il *probouleuma* consiliare. Essa sottolinea piuttosto che il consiglio attraverso la sua attività deliberativa condiziona l'ordine del giorno dell'assemblea ed è quindi in ultima istanza responsabile delle decisioni prese da quest'ultima. Anche le recenziori formule a intestazione magistratuale vanno probabilmente interpretate in questo senso. Si può ritenere che esse non segnalino sempre mozioni proposte dai magistrati e tanto meno un loro esclusivo *ius agendi cum populo*; ma indichino più semplicemente che i magistrati hanno ereditato le funzioni pritaniche già detenute da speciali commissioni consiliari: fissano l'ordine del giorno del consiglio, presentano i *probouleumata* all'assemblea e sono pertanto gli ultimi responsabili di quanto successivamente deciso. È probabile, insomma, che in molte città ogni mozione, presentata in assemblea o in consiglio, acquisisse *automaticamente* l'intestazione magistratuale – così come quella consiliare – chiunque ne fosse il reale autore. Il nome di quest'ultimo, a seconda dell'uso, poteva essere obliterato o registrato accanto alla funzione magistratuale. In questo senso vanno reinterpretate le formule a doppia intestazione, in cui l'iniziativa del privato non deve ritenersi, con Swoboda, subordinata al beneplacito del magistrato né collocarsi necessariamente, con Jones, in ambito consiliare. Probabilmente quella che fu considerata

dai due insigni studiosi la fase preliminare dell'attività propositiva (propria dell'"eigentlicher Antragsteller" o "introducer") ne costituiva al contrario la sostanza, mentre il ruolo dei magistrati si limitava ad accogliere la mozione e metterla ai voti a proprio nome e sotto la propria responsabilità. In questo quadro, sotto il profilo strettamente giuridico, l'epigrafia non segnala una rivoluzione: i magistrati appaiono garanti dell'ordine del giorno e della legalità delle proposte, ma non hanno alcun diritto di interdizione o di veto sulle conseguenti deliberazioni del consiglio e dell'assemblea.

In realtà il nuovo formulario epigrafico rimanda a un fenomeno diverso, di carattere non giuridico ma sociale. All'inizio dell'età ellenistica, infatti, la progressiva intrusione dei magistrati nelle funzioni pritaniche segnala soprattutto l'avvento di una nuova oligarchia, che accumula fortune incomparabili con quelle degli altri cittadini e assume di fatto la direzione politica delle città. Attraverso la nuova pratica dell'evergetismo questa oligarchia non acquisisce solo il monopolio delle magistrature ma diviene il cardine del consenso sociale attorno a una rinnovata concezione della comunità politica. Essa garantisce materialmente la stessa esistenza di un ambito pubblico, ed è quindi ovvio che assuma un ruolo crescente nei processi decisionali. Dione di Prusa sarà più tardi testimone di ciò quando formulerà, davanti all'assemblea di Tarso, il principio secondo cui "non ha senso godere del patrimonio dei ricchi e non fruire del loro parere"[67]. E l'epigrafia riflette lo stesso fenomeno registrando già nel III secolo a.C. un crescente protagonismo dei magistrati nell'iniziativa dei decreti. Evidentemente l'immenso prestigio di questa oligarchia assicura che molto spesso le sue decisioni vengano approvate dal consiglio e dall'assemblea. La successiva riforma dei consigli – indubbiamente legata all'avvento di Roma – approfondisce ulteriormente questo processo. Non solo sottraendo alla cittadinanza il controllo dell'ordine del giorno, ma compattando in un organismo autonomo il più ampio settore della élite cittadina – centinaia di persone – che tradizionalmente costituisce la parte attiva dell'assemblea popolare. Ciò comporta, a livello pratico, il trasferimento al consiglio

[67] Dio Chrys. *Or.* 34, 1.

della routine deliberativa: una decisione maturata in ambito oligarchico, infatti, ora perviene all'esame dell'assemblea dopo avere ricevuto il previo assenso del nuovo ordine consiliare, cui apparteneva la maggioranza di coloro che in passato avrebbero parlato in assemblea. In questo contesto è ovvio che alla proposta iniziale dei magistrati – già trasformata in *probouleuma* – si oppongano più raramente mozioni o controproposte in sede assembleare. I decreti epigrafici riflettono appunto questa routine politica, dove prevale la consuetudine di approvare le delibere consiliari (*probouleumata*) e le mozioni magistratuali (*gnomai*)[68].

Questo limite inerente alla documentazione epigrafica si deve al fatto che per tutta una serie di ragioni noi oggi possiamo leggere soprattutto decreti onorari, che riscuotevano facilmente il consenso dell'intera comunità (quindi anche la convergenza tra cittadini, consiglio e magistrati)[69]. La letteratura, tuttavia, attesta che in altri casi l'assemblea non si limita a ratificare o a respingere quanto deciso altrove, ma diviene sede di deliberazione attraverso la formulazione di emendamenti o proposte. Laddove non vi è sufficiente consenso, infatti, singoli membri dell'oligarchia, dell'ordine consiliare o della comune cittadinanza possono assumere l'iniziativa direttamente in assemblea. Ma l'oligarchia, per cui essere sconfitta in questo modo implica una verticale caduta d'immagine, preferisce evitare simili eventualità. Non arrogandosi prerogative mai possedute ed estranee all'evoluzione del diritto pubblico greco, come lo *ius agendi cum populo* dei magistrati o il monopolio consiliare dell'iniziativa. Ma piuttosto evitando di esporsi e assicurando in anticipo un ampio consenso ovvero, davanti a un'opposizione inattesa, convincendo il popolo a delegare a essa la redazione di una nuova proposta sensibile ad alcune esigenze poste dall'assemblea. È esattamente questo il clima riflesso dai Πολιτικὰ παραγγέλματα di Plu-

[68] Cfr. spec. *IG* XII 9, 906; C. VATIN, *Une inscription inédite de Macedoine*, in *BCH* 86 (1962), pp. 57-63.

[69] Cfr. MITCHELL, *Anatolia* cit., I, p. 201: "Most of those that have survived naturally show an enthusiastic positive response, but that is no more strange than the fact that most of the inscribed decisions of civic assemblies are honorific. Such texts were regularly inscribed on statue bases or on other monuments that adorned the public areas of the city. Negative or critical decisions belonged in the city archive".

tarco tra I e II secolo d.C., dove si raccomanda l'accordo interno alla classe dirigente e la duttilità nei confronti del popolo[70]. Naturalmente simili casi saranno divenuti sempre più rari quanto più – con la sperequazione delle ricchezze – cresce il potere e la superiorità dell'oligarchia sull'ordine consiliare e sull'insieme del corpo civico. Alla fine di questo processo assumere l'iniziativa sarà stato realmente molto difficile per un semplice cittadino, ma anche per un semplice consigliere. In conclusione, la città greca di età romana è al tempo stesso più oligarchica e più democratica di quanto asseriscono le teorie tradizionali. Più oligarchica sotto il profilo sociale sin dalla prima età ellenistica, più democratica sotto il profilo giuridico ancora in età imperiale. La decadenza del potere di iniziativa popolare non è determinata dal predominio del consiglio sull'assemblea, ma dal predominio di un'oligarchia su entrambi. Essa non è il prodotto di una rivoluzione giuridica risalente alla conquista romana ma di un'evoluzione sociale ellenistica che condurrà, a partire dal III secolo d.C., al tramonto della città antica.

[70] Paradossalmente si è voluto vedere anche in questo ideale di concordia "a contributory cause... of the decline in the effective power of the assemblies" (A.R.R. SHEPPARD, *Homonoia in the Greek Cities of the Roman Empire*, in *AncSoc* 15-17 [1984-1986], p. 247). In realtà è vero proprio il contrario: la centralità di questo ideale nella vita politica e la sua ricorrenza nelle orazioni rivolte al popolo presuppone ampi poteri del popolo riunito in assemblea.

PARTE SECONDA

CONFLITTI POLITICI CITTADINI E GOVERNO PROVINCIALE

VALERIO MAROTTA

I. *IL QUADRO ISTITUZIONALE*

Ekklesia *e* boule

I romani – come ha rilevato I. Levy[1] e molti altri hanno ripetuto sulla sua scia – nelle regioni dell'Impero di cultura greca, diversamente da quanto fecero nelle province occidentali, non tentarono mai di imporre, a parte poche eccezioni, il loro modello istituzionale di città attraverso l'erezione di *municipia* o la fondazione di *coloniae*[2]. Le città greche continuaro-

[1] I. LEVY, *Études sur la vie municipale de l'Asie Mineure sous les Antonins*, in *REG* 8 (1895), pp. 203 ss.

[2] Non mancano eccezioni alla regola: a parte le numerose elevazioni al rango di *colonia* d'epoca severiana, già in precedenza erano stati dedotti alcuni stanziamenti (anche e soprattutto di natura militare) nelle regioni d'Oriente. Le colonie della provincia di Macedonia furono costituite con italici spossessati dalle deduzioni di veterani compiute dai triumviri. Per quanto riguarda le colonie asiatiche, la vicenda di Alexandria Troadensis si spiega con la leggenda delle origini di Roma e della casa Giulia. La colonia di Parium era strettamente collegata con la persona di Augusto. Restano le colonie di Antiochia di Pisidia, Sinope e Apamea in Bitinia, Berito in Siria. Solo a partire dai Severi assistiamo invece a un indirizzo nuovo, sì che il titolo di *colonia* e lo stesso *ius Italicum* vengono conferiti indipendentemente dalla deduzione effettiva d'una colonia o dall'esistenza di un centro di cittadini romani: vd. sul punto G.I. LUZZATTO, *Appunti sul "ius Italicum"*, ora in *Scritti minori epigrafici e papirologici*, Bologna, 1984, pp. 79 ss., 98 ss. part. e F. JACQUES, J. SCHEID, *Rome et l'intégration de l'Empire (44 av. J.-C-260 ap. J.- C.)*, I, *Les structures de l'empire romain*, Paris, 1990, pp. 279 ss., con bibl. Sul punto vd. anche le osservazioni di F. MILLAR, *Civitates liberae, coloniae and Provincial Governors under the Empire*, in *MedAnt* 2 (1999), pp. 95 ss., 107 ss. part. Per la Siria, in particolare, vd. A. GEBHARDT, *Imperiale Politik und provinziale Entwicklung. Untersuchungen zum Verhältnis von*

no, per secoli, a vivere e a svilupparsi secondo ritmi, forme rituali e modelli politico-ideologici mutuati o ereditati dall'epoca delle monarchie ellenistiche.

Le istituzioni politiche delle *poleis* si possono descrivere sulla base d'una tipologia unitaria, anche se in tal modo, sia pur implicitamente, si riconducono tutte le costituzioni a noi note e le loro specifiche peculiarità al modello aristotelico di *politeia* con le sue tre parti (*tria moria*), identificabili con 'la deliberazione sugli affari comuni', le 'magistrature' e il 'giudizio'. È una morfologia estremamente schematica, come notava lo stesso filosofo, che nulla può dirci sul modo in cui queste tre funzioni erano concretamente distribuite fra le diverse istituzioni cittadine[3].

Accanto alle *archai* (le magistrature) si dispongono l'ἐκκλησία, la βουλή e, talvolta, la γερουσία[4]. L'*ekklesia* in quanto istituzione non presuppone sempre un'ampia partecipazione alla vita politica. In molte città gli *ekklesiastai* non si identificano con la totalità degli uomini liberi maschi e adulti. Emergono forti differenze tra una regione e l'altra: nelle città dell'Asia minore occidentale si rileva, in base alle testi-

---

Kaiser, Heer und Städten im Syrien der vorseverische Zeit, Berlin, 2002, *passim*. Su alcune colonie romane dell'Asia minore meridionale (Iconio, Antiochia di Pisidia e Comama) vd. B. LEVICK, *Roman Colonies in Southern Asia Minor*, Oxford, 1967, *passim* e, soprattutto, M. SARTRE, *Les colonies romaines dans le monde grec. Essai de synthèse*, in *Roman Military Studies (Electron* vol. 5*)*, a cura di E. DABROWA, KRAKÓW, 2001, pp. 111-152 Ultimamente su Antiochia di Pisidia sono state raccolte altre informazioni o riconsiderate *ex novo* testimonianze già conosciute: un primo orientamento bibliografico in *Actes du I^er^ Congrès International sur Antiochie de Pisidie,* a cura di TH. DREW-BEAR, M. TAŞHALAN, CHR. M. THOMAS, Lyon, 5, Paris, 2002.

[3] Arist. *Polit.* 4. 1297 b. 39-40: "Dalla loro differenza dipende la differenza delle costituzioni stesse, le une dalle altre".

[4] Nelle costituzioni greche d'epoca arcaica e classica vi era stata la *gerousia,* consiglio degli anziani, che riuniva i capi delle famiglie nobili. Tale organo cedette poi il campo alla *boule.* Là dove rimasero in vita tracce delle antiche istituzioni aristocratiche, come a Sparta, la *gerousia* giunse fino all'età del dominio romano. Da non confondere con questo 'organo' è la *gerousia* che ritroviamo in età romana soprattutto nelle città dell'Asia minore. Essa non aveva funzioni amministrative, ma cómpiti vari d'ordine religioso. A Efeso essa si occupava di curare gli interessi materiali del Tempio di Artemide: con bibl. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 4.2, Napoli, 1975^2^, pp. 845 s. Per altre informazioni sul tema vd. *supra,* in questo volume, A. LA ROCCA, *Diritto di iniziativa e potere popolare nelle assemblee greche,* parte I.

monianze, una sostanziale equivalenza tra cittadini e individui liberi. Al contrario, nelle città create là dove già preesistevano santuari indigeni, la sopravvivenza della *hierodoulia*[5], anche dopo la trasformazione dei santuari in *poleis,* mostra chiaramente che non tutti gli abitanti di questi centri divennero cittadini. Solo gli uomini liberi sufficientemente ellenizzati poterono davvero acquistare la cittadinanza: in tal modo la maggior parte della popolazione rurale rimase esclusa, assieme agli schiavi, ai liberti e agli stranieri, da ogni forma di partecipazione politica[6]. Peraltro anche in un centro commerciale e artigianale di primaria importanza, come Tarso in Cilicia, l'iscrizione nei registri civici imponeva, agli inizi del II secolo, il pagamento di cinquecento *denarii:* così i lavoratori più poveri e in specie i *linourgoi,* pur senza essere considerati stranieri, erano esclusi dall'assemblea popolare[7].

Istituzioni democratiche e dominio romano

Le costituzioni cittadine, anche quelle delle *poleis* più antiche, subirono sensibili trasformazioni in seguito alla conquista romana[8]. Dopo il riordinamento pompeiano delle regioni dell'Asia minore, un movimento fatale, conforme pe-

---

[5] Da ultimo sul tema vd. S. BUSSI, *Economia e Demografia della Schiavitù in Asia Minore Ellenistico-romana*, Milano, 2001, pp. 10 ss. in part., con bibl. anteriore.

[6] Vd. M. SARTRE, *L'Asie Mineure et L'Anatolie d'Alexandre à Dioclétien (IV^e siècle av.J.-C. / III^e siècle ap. J.-C.)*, Paris, 1995, pp. 217 s. Sulle vicende dell'urbanizzazione nella Siria romana una sintesi esaustiva dello stesso autore: *D'Alexandre à Zénobie. Histoire du Levant antique, IV^e siècle av. J.-C. – III^e siècle ap. J.-C.*, Paris, 2001, pp. 640 ss.

[7] Dio Chrys. *Or.* 34, 23.

[8] Profondissime quelle subite dall'*Achaia,* ossia dalla Grecia, in seguito alla sua sottomissione nel 146 a.C. Scrive Pausania (7,16,9): Mummio, quando giunse la commissione senatoria incaricata di elaborare la *lex provinciae* per l'*Achaia,* "pose fine alle democrazie e istituì regimi basati sulla qualificazione censitaria, ... le leghe di tipo etnico proprie di ciascun popolo, come quella degli Achei, quella dei Focesi, quella dei Beoti e ogni altra che esistesse in Grecia, furono tutte egualmente dissolte". Sul tema, da ultimo, con bibliografia J. THORNTON, *Lo storico, il grammatico, il bandito. Momenti della resistenza greca all'Imperium Romanum*, Catania, 2001, p. 154 nt. 15 part., *passim.* Già Flaminino in Tessaglia si era attenuto ai medesimi principii: Liv. 34,64,2 *a censu maxime et senatum et iudices legit potentioremque eam partem civitatis fecit cui salva et tranquilla omnia esse expediebat.*

raltro alle tendenze timocratiche dei ceti dominanti romani[9], riequilibrò l'assetto del potere, sottraendo funzioni e competenze alle assemblee popolari per trasferirle, in tempi e in modi di volta in volta diversi, a corpi deliberativi più ristretti ed elitari, i consigli o le *boulai*[10]. La *lex Pompeia* del 64 a.C.[11] impose alle città della Bitinia, col fine implicito di distruggere i regimi democratici colà dominanti, di rinunciare all'elezione o al sorteggio nella selezione dei *bouletai,* trasferendo

---

[9] Vd. *infra* pp. 148 e ss.

[10] Sulla distruzione della democrazia greca in età romana vd. G.E.M. DE STE. CROIX, *The Class Struggle in the Ancient Greek World from the Archaic Age to the Arab Conquests*, London, 1981, pp. 518-537, con un'ampia rassegna di fonti letterarie e documentarie.

[11] Una *lex provinciae* [su questa nozione vd. G.I. LUZZATTO, *Roma e le province*, 1, *Organizzazione, economia, società*, Bologna, 1985, pp. 39 ss.; B.D. HOYOS, *Lex Provinciae and Governor's Edict,* in *Antichthon* 7 (1973), pp. 47-53, le cui conclusioni sono da sfumare; W. DAHLHEIM, *Gewalt und Herrschaft,* Berlin, 1977, p. 293; H. GALSTERER, *Roman Law in the Provinces: Some Problems of Transmission,* in *L'Impero romano e le strutture economiche e sociali delle province,* a cura di M.H. CRAWFORD, Como, 1986, pp. 15-17; M.H. CRAWFORD, *Origini e sviluppi del sistema provinciale romano,* in *Storia di Roma,* 2.1, Torino, 1990, pp. 112 ss., 120 part.: sulle conclusioni di quest'a. qualche osservazione critica in V. MAROTTA, *Il Senato e il Panhellenion*, in *Ostraka* 4 (1995), p. 164 e nt. 29; per l'età imperiale un quadro sintetico in F. JACQUES, J. SCHEID, *Rome et l'intégration de l'Empire* cit., pp. 168 s.], dunque una *lex data,* con la quale fu organizzata la nuova provincia di Bitinia. Vd. Strab. 12,3,1; Liv. *Per.* 102. La *lex Pompeia* viene esplitamente ricordata da Plinio *Ep.* 10,79-80; 10,112-115. Cassio Dione (37,20,2) la considera ancora vigente. Ulpiano ne tramanda un *caput,* attraverso una citazione tratta dai *digesta* celsini: *D.* 50,1,1,2 (2 *ad ed.*). L. 190. Sul testo vd. A.J. MARSHALL, *Pompey's Organisations of Bithynia – Pontus: two neglected texts,* in *JRS* 58 (1968), pp. 103 ss., 107 s. part.; da ultimo M. TALAMANCA, *Particolarismo normativo ed unità della cultura giuridica nell'esperienza romana,* in *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica. Atti del Congresso intern. di storia del diritto* (Torino, novembre 1998), Roma, 2001, pp. 76 ss. Questo frammento riguarda il problema delle cittadinanze locali, materia che, per quanto apprendiamo da Plinio, possiamo riferire alla *lex* di Pompeo. La *lex Bithyniorum* di Gai 1,193 non ha nulla a che fare con la *lex Pompeia,* ma costituisce un esempio di legge greca lasciata immutata dai romani. Su tali questioni si vd. anche L. POLVERINI, *Le città dell'Impero nell'epistolario di Plinio,* in *Contributi dell'istituto di Filologia classica. Sezione di storia antica. Pubbl. dell'Univ. Cattolica del Sacro Cuore*, 1, Milano, 1964, pp. 137 ss., 187 ss.; J. COLIN, *Pline le Jeune et les cités grecques dans la province Pont-Bithynie (Plin, J., Epist., lib. X)*, in *Historia* 14 (1965), pp. 455 ss.; W. AMELING, *Das Archontat und die lex provinciae des Pompeius*, in *EA* 3 (1984), pp. 19 ss.; G. WOOLF, *Becoming Roman, Staying Greek: Culture, Identity and the Civilizing Process in the Roman East*, in *PCPhS* 40 (1994), p. 123.

questo cómpito a magistrati speciali, definiti dai romani censori e, probabilmente, dai greci *timetai*[12]. Un processo analogo, di cui ignoriamo però le fasi salienti, coinvolse gran parte delle città asiane[13]. Allo stesso tempo le competenze amministrative delle *boulai* s'accrebbero notevolmente a scapito delle assemblee popolari[14], mentre esse si trasformarono poco a poco, anche per la pressione del potere romano, in corpi esclusivi, costituiti dai soli aristocratici di ciascuna città[15].

Sulla base di un riesame approfondito d'alcuni *dossier* epigrafici, si è sostenuto che le *ekklesiai,* durante il principato, giocavano ancora un ruolo centrale nel governo delle *poleis* dell'Oriente romano. È il caso di Efeso, nella quale l'assemblea teneva dodici sessioni regolari, una per ciascun me-

---

[12] Il principio guida seguito dai romani è chiaramente enunciato da Plinio il giovane in una sua lettera a Traiano: *Ep.* 10,79,3 *aliquanto melius honestorum hominum liberos quam a plebe in curiam admitti.*

[13] Secondo A.H.M. JONES, *The Greek City from Alexander to Justinian*, Oxford, 1940, pp. 170 s., un sistema di questo tipo fu imposto, al momento dell'annessione, a Cipro e in Galazia, oltre che, verosimilmente, in altre province. In Sicilia, ove la nomina dei magistrati avveniva mediante *cooptatio,* furono introdotti i censori, eletti come a Roma ogni cinque anni, i quali molto probabilmente avranno avuto il potere non solo di redigere la lista dei cittadini, ma anche quello di stabilire le singole categorie, dalle quali si dovevano scegliere i decurioni.

[14] Pensano a un ridimensionamento del ruolo delle assemblee popolari sia JONES, *The Greek City from Alexander to Justinian* cit., p. 177 part., sia D. MAGIE, *Roman Rule in Asia Minor*, 1, Princeton N.J., 1950, pp. 640 s. Ripropone queste conclusioni anche R. LANE FOX, *Pagani e cristiani*, tr. it. Roma-Bari, 1991, p. 41 part. Vd. anche R. BERNHARDT, *Polis und römische Herrschaft in der späten Republik (149-31 v. Chr.)*, Berlin-New York, 1985, pp. 283 s.; F. QUASS, *Die Honoratiorenschicht in den Städten des griechischen Ostens. Untersuchungen zur politischen und sozialen Entwicklung in hellenistischer und römischer Zeit*, Stuttgart, 1993, pp. 81 ss.; H. MÜLLER, *Bemerkungen zu Funktion des Rats in den hellenistischen Städten,* in *Stadtbild und Bürgerbild im Hellenismus*, a cura di M. WÖRRLE, P. ZANKER, München, 1995, pp. 41-54. Sia il Bernhardt sia il Quass insistono sulla relativa continuità della vita politica cittadina nel mondo greco tra il periodo ellenistico e quello romano. Al contrario PH. GAUTHIER, *Les cités grecques et leurs bienfaiteurs*, Paris, 1985, *passim,* individua il punto di rottura nella prima metà del II secolo a.C., con il formarsi di un ceto di notabili. Acute notazioni sulle forme della vita politica nel tardo ellenismo in CH. HABICHT, *Ist ein "Honoratiorenregime" das Kennzeichen der Stadt im späteren Hellenismus?*, in *Stadtbild* cit., a cura di M. WÖRRLE, P. ZANKER, pp. 87-92.

[15] Vd. QUASS, *Die Honoratiorenschicht in den Städten des griechischen Ostens* cit., pp. 382-394. Soltanto ad Atene e a Rodi la *boule* era ancora un comitato dell'assemblea, che prevedeva, a rotazione, la partecipazione di molti, se non di tutti i cittadini: cfr. Dio Chrys. *Or.* 31, 102.

se: in queste occasioni i membri della *boule* e il *demos* della città, sedendo assieme nel Teatro, si occupavano contestualmente dei medesimi affari[16]. La vitalità dell'*ekklesia* di Efeso non deve indurci, in ogni caso, a sopravvalutare il peso politico del *demos:* simili conclusioni vanno sicuramente sfumate[17]. Ciò non vuol dire che le assemblee popolari si siano ridotte a semplici casse di risonanza di decisioni prese altrove. La deriva oligarchica dei regimi politici delle città greche dell'Impero romano è un fenomeno incontestabile[18], ma ciò non implica la fine d'ogni influenza politica del *demos.* Anche nella *polis* d'età imperiale, come sovente accade nei regimi oligarchici, il conflitto tra le diverse fazioni dell'élite crea, all'improvviso, spazi di libertà per il dispiegarsi delle componenti democratiche della costituzione.

È un aspetto della lotta politica percepito con estrema lucidità da molti esponenti delle aristocrazie cittadine greche. Nella concordia[19] del suo ceto politico consiste, per Plutarco, il fondamento dell'ordinato governo della città. Occorre escludere il popolo dalle decisioni più importanti senza lasciar nascere la sensazione d'averlo esautorato d'ogni vera in-

---

[16] G.M. ROGERS, *The Assembly of Imperial Ephesos*, in *ZPE* 94 (1992), pp. 224 ss., nonché del medesimo autore, *The Sacred Identity of Ephesos. Foundation Myths of a Roman City*, London, 1991, *passim.* Sul tema più in generale O. VAN NIJF, *Athletics, Festivals and Greek Identity in the Roman East,* in *PCPhS* 45 (1999), pp. 176 -200; F.K. YEGILL, *Memory, Metaphor and Meaning in the Cities of Asia Minor*, in *Romanization and the City. Creation, Transformation and Failures,* Portsmouth, 2000, pp. 133-153.

[17] Vd. SARTRE, *L'Asie Mineure et l'Anatolie d'Alexandre à Dioclétien (IV^e siècle av. J.-C. / III^e siècle ap. J.-C.)* cit., p. 257 con bibl.

[18] Sul quale batte particolarmente A.H.M. JONES, *Le città dell'Impero romano*, in *L'economia romana. Studi di storia economica e amministrativa antica*, tr. it. Torino, 1984, p. 17 part.: "Al di sotto questa superficiale diversità, tuttavia, c'erano certi principii basilari sui quali il governo romano insisteva. Il primo era la presenza di un requisito di censo per adire le magistrature ed entrare a far parte del senato cittadino. Questa norma venne imposta persino alle città greche che erano state liberate dal giogo macedone da Flaminino e ancora agli Achei e ai loro alleati da Mummio, quando si videro restituita la libertà dopo la distruzione di Corinto. Sembra che la regola sia stata universale e senza dubbio fu incorporata in ogni *lex provinciae*".

[19] Sulla nozione e sui suoi riflessi sulla lotta politica cittadina e i rapporti tra le *poleis* d'una stessa provincia, anche, e soprattutto, alla luce delle coeve emissioni monetarie, vd. R. PERA, *'Homonoia' sulle monete da Augusto agli Antonini*, Genova, 1984, pp. 127 ss. part. e, ora, G. THÉRIAULT, *Le culte d'Homonoia dans les cités grecques*, Lyon-Québec, 1996, *passim.*

fluenza: "ma quando il popolo guarda con sospetto a un provvedimento importante e salutare, non è necessario che tutti esprimano la stessa opinione, come se si presentassero in assemblea dopo essersi messi d'accordo, ma basta che due o tre si dissocino dagli amici e con calma ne controbattano la proposta, e poi, come se si fossero convinti, cambino idea; in questo modo trascinano il popolo, dando l'impressione d'essere guidati solo dall'interesse comune"[20].

Questa fiducia nella possibilità di guidare il *demos* senza trasformarlo in arbitro del confronto politico o in un incontrollabile strumento dello stesso non era condivisa da tutti. A più d'un secolo di distanza, il senatore consolare Cassio Dione, nel c.d. 'discorso di Mecenate'[21], intreccia ai propri, per-

---

[20] Plut. *Praec.* 813 B (c. 16): vd. P. DESIDERI, *La vita politica cittadina nell'Impero: lettura dei* praecepta gerendae rei publicae *e dell'*an seni res publica gerenda sit, in *Athenaeum* 64 (1986), pp. 371 ss.

[21] Secondo E. GABBA, *Progetti di riforme economiche e fiscali in uno storico dell'età dei Severi*, 1962, ora in *Del buon uso della ricchezza. Saggi di storia economica e sociale del mondo antico*, Milano, 1988, pp. 195 ss. part., e F. MILLAR, *A Study of Cassius Dio*, Oxford, 1966 2ed., pp. 102 ss., seguiti da R. SORACI, *L'opera legislativa e amministrativa dell'imperatore Severo Alessandro*, Catania, 1974, pp. 47 s., U. ESPINOSA RUIZ, *Debate Agrippa – Mecenas en Dion Cassio. Respuesta senatorial a la crisis del Imperio Romano en epoca severiana*, Madrid, 1982, pp. 1 ss.; *El problema de la historicidad en el debate Agrippa-Mecenas de Dion Cassio*, in *Gerión* 5 (1987), pp. 289 ss., con altra bibl., e, infine, M.L. FREYBURGER-GALLAND, *Aspects du vocabulaire politique et institutionnel de Dion Cassius*, Paris, 1997, p. 10, il 'dibattito' sarebbe stato scritto e divulgato tra il 213 e il 214, mentre Caracalla dimorava a Nicomedia. Per FREYBURGER-GALLAND, *u.l.c.*, le riflessioni dionee, racchiuse nel fittizio dialogo tra Agrippa e Mecenate, sono anche il risultato della partecipazione dello storico al circolo di Giulia Domna. Per tal motivo, a suo parere, non si può andare oltre il 215. Più verosimili mi paiono quelle ipotesi di datazione che collocano questo scritto in un periodo posteriore alla salita al trono di Severo Alessandro e, in ogni caso, dopo la morte di Ulpiano. Aveva avanzato tale congettura già P. MEYER, *De Maecenatis oratione a Dione ficta*, diss. Berlin, 1891, *passim.* Sulla base d'una approfondita discussione dell'opera di P. Meyer, delinea prospettive interpretative, ancora meritevoli d'esser tenute in considerazione, M. HAMMOND, *The Significance of the Speech of Maecenas in Dio Cassius, LII*, in *TAPhA* 63 (1932), pp. 88 ss., 98-102 part. Sono ritornati in seguito su quest'ipotesi F. GROSSO, *Il papiro Oxy 2565 e gli avvenimenti del 222-224*, in *RAL* ser. VIII, 23 (1968), pp. 205 ss.; *Severo Alessandro. Appunti dalle lezioni*, Palermo, 1968, pp. 131-135, con un quadro riassuntivo; C. LETTA, *La composizione dell'opera di Cassio Dione: cronologia e sfondo storico-politico*, in AA.VV., *Ricerche di storiografia greca di età romana*, Pisa, 1979, pp. 157 ss. part., con una serie rilevante di indizi (il discorso di Filisco a Cicerone; il discorso di Cesare a Vesontio, alcune osservazioni del libro XLIX sulla Pannonia e i costumi pannonici (Dio

sonali progetti di riforma la descrizione delle contemporanee istituzioni imperiali, suggerendo, tra le altre cose, ai governanti del tempo di ordinare gli affari delle città in maniera tale che "il popolo non abbia alcun potere e, in generale, non si riunisca in assemblea, perché non avrebbe alcun proposito buono e creerebbe sempre frequenti disordini"[22]. La romanizzazione nel disegno dioneo prelude a molte linee della restaurazione dioclezianea. Sue ineluttabili conseguenze, con il sostanziale venir meno delle assemblee popolari in tutte le città dell'Impero, sono la completa omologazione delle costituzioni cittadine[23] e delle diverse unità di peso e di misura di ogni *polis*[24], la compressione del *ius legationis*[25], l'accentramento, infine, nelle mani dell'imperatore di tutte le emissioni monetarie[26] e la contestuale abolizione, dunque, del simbolo più espressivo dell'autonomia cittadina[27].

Lo stabilirsi del dominio provinciale romano, nonostante gli indubbi legami di quest'ultimo con la tradizione della *basileia* ellenistica, ebbe, soprattutto dopo il consolidarsi del principato quale regime politico e il contestuale rafforzamento degli apparati di governo periferici, ripercussioni profonde sulla vita istituzionale delle città greche. La loro deriva oligarchica non è so-

---

49,36,4) (descrizione di Siscia: Dio 49,3,1-4), che inducono a credere già terminata la legazione dello storico in *Pannonia superior)*, che consentono di attribuire i libri scritti dopo il XXXVII a un periodo successivo al ritiro di Cassio Dione in Bitinia. Sostanzialmente sulla medesima linea, nonostante qualche ulteriore, personale precisazione, T.D. BARNES, *The Composition of Cassius Dio's Roman History*, in *Phoenix* 38 (1984), pp. 240 ss. Anche R. SYME, *Emperors and Biography*, Oxford, 1971, p. 155, data il 'dibattito' al tempo di Severo Alessandro, quantomeno dopo il 222. Ampia bibl. sul tema in M. REINHOLD in P.M. SWAN, J.W. HUMPHREY, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History*. Vol. VI, Books 49-52 (36-29 B.C.), Atlanta, 1988, pp. 11 ss., 180-82, il quale si orienta, sia pur con la necessaria prudenza, a favore delle ipotesi di datazione avanzate da C. Letta e T.D. Barnes. Vd. anche B. MANUWALD, *Cassius Dio und Augustus. Philologische Untersuchungen zu den Büchern 45-56 des dionischen Geschichtswerkes*, Wiesbaden, 1979, pp. 21 ss. *praecipue.*

[22] Dio 50,30,2.

[23] Dio 52,30,2.

[24] Dio 52,30,9.

[25] Dio 52,30,9: sul tema vd. D. NÖRR, *Imperium und polis in der hohen Prinzipatszeit, 2. Durchgeschene Auflage*, München, 1969, pp. 57 ss.

[26] Dio 52,30,9.

[27] Vd. V. MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, 1, Napoli, 2000, pp. 172 ss., e, soprattutto, l'esaustiva indagine di K.W. HARL, *Civic Coins and Civic Politics in the Roman East, A.D. 180-275*, Berkeley-Los Angeles, 1987, pp. 21 ss. part.

lo effetto di mirate riforme costituzionali ma anche il frutto della pervasività del dominio imperiale e della sua scelta di appoggiarsi, per controllare le città sottomesse, su di un'élite ufficialmente riconosciuta. È, quest'ultimo, un principio inderogabile di governo per le classi dirigenti romane, se dobbiamo credere alla raccomandazione impartita da Cicerone al fratello: "prendi gli opportuni provvedimenti affinché dai consigli delle persone di più alto rango provenga un sostegno per amministrare le comunità"[28]. Le qualità che i romani esigevano da un'aristocrazia erano quelle proprie di un elevato rango sociale nella loro stessa società: prestigio, sapere e ricchezza tali da consentire il controllo del diritto, della religione e della politica. La stabilità nel tempo del loro dominio facilitò, senza dubbio, il compimento dell'opera: mentre la presa dei potentati ellenistici, soprattutto sulle città della Grecia e dell'Asia minore, non riuscì mai a chiudersi completamente, spingendoli di conseguenza a guadagnarsene il favore attraverso la concessione di ampie sfere d'autonomia politica[29], il potere provinciale romano, nei primi tre secoli della nostra èra, fu in grado di selezionare élites locali perfettamente integrabili nel proprio sistema di potere[30].

Procedure e competenze delle ekklesiai

È ben nota la formula adoperata nelle prescrizioni degli *psephismata* delle *poleis* greche: ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ δήμωι[31]. La validità del decreto dipende dunque da una con-

---

[28] Cic. *ad Q. fr.* 1,1,25 *provideri abs te ut civitates optimatium consiliis administrentur ...*

[29] Da Alessandro ai Diadochi sovente la parola d'ordine è stata: 'restaurare i regimi democratici'. Cionondimeno non si può negare che, in età ellenistica, le vecchie città greche, come le nuove fondazioni dinastiche, e le vecchie città macedoni grecizzate hanno tutte lasciato un ampio spazio, nella loro struttura costituzionale, per l'intervento del *basileus*.

[30] Riprendo, almeno in parte, questi spunti da M. GOODMAN, *"Iudaea capta". Il ruolo dell'élite ebraica nella rivolta contro Roma*, tr. it. Genova, 1995, pp. 30 ss. part., il quale, attraverso un'analisi in controluce dei rapporti tra élites ebraiche e potere romano, costruisce un modello generale, applicabile anche alle altre realtà regionali dell'Impero. Qualche spunto anche in M. STAHL, *Imperiale Herrschaft und provinziale Stadt*, Göttingen, 1978, *passim*. Uno sguardo sintetico ma non superficiale su questi problemi in S. MITCHELL, *s. v. Romanization*, in *OCD*[2], Oxford, 1996, pp. 1321 s.

[31] Su forma e struttura degli *psephismata* delle *poleis* vd. H. SWOBODA, *Die griechischen Volksbeschlüsse. Epigraphische Untersuchungen*, Leipzig, 1890, pp. 176 ss.

forme deliberazione della *boule* e del *demos.* Questa schematica struttura della formula diplomatica degli *psephismata* riassume in sé, probabilmente, le fasi salienti del suo procedimento di formazione e di approvazione: le proposte da sottoporre all'*ekklesia* erano vagliate in via preliminare dalla *boule*[32]. Quest'ultima, infine, o forse una sua sottocommissione, presentava il progetto al voto dell'assemblea, che avveniva di regola per alzata di mano (χειροτονία).

È stato sostenuto che in epoca imperiale, in assenza d'una reale competizione, l'attribuzione delle cariche fosse decisa all'interno dei senati locali ove era approntata una lista chiusa di nomi che doveva essere presentata al popolo, nella *archairesiake ekklesia,* per una ratifica formale[33]. Alcune testi-

---

in part. e la più recente messa a punto di F. GSCHNITZER, *Zwischen Denkmal und Urkunde. Kaiserzeitliche Neuerungen im Formular der Psephismata,* in "E fontibus haurire". *Beiträge zur römischen Geschichte und zu ihren Hilfswissenschaften*, a cura di R. GÜNTHER, S. REBENICH, München-Wien, 1994, pp. 281 ss. Altre osservazioni in LA ROCCA, *Diritto di inziativa* cit., parte I, in questo volume.

[32] Sul ruolo della *boule* nel mondo greco di età imperiale vd. JONES, *The Greek City* cit., p. 177; M. SARTRE, *L'Orient romain. Provinces et sociétés provinciales en Méditerranée orientale d'Auguste aux Sévères*, Paris, 1991, pp. 129 s.; F. MILLAR, *The Greek City in the Roman World*, in *The Ancient Greek City-State*, a cura di M. HANSEN, Copenhagen, 1993, p. 241.

[33] Sappiamo che nella provincia *d'Asia,* una *lex Cornelia* (da identificare, probabilmente, con la *lex provinciae data* da Silla attorno all'85/84 a.C.) regolava, tra le altre cose, le elezioni: due decreti d'età augustea, uno del *koinon* d'*Asia,* l'altro di Thyatira, ne fanno menzione: *EJ* 18 (*OGIS,* 458, *SEG* IV, 498) l. 83; *IGRR* IV 1. 188. *La* possibilità che la *boule* avesse potuto presentare al popolo una lista di più candidati non è presa seriamente in considerazione: sul punto vd. JONES, *The Greek City* cit., 181-182. Un sostegno a questa teoria sembra offerto da un passo di Elio Aristide: *Or.* L, 94-99 "fui eletto esattore. La pratica passò al legato, e costui in mia assenza ratificò l'elezione nell'assise di Filadelfia: dopodiché, della sentenza del legato fu data lettura nel Consiglio. Presentai appello a Roma e inviai sia al legato sia a Pollione (il proconsole) delle lettere con le dovute argomentazioni... I miei inviati giunsero a Filadelfia e consegnarono la mia lettera ... in un giorno in cui non si celebravano processi. Ciononostante Pollione la lesse, e ... resosi conto della dabbenaggine del legato, gli ordinò di andare immediatamente, tenere una seduta e modificare la sentenza. Così fece il legato: convocò la seduta per discutere quell'unico caso, e inviò al Consiglio una diversa sentenza scritta. Non appena questa fu recapitata, l'arconte..., ormai confuso e imbarazzato mandò qualcuno dei capi (gli strateghi probabilmente) per informarsi di come stavano le cose... Venne quindi a trovarmi, chiedendomi di scusarlo; ed io mi presentai in Consiglio, e fui esonerato dal quel servizio e ottenni l'immunità...". Tutta la vicenda si svolge in Consiglio e l'*ekklesia,* in questo caso, non pare abbia svolto alcun ruolo. Un ridimensionamento del peso politico dell'assemblea sembra trasparire anche da un importante documento epigrafi-

monianze confermano, tuttavia, il ruolo del *demos* nelle città orientali d'età imperiale. In particolare, un documento epigrafico, databile al II secolo, ha dimostrato che a Smirne l'annuale tesoriere della città e i suoi sei aiutanti erano eletti mediante *cheiroitonia,* dall'assemblea[34].

L'*ekklesia* non era un semplice 'organo' elettorale, ma possedeva anche altre competenze[35]. Quantomeno in Grecia, ad Atene[36] e in Eubea[37], l'assemblea svolgeva funzioni di tribunale civile. Plutarco afferma che costituisce un merito fon-

---

co d'età adrianea, proveniente da Oenoanda in Licia. Questo testo riguarda un notabile locale, un certo Iulius Demosthenes di rango equestre, che aveva deciso di finanziare una grande festa civica quadriennale. Esso consta di cinque parti che ci informano sulle varie fasi della procedura e sulla sua approvazione definitiva da parte della *boule,* del *demos* e, infine, delle stesse autorità romane: vd. M. WÖRRLE, *Stadt und Fest im kaiserzeitlichen Kleineasien*, München, 1988, *passim.* Sul punto con una interpretazione sensibilmente diversa A. LEWIN, *Assemblee popolari e lotta politica nelle città dell'Impero romano*, Firenze, 1995, pp. 25 s.

[34] *IGK* Smyrna n. 771. Informazioni del medesimo tenore si possono trarre anche da Dio Chrys. *Or.* 48, 17: vd. M. CUVIGNY, *Dion de Pruse. Discours Bithyniens. (Discours 38-51. Traduction avec introduction, notices et commentaire)*, Paris, 1994, pp. 151 ss. Siamo informati anche riguardo alla procedura ad Atene all'epoca di Marco Aurelio. L'imperatore ribadì che i sacerdoti della città fossero eletti dal popolo mediante *cheirotonia* nel caso che si fosse estinta la casata che ereditariamente rivestiva il sacerdozio: vd. J.H. OLIVER, *Marcus Aurelius. Aspects of Civic and Cultural Policy in the East*, Princeton N.J., 1970, p. 4, l. 7. Il ruolo del popolo emerge anche da un altro passo di Elio Aristide riguardante il sacerdozio del *koinon* provinciale d'Asia: *Or.* L, 100- 101. In questo caso, tuttavia, non si tratta d'una elezione regolare, tenuta in una *archairesiake ekklesia,* ma di una semplice acclamazione popolare.

[35] Per un quadro generale vd. MAGIE, *Roman Rule* cit., 2, p. 1504. *IGK* Iasos n. 99; *Sardis* VII 1, 8 III, 35 ss.

[36] Un'epigrafe riproduce una costituzione di Adriano sull'esportazione dell'olio dall'Attica. L'imperatore dispose che in caso di trasporto illegale se la quantità era inferiore a 50 anfore il caso doveva essere giudicato dalla *boule;* se invece la quantità avesse superato le 50 anfore sarebbe spettato all'*ekklesia* fungere da tribunale. Viene inoltre specificato nel testo che in caso di appello all'imperatore o al proconsole il *demos* avrebbe eletto un *syndikos* per rappresentare gli interessi della città: *IG* II, 1100: vd. J.H. OLIVER, *The Ruling Power. A Study of the Roman Empire in the Second Century after Christ through the Roman Oration of Aelius Aristides*, Philadelphia, 1953, pp. 960-63.

[37] Dione nel corso della sua *Or.* 7 (*Euboikos:* su quest'opera, tradotta con il titolo *Il cacciatore*, Venezia, 1985, vd. l'ampia introduzione di F. DONADI) tratteggia la figura di due campagnoli che vivevano tra i monti dell'Eubea e che furono trascinati davanti all'assemblea della loro città, probabilmente Caristo, poiché debitori insolventi delle tasse: vd. P. DESIDERI, *Dione di Prusa. Un intellettuale greco nell'Impero romano*, Messina - Firenze, 1978, pp. 223-235.

damentale dell'uomo politico il sapersi opporre, con la persuasione e, se occorre, con le minacce o l'intimidazione, alla richiesta del popolo di commettere abusi a danno di concittadini, di confiscare beni agli stranieri, di distribuire terre o fondi pubblici[38]. Il contesto nel quale si dibattevano questi fondamentali problemi è chiaramente identificabile con l'assemblea, ricordata anche in altri passi di Plutarco come sede di accese discussioni e di discorsi pronunciati dagli oratori di fronte alla folla urlante[39].

Un decreto, d'epoca severiana, della città di Mylasa in Caria attesta le persistenti capacità del popolo di deliberare su alcuni aspetti fondamentali della vita economica cittadina: l'assemblea, infatti, fissò le pene da comminare a chi fosse stato riconosciuto colpevole, in quanto cambiavalute non autorizzato, di fare mercato nero[40].

Il *demos* di Myra in Licia approvò un decreto che stabiliva sanzioni e assumeva altre misure per reprimere la condotta sleale d'alcuni traghettatori abusivi, i quali, fornendo le loro prestazioni a prezzi ridotti, finivano col danneggiare quanti avevano appaltato questo servizio dalla città[41].

Melitone di Sardi, nell'*Apologia* da lui rivolta a Marco Aurelio, ricorda un'epistola di Antonino Pio, nella quale l'imperatore aveva ordinato alle città dell'*Asia* "di non prendere nessun nuovo provvedimento che riguardasse" i cristiani[42]. Le persecuzioni scaturivano sovente da iniziative assunte in sede locale, senza alcuna esplicita pressione del potere centrale[43].

---

[38] Plut. *Praec.* 818 C (c. 24).

[39] Plut. *An seni* 794 C-D (c. 21).

[40] *IGK* Mylasa 605 = *OGIS* 515.

[41] *OGIS* 572.

[42] In Eus. *H. E.* 4,26,10. Il testo prosegue in tal modo: "... scrisse, tra gli altri, anche agli abitanti di Larissa, di Tessalonica, di Atene, e a tutti i Greci". Questo passo, nel suo insieme, deve essere collegato a Eus. *H. E.* 4,13.

[43] Proprio per questo, quel che affermia Melitone (in Eus. *H. E.* 4,26,5: "Non ci è mai capitato come ora che sia perseguitata la stirpe di quanti venerano Dio e sia cacciata per l'Asia da nuovi decreti") potrebbe essere riferito, con maggior verosimiglianza, a provvedimenti emessi dalle città della provincia d'*Asia,* piuttosto che a nuove disposizioni, riguardanti i cristiani, emesse dall'imperatore Marco Aurelio. Tuttavia i margini di incertezza, in questo àmbito, sono troppo ampii per formulare una qualsiasi ipotesi interpretativa.

Esistevano, infine, normative locali – in gran parte, però, statuti municipali o altre *leges datae* – sull'affitto di terre comuni[44], sulle manomissioni[45], sull'apertura dei testamenti[46], sulla disciplina dei mercati[47], sulla concessione della cittadinanza[48], sul conferimento di *honores* e *munera*[49].

Le assemblee popolari delle *poleis* greche, europee o asiane, avevano, ancora in epoca imperiale, una vasta serie di competenze e un'ampia autorità decisionale sulla tassazione locale, le attività edilizie, la giurisdizione civile[50], le attività diplomatiche e i rapporti con le altre comunità.

Città libere e città sottoposte al regolamento provinciale

Le forme del dominio romano sull'Impero, tra I e III secolo dell'èra cristiana, variavano sensibilmente secondo le circostanze e i luoghi. Anche il mondo delle città greche, da questo particolare punto di vista, non può essere considerato, se non a costo di evidenti semplificazioni, come una realtà del tutto omogenea. Prima d'ogni altra cosa occorre distinguere le *poleis* libere e federate, sottratte al controllo del governatore, dalle comunità cittadine ricomprese, invece, nel regolamento (*formula provinciae*) (*typos eparcheias*) provinciale[51].

---

[44] *D.* 50,1,21,7 (Paul. 1 *resp.*) L. 1446.

[45] *C.I.* 7,9,1 IMP. GORDIANUS A. EPIGONO.; *C.I.*8,48,1 IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. HERENNIO (a. 290).

[46] *C.I.* 6,32,2 IMPP. VALERIANUS ET GALLIENUS AA. ALEXANDRO (a. 256).

[47] Ditt. *Syll.* 799 (a. 38 Kyzikos); Ditt. *Syll.* 974 (I s. d.C. Rhodos).

[48] *ILS* 423 (a. 201 Tyra).

[49] *D.* 50,4,1 (Hermog. 1 *iuris epit.*) L. 16; *D.* 50,4,11,1 (Mod. 11 *pandect.*) L. 138.

[50] In uno studio dedicato alle città libere dell'Oriente greco è stato inoltre sostenuto che, nei centri cui era stato connesso questo *status* particolare, l'assemblea detenesse anche le prerogative d'un tribunale penale capace di comminare il supplizio capitale per acclamazione: vd. J. COLIN, *Les villes libres de l'Orient gréco-romain et l'envoi au supplice par acclamations populaires*, Bruxelles, 1965, *passim.* Non penso che il volume del Colin sia riuscito davvero a dimostrare la possibilità, nelle città greche dell'Impero romano, di irrogare la pena capitale mediante delibere prese per acclamazione dall'*ekklesia;* e, tanto meno, che una tale prassi rappresenti un indizio in favore dell'autonomia delle *poleis* nell'esercizio della giurisdizione penale: così G.I. LUZZATTO, rc. *J. Colin, Les villes libres,* ora in *Scritti minori epigrafici e papirologici* cit., pp. 981 ss., 986 part.

[51] Un quadro generale di questi problemi in T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Cittadini e sudditi tra II e III secolo,* in *Storia di Roma,* 3.1, a cura di A. SCHIAVONE, Torino,

Tra le prime, sono ben note, per esempio, le strutture costituzionali di Atene[52]. Lo *status* di città libera e federata offre una salda guarentigia contro ogni interferenza delle autorità provinciali romane[53]. Di fatto, tuttavia, questa condizione consente di accedere, senza ulteriori mediazioni, al tribunale imperiale o a quello di funzionari giudicanti *vice sacra,* come si dirà a partire dall'età severiana[54]. Si tratta senza dubbio d'una condizione privilegiata, che si manifesta soprattutto in àmbito fiscale e giurisdizionale, ma non tale da sottrarre queste *poleis* – si pensi alla stessa Atene – al più alto controllo del principe[55]. D'altra parte, i rapporti delle città libere con l'esterno e, in particolare, con gli apparati di dominio romani erano molto variegati e non possono, anche per questo motivo, essere incapsulati in un unico schema[56].

1993, pp. 28 ss. part. Con altra bibl. ora A. LEWIN, *Illusioni e disillusioni di una città libera nell'Impero romano*, in *MedAnt* 2 (1999), pp. 557 ss. Sull'autonomia giudiziaria delle città libere vd. J.-L. FERRARY, *Le statut des cités libres dans l'Empire romain à la lumière des inscriptions de Claros*, in *CRAI* (1991), pp. 567 ss.

[52] Vd. sul tema D.J. GEAGAN, *The Athenian Constitution after Sulla*, Princeton N.J., 1967, *passim.*

[53] Vd. J. REYNOLDS, *Aphrodisias and Rome. Documents from the Excavation of the Theatre at Aphrodisias conducted by proferssor Kenan T. Erim, together with some related Texts*, London, 1982, in particolare il "document" n. 15, pp. 115 ss.; "document" n. 16, pp. 118 ss. Scrive NÖRR, *Imperium und Polis* cit., 51: "Anders steht es aber mit der Möglichkeit, daß einzelne Städte noch in unserer Zeit eine eigene ἀρχή *(imperium),* einen politischen Herrschaftsbezirk mit 'abhängigen Orten', haben" . Città come Rodi (Ael Arist. *Or.* 43, 546 (354); Dio Chrys. *Or.* 31, 47F, 101, 124F; Ditt. *Syll.* 819; *IG* XII, 1, 994, 995) Atene (Ditt. *Syll.* 875 m.), Sparta (Paus. 3,21,7 "... Tutte le altre città che il mio discorso si troverà a toccare appartengono, lo si sappia, a Sparta, e non sono autonome come quelle già menzionate"), Kelana (Dio Chrys. *Or.* 35,14) possedevano ἀρχαί relativamente estese: sulle comunità ricomprese nei loro *imperia* esse imponevano tributi. Sul tributo come limitazione dell'autonomia d'una comunità politica vd. MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, 1 cit., pp. 48 ss.

[54] Sul tema vd. ora M. PEACHIN, *"Iudex vice Caesaris". Deputy Emperors and the Administration of Justice during the Principate*, Stuttgart, 1996, *passim.*

[55] Riprendendo la celebre affermazione di Diogene il Cinico (*Epist.* 7, vd. anche Epict. *Diss.* 3,24, 64 ss.), che aveva detto di sé ἐλεύθερος ὑπὸ τὸν Δία, NÖRR, *Imperium und polis* cit., p. 123, scrive che la libertà delle città dell'Impero romano – e soprattutto di quelle sottratte al regolamento provinciale – potrebbe esser definita un esser ἐλεύθεραι ὑπὸ τὸν Καίσαρα.

[56] Tarso, per esempio, era una *civitas libera* (Plin. *N.h.* 5,92), cionondimeno era anche *metropolis* della provincia di Cilicia e sede di *conventus.* Si deve sottolineare, però, che dell'*eleutheria* non vi è alcuna menzione nella documentazione epigrafica concernente questa città: vd. LEWIN, *Illusioni e disillusioni* cit., p. 568 e, per un quadro più ampio, MILLAR, *Civitates liberae, coloniae and provincial governors under the Empire* cit., pp. 104 ss. part.

Le seconde, ossia le città sottoposte al regolamento provinciale, appaiono, a chi intenda approfondire lo studio dei limiti al potere deliberativo delle assemblee, più interessanti, perché, in questo caso, i loro rapporti con le autorità romane possono essere interpretati alla luce di prassi e di consuetudini di governo più costanti nel tempo.

Autonomie cittadine, conflitti civici e assemblee popolari nella riflessione politica delle aristocrazie municipali greche

È opportuno occuparsi di questo problema affrontandolo da entrambi i suoi versanti. Da un canto dovremo considerare la percezione del dominio romano da parte delle élites cittadine dell'Oriente greco e i sentimenti contraddittori che essa produsse in chi, nell'esercizio dell'attività politica nella propria comunità, doveva confrontarsi con la sua storia e la sua attuale collocazione nell'Impero[57]. Dall'altro appare altrettanto importante indagare l'attitudine del governo romano nei confronti delle autonomie cittadine, delle forme di partecipazione politica delle assemblee popolari e dei loro poteri deliberativi[58].

Non mancano spunti per la nostra ricerca. Plutarco sa bene che il primo cómpito degli uomini politici greci "è rendere irre-

---

[57] Vd. sul tema E.L. BOWIE, *Greeks and their Past in the Second Sophistic*, in *P&P* 46-49 (1970) pp. 3 ss.; sui greci e l'Impero vd. B. FORTE, *Rome and the Romans as the Greeks saw them*, Papers and Monographs of the American Academy in Rome vol. 24, Rome, 1972, pp. 165 ss. part. Notevole, anche dal nostro particolare punto di vista, il volume di O. ANDREI, *A. Claudius Charax di Pergamo. Interessi antiquari e antichità cittadine nell'età degli Antonini*, Bologna, 1984, pp. 9 ss., 69 ss.; W. AMELING, *Griechische Intellektuelle und das Imperium Romanum: das Beispiel Cassius Dio*, in *ANRW* 2.34.3, 1997, pp. 2472-96; M. HOSE, *Erneurung der Vergangheit: die Historiker im Imperium Romanum von Florus bis Cassius Dio*, Stuttgart, 1994.; P. VEYNE, *L'identité grecque devant Rome et l'empereur*, in *REG* 112 (1999), pp. 510-67; qualche osservazione anche in F. MILLAR, *The Greek East and Roman Law: the Dossier of M. Cn. Licinnius Rufinus*, in *JRS* 89 (1999), pp. 90 ss. P. DESIDERI, *La letteratura politica delle* élites *provinciali*, in *Lo spazio letterario della Grecia antica*, a cura di G. CAMBIANO, L. CANFORA, D. LANZA, Roma, 1991, pp. 25 -28; L. BOFFO, *Sentirsi greco nel mondo romano*, in *Studi Ellenistici* 13 (2001), pp. 291 ss., con altra bibl. Di indubbio interesse, per il nostro tema, la discussione di C. ANDO, *Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire*, Berkeley-Los Angeles-London, 2000, pp. 49 ss.

[58] Vd. *infra* pp. 148 e ss.

prensibili se stessi e la patria agli occhi di chi esercita ... il dominio"[59]. Allo stesso tempo egli non desidera una subordinazione totale, quale è quella voluta da quanti, "demandando a chi esercita su di noi il dominio sia le piccole cose sia le grandi questioni, arrecano alla città l'oltraggio di farla sentire schiava, anzi distruggono completamente le istituzioni della *polis* (τὴν πολιτείαν), rendendola stordita, timorosa, esautorata in tutto"[60]. Esistono competenze riservate agli organismi politici locali (la *boule,* l'assemblea popolare, i tribunali, le magistrature), non soggette ad alcun giudizio del governatore (ἡγεμονικὴ κρίσις)[61], ma molti, non accettando le regole del confronto politico, "per non soccombere e avere la peggio in città" ... "sollecitano l'intervento delle autorità superiori con la conseguenza d'esautorare il consiglio, il popolo, i tribunali, ogni carica pubblica". Alcuni "pur di non fare in patria delle concessioni onorevoli e amichevoli a persone che appartengono alla loro stessa città, alla loro stessa tribù, a vicini o colleghi, portano le liti alle porte degli oratori e le mettono nelle mani degli esperti della legge (πραγματικοὶ)"[62]. Le ambizioni, lo spirito di fazione, l'irresponsabile desiderio di prevalere, anche col sacrificio della libertà della patria, impongono l'intervento delle autorità romane e il conseguente venir meno d'ogni spazio vitale per una politica cittadina davvero autonoma. Su questa testimonianza plutarchea occorrerà far ritorno[63], perché essa, oltre a una compiuta sociologia delle élites dell'Oriente greco-romano e dei conflitti che le travagliavano[64], offre anche una preziosa testimonianza sul rilievo del processo, e

---

[59] Plut. *Praec.* 814 C (c. 18).

[60] Plut. *Praec.* 814 E (c. 19).

[61] Delibere di carattere politico (δόγματι καὶ συνεδρίῳ), immunità o concessioni graziose (χάριτι), atti di vario genere.

[62] Plut. *Praec.* 814 F-815 B (c. 19): vd. DESIDERI, *La vita politica cittadina* cit., pp. 373 ss., cui *adde* M.J. HIDALGO DE LA VEGA, *El intelectual, la realeza y el poder político en el Imperio romano*, Salamanca, 1995, pp. 130 ss. Da ultimo H. HALFMANN, *Die Selbstverwaltung der kaiserzitlichen Polis in Plutarchs Schrift Praecepta gerendae rei publicae,* in *Chiron* 32 (2002), pp. 83 ss.

[63] Vd. *infra* pp. 187 s.

[64] Sul tema ora A. SARTRE FAURIAT, M. SARTRE, *Notables en Conflit dans le monde grec sous le Haut-Empire,* in *CH* 45, 4 (2000), pp. 507-532. S. MITCHELL, *La politique dans les cités de l'Empire romain en Orient. Traditions locales et variations regionales*, in *Constructions, reproductions et représentations des Patriciats urbains de l'Antiquité au XX^e siècle*, a cura di C. PETITFRÈRE, Tours, 1999, pp. 241 ss.

non solo di quello penale, come arma di confronto politico nelle città dell'Impero[65]. Del resto accenti analoghi a quelli plutarchei si colgono nelle opere di non pochi intellettuali greci d'età imperiale, da Dione di Prusa a Filostrato[66].

Cionondimeno, anche sul piano normativo grazie alla *lex* di ciascuna *provincia,* il controllo sulle attività politiche e le potestà deliberative delle città ricomprese nel regolamento provinciale era molto rigoroso. A Efeso per esempio, secondo la testimonianza degli *Atti degli Apostoli* e d'alcuni documenti epigrafici[67], le riunioni dell'assemblea popolare erano regolate in maniera estremamente precisa: "... se poi – così si rivolge il cancelliere[68] al popolo radunato nel Teatro – avete qualche altra richiesta vi si darà soddisfazione in un'assemblea regolare *(ennomos ekklesia).* Infatti noi corriamo il rischio di essere accusati di sedizione per ciò che oggi è avvenuto, non essendovi alcun motivo con cui noi possiamo dar ragione di questa assemblea"[69]. Sappiamo, sulla base dell'iscrizione di C. Vibius Salutaris, che in questa città era fissata un'*ekklesia* per ciascun mese[70]. Verosimilmente, dunque, ogni altra sessione, per aver luogo, doveva essere preventivamente autorizzata dal governatore.

---

[65] Per un esempio, è sufficiente ricordare la vicenda, che vide contrapporsi, nella città di Prusa, Dione a Flavio Archippo. Durante gli anni dell'esilio di Dione, Quest'ultimo conquistò in città, grazie al favore di Domiziano, grande prestigio e autorità. La situazione mutò quando il retore fece ritorno in patria dopo una lunga assenza. Egli, oltre ai suoi meriti personali e familiari, poteva vantare l'amicizia di Nerva e di Traiano. Ad Archippo, per contrastare il successo politico di Dione, non rimase altro che l'arma della diffamazione con accuse di ogni tipo. Dione, dopo qualche esitazione, ripagò Archippo della stessa moneta, facendo giungere al legato Plinio, attraverso propri seguaci, notizie relative al suo infamante passato. Una volta schivato il colpo, Archippo passò al contrattacco, accusando Dione di *laesa maiestas.* Traiano a questo grave addebito non diede alcun rilievo, consentendo al retore di sfuggire alla trappola preparatagli dal suo avversario. Vd. sul punto Plin. *Ep.* 10,58 e 10,81.

[66] Vd. *infra* pp. 187 e ss.

[67] *Die Inschriften von Ephesos,* Ia, Bonn, 1979, no. 27, ll. 468 sg.: si tratta della iscrizione celebrativa della grande fondazione di C. Vibius Salutaris del 104 d.C. In essa si parla di νόμιμος ἐκκλησία.

[68] Sul cancelliere o segretario dell'*ekklesia* vd. LEVY, *Études* cit., p. 211.

[69] *Acta Apostol.* XIX, 33: per una rivisitazione storica dell'episodio vd. R.F. STOOPS, *Riot and Assembly. The Social Context of Acts* 19.23-41, in *JBL* 107 (1989), pp. 73-91; M.E. DUFFY, *The Riot of the Silversmiths at Ephesos* (*Acts* 19,23-40): *A synchronic Study using rhetorical and semiotic methods of Analysis,* Diss. University of Ottawa (Ont.) 1994, n. c.

[70] Vd. *supra* nt. 16.

A Prusa, come ricorda Dione Crisostomo[71], il proconsole di Bitinia, Varenus Rufus, aveva sospeso, in seguito ad alcuni disordini, ogni riunione dell'*ekklesia* per un periodo indeterminato. Si può dunque credere che esistesse, per le città ricomprese nel regolamento provinciale, una precisa normativa[72], la cui fonte è da identificare con uno o più *capita* della *lex* di ciascuna *provincia:* nel provvedimento, una *lex data,* si regolavano le forme, i tempi e i luoghi di convocazione delle assemblee popolari nelle differenti città.

È noto, peraltro, che alcuni *psephismata* emanati dalle assemblee popolari erano portati a conoscenza dei governatori perché li ratificassero[73]. Ritornano alla mente le raccomandazioni rivolte da Plutarco ai *"leader"* politici delle città greche del suo tempo: egli li invitava a non vanificare la loro pur limitata indipendenza e a non aggravare lo stato di sottomissione della loro "patria", sottoponendo ogni deliberazione, ogni riunione consiliare al giudizio del dominatore[74]. È dun-

---

[71] Dio Chrys. *Or.* 48, 1: CUVIGNY, *Dion de Pruse* cit., pp. 151 ss.; vd. anche G. SALMERI, *La vita politica in Asia Minore sotto l'Impero romano nei discorsi di Dione di Prusa*, in *Studi Ellenistici* 12 (1999), pp. 211-267, versione inglese ridotta: *Dio, Rome and the Civic Life of Asia Minor*, in *Dio Chrysostom. Politics, Letters and Philosophy*, a cura di S. SWAIN, Oxford, 2000, pp. 53 ss.

[72] Peraltro derogabile dal governatore.

[73] Approfondiremo tra breve questo tema: vd. *infra* pp. 183 ss. In questa sede mi limito a ricordare alcuni documenti sui quali in seguito non sarà possibile soffermarsi. Ios. *Ant.* 14,10,21-22 (244-247) "Publio Servilio Galba, figlio di Publio, proconsole, ai magistrati, al consiglio e al popolo di Mileto, salute. / Pritani, figlio di Herma, vostro concittadino, venne da me mentre tenevo udienza a Tralle informandomi che contrariamente al nostro espresso desiderio, voi avete attaccato i Giudei e avete loro proibito l'osservanza del Sabato conforme ai loro riti nazionali o di trattare i loro prodotti in modo conforme alle loro consuetudini; e che egli aveva annunciato questo decreto in conformità delle leggi. / Perciò sappiate che, dopo aver ascoltato gli argomenti delle parti opposte, io ho deciso che ai Giudei non si deve proibire di seguire le loro usanze". Non mi pare che in questo episodio possa riconoscersi una ratifica. Mi sembra piuttosto che il caso si configuri come una sorta di istanza, da parte di chi s'era ritenuto danneggiato dal provvedimento assunto dalla città di Mileto, all'autorità provinciale, che aveva già fatto diffondere un senatoconsulto che riconosceva i privilegi dei Giudei. *Ancient Greek Inscriptions in the British Museum* n. 481, 482; *IG* XII, 3, 326; Elio Aristide *Or.* 50, 94-99 (ratifica da parte del legato del proconsole d'Asia della nomina di Aristide a esattore).

[74] Plut. *Praec.* 814 E-F (c. 19) "Nel rendere la patria obbediente e nel tenerla pronta per chi ci domina, l'uomo politico deve stare attento a non aggravare lo stato di soggezione, a non sottoporre anche il collo là dove è già legata una gamba, come

que possibile che tale ratifica non fosse sempre imposta da una norma precisa (una sezione della *lex provinciae,* per esempio), ma seguisse sovente a una iniziativa assunta dai magistrati della città[75].

Luoghi di riunione, gerarchie sociali e acclamazioni popolari

In base a una semplice verifica formale delle regole disciplinanti convocazione, dibattito e deliberazione delle assemblee popolari il vero rilievo del *demos,* nella lotta politica delle città dell'Impero romano, continuerebbe a sfuggirci[76]. Per evitare questo pericolo, è necessario soffermarsi sulle *adclamationes* popolari, un tema troppo spesso trascurato dalla storiografia giuridica[77]. Nelle assemblee o in altre riunioni, il popolo esprimeva le sue richieste scandendo, secondo cadenze e ritmi

---

fanno certuni che, deferendo ai sovrani sia le piccole, sia le grandi questioni, recano oltraggio allo stato di sottomissione della patria, anzi distruggono completamente la vita politica, rendendola stordita, timorosa, esautorata in tutto. Come, infatti, coloro, che sono abituati a fare, senza il medico, né un pasto né un bagno, non fruiscono dello stato di salute neppure quando la natura lo consente, così coloro che sottopongono ogni deliberazione, ogni riunione consigliare, ogni concessione, ogni atto al giudizio dei dominatori, costringono questi a essere loro padroni più di quanto essi stessi lo vogliano". Vd. J.H. OLIVER, *The Roman Governor's Permission for a Decree of the Polis*, in *Hesperia* 23 (1954), pp. 163 ss.; DESIDERI, *Dione di Prusa* cit., pp. 401 ss.; G. SALMERI, *La politica e il potere. Saggio su Dione di Prusa*, Catania, 1982, pp. 56 ss.

[75] Vd. *infra* pp. 183 s. È opportuno distinguere tra ratifica e mera notifica all'autorità superiore del provvedimento. Se la seconda era quasi certamente sempre obbligatoria, quantomeno per le città ricomprese nella *formula provinciae,* la seconda doveva apparire necessaria solo quando il provvedimento interferiva (si pensi alla nomina dell'esattore della città per esempio: vd. *supra* nt. 73), con gli interessi dell'amministrazione provinciale romana.

[76] Su questi aspetti, più in generale, vd. P.F. PORENA, in questo volume, *supra*, pp. 51 ss.

[77] Lo studio fondamentale sul tema rimane il classico volume di E. PETERSON, *Εἷς Θέος. Epigraphische, formgeschichtliche und religiongeschichtliche Untersuchungen*, Göttingen, 1926, pp. 144 ss. part.; COLIN, *Les villes libres* cit., pp. 109 ss.; altra bibliografia, con una ricognizione generale delle fonti concernenti quest'istituzione, in CH. ROUCHÉ, *Acclamations in the Later Roman Empire: New Evidence from Aphrodisias*, in *JRS* 74 (1984), pp. 181 ss.; altri ragguagli bibliografici in V. MAROTTA, *Liturgia del potere. Documenti di nomina e cerimonie di investitura fra principato e tardo impero romano*, estr. ant. da *Ostraka* 8, 2000, pp. 77 s., 98 ss., 106 ss.

regolati da una precisa ritualità, grida e invocazioni ripetute più volte[78]. In tal modo la *boule* e i notabili cittadini, se non a prezzo di rischiosi contrasti, potevano essere vincolati a scelte o a decisioni loro sgradite: un cittadino abbiente si vedeva costretto ad assumere un *munus* gravoso o una carica dispendiosa; i ricchi e i notabili, per esempio, a vendere sotto costo generi di prima necessità o a distribuire denaro o, gratuitamente, derrate alimentari[79]. Talvolta – ma doveva trattarsi d'un caso frequente, attestato, peraltro, anche dalle fonti epigrafiche – il voto poteva trasformarsi in un'acclamazione di consenso, quando l'assemblea assumesse, all'unanimità, una certa decisione[80].

Le acclamazioni costituivano un aspetto essenziale della vita politica cittadina e nelle mani del popolo o, meglio, d'una sua fazione ben organizzata rappresentavano un valido strumento di pressione[81]. In tali circostanze potevano influire sulle decisioni politiche anche parti del corpo civico escluse dall'assemblea e

---

[78] Vd. MAROTTA, *uu. ll. cc.*

[79] Una sorda guerriglia movimentava le assemblee e i luoghi pubblici di riunione. Luciano (*Gallus,* 22) non sa rinunciare alla sua consueta ironia sui ricchi che, sommersi dal numero, vinti dalle minacce e dalle ingiurie, erano costretti a promettere giochi, spettacoli, distribuzioni di denaro: "in pace tu, facendo parte del popolo, una volta salito all'assemblea, diventi il tiranno dei ricchi; questi sono scossi da brividi e da tremiti e cercano di propiziarti con elargizioni. Loro, infatti, compiono ogni sforzo perché tu abbia bagni, spettacoli e quant'altro possa soddisfarti, mentre tu, duro come un despota nel controllare e nell'esaminare, non concedendo loro, talvolta, nemmeno la parola, li copri, se ti pare, di una gragnuola di voti oppure ne confischi gli averi; però tu, personalmente, non temi il sicofante e non temi che il ladro ti trafughi l'oro superando il muro di cinta o perforando la parete, non hai il fastidio di far conti o di esigere debiti o di colluttare coi maledetti fattori e di dividerti fra tante preoccupazioni, ma, finita una scarpa, col tuo guadagno di sette oboli ti alzi verso sera e, se ti pare, fatto il bagno, compri qualche sardella affumicata, delle mènole o poche teste di cipolla e te la godi cantando a lungo e filosofeggiando con l'ottima Povertà". Cfr. anche Suet. *Tib.* 37, 3. La *lex Iulia de vi publica* puniva siffatti comportamenti: *D.* 48,6,10pr. (Ulp. 68 *ad ed.*) L. 1471 [*Lege Iulia de vi publica tenetur, ...*] *qui ludos pecuniamve ab aliquo invito polliceri publice privatimque per iniuriam exegerit.* Vd. anche *D.* 4,2,9,3 (Ulp. 11 *ad ed.*) L. 373: sul testo E. STOLFI, *Studi sui "libri ad edictum" di Pomponio. I. Trasmissione e fonti*, Napoli, 2002, pp. 170 ss., ove bibl.

[80] *SIG* 898. Si tratta d'una epigrafe d'età severiana proveniente da Calcide. Essa ci informa su ciò che accadeva in casi come questi. Il magistrato fece mettere ai voti nell'assemblea una proposta che era già stata approvata per acclamazione dalla *boule,* e, alla sua richiesta di esprimere il proprio parere alzando la mano, il popolo urlò con una sola voce "D'accordo" e aggiunse poi parole d'augurio.

[81] Con bibl. e fonti LEWIN, *Assemblee popolari* cit., pp. 30 s.

dunque dal diritto di voto, e, perfino, individui, più o meno organizzati, privi dello *status civitatis*[82]. È evidente dunque l'ambiguità del termine popolo (*demos*), in quanto con lo stesso nome viene designata una serie di grandezze e di soggetti la cui diversità giuridica, politica e sociologica salta subito agli occhi.

Ogni comunità, anche quando si proclama democratica, è in realtà sempre governata da una minoranza. La contrapposizione tra governanti e governati, tra pochi e molti, è fondamentale per comprendere il rilievo politico delle *adclamationes*. Qualora voglia influire sul formarsi delle decisioni, il *demos* deve condizionare coloro che esercitano il potere vincolandoli mediante un atto che, manifestando la sua 'volontà generale', esprima allo stesso tempo la sua grandezza complessiva.

L'acclamazione è stata sempre, fino al XIX secolo[83], un fenomeno connaturato all'esistenza d'ogni comunità politica: il popolo acclama il magistrato, l'esercito l'imperatore, il *laos* il

---

[82] Sappiamo, come s'è già visto, grazie a un'orazione di Dione di Prusa che a Tarso la piena cittadinanza era concessa solo a coloro che potevano permettersi il pagamento di cinquecento dracme. I lavoratori del lino, che non erano in grado di corrispondere questa somma d'adesione, erano esclusi dal diritto di voto in assemblea, al contrario dei tessitori, dei calzolai e dei carpentieri che godevano dei pieni diritti. Tuttavia dalla medesima orazione emerge che ai lavoratori del lino era consentita la partecipazione alle assemblee, ove potevano far sentire la propria voce attraverso le acclamazioni (Dio Chrys. *Or.* 34, 21-23): vd. L. CRACCO RUGGINI, *La vita associativa nelle città dell'Oriente greco: tradizioni locali e influenze locali*, in AA. VV., *Assimilation et résistance à la culture gréco-romaine*, Bucaresti-Paris, 1976, pp. 463 ss.; QUASS, *Die Honoratiorenschicht in den Städten des griechischen Ostens* cit., pp. 355 s. e nt. 3 part.

Il ruolo dei *linourgoi* a Tarso può essere equiparato a quello dei semplici *politai* attestati in iscrizioni di Pogla e Syllium in Pamphylia come un gruppo distinto dagli *ekklesiastai,* che detenevano una posizione più elevata. Si può concludere che a questi *politai,* pur essendo consentito presenziare alle assemblee, fosse impedito prender la parola dalla tribuna ed esprimere il proprio voto mediante *cheirotonia: IGRR* III, 409, 800-802. È interessante notare che a Messene i *technitai* non erano iscritti alle tribù cittadine (*IG* V, 1433).

A Syllium una fondazione istituita nel II secolo (*IGRR* III, 801) prevedeva che agli *ekklesiastai* fosse concessa una somma di denaro più cospicua di quella assegnata ai semplici *politai.*

[83] G. LEIBHOLZ, *Zu den Problemen des fascistischen Verfassungrechts. Akademische Antrittvorlesung*, Berlin-Leipzig, 1928, *passim,* ha giustamente sottolineato che la folla, riunita al cospetto d'un duce, non è altro che una moltitudine informe, che attende, appunto, di essere messa in forma da un'azione rappresentativa: vd. M. ALESSIO, *Democrazia e rappresentanza. Gerhard Leibholz nel periodo di Weimar*, pref. di G. Marramao, Napoli, 2000, pp. 39 ss., 66 ss. e nt. 88 part.

suo vescovo. Dove c'è ancora popolo e dove esso è riunito in qualche luogo, sia pure quale massa di spettatori suddivisa in fazioni come negli ippodromi dell'Impero tardoantico e bizantino[84], manifesta segni di vita politica, esprime la sua volontà mediante le acclamazioni[85].

Nell'*ekklesia,* in forme certamente molto diverse da quanto accadeva nei comizi romani, distinte grandezze chiamate popolo su basi giuridicamente regolate e con procedure ordinate, per alzata di mano o in altri modi, erano chiamate a pronunciarsi su proposte preliminarmente istruite, anche se non sempre avanzate dalla *boule* e dai magistrati[86]. Dal punto di vista giuridico-formale, non si può individuare, nelle realtà costituzionali del mondo greco, il nucleo fondamentale del diritto pubblico romano: la contrapposizione popolo / magistrato, ove il *populus* è essenzialmente *non magistratus*[87]. In termini politici, tuttavia, la volontà che il popolo esprime mediante *cheirotonia* è pur sempre il risultato di un'addizione individuale di voti determinata dall'iniziativa di un magistrato o di un notabile, non una grandezza complessiva come accade, invece, in caso di *adclamationes.*

L'esame delle testimonianze dimostra che, quantomeno in

---

[84] Sul tema AL. CAMERON, *Circus Factions. Blues and Greens at Rome and Byzantium*, Oxford, 1976, *passim.*

[85] Ricco di suggestioni, benché risenta del clima politico e culturale degli anni '20 del secolo scorso, il contributo di C. SCHMITT, *Democrazia e liberalismo. Referendum e iniziativa popolare. Hugo Preuss e la dottrina tedesca dello Stato*, a cura di M. ALESSIO, tr. it. Milano, 2001 (pubbl. or. 1927-1930), pp. 61 ss. part.

[86] Per una più equilibrata valutazione storica del diritto di iniziativa nelle città greche dell'Impero romano vd. LA ROCCA, in questo volume, parte I, con una interessante lettura degli atti della fondazione di Vibius Salutaris.

[87] Vd. TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I, Leipzig, 1881², pp. 76 ss., III, Leipzig, 1887², p. 303; *Disegno del diritto pubblico romano*, tr. it. di P. Bonfante, 2ª ed. rivista da V. Arangio-Ruiz, Milano, 1943, pp. 111 ss. Durante la dominazione romana, secondo la storiografia del XIX e dei primi anni del XX secolo, gli stessi rapporti fra assemblee e magistrati sarebbero stati profondamente modificati, anche se non si conoscono l'intensità di questo mutamento e i contesti nel quale esso venne determinandosi. Ai magistrati, in molte realtà costituzionali, sarebbe stato attribuito in modo esclusivo il potere di iniziativa, togliendolo così ai singoli cittadini, i quali in passato ne erano investiti. Ad Atene, per esempio, lo στρατηγός ἐπὶ τὰ ὅπλα aveva il *ius agendi cum populo,* non esclusivo, tuttavia, come ora dimostra GEAGAN, *The Athenian Constitution* cit., pp. 18 ss., 28 s. part., con richiami alla precedente lett. In questo volume, parte I.

alcune città, il *demos* si disponeva nei luoghi di riunione non alla rinfusa, ma secondo regole precise, che riflettevano gerarchia e conformazione sociale di ciascuna comunità[88]. Il popolo, riunito nel Teatro, rappresentava giuridicamente e politicamente una grandezza riconoscibile.

Nelle rovine di numerose città si leggono iscrizioni sui gradini di teatri, stadi, anfiteatri, odei, che segnalavano l'esistenza di sedili riservati a magistrati, *bouletai* o *curiales, iuvenes* e *Augustales* (in Occidente), efebi, *neoi* e membri della *gerousia* (in Oriente), associazioni di mestiere e tribù[89]. L'attribuzione dei posti nei luoghi di riunione era un affare interno di ciascuna città[90], che in tal modo rendeva percepibile, cristallizzandola, la propria gerarchia sociale. Anche a Roma le *leges theatrales* registravano i *gradus dignitatis* mediante netti *discrimina ordinum* adoperati, nei teatri e negli anfiteatri, per distinguere i sedili assegnati a senatori, *reges socii et amici populi Romani, legati gentium, equites* e, infine, *plebs frumentaria*[91].

---

[88] Vd. LEWIN, *Assemblee popolari* cit., 54 ss., con fonti e bibl.

[89] Vd. J. KOLENDO, *La répartition des places aux spectacles et la stratification sociale dans l'Empire romain*, in *Ktema* 6 (1981), pp. 301-315.

[90] Come emerge, del resto, anche dal c. LXXXI della *lex Irnitana: R(ubrica) De ordine specta[culorum]. / Quae spectacula in eo municipio edentur, ea spectacula, quibus locis quaeque genera hominum ante ha<n>c lege<m> spectare solita sunt, isdem spectanto utique ex decurionum conscriptorumve decreto, utique ex legibus plebisve scitis senatusve consultis edictis decretis divi Aug(usti) Tib(eri)ve Iuli Caesaris Aug(usti), Tib(eri)ve Claudi Caesaris Aug(usti) imp(eratoris)ve Galbae Caesar(is) Aug(usti), imp(eratoris(ve) Vespasiani Caesaris Aug(usti) imp(eratoris)ve Titi Caesaris ((t(iti) Caesaris)) Vesp(asiani) Aug(usti) imp(eratoris)ve Domitiani Caesaris Aug(usti) ibi licet licebit.* Dal testo si evince che, in assenza d'una normativa emanata da un'autorità superiore (dal *populus Romanus*, dal senato o dall'imperatore), è sufficiente un decreto decurionale per sancire la prassi già in uso in quella comunità.

[91] Ampia trattazione del tema in E. RAWSON, *"Discrimina ordinum": The* Lex Iulia Theatralis, in *Roman Culture and Society*, Oxford, 1991, pp. 508 ss. Del resto Cicerone era ben consapevole che teatro, giochi e spettacoli consentivano al popolo di far sentire la sua voce. Nella *pro Sextio* 106 egli scrive: *nunc, nisi me fallit, in eo statu civitas est ut, si operas conductorum removeris, omnes idem de re publica sensuri esse videantur. etenim tribus locis significari maxime de (re publica) populi Romani iudicium ac voluntas potest, contione, comitiis, ludorum gladiatorumque consessu. quae contio fuit per hos annos, quae quidem esset non conducta sed vera, in qua populi Romani consensus non perspici posset? habitae sunt multae de me a gladiatore sceleratissimo, ad quas nemo adibat incorruptus, nemo*

In base all'ampia documentazione esistente, non è azzardato concludere che l'uso di attribuire a ciascuna ripartizione della città un settore definito negli edifici adibiti a ospitare spettacoli fosse mantenuto, nell'Oriente greco, anche in occasione delle assemblee politiche ospitate nei medesimi spazii[92].

Il popolo, per quanto agitato e vociante, non era una massa indistinta di individui. Al contrario, esso era ripartito con tale precisione che, in caso di acclamazioni, la volontà delle grandi suddivisioni del corpo civico appariva facilmente distinguibile[93].

Sulle *adclamationes,* nelle assemblee popolari e negli altri luoghi di riunione, l'attenzione delle autorità romane si destava, come è ovvio, solo quando esse davano luogo a disordini e a episodi di sedizione. Un passo del *de cognitionibus* di Callistrato fornisce un esempio interessante della patologia dello scontro politico nelle città dell'Impero[94]:

---

integer; nemo illum foedum vultum aspicere, nemo furialem vocem bonus audire poterat. erant illae contiones perditorum hominum necessario turbulentae. Sono tre, dunque, i luoghi in cui può manifestarsi nel modo più chiaro l'opinione del popolo: l'assemblea popolare (*contio*), i comizi, gli spettacoli teatrali e gladiatori. In realtà, come osserva A. MARCONE, *L'idea di democrazia in Cicerone*, in *Cicerone Prospettiva 2000. Atti del I Symposium Ciceroniano Arpinas*, a cura di E. NARDUCCI, Firenze, 2001, pp. 59 ss., ciò può dedursi anche dal seguito dell'orazione, ove l'accento batte più sugli spettacoli gladiatori e teatrali, cui la *contio* finisce per essere equiparata, che non sui comizi.

92 KOLENDO, *La répartition* cit., pp. 309 ss.; LEWIN, *Assemblee popolari* cit., p. 57.

93 Vd. RAWSON, *"Discrimina ordinum"* cit., p. 543: "The system of subdivision might, for example, facilitate the organisation of acclamations in the theatre and thus the expression of public opinion".

94 Vd. M. DELLA CORTE, *"Iuventus". Un nuovo aspetto della vita pubblica di Pompei finora inesplorato, studiato e ricostruito con la scorta dei relativi documenti epigrafici, topografici, demografici, artistici e religiosi*, Arpino, 1924, p. 29; G. CHARLES-PICARD, *Civitas Mactaritana*, in *Karthago* 8 (1957), p. 84; J. GAGÉ, *Les organisations de* iuvenes *en Italie et en Afrique du début du III^e^ siècle au Bellum Aquileiense (238 ap. J.-C.)*, in *Historia* 19 (1970), pp. 236 ss.; M. VANZETTI, *Iuvenes turbolenti*, in *Labeo* 20 (1974), pp. 79 ss.; F. JACQUES, *Humbles et Notables, la place des Humiliores dans les colléges de jeunes et leur rôle dans la révolte africaine de 238,* in *AA* 15 (1980), pp. 217 ss.; P. GINESTET, *Les organisations de la jeunesse dans l'Occident romain*, Bruxelles, 1991, pp. 185 ss.; S. RANDAZZO, *"Collegia iuvenum". Osservazioni in margine a D. 48,19,28,3,* in *SDHI* 66 (2000), pp. 201 ss., 205 ss. part., ove altra bibl.

D. 48,19,28,3 (Call. 6 *de cogn.*) L. 45 *Solent quidam, qui volgo se iuvenes appellant, in quibusdam civitatibus turbulentis se adclamationibus popularium accommodare. Qui si amplius nihil admiserint nec ante sint a praeside admoniti, fustibus caesi dimittantur aut etiam spectaculis eis interdicitur. Quod si ita correcti in eisdem deprehendantur, exilio puniendi sunt, nonnumquam capite plectendi, scilicet cum saepius seditiose et turbulente se gesserunt et aliquotiens adprehensi tractati clementius in eadem temeritate propositi perseveraverint.*

Alcuni, che abitualmente[95] si definiscono *iuvenes,* in determinate città si uniscono di solito alle acclamazioni provenienti dai *popularia,* ossia dai settori del teatro o dell'anfiteatro occupati dal *populus*[96]. Costoro, qualora non abbiano commesso niente di più grave né, già in precedenza, siano stati richiamati all'ordine dal *praeses,* devono essere rimessi in libertà una volta bastonati, anche se, quale sanzione ulteriore, gli si può interdire ogni futura partecipazione agli spettacoli. Tuttavia, nel caso in cui, già una volta emendati in tal modo, siano ripresi sul fatto, essi devono essere puniti con l'*exilium* e perfino con la *poena capitis,* se, per esempio, si siano comportati in modo sedizioso e fazioso troppo spesso e, ripetutamente colti in fallo, trattati con eccessiva clemenza, abbiano perseverato nel medesimo comportamento insolente.

Il testo presenta non poche difficoltà interpretative, accentuate da un latino non del tutto limpido, e dà luogo a molte domande, per rispondere alle quali ci allontaneremmo troppo dal nostro tema principale. I *iuvenes,* cui questo passo si riferisce, appartenevano a un *collegium* riconosciuto o avevano

---

[95] Per VANZETTI, *art. cit.*, p. 79, il termine *volgo* dovrebbe tradursi con 'usualmente e impropriamente'. Pare, tuttavia preferibile l'interpretazione di JACQUES, *art. cit.*, p. 219 e nt. 6, accolta nel testo.

[96] Vd. AL. CAMERON, *Demes and Factions*, in *ByzZ* 67 (1974), pp. 82 e 88 part.; R. RÖHLE, *Einige Hinweise zu einer kritischen Benutzung des "Vocabolariuum iurisprudentiae Romanae"*, in *SDHI* 55 (1989), p. 315. Da ricordare anche D. 1,12,1,12 (Ulp. *l. s. de off. praef. urbi*) L. 2079 *Quies quoque popularium et disciplina spectaculorum ad praefecti urbi curam pertinere videtur: et sane debet etiam dispositos milites stationarios habere ad tuendam popularium quietem et ad referendum sibi quid ubi agatur.*

abusato di questo nome[97]? Costoro rappresentavano un ordine privilegiato della città o, ipotesi più verosimile, potrebbero anche essere considerati *tenuiores,* dal momento che la fustigazione – nel quadro della dicotomia *honestiores / humiliores*[98] – era una punizione inflitta soltanto ai criminali di basso ceto[99]. Infine potremmo interrogarci sulla configurazione della pena in caso di recidiva: nel discorso del giurista, in un primo momento, essa funziona come causa di passaggio dalle misure di polizia alle pene vere e proprie; in un secondo, qualora sia reiterata, contribuisce, invece, all'aggravamento della pena[100].

Il verbo *accommodare* può alludere al semplice associarsi a un'iniziativa altrui: in tal caso nei *iuvenes* non dovrebbero riconoscersi i promotori della sedizione. Ma in questo termine, in base a un'idea sensibilmente diversa, si può anche intravedere il riferimento a una pronta e accondiscendente risposta alle voci e alle grida provenienti dai settori del teatro o dell'anfiteatro occupati dal *populus*[101]. Traduzione e comprensione del passo sono ancor più complicate dall'incertezza che si pone a proposito della parola *turbulentus.* Quest'aggettivo qualifica come tali le *adclamationes* o le *civitates?* Nel primo caso i *iuvenes* apparirebbero, nonostante la brutalità del loro comportamento, meri esecutori di richieste e pro-

---

[97] Per GAGÉ, *art. cit.*, pp. 236 ss., e VANZETTI, *art. cit.*, pp. 79 s., i *iuvenes* ricordati nel testo non sono veri e propri *iuvenes;* appartengono, in altri termini, a collegi illegali. Su questa linea, ma in una prospettiva sensibilmente differente, anche RANDAZZO, *art. cit.*, p. 208 part. Al contrario DELLA CORTE, *u. o. c.*, p. 29, CHARLES-PICARD, *art. cit.*, p. 84 e P. GARNSEY, *Social Status and Legal Privilege in the Roman Empire*, Oxford, 1970, p. 119 (che parla di *gang of youths*), ritengono che si tratti di *iuvenes* in senso proprio. Misure egalitarie assunte dai Severi avrebbero consentito anche agli *humiliores* l'accesso ai *collegia iuvenum.* JACQUES, *art. cit.*, pp. 217 e 230 part., ha dimostrato che i *iuvenes* non appartenevano alla *jeunesse dorée.* Su questa linea interpretativa si pone anche P. GINESTET, *u. o. c.*, p. 186.

[98] Sul tema bibl. in B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano, 1998², p. 255 e nt. 237.

[99] Sul punto insiste giustamente VANZETTI, *art. cit.*, p. 79. Sulla fustigazione quale sanzione riservata esclusivamente agli *humiliores* vd. GARNSEY, *Social Status* cit., p. 119.

[100] Vd. R. BONINI, *I libri de cognitionibus di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della cognitio extra ordinem*, Milano, 1964, p. 101; RANDAZZO, *art. cit.*, p. 206 e nt. 26 part.

[101] Sul verbo *accommodare* vd. *Th.L.L.*, I, 1, 1900, coll. 330-335.

getti avanzati dal *populus.* Viceversa costoro, in città già note per la loro turbolenza, avrebbero l'abitudine di mischiarsi, assieme ad altri, in manifestazioni sediziose e violente. A dispetto di dubbi e incertezze, che un accanimento esegetico potrebbe solo acuire, la prima soluzione mi pare preferibile[102].

Nelle province occidentali i *collegia iuvenum* costituivano, dal punto di vista sociale, un fenomeno rilevante[103]. In Italia Augusto attribuì loro l'importante incarico di provvedere alla sicurezza delle strade pubbliche e di collaborare con il *cursus vehicularis*[104]. Le tradizioni militari di queste associazioni, più che nella penisola, si conservarono nelle altre regioni occidentali dell'Impero[105]. I *iuvenes,* come in parte anche i *neoi* nelle province orientali[106], costituivano, agli ordini di magistrati cittadini o di 'funzionari' liturgici, quasi una sorta di milizia locale, adibita, in situazioni normali, a cómpiti di polizia e di pattugliamento del territorio[107].

Da queste, sia pur limitate, capacità militari deriva forse la pericolosità dei *iuvenes*[108], e, di conseguenza da un diverso punto di vista, l'attenzione loro rivolta dalle autorità provinciali romane. Nelle *civitates* occidentali ai *collegia iuvenum,* nelle *poleis* orientali ai *neoi,* erano sovente attribuiti, nei luo-

---

[102] JACQUES, *art. cit.*, p. 218, propende, invece, per l'altra.

[103] Vd. GINESTET, *Les organisations* cit., pp. 277 ss., con tavole e statistiche, e RANDAZZO, *"Collegia iuvenum"* cit., pp. 216 ss. Da consultare anche l'importante contributo di M. JACZYNOWSKA, *Les associations de la jeunesse romaine sous le Haut-Empire*, Wroslaw-Varsovie, 1978, *passim.*

[104] Suet. *Div. Aug.* 49,3. Sul punto ora I. DI PAOLA, *Viaggi, trasporti e istituzioni. Studi sul cursus publicus*, Messina, 1999, pp. 21 ss.

[105] Vd. GINESTET, *Les organisations* cit., pp. 159 ss.

[106] Vd. in particolare C.A. FORBES, *Neoi*, Middletown, 1933, *passim,* nonché F. POLAND, *Geschichte des griechischen Vereinwesens*, Leipzig, 1909, p. 95 e JONES, *The Greek Cities* cit., p. 225.

[107] Una iscrizione ci svela che dieci *neoi* di Apollonia Salbake in Caria, guidati dal magistrato municipale, che presiedeva all'ordine sul territorio e da un loro capo, giunsero per un pattugliamento in zone impervie ove edificarono un tempietto in onore d'una divinità montana: vd. L. ROBERT, *Études anatoliennes*, Paris, 1937, pp. 106 ss.

[108] Sui *iuvenes,* quali protagonisti della prima fase della rivolta africana contro Massimino il Trace, vd. K.H. DIETZ, *"Senatus contra principem". Untersuchungen zur senatorischen Opposition gegen Kaiser Maximinus Thrax*, München, 1980, pp. 71 ss., *passim*; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *I senatori nel principato di Massimino*, in *Labeo* 28 (1982), pp. 199 ss., 208 part.

ghi di riunione delle città, sedili riservati[109]. Confinandoli, anche se a titolo onorifico, in un settore definito del teatro o dell'anfiteatro s'intendeva depotenziare il loro ruolo politico, destinato, in ogni caso, ad accrescersi in occasione di sedizioni e di rivolte, e impedire, così, che la naturale animosità dei più giovani si congiungesse con quel turbine di minacce e violenze sovente scatenato dalle pretese 'demagogiche' della massa popolare[110].

II. Conflitti politici cittadini e amministrazione romana

La democrazia greca nel giudizio dei ceti dirigenti dell'Impero

È altrettanto importante adesso soffermarsi sui differenti atteggiamenti del potere romano nei confronti delle autonomie cittadine e, in specie, del *demos* riunito per deliberare nell'*ekklesia.*

Occorre affrontare questo problema da due distinti versanti: il primo più propriamente politico, l'altro, invece, storico-istituzionale. Il giudizio dei dominatori romani sulle realtà politiche della Grecia del loro tempo è ambivalente. Da Cicerone a Plinio il giovane[111] ricorre sempre il medesimo motivo:

---

[109] Ginestet, *Les organisations* cit., pp. 123 ss.

[110] La dialettica sociale nelle *poleis* dell'Asia minore è meglio conosciuta, grazie alla relativa abbondanza di testimonianze letterarie, rispetto a quella delle città delle province occidentali: vd. A. Hellier, *La violence au sein des provinces d'Asie mineure à l'époque impériale, à partir de quelques discours de Dion de Pruse*, in *CCG* 10 (1999), pp. 235 ss.

[111] Plin. *Ep.* 8,24 C. Plinius Maximo suo S. ... *Cogita te missum in provinciam Achaiam, illam veram et meram Graeciam, in qua primum humanitas, litterae, etiam fruges inventae esse creduntur; missum ad ordinandum statum liberarum civitatium, id est ad homines maxime homines, ad liberos maxime liberos, qui ius a natura satum virtute, meritis, amicitia, foedere denique et religione tenuerint. Reverere conditores deos et nomina deorum. Reverere gloriam veterem et hanc ipsam senectutem, quae in homine venerabilis, in urbibus sacra est. Sit apud te honor antiquitati, sit ingentibus factis, sit fabulis quoque. Nihil ex cuiusquam dignitate, nihil ex libertate, nihil etiam et iactatione decesseris. Habe ante oculos hanc esse terram quae nobis miserit iura, quae leges non victis sed petentibus dederit; Athenas esse quas adeas, Lacedaemonem esse quam regas; quibus reliquam umbram et residuum libertatis nomen eripere durum, ferum, barbarumque est. Vides a medicis, quamquam in adversa valetudine nihil servi ac liberi differant, mol-*

da un canto, i governanti romani sono sempre stati consapevoli che le regioni ellenizzate dell'Oriente presentavano peculiarità specifiche, inassimilabili, se si eccettua la Sicilia, alle realtà sociali e culturali delle province d'Occidente. Cicerone, rivolgendosi al fratello Quinto, propretore d'*Asia,* ricordava che nel reggere una provincia, se si deve aver cura anche di *immanes* e *barbarae nationes,* nei confronti dei Greci, maestri di civiltà, occorre far uso della stessa *humanitas* da questi elargita, un tempo, ai Romani[112]. Rispettare le forme di autogoverno delle città greche, qualunque fosse il loro *status,* era un impegno al quale le élites di governo dell' 'Impero' non potevano sottrarsi. Dall'altro, quantomeno Cicerone non riesce a nascondere imbarazzo o, ancor peggio, fastidio per le forme della politica nelle *poleis* greche.

---

lius tamen liberos clementius tractari. Recordare quid quaeque civitas fuerit; non ut despicias quod esse desierit; absit superbia, asperitas. Nec timueris contemptum. An contemnitur qui imperium, qui fasces habet, nisi qui humilis et sordidus, et qui se primus ipse contemnit? Male vim suam potestas aliorum contumeliis experitur, male terrore veneratio acquiritur, longeque valentior amor ad obtinendum quod velis quam timor. Nam timor abit, si recedas; manet amor, ac, sicut ille in odium, hic in reverentia vertitur. Te vero etiam atque etiam (repetam enim) meminisse oportet officii tui titulum, ac tibi ipsum interpretari quale quantumque sit ordinare statum liberarum civitatium. Nam quid ordinatione civilius? Quid libertate pretiosius? Porro quam turpe, si ordinatio eversione, libertas servitute mutetur ... Il destinatario dell'epistola, forse da identificare con Quintilius Valerius Maximus, un senatore di rango pretorio proveniente da Alexandria Troadensis (vd. sul punto A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary*, Oxford, 1985[3], p. 477, e ora H. HALFMANN, *Die Senatoren aus dem östlichen Teil des Imperium Romanum bis zum Ende des 2. Jh. n. Chr.*, Göttingen, 1979, n. 40), era stato nominato *corrector liberarum civitatium provinciae Achaiae.* Questo stesso personaggio è probabilmente il protagonista d'una diatriba di Epitteto: *Diss.* 3,7, nella quale si allude chiaramente allo stesso incarico rammentato nell'epistola pliniana.

[112] Cic. *ad Q. fr.* 1,1,27-28 *Quod si te sors Afris aut Hispanis aut Gallis praefecisset, immanibus ac barbaris nationibus, tamen esset humanitatis tuae consulere eorum commodis et utilitati salutique servire. Cum vero ei generi hominum praesimus, non modo in quo ipsa sit sed etiam a quo ad alios pervenisse putetur humanitas, certe iis eam potissimum tribuere debemus a quibus accepimus. Non enim me hoc iam dicere pudebit, praesertim in ea vita atque iis rebus gestis, in quibus non potest residere inertiae aut levitatis ulla suspicio, nos ea quae consecuti sumus, iis studiis et artibus esse adeptos, quae sint nobis Graeciae monumentis disciplinisque tradita. Quare praeter communem fidem quae omnibus debetur, praeterea nos isti hominum generi praecipue debere videmur ut, quorum praeceptis sumus eruditi, apud eos ipsos quod ab iis didicerimus velimus expromere.*

Nella *pro Flacco* possiamo leggere una critica acuminata delle istituzioni democratiche greche, che trascende la stessa occasione per la quale l'orazione è stata scritta e pronunciata[113]. Al sistema timocratico - censitario romano, in cui i voti non si contano ma, metaforicamente, si pesano[114], Cicerone contrappone le disordinate e caotiche assemblee greche, e la sua critica coinvolge, assieme alle decadute *poleis* di quel tempo, la stessa Atene all'*acme* della sua gloria[115]: a uomini incompetenti, artigiani o negozianti, che decidono per alzata

---

[113] Pronunciata nel 58 a.C. in difesa di L. Valerius Flaccus propretore *d'Asia* nel 59: vd. sul tema C.J. CLASSEN, *Diritto, retorica, politica. La strategia retorica di Cicerone*, tr. it. Bologna, 1998, pp. 181 ss.

[114] Cic. *de off.* 2,79 *Atque in hac pernicie rei publicae ne illam quidem consequuntur, quam putant, gratiam. Nam cui res erepta est, est inimicus; cui data est, etiam dissimulat se accipere voluisse et maxime in pecuniis creditis occultat suum gaudium, ne videatur non fuisse solvendo. At vero ille, qui accipit iniuriam, et meminit et prae se fert dolorem suum, nec, si plures sunt ii, quibus inprobe datum est, quam illi, quibus iniuste ademptum est, idcirco plus etiam valent. Non enim numero haec iudicantur, sed pondere. Quam autem habet aequitatem, ut agrum multis annis aut etiam saeculis ante possessum qui nullum habuit habeat, qui autem habuit amittat?*; *de rep.* 6,1 (Nonius 519,17) *Et vero in dissensione civili, cum boni plus quam multi valent, expendendos civis, non numerandos puto*; *de rep.* 2,39-40 *(Scipio) duodeviginti censu maximo. deinde equitum magno numero ex omni populi summa separato, relicuum populum distribuit in quinque classis, senioresque a iunioribus divisit, easque ita disparavit ut suffragia non in multitudinis sed in locupletium potestate essent, curavitque, quod semper in re publica tenendum est, ne plurimum valeant plurimi. quae discriptio si esset ignota vobis, explicaretur a me; nunc rationem videtis esse talem, ut equitum centuriae cum sex suffragiis et prima classis, addita centuria quae ad summum usum urbis fabris tignariis est data, LXXXVIIII centurias habeat; quibus e centum quattuor centuriis - tot enim reliquae sunt - octo solae si accesserunt, confecta est vis populi universa, reliquaque multo maior multitudo sex et nonaginta centuriarum neque excluderetur suffragiis, ne superbum esset, nec valeret nimis, ne esset periculosum. in quo etiam verbis ac nominibus ipsis fuit diligens; qui cum locupletis assiduos appellasset ab asse dando, eos qui aut non plus mille quingentos aeris aut omnino nihil in suum censum praeter caput attulissent, proletarios nominavit, ut ex iis quasi proles, id est quasi progenies civitatis, expectari videretur. illarum autem sex et nonaginta centuriarum in una centuria tum quidem plures censebantur quam paene in prima classe tota. ita nec prohibebatur quisquam iure suffragii, et is valebat in suffragio plurimum, cuius plurimum intererat esse in optimo statu civitatem. quin etiam accensis velatis cornicinibus proletariis.*

[115] Ma vd. già il giudizio di Polibio, che ha forse influenzato anche quello di Cicerone: *Hist.* 6,44,9 "Non occorre quindi che mi soffermi ulteriormente a parlare di questa costituzione (Atene) né di quella dei Tebani, che sono costituzioni di *poleis*, nelle quali il potere è gestito secondo il proprio capriccio da una plebaglia, nell'un caso eccezionalmente testarda e dispettosa, nell'altro cresciuta in un clima di violenza e di passione".

di mano tra gli schiamazzi della moltitudine, si affida il destino della patria[116]. L'oratore sottolinea la profonda differenza tra la procedura in uso nel mondo greco e le istituzioni romane: nell'urbe i *maiores* non avevano attribuito alcun valore alle riunioni del popolo (*contiones*), che, per votare nei comizi, era stato suddiviso in classi e centurie.

---

[116] Cic. *pro Flacco* 15-17 *Sic adulescens ingenii plenus locupletes metu, tenues praemio, stultos errore permovit; sic sunt expressa ista praeclara, quae recitantur, psephismata non sententiis neque auctoritatibus declarata, non iure iurando constricta, sed porrigenda manu profundendoque clamore multitudinis concitatae. O morem praeclarum disciplinamque, quam a maioribus accepimus, si quidem teneremus! sed nescio quo pacto iam de manibus elabitur. Nullam enim illi nostri sapientissimi et sanctissimi viri vim contionis esse voluerunt; quae scisceret plebes, aut quae populus iuberet, summota contione, distributis partibus, tributim et centuriatim discriptis ordinibus, classibus, aetatibus, auditis auctoribus, re multos dies promulgata et cognita iuberi vetarique voluerunt. – Graecorum autem totae res publicae sedentis contionis temeritate administrantur. Itaque, ut hanc Graeciam, quae tam diu suis consiliis perculsa et afflicta est, omittam, illa vetus, quae quondam opibus, imperio, gloria floruit, hoc uno malo concidit, libertate immoderata ac licentia contionum. Cum in theatro imperiti homines rerum omnium rudes ignarique consederant, tum bella inutilia suscipiebant, tum seditiosos homines rei publicae praefiebant, tum optime meritos civis e civitate eiciebant. – Quodsi haec Athenis tum, cum illae non solum in Graecia, sed prope cunctis gentibus enitebant, accidere sunt solita, quam moderationem putatis in Phrygia aut in Mysia contionum fuisse? Nostras contiones illarum nationum homines plerumque perturbant; quid cum soli sint ipsi, tandem fieri putatis? Caesus et virgis Cymaeus ille Athenagoras, qui in fame frumentum exportare erant ausus. Data Laelio contio est. Processit ille et Graecus apud Graecos non de culpa sua dixit, sed de poena quaestus est. Porrexerunt manus: psephisma natum est. Hoc testimonium est? Nuper epulati, paulo ante omni largitione saturati Pergameni, quod Mithridates qui mulitudinem illam non auctoritate sua, sed sagina tenebat, se velle dixit, id sutores et zonarii conclamarunt. Hoc testimonium est civitatis? Ego testes a Sicilia publice deduxi; verum erant ea testimonia non concitatae contionis, sed iurati senatus. – Quare iam non est mihi contentio cum teste, vobis videndum est, sintne haec testimonia putanda. Adulescens bonus, honesto loco natus, disertus cum maximo ornatissimoque comitatu venit in oppidum Graecorum, postulat contionem, locupletees homines et graves, ne sibi adversentur, testimonii denuntiatione deterret, egentes et leves spe legationis et viatico publico, privata etiam benignitate prolectat. Opifices et tabernarios atque illam omnem faecem civitatum quid est negotii concitare, in eum praesertim, qui nuper summo cum imperio fuerit, summo autem in amore esse propter nomen ipsum imperii non potuerit. – Mirandum vero est homines eos, quibus odio sunt nostrae secures, nomen acerbitati, scriptura, decumae, portorium morti, libenter arripere facultatem laedendi, quaaecumque detur! Mementoque igitur, cum audietis psephismata, non audire vos testimonia, audire temeritatem vulgi, audire vocem levissimi cuiusque, audire strepitum imperitorum, audire contionem concitatam levissimae nationis. Itaque perscrutamini penitus naturam rationemque criminum; iam nihil praeter speciem, nihil praeter terrorem ac minas reperietis ...*

L'ostilità romana[117] per le forme greche della democrazia ebbe probabilmente un'influenza decisiva non soltanto sull'evoluzione costituzionale delle *poleis* europee e asiane, come induce a credere, del resto, la *lex Pompeia* del 64 a.C.[118], ma anche sulla riflessione politica delle élites dirigenti greche. Come s'è ricordato poc'anzi, un esponente autorevole dell'ordine senatorio d'età severiana, lo storico Cassio Dione, suggeriva a Caracalla o, più verosimilmente, a Severo Alessandro di sopprimere una volta e per sempre ogni forma di partecipazione democratica. In tale proposta può cogliersi, allo stesso tempo, l'ostilità per manifestazioni politiche che potevano favorire l'insorgere di disordini o di violenze e il desiderio di costruire un modello uniforme di governo locale, capace di adattarsi a tutte le realtà regionali dell'Impero[119].

---

[117] Vd. *supra* nt. 14 Cic. *ad Q. fr.* 1,1,25. Per ciò che riguarda invece la consapevolezza politica di Cicerone vd. *supra Pro Sextio* 106, nt. 91. Sul tema fondamentale J.-L. FERRARY, *Les Romains de la république et les démocraties greques*, in *Opus* 6-8 (1987-89), pp. 210-212 part.

[118] Vd. *supra* nt. 11.

[119] Vd. MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, 1 cit., pp. 178 ss. Per NÖRR, *Imperium und Polis* cit., pp. 43, 59 s., Dione interpreta esclusivamente gli interessi dell'Impero, manifestando, in tal modo, una netta ostilità verso l'idea di *polis* caratteristica d'età severiana. Lo storico, dunque, esprime una nuova concezione della natura della città. Secondo MILLAR, *A Study* cit., pp. 108 s., Dione, avendo sotto gli occhi le realtà del proprio tempo, avrebbe fatto sostenere a Mecenate una politica ostile all'autonomia municipale. A quest'aspetto del pensiero dioneo dedica alcune interessanti considerazioni F. JACQUES, *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244)*, Roma, 1984, pp. 789 ss., cui *adde* C. LEPELLEY, *Vers la fin du "privilège de liberté": l'amoindrissement de l'autonomie des cités à l'aube du Bas-Empire*, in *Splendidissima civitas. Études d'histoire romaine en hommage à F. Jacques*, a cura di A. CHASTAGNOL, S. DEMOUGIN, C. LEPELLEY, Paris, 1996, pp. 207 ss. Probabilmente le proposte dionee sottintendevano la realtà poliadica della parte orientale dell'Impero, ove, agli inizi del II secolo [vd. Plut. *Praec.* 815 D. (c. 19)], Roma e i Romani erano considerate nozioni fondamentalmente estranee al mondo greco. Agli occhi dello storico, l'assimilazione delle élites delle *poleis* greco-orientali nel ceto di governo dell'Impero era ancora fortemente ostacolata da questo sentimento d'estraneità, accentuato dal particolarismo localistico che contrapponeva città a città. In Occidente la promozione giuridica e sociale delle élites cittadine presupponeva, invece, già da tempo una piena assimilazione al sistema di valori romano. S. SWAIN, *Hellenism and Empire. Language, Classicism and Power in the Greek World, AD 50-250*, Oxford, 1996, p. 402, sottolinea che Dione scrisse le sue 'Storie' in quanto senatore e governatore. Da ultimo W. AMELING, *Griechische Intellektuelle und das Imperium Romanum: das Beispiel Cassius Dio*, in *ANRW* 2.34.3, 1997, pp. 2479 ss. Divergente la posizione di Filostrato, rispetto a quella di Cassio Dione, secondo F. GASCÓ, *Casio Dión y la rivalidad de las ciudades griegas*, in *Opuscula Selecta*, Sevilla, 1996, pp. 137 ss., 144 ss. part.

Un modello interpretativo

Per ricostruire le interrelazioni tra potere romano e autonomie cittadine, nel quadro dell'amministrazione provinciale, disponiamo d'una documentazione epigrafica non esigua. Cionondimeno essa ben poco può rivelarci sul mondo concettuale della cancelleria imperiale e degli apparati di governo romani tra II e III secolo. Per tal motivo i non numerosi resti del pensiero giurisprudenziale su questi temi, per quanto isolati e frammentari essi siano, non devono essere trascurati. Potrebbero consentirci, infatti, di cogliere, non certo un preciso percorso dottrinale[120], ma alcuni snodi fondamentali del rapporto tra potere provinciale romano e autonomie cittadine, così come quest'ultimo venne delineandosi nei primi tre secoli dell'Impero.

Prima di approfondire questo versante della ricerca, è necessario sgombrare il campo dall'uso equivoco di alcune categorie concettuali moderne. In riferimento all'Impero, tra II e III secolo, è stata adoperata sovente la nozione di 'Stato', ovvero, attraverso una terminologia che non sempre allude a realtà tra loro omogenee, quella di 'statualità' severiana[121]. Occorre intendersi sul significato di queste espressioni. Non si può negare, muovendosi sul piano della ricostruzione storica generale, che il mondo romano d'età imperiale abbia conosciuto un sofisticato sistema d'istituzioni e di procedure oggettive e impersonali, nel quadro d'un imponente apparato

---

120 In altre parole, le frammentarie testimonianze di cui disponiamo non possono essere disposte, a differenza di quanto, invece, riuscì in altro contesto a F. Grelle in due significativi contributi tra la fine degli '50 e gli inizi degli anni '60 dello scorso secolo ["*Munus publicum*". *Terminologie e sistematiche*, in *Labeo* 7 (1961), pp. 308 ss. e "*Stipendium vel tributum*". *L'imposizione fondiaria nelle dottrine giuridiche del II e del III secolo*, Napoli, 1963], lungo una precisa linea di sviluppo, per ricostruire, in tal modo, il percorso politico e dottrinale dei giuristi romani su questi temi.

121 Vd., per esempio, J.P. CORIAT, *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du Principat*, Roma-Paris, 1997, *passim*. In A. SCHIAVONE, *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino, 1994, pp. 241 s., la nozione vuole semplicemente alludere alla nuova collocazione dei giuristi d'età severiana – che, in un momento di transizione verso nuovi equilibri istituzionali, rinunciarono al particolarismo specialistico del proprio ceto e seppero operare nelle strutture normative e amministrative imperiali – e al loro tentativo di costruire categorie concettuali capaci di rappresentare i processi di accentramento del potere.

burocratico[122]. Cionondimeno ancora in epoca severiana le segreterie centrali costituivano in larga parte un coacervo di gestioni particolari, controllate – se non nei loro vertici riservati quasi sempre, dopo Adriano, a 'funzionari' di rango equestre – da schiavi e liberti, secondo il modello tipico d'organizzazione ereditato dalla *domus* aristocratica d'epoca tardorepubblicana e altoimperiale[123]. Da questa sua impronta genetica discende la relativa leggerezza – non parlerei invece di debolezza – dell'alta amministrazione centrale durante il Principato. Appariva ancora ben lontana, se si escludono gli ufficii della prefettura del pretorio e, più in generale, gli apparati delle singole unità dell'esercito, la risistemazione complessiva dell'apparato burocratico d'età tardoantica: solo in quest'ultimo una medesima insegna, il *cingulum,* un tempo indossato soltanto dagli ufficiali militari, divenne il simbolo distintivo d'ogni subordinato dell'imperatore nelle due differenti forme di *militia*[124]. Nei nuovi apparati tardo imperiali, le segreterie palatine, nel reclutamento e nell'organizzazione del personale, poterono assumere a proprio modello l'esercito e, in particolare, la prefettura del pretorio[125]. Tuttavia, ora non interessa lo studio delle amministrazioni centrali e periferiche; ancor meno, poi, può coinvolgerci la ricerca, nell'esperienza storica romana, di uno 'Stato' da concepirsi come entità impersonale e metapersonale[126]. Il nostro sguardo deve rivolgersi, invece, a una visione più ampia della sintesi politica 'Impero'.

---

[122] Vd. V. MAROTTA, *La "legislazione imperiale" in età severiana*, in *SDHI* 67 (2001), p. 508.

[123] Vd. il profilo di S.A. FUSCO, *Le strutture personali dell'amministrazione romana*, in *L'educazione giuridica.* 4. *Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi,* 1, *Profili storici. La tradizione italiana*, a cura di A. GIULIANI, N. PICARDI, Perugia, 1981, pp. 43 ss.; *Verwaltung II-IV,* in *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, Band 7, a cura di O. BRUNNER, W. CONZE, R. KOSELLECK, Stuttgart, 1992, pp. 15 ss. part. Altre osservazioni nella recente messa a punto di M. PANI, *La corte dei Cesari fra Augusto e Nerone,* Roma-Bari, 2003, pp. 3-16 part. (per la bibl. pp. 107 ss.).

[124] Vd. MAROTTA, *Liturgia del potere. Documenti di nomina e cerimonie di investitura fra principato e tardo impero romano* cit., p. 90 con bibl.

[125] Sul tema vd., con ampia bibliografia, P. PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica,* Roma, 2003, *passim.*

[126] Peraltro né il principato né l'impero tardoantico sono mai giunti a concettualizzare l'idea del 'corpo politico' dell'imperatore e a coniugarla, in una nuova sinte-

Le fonti antiche, in gran parte, consentono di identificare le città e, in specie, le *poleis* greche, con soggetti di *ius gentium* piuttosto che con parti di uno 'Stato territoriale unitario'[127]. Sul piano storico concreto l'Impero, come organizzazione di dominio, può essere compiutamente valutato solo nel quadro concettuale della cosiddetta amministrazione indiretta[128]. All'imperatore, che si trova al centro dell'*oikoumene,* soccorso ultimo e interlocutore non fittizio ma reale di tutti quelli che invocano il suo arbitrato, corrisponde un'amministrazione locale fondata essenzialmente sugli ingranaggi indigeni tradizionali e sui notabili abituati ad assicurarne il funzionamento[129].

---

si, con quella della sua trascendenza: vd. E.H. KANTOROWICZ, *The King's Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology*, Princeton N.J., 1957, tr. it. Torino, 1989, pp. 433 s. part.

[127] Vd., in tal senso, NÖRR, *Imperium und Polis* cit., p. 58.; *Zur Herrschaftsstruktur des römischen Reiches: Die Städte des Ostens und das Imperium*, in *ANRW* 2.7.1, 1979, pp. 3-20. Da ricordare anche M. LEMOSSE, *Le régime des relations internationales dans le Haut-Empire romain*, Paris, 1967, pp. 154 ss. Spunti sul tema anche nei volumi di F. GRELLE, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano*, Napoli, 1972, *passim* e di F. FABBRINI, *L'impero di Augusto come ordinamento sovrannazionale*, Milano, 1974, pp. 383 ss., con altra bibl.

[128] In essa l'intervento del centro si riduceva soprattutto alla via giudiziale, sì che utilizzare, quali categorie generali di riferimento, le nozioni di 'self-government' e di 'amministrazione' o, meglio, di 'Stato giudiziale' è non solo legittimo ma, come spero di dimostrare, anche opportuno: vd. MAROTTA, *La "legislazione imperiale"* cit., p. 509; S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana. Parte seconda*, Milano, 1993, pp. 367 ss., ove si riprende la tricotomia elaborata da C. SCHMITT, *Il custode della costituzione*, tr. it. Milano, 1981, pp. 113 ss.: Stato legislativo/ giudiziale/ amministrativo. Sulle forme del comando nello 'stato' giurisdizionale del XVI secolo vd. L. MANNORI, B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, 2001, pp. 36 ss. Sul rilievo odierno, con particolare riguardo all'esperienza inglese e americana, dell'amministrazione giustiziale vd. E. BALBONI, *Amministrazione giustiziale*, Padova, 1986, *passim;* a pp. 16 ss. l'a. riflette sul ruolo di Rudolf von Gneist nella costruzione e nell'interpretazione del concetto di 'Self-government'. Il grande giurista tedesco ravvisa il tratto caratteristico della costituzione inglese nel fatto che al suo fondo è leggibile "una società che si governa da se stessa con la forma monarchica". Due le opere più importanti di R. VON GNEIST, *Self-government Communal Verfassung und Verwaltungsgerichte*, Berlin, 1871[3], e *Englische Verwaltungsrecht der Gegenwart*, Berlin, 1882[3], di cui esiste anche una traduzione italiana, Torino, 1896 per la "Biblioteca Brunialti".

[129] Lucide, sul punto, le osservazioni di M. SARTRE, *L'Empire romain comme modèle*, in *Commentaire* no. 57 / Printemps 1992, p. 28. Altri rilievi in G.P. BURTON, *Was there a long-term Trend to Centralisation of Authority in the Roman Empire?,* in *RPh* 72 (1998), pp. 10-13; *The Roman Imperial State (A.D. 14-235): Evidence and Reality,* in *Chiron* 32 (2002), pp. 249 ss., ove altra bibl.

Il 'self-government' impone, dunque, l'operosa partecipazione delle aristocrazie locali, perché la provincia romana[130] null'altro è che la somma di diversi territori cittadini. Ogni città, in un reticolato sostanzialmente uniforme, 'lavora' per il potere romano, garantendo l'ordine pubblico, riscuotendo le imposte, provvedendo alla manutenzione delle strade, offrendo salari a medici e insegnanti[131].

In questo quadro il nocciolo fondamentale del potere o, per meglio dire, l'unico strumento capace di garantire al governo imperiale e, in conseguenza, ai suoi delegati, la possibilità d'imporsi al variegato mondo delle autonomie cittadine, controllandole nel concreto esercizio delle loro attività, consiste nella giurisdizione e s'identifica con essa[132].

---

[130] Un'interessante messa a punto sulla storiografia del XIX e del XX secolo su questo tema in E. MEYER ZWIFFELHOFFER, Πολιτικῶς ἄρχειν. *Zum Regierungsstil der senatorischen Statthalter in den kaiserzeitlichen griechischen Provinzen*, Stuttgart, 2002, pp. 18 ss. Altri rilievi in W. ECK, *Provinz. Ihre Definition unter politisch-administrativen Aspekt*, in *Was ist eigentlich Provinz? Zur Beschreibung eines Bewusstseins*, a cura di H. VON HESBERG, Köln, 1995, pp. 15 ss. Si vd., da un'altra angolazione, F. GRELLE, *Provinciali e sudditi fra Augusto e Vespasiano: le dottrine giuridiche*, in *Gouvernants et gouvernés dans l'Imperium romanum (III^e av. J.-C. – I^er ap. J.-C.)*, a cura di E. HERMON, in *CEA* 26 (1991), pp. 137-143.

[131] Su questi problemi vd. L. CRACCO RUGGINI, *La città imperiale*, in *Storia di Roma*, 4, a cura di A. SCHIAVONE, Torino, 1989, pp. 201 ss., 240 ss.

[132] Questa particolare configurazione del dominio provinciale romano è stata percepita recentemente anche da MEYER ZWIFFELHOFFER, Πολιτικῶς ἄρχειν cit., pp. 331 s., secondo il quale la 'gouvernementale Herrschaft' romana non era burocratica e alle funzioni di governo di legati e, soprattutto, proconsoli, non corrispondeva una simmetrica amministrazione provinciale. Se la nozione di amministrazione implica la definizione delle mansioni, la delimitazione di àmbiti di competenza e il formarsi di un "iter" procedimentale suddiviso in diverse fasi, si può affermare che il sistema di governo, che faceva capo a proconsoli e legati, nulla aveva a che fare con quanto noi oggi definiamo 'Amministrazione'. Come è ovvio, non si può schiacciare ogni attività dei governatori sulla mera giurisdizione. Pur sorvolando sui contenuti del loro *imperium* magistratuale, si deve rilevare come, nella prassi amministrativa romana, la distinzione tra giurisdizione civile in senso stretto e competenze amministrative più ampie sia implicita nella genesi e nella storia della carica di *iuridicus:* sul punto, con speciale riguardo all'istituzione dei *iuridici* in Italia da parte di Marco Aurelio, W. ECK, *L'Italia nell'Impero romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale*, tr. it. Bari, 1999, pp. 253 ss., con una tesi innovativa sui c.d. *consulares* adrianei, da identificare, secondo lo studioso, con *legati Augusti pro praetore* di rango consolare e con *consularis potestas.* D'altra parte anche quest'affermazione deve essere intesa solo quale constatazione d'una linea di tendenza, dal momento che, come, per esempio, attesta il *Senatusconsultum de sumptibus ludorum*

Occorre domandarsi, perciò, come si configurassero, nel pensiero giuridico d'epoca imperiale, i rapporti tra potere provinciale romano e autonomie cittadine. In altre parole, è necessario chiedersi quale forma giuridica assumessero, nel mondo concettuale della giurisprudenza e della cancelleria, deliberazioni assembleari o consiliari, nomine o imposizioni di liturgie, quando, insorto un conflitto, la lite, che poteva nascere, fosse stata deferita o avocata innanzi al tribunale del governatore o del principe. Come un orizzonte tra due emisferi, quel che nella costituzione d'ogni città si connota come uno *psephisma* o un *decretum,* s'inscrive, nella riflessione giuridica d'età antonina e severiana, in una differente dimensione istituzionale[133].

Deliberazioni civiche e appellatio

Giuristi e cancelleria, pur senza identificare le une con le altre, equiparano le deliberazioni dei consigli cittadini a quelle sentenze che, essendo state pronunciate alla fine del giudizio, possono essere sottoposte a gravame[134]. Per opporre appello riformatorio, la sentenza 'finale' doveva essere, allo stesso tempo, valida, tale, cioè, da produrre tutti i suoi effetti, qualora non fosse stata impugnata[135].

Un'estensione dell'appello a provvedimenti che oggi, nella coscienza giuridica moderna, non potrebbero essere definiti di natura giudiziaria[136] emerge più volte dall'esame

---

gladiatorum minuendis (*FIRA Leges* I² n. 49, pp. 294 ss., l. 44) al *iuridicus* potevano essere conferiti cómpiti di natura apparentemente amministrativa.

[133] Sul tema qualche spunto in NÖRR, *Imperium und polis in der hohen Prinzipatszeit* cit., pp. 16-19.

[134] Tutte le altre pronunce interlocutorie del giudice, dunque, non erano soggette a gravame. Da questo principio nasce il divieto, smentito peraltro da non poche eccezioni, degli appelli *ante sententiam:* vd. U. VINCENTI, *"Ante sententiam appellari potest"*, Padova, 1986, pp. 5 ss., con bibl.

[135] Vd. R. ORESTANO, *L'appello civile in diritto romano*, II ed. accresciuta, Torino, 1953, pp. 265 s.

[136] La procedura d'appello servì in diritto romano ad assolvere funzioni che oggi, nei nostri ordinamenti, potremmo almeno in parte assimilare ora a quella del ricorso gerarchico, ora del ricorso giurisdizionale in sede amministrativa: questo dato è stato segnalato, ma non tanto quanto sarebbe stato opportuno, da F.L. VON KELLER, *Der römische Civilprocess und die Actionen in summarischer Darstellung*, Leipzig, 1883⁶, p. 422;

delle fonti e, perfino, dalla documentazione epigrafica e papirologica[137].

L. MITTEIS in *CPR (Corpus Papyrorum Raineri)* vol. I, a cura di C. WESSELY, Wien, 1895, rist. Milano, 1974, nr. 20, 111 s.; TH. KIPP, *s. v. Appellatio,* in *RE,* 2.2 (1896) col. 198; J. DECLAREUIL, *Quelques problèmes d'histoire des institutions municipales au temps de l'empire romain*, Paris, 1911, rist. an. Aalen, 1973, pp. 22 ss.; A. PADOA SCHIOPPA, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio,* 1, Milano, 1967, p. 46; A.J. BOYÉ, *P. Oxy XVII 2130. L'"editio opinionis" et l'appel en matière de charges liturgiques*, in *Studi in onore di P. Bonfante nel XL anno d'insegnamento*,4, Milano, 1930, pp. 195 ss., con ampi riferimenti alla documentazione papirologica, cui *adde,* su questo specifico punto, J.R. CRUZ E TUCCI, *La* querimonia *nella legislazione di Costantino il Grande*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, 4, Napoli, 1984, p. 1788 e in part. nt. 8; sul tema in generale p. 1789 nt. 12; E. BALOGH, *Beiträge zur Zivilprozessordnung Justinians*. 1. *Zur Entwicklung des amtlichen Kognitionsverfahren bis zu Justinian*, in *Atti Congr. Intern. di Diritto Romano* (Bologna e Roma aprile 1933) Roma, 2, Pavia, 1935, pp. 286 s. e nt. 2; ORESTANO, *L'appello* cit., p. 293; F. PERGAMI, *L'appello nella legislazione del Tardo Impero*, Milano, 2000, pp. 353 ss. Il panorama testuale deve essere ancora adeguatamente definito. Ciononostante si può proporre un primo, per quanto sommario, elenco: *C.I.* 7,64,3 IMP. GORDIANUS A. INGENUO. *Si, ut proponis, suspensa apud amplissimos iuduces cognitione provocationis, quam te ob id interposuisse dicis, quod decurio nominatus esses, ad duumviratum vocatus es, manifestum est praeiudicium futurae notioni memoratorum iudicum fieri non potuisse. C.I.* 7,66,4 IMP. GORDIANUS A. ALEXANDRO. *Si pater tuus ad decuriionatum devocatus appellationem interposuit eaque pendente concessit in fatum, honoris eius quaestio morte finita est* (a. 238). *C.I.* 7,62,4 IMP. PHILIPPUS A. ET PHILIPPUS C. PROBO. *Si ad scribatum nominatus non provocasti, convelli statuta non possunt. C.I.* 7,62,7 IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. NEONI. *Qui ad civilia munera vel decurionatum vel honores devocantus, licet vacationem a principibus acceperint, si appellationis auxilio non utuntur, consensu suo nominationem confirmant. Cum igitur ad munus vocatus appellaveris a praeside provinciae, iuste te appellasse ostende. C.I.* 7,62,11 IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. ET CC. AURELIO. *Cives et incolae manifestas etiam excusationes habentes, si sub iusta nominatione non appellaverint, ad probationem earum non admittuntur. C.I.* 7,64,8 IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA CONSTANTIO. *Si pater tuus, cum decurio creareris, non consensit et quindecim annos aetatis agis, aditus praeses provinciae, si inhabilem te ad obeundum decurionatus honorem esse perspexerit, quando huiusmodi aetati etiam praetermissa appelllatione subveniatur, iniquam nominationem removebit. C.I.* 7,64,9 IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA RUFINO. *Veteranis, qui in legione vel vexillatione militantes post vicesima stipendia honestam vel causariam missionem consecuti sunt, onerum et munerum personalium vacationem concessimus. Huius autem indulgentiae nostrae tenore remunerantes fidam devotionem militum nostrorum etiam provocandi necessitatem remisimus. C.Th.*11,30,10 (vd. *infra* p. 175); *C.Th.* 11,30,12 (vd. *infra* p. 174); *C.Th.* 11,30,53 IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. ENNODIO PROCONSULI AFRICAE. *Post alia: libellis vel edictis factae citra consilium publicum non valeant nominationes; de quibus nec appellari necesse est, si sollemnitas deest.* DAT. XVII KAL. IUN. MEDIOLANI OLYBRIO ET PROBINO CONSS. (6 maggio 395). *D.* 49,1,21,2 (vd. *infra* nt. 173); *D.* 49,1,12 (vd. *infra* p. 167); *D.* 49,4,1,2-4 (vd. *infra* p. 159); *D.* 49,10,1 (vd. *infra* nt. 173).

[137] *FIRA* I *Leges* no. 49, pp. 294 ss., *Sc. de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis,* ll. 16-21 *Erat aliquis, qui deploraverat fortunas suas creatus sacerdos, qui*

Non poche testimonianze d'epoca severiana si riferiscono a provvedimenti sottoposti a gravame, ora attinenti alla cosiddetta volontaria giurisdizione ora all'attività amministrativa in materia di nomine a cariche pubbliche[138]. Appare particolarmente interessante un passo ulpianeo[139]:

D. 49,4,1,2-4 (Ulp. 1 *de appell.*) L. 7 *Alia causa est eorum, qui ad aliquod munus vel honorem vocantur, cum se dicant se habere excusationem: nam non aliter allegare possunt causas*

---

auxilium sibi in provocatione ad principes facta constituerat. Sed / ibidem ipse primus et de consilio amicorum: 'Quid mihi iam cum appellatione? Omne onus, quos patrimonium meum opprimebat, sanctissimi impp. remiserunt; iam sacerdos esse et cupio et opto et editionem muneris, quam olim detestabamur, amplector'.

Itaque gratiae appellationis non solum ab illo, verum et a ceteris petitae, et quanto plures petentur! Iam hoc genus causarum diversam formam / habebit ut appelle[n]*t qui non sunt creati sacerdotes, imo populus.*

FIRA I *Leges* no. 91, pp. 452 ss. *Edictum incerti imperatoris de praefinitione temporum circa appellationes in criminalibus causis,* col. II, ll. 14-15 *Appella [ti]ones vero quae ad magistratus et sacerdotia et alios honores pertinebunt / habe[ant] formam tem[po]ris sui.*

[138] Vd. ORESTANO, *L'appello* cit., pp. 291 ss. Ricca la documentazione riguardante la nomina dei tutori. Si legga, per esempio, *D.* 49,4,1,1 (Ulp. 1 *de appell.*) L. 7 *Si quis tutor datus fuerit vel testamento vel a quo alio, qui ius dandi habet, non oportet eum provocare (hoc enim divus Marcus effecit), sed intra tempora praestituta excusationem allegandam habet et, si fuerit repulsa, tunc demum appellare debebit: ceterum ante frustra appellatur.* Su questi problemi M. AMELOTTI, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano, 1958, pp. 143 ss.; G. CERVENCA, *Studi sulla "cura minorum"*, 2, *In tema di "excusationes" dalla "cura minorum"*, in *BIDR* 77 (1974), p. 214 part.

[139] Il modello ulpianeo (sul punto vd. anche NÖRR, *Imperium und polis in der hohen Prinzipatszeit* cit., pp. 17 s., il quale scrive: "Daß die Statthalter in unserer Zeit kein Recht zur direkten Besetzung städtischer Organe hatten, zeigt der von Ulpian gewählte Umweg für die Durchsetzung der Interessen der römischen Obrigkeit") ritorna anche in autori almeno in apparenza distanti dal suo ambiente intellettuale. Orìgene, istituito un parallelo tra struttura amministrativa delle province e struttura della Chiesa, rileva che, come il *demos* dipende dalla *synkletos* (*curia*) e questa dall'*archon* (governatore), così il popolo dei fedeli dipende dai presbiteri e questi dal vescovo. Il teologo non sviluppa, in tutte le sue potenzialità, il valore politico di quest'immagine. Non si chiede, in altre parole, né chi sia sovraordinato al governatore, né a chi sia soggetto il vescovo. Ma la relazione gerarchica tra governatore e *curia* appare perfettamente identica a quella che Ulpiano utilizza per descrivere il regime degli appelli al *praeses* contro le decisioni deliberate, nelle proprie riunioni, dall'*ordo:* vd. Orig. *Contra Celsum* 3,29-30 (M. MARCOVICH Suppl. to *Vigiliae Christianae*, LIV, Leiden 2001). Sul testo origeniano e il suo significato politico vd. G. ZECCHINI, *Il pensiero politico romano. Dall'età arcaica alla tarda antichità*, Roma, 1997, pp. 120 s.

immunitatis suae, quam si appellationem interposuerint. Solent plerumque praesides remittere ad ordinem nominatum ut Gaium Seium creent magistratum, vel alius quis honor vel munus in eum conferatur. Utrum igitur tunc appellandum est, cum ordo decretum interposuerit, an vero a remissione, quam praeses fecerit, appellatio sit interponenda? Et magis est, ut tunc sit appellandum, cum ordo decreverit: magis enim consilium dedisse praeses videtur, quis sit creandus, quam ipse constituisse: denique ipse erit appellandus, non ab eo provocandum. Sed et si praeses in ordine fuerit (ut fieri adsolet), cum ab ordine crearetur quis, ipse erit provocandus, quasi ab ordine, non ab ipso fiat appellatio.

Il giurista equipara la nomina d'un magistrato municipale a una sentenza in senso proprio. Ulpiano cionondimeno, benché questo provvedimento sia impugnabile e soggiaccia, perciò, agli stessi termini e alle medesime formalità valevoli per le sentenze giudiziarie, non nasconde le peculiarità del primo rispetto alle seconde. Sebbene non esplicitamente, questa consapevolezza del giurista emerge almeno in un punto, ma pur sempre attraverso una compiata riduzione allo stesso piano di due entità che nulla, altrimenti, avrebbero avuto in comune:

D. 49,4,1,5-6 (Ulp. 1 *de appell.*) L. 8 *Biduum vel triduum appellationis ex die sententiae latae computandum erit. Quid ergo, si sententia fuerit sub condicione dicta? Utrum ex die sententiae tempus computamus ad appellandum an vero ex die, quo condicio sententiae existit? Sane quidem non est sub condicione sententia dicenda: sed si fuerit dicta, quid fiet? Et est utile statim tempora ad appellandum computari debere. Quod in sententiis praeceptum est, ut vel altera die vel tertia provocetur, hoc etiam in ceteris observandum, ex quibus sententia quidem non profertur, appellari tamen oportere et posse supra relatum est.*

L'equiparazione d'una nomina – ma nulla cambia nell'ipotesi di un *decretum* del consiglio o dell'assemblea popolare con un differente contenuto[140] – a una sentenza vera e pro-

[140] *D.* 50,9,3 (Ulp. 3 *de appell.*) L. 11: vd. *infra* p. 164. Nello statuto delle città di Irni, per esempio, il quorum di *duae tertiae partes* per la validità della seduta era

pria (*...hoc etiam in ceteris observandum, ex quibus sententia quidem non profertur...*) implica, se vogliamo attribuire al discorso ulpianeo un significato plausibile, che per l'una e l'altra valgano gli stessi *tempora appellandi.* Se poi alla pronuncia del giudice o alla deliberazione del corpo civico fosse stata apposta una *condicio,* il giurista, nel computo del termine entro il quale si doveva proporre l'appello, estendeva il regime congegnato per la prima – è utile far decorrere il termine subito e non dal verificarsi della condizione (*Et est utile statim tempora ad appellandum computari debere*) – anche alla seconda[141].

Occorrono altre precisazioni, in particolare su *D.* 49,1,4,3. Per Ulpiano, prima della deliberazione dell'*ordo,* l'intervento del *praeses* va interpretato come un mero *consilium.* In altre

---

prescritto per l'abrogazione di decreti decurionali, per l'invio di ambascerie, per la revisione della contabilità del *municipium,* per le cause relative alla *pecunia communis,* per la manomissione di schiavi della comunità, etc.

[141] Vd. F. VASSALLI, *La sentenza condizionale, studio sul processo civile*, Roma 1918, ora in *Studi giuridici*, 1, *Studi di diritto matrimoniale. Studi sulla dottrina della condizione*, Milano, 1960, pp. 374 ss.; ORESTANO, *L'appello* cit., pp. 244 ss., con un'approfondita disamina delle posizioni del Vassalli. Quest'ultimo considerava interpolate le parole *et est utile – computari debere.* La soluzione non soddisfa. Si deve tenere ben fermo il principio che l'esecuzione della sentenza condizionale potesse aversi solo dopo il verificarsi della condizione. Ma il vero significato della questione è un altro: si doveva ritenere più utile far decorrere il termine dell'appello dalla pronunzia della sentenza o dal momento del verificarsi della condizione? A favore di questa seconda soluzione doveva militare il fatto che solo da quel momento si sarebbe avuta una sentenza eseguibile e che quindi, se la condizione non si fosse verificata, sarebbe stato superfluo e contro l'economia dei giudizi appellare. Tuttavia a favore della prima soluzione, cioè dell'appello immediato, dal momento della pronunzia, militava invece il fatto che quella sentenza, sebbene condizionale, era pur sempre già una sentenza finale, la quale costituiva, sin dal momento della pronunzia, decisione della controversia, e come tale, se non appellata, inderogabile. Si aggiunga che il consentire a che il nuovo giudizio in grado d'appello iniziasse dal momento del verificarsi della condizione spesso avrebbe potuto portare a un notevole allungamento del ciclo completo della controversia, con un palese danno a carico della parte vincitrice nel primo giudizio. Vd. anche W. LITEWSKI, *Die römische Appellation in Zivilsachen* (I), in *RIDA* 12 (1965), p. 415; *Die römische Appellation in Zivilsachen* (II), ivi 13 (1966), p. 265 part.; *Die römische Appellation in Zivilsachen* (IV), ivi 15 (1968), pp. 153, 155 part.; G. DONATUTI, *Due questioni relative al computo del tempo,* in *BIDR* 59 (1966), p. 157; D. SIMON, *"Summatim cognoscere"*, in *ZRG* 96 (1966), p. 200; L. DE GIOVANNI, *Giuristi severiani. Elio Marciano*, Napoli, 1989, pp. 98 s.

parole, dal punto di vista giuridico-costituzionale, esso null'altro è che l'autorevole raccomandazione del rappresentante d'una 'potestà' esterna[142]. Viceversa, atto costitutivo della nomina è esclusivamente il *decretum ordinis*. Non mancano ulteriori elementi per costruire uno sfondo sul quale proiettare il nostro testo. Gli stessi imperatori si sottomettono a questa procedura o a essa dichiarano di voler sottostare quando interferiscono nelle deliberazioni delle *poleis*. Nel 129 Adriano rimise agli Efesii la δοκιμασία, ovvero la verifica, su un aspirante *bouletes* da lui raccomandato agli organi cittadini[143]. In quest'identica prospettiva può intendersi anche un episodio tramandatoci da Plinio[144]. Come è noto, l'inferiorità giuridica delle comunità non poliadiche, dei popolosi villaggi egiziani come pure di alcuni *ethne* della Frigia e della Libia, era sanzionata efficacemente dall'impossibilità, per i suoi membri, di accedere alla cittadinanza romana. Per gli egizii, la cittadinanza alessandrina era considerata il presupposto per ottenere quella romana[145]. Quel che rilevava non era però la cittadinanza alessandrina in quanto tale, ma il possesso d'uno *status civitatis*. Per Traiano era più complicato far ottenere al medico Arpocrate, il protetto di Plinio, la cittadinanza di Tolemaide o di Naucrati che quella di Alessandria, perché nel primo caso sarebbe occorsa una conforme deliberazione delle loro *boulai*, mentre nel secondo, dal momento che Alessandria era priva dell'*ekklesia* e del Consiglio, era sufficiente una semplice concessione imperiale.

---

[142] Anche i *legati* del proconsole, al pari di quest'ultimo, potevano prender parte alle riunioni della *curia* cittadina. Hostilius Firminus, legato del proconsole d'Africa Marius Priscus, intervenne al Consiglio di Leptis Magna: vd. Plin. *Ep.* 2,11,23 *Hostilius Firminus, legatus Mari Prisci, qui, permixtus causae, graviter vehementerque vexatus est. Nam et rationibus Marciani, ex sermone, quem ille habuerat in ordine Leptitanorum, operam suam Prisco ad turpissimum ministerium commodasse* ... Un caso analogo, anche se non è attestata la presenza del legato nel consiglio, è rammentato da Elio Aristide: *Or.* 50, 94-99 (sul testo vd. *supra* p. 130 e nt. 33).

[143] Ditt. *Syll.* 838 = J.H. OLIVER, *Greek Constitutions of the Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri*, Philadelphia, 1989, pp. 205 e 207, n. 82 A-B.

[144] Plin. *Ep.* 10,5-7.

[145] Sulla cittadinanza alessandrina, quale presupposto per ottenere quella romana, vd. D. DELIA, *Alexandrian Citizenship during the Roman Principate*, Atlanta, 1991, pp. 34 ss., 39 ss. part., ma con le precisazioni esposte in MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, I cit., pp. 61 s. e nt. 214, ove altra bibl.

Il comportamento degli appellanti e dei governatori descritto da Ulpiano (§3) può comprendersi soltanto sulla base d'un confronto con il §1[146], ove si stabilisce che se qualcuno sia stato designato come tutore per testamento o in forza della decisione di chi ne abbia il diritto, non deve proporre, secondo quanto ha stabilito Marco Aurelio, immediatamente appello, ma presentare entro i tempi prescritti le sue *excusationes*[147]. Solamente qualora siano state respinte egli dovrà appellare, altrimenti rischierebbe di proporre un'istanza inutile. I governatori hanno l'abitudine, secondo il giurista, di rinviare all'*ordo* cittadino il nome del notabile prescelto per la carica. Il *praeses,* che non può certo sottoporre a vaglio tutte le nomine decise nelle città della sua provincia, ratifica la decisione dei decurioni se la richiesta gli perviene prima della *creatio.* Si tratta, come si è già sottolineato, d'un semplice consiglio, ispirato da prassi conformi al buon senso, per non ostacolare gli affari correnti delle città. L'appello, per questo motivo, deve intervenire immediatamente dopo il decreto dei decurioni e non successivamente alla *remissio.* Nel primo caso, come rileva Ulpiano, l'appello prende a oggetto la decisione dell'*ordo,* nel secondo, invece, quella del governatore. Il governatore, attraverso la *remissio,* non aveva deliberato alcuna nomina: dunque non aveva assunto una proposizione suscettibile di essere sottoposta a gravame, tanto più perché il suo comportamento non poteva ancora interpretarsi come una conferma del decreto decurionale. Dal testo ulpianeo emerge, piuttosto, la possibilità di distinguere la *nominatio* dalla *creatio.* Se la prima null'altro è che la designazione del candidato, la seconda coincide con la sua formale investitura. Nel §3 l'appello al governatore si situa, per l'appunto, tra la *nominatio* e la *creatio:* soltanto il *decretum ordinis* conclude e sancisce il procedimento elettorale. Nel §4 il giurista prende in esame una situazione particolare. La presenza del governatore nella *curia* non modifica la situazione di diritto. Se *nominatio*

---

[146] *D.* 49,4,1,1 (Ulp. 1 *de appell.*) L. 7 *Si quis tutor datus fuerit vel testamento vel a quo alio, qui ius dandi habet, non oportet eum provocare (hoc enim divus Marcus effecit), sed intra tempora praestituta excusationem allegandam habet et, si fuerit repulsa, tunc demum appellare debebit: ceterum frustra appellatur.*

[147] Sul tema vd. ora G. VIARENGO, *L'excusatio tutelae nell'età del principato,* Genova, 1996, *passim.*

e *creatio* corrispondono a due fasi distinte del procedimento elettorale, appare plausibile concludere che il governatore abbia preso parte, non già alla seduta di selezione dei candidati, bensì alla successiva 'cerimonia di investitura'[148].

L'equiparazione delle deliberazioni civiche a vere e proprie sentenze, anche quando i senati locali non agissero come organi giudicanti, può cogliersi, a mio parere, anche in un altro frammento dell'opera ulpianea:

> *D.* 50,9,3 (Ulp. 3 *de appell.*) L. 11 *Lege autem municipali cavetur, ut ordo non aliter habeantur quam duabus partibus adhibitis.*

Il nostro testo[149] – che fissa in *duae tertiae partes* il quorum

---

[148] L'interpretazione di JACQUES, *Le privilège de liberté* cit., pp. 339 ss., che ho seguito da vicino, appare sul punto davvero illuminante. Giustamente il Jacques (pp. 342 s.) osserva che, per quanto può evincersi dal testo ulpianeo, la presenza del governatore nella *curia* non impedisce gli appelli successivi. Opporsi all'autorità del governatore, il quale con la sua sola presenza convalidava il decreto decurionale, era difficile. Cionondimeno non si può datare all'età severiana l'emergere di questa pratica. L'espressione *ut fieri solet* farebbe pensare che la presenza del governatore in questi casi era abituale. L'uso del medesimo verbo *solere* nel §3 impone di sfumare queste conclusioni perché implicherebbe l'esistenza di due prassi tra loro inconciliabili: dalla prima, al contrario della seconda, sarebbe esclusa la presenza del governatore. Forse, quando le nomine avessero suscitato opposizioni e contrasti, i decurioni potevano desiderare di garantirsi con la presenza successiva del *praeses,* la quale, allo stesso tempo, assicurava alla cerimonia maggiore risonanza. D'altra parte l'idea d'un controllo di tutte le elezioni da parte del governatore non è plausibile. È impensabile la presenza del proconsole d'Africa, per esempio, a tutte le elezioni nelle città della sua provincia. Il governatore del resto non aveva nemmeno gli strumenti per decidere in prima persona di questi casi. Non esisteva alcun ufficio in grado d'informarlo sulla situazione dei diversi notabili. Non avrebbe potuto decidere senza far ricorso agli *acta publica* locali e al consiglio dei membri dell'*ordo.* L'idea d'una attività indipendente non soltanto non tiene conto delle effettive condizioni di lavoro degli uffici provinciali, ma, allo stesso tempo, assimila i rapporti del governatore e dei notabili a quelli d'un alto funzionario moderno con i suoi amministrati. Essa trascura il mondo concettuale delle élites di governo d'età antonina e severiana. Infatti il governatore appariva in primo luogo un arbitro: la sua presenza o il suo intervento si ripromettevano sempre di evitare conflitti e contrasti.

[149] Sul contenuto di questo passo – che pone, come si diceva, la questione del quorum di presenze necessario per la validità della seduta – e i suoi rapporti colle disposizioni delle *leges municipales* e della *lex Irnitana,* in particolare, vd. F. LAMBERTI, "*Tabulae Irnitanae*". *Municipalità e "ius Romanorum"*, Napoli, 1993, pp. 41 s., 254 s., con bibl. Anche in alcuni *capita* dell'*Irnitana* (vd. elenco in LAMBERTI, *u. o. c.*, p. 42 nt. 87) appare previsto l'obbligo di presenza di *duae tertiae partes* della curia. Tuttavia

di presenze necessario per la validità della seduta – va letto assieme al passo che lo precede nel medesimo titolo del Digesto:

D. 50,9,2 (Marcian. 1 *de iud publ.*) L. 196 *Illa decreta, quae non legitimo numero decurionum coacto facta sunt, non valent.*

Il discorso marcianeo, riferibile forse al titolo *ad legem Iuliam de ambitu*[150], consente di ricostruire il contesto entro il

---

la regola enunciata da Ulpiano non dovrebbe intendersi in senso assoluto. È possibile che il giurista si riferisse a una specifica *lex municipii.* [così già H. GALSTERER, *La loi municipale des Romains: chimère ou réalité?,* in *RD* 65 (1987), p. 202; W. SIMSHÄUSER, *La jurisdiction municipale à la lumiére de la "lex Irnitana"*, in *RD* 67 (1989), p. 643]. Inoltre in due punti dell'*Irnitana* si dispone, ai fini della validità del *decretum decurionum,* soltanto la maggioranza semplice (LXII, l. 41 s. e LXXIX, ll. 9 ss.). In altri tre luoghi, infine, si impone la presenza di almeno 3/4 dell'assemblea (LXXIX, ll. 50 ss., LXXX, l. 17, LXXXIII, l. 37). Altra questione è quella del quorum necessario per la validità delle delibere. In questo caso di solito prevale la regola della maggioranza semplice dei decurioni presenti. L'*Irnitana,* tuttavia, prevede ipotesi nelle quali si richiede l'assenso dei due terzi (XLV, l. 30; LXXII, l. 11; LXXXIII, l. 39) o, addirittura, dei tre quarti dei presenti (XLII, l. 40). Cfr. anche *D.* 3,4,3 (Ulp. 9 *ad ed.*) L. 330; *D.* 3,4,4 (Paul. 9 *ad ed.*) L. 182; *D.* 50,1,19 (Scaevol. 1 *quaest.*) L. 132. In DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*[2], I, 2, cit., pp. 730 ss. altre esemplificazioni. Non penso, tuttavia, che *D.* 50,9,3 si riferisse, come suggerisce lo studioso, esclusivamente al caso in cui i decurioni fossero stati convocati per giudicare sugli appelli contro le multe inflitte dai magistrati. La collocazione palingenetica del testo, alludo a quella ipotizzata dal Lenel, e il confronto con il parallelo passo marcianeo non confermano siffatta ipotesi. Sul tema vd. l'ampia trattazione di U. LAFFI, *Le funzioni giudiziarie dei senati locali nel mondo romano*, in *Studi di storia romana e di diritto*, Roma, 2001, pp. 481 ss., ove approfondita discussione di questi problemi.

[150] *D.* 48,14,1,1 (Mod. 2 *de poenis*) L. 160 *Quod si in municipio contra hanc legem magistratum aut sacerdotium quis petierit, per senatus consultum centum aureis (HS C) cum infamia punitur.* Si può forse prospettare anche un'altra soluzione, la quale appare in ogni caso molto meno plausibile. Si potrebbe porre in relazione *D.* 50,9,2 con *D.* 50,1,8 (Marcian 1 *de iud. publ.*) L. 193 *Non debere cogi decuriones vilius praestare frumentum civibus suis, quam annonam exigit, divi fratres rescripserunt, et aliis quoque constitutionibus principalibus id cautum est.* Vd. anche *D.* 48,12,3 (Pap. Iustus 1 *de constitutionibus*) L. 4 *Imperatores Antoninus et Verus Augusti in haec verba rescripserunt: 'Minime aequum videtur est decuriones civibus suis frumentum vilius quam annonam exigit vendere'. Item rescripserunt ius non esse ordini cuiusque civitatis pretium gravi quod invenitur statuere. Item in haec verba rescripserunt: 'Etsi non solent hoc genus nuntiationis mulieres exercere, tamen quia demonstratum te quae ad utilitatem annonae pertinent polliceris, praefectum annonae docere potes'.* Sul punto vd. E. HÖBENREICH, *Annona. Juristische Aspekte des Stadtrömischen Lebensmittelversogung im Prinzipat*, Graz, 1997, pp. 197-201. Non è impossibile, tuttavia, un collegamento diretto o indiretto, per via di interpretazione estensiva, con la *lex Iulia de peculatu,* prendendo spunto, per esempio, dalla *corruptio* delle *tavolae publicae* di un municipio.

quale Ulpiano aveva sviluppato il suo ragionamento: questi aveva preso in esame il contenuto della *lex municipalis* in un *excursus* dedicato alle *sententiae* che *sine appellatione rescindentur*[151]. In altri termini si constata, ancora una volta, la piena equiparazione delle deliberazioni dell'*ordo decurionum* o dell'assemblea popolare alle cosiddette sentenze 'finali' pronunciate al termine del giudizio. In base alle parole di Ulpiano e di Marciano, ogni gravame sarebbe superfluo[152] nei confronti d'un *decretum decurionum* deliberato in violazione della *lex municipalis,* non diversamente da quel che accadrebbe se un giudice, nonostante la sua incompetenza o l'irregolare costituzione del suo tribunale, emettesse egualmente la sentenza.

Segue: appello e irregolarità delle procedure di nomina

Questo principio[153] si coglie chiaramente anche in un'opera non ulpianea, ma databile, in ogni caso, entro la prima metà del III secolo[154]:

---

[151] Vd. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, col. 383.

[152] Peraltro in nessun caso sottoposto ai rigidi termini di prescrizione previsti per l'*appellatio:* vd. *infra* nt. 153.

[153] Riassumibile, mediante le parole del testo citato in epigrafe, in tal modo: *appellatio in re aperta supervacua (est).* Quando il provvedimento giuridico contestato è giuridicamente inesistente, esso è di per se stesso improduttivo d'effetti: vd. ORESTANO, *L'appello civile* cit., p. 270; L. RAGGI, *Osservazioni sull'impugnazione dei giudizi divisori*, in *Iura* 10 (1959), p. 142 e nt. 23, con richiami testuali, il quale scrive: "V'era perciò un aspetto dell'*appellatio,* essere cioè il suo esercizio condizionato a precisi termini di prescrizione, che doveva necessariamente cadere di fronte all'opposta rigidissima concezione della nullità. Ciò si ricava da tutti quei testi ov'è detto del carattere non necessario dell'appello avverso la pronuncia nulla, il che equivaleva a considerare l'*appellatio* applicata alla sentenza nulla come un mezzo per ottenere risultati che non erano quelli tipici dell'*appellatio* stessa". Sul punto, in termini sintetici, ma con una distinzione metodologicamente utile tra *errores in procedendo* ed *errores in iudicando,* è opportuno confrontarsi ancora con P. CALAMANDREI, *La Cassazione Civile*, I, *Storia e legislazioni*, Milano-Torino-Roma, 1920, pp. 136 s.

[154] Non è per nulla certo che le *opiniones* siano un'opera apocrifa d'età costantiniana: F. WIEACKER, *I libri opinionum (di Ulpiano?)*, in *Labeo* 19 (1973), pp. 196 ss. e D. LIEBS, *Ulpiani Opinionum libri VI,* in *RHD* 41 (1973), pp. 279 ss.; *Römische Provinzialjurisprudenz*, in *ANRW,* 2.15, 1976, pp. 321 s., datano l'opera al 325-331. Al contrario, benché non scritte, probabilmente, dallo stesso Ulpiano: [vd. T. HONORÉ, *Emperors and Lawyers*, London, 1981, pp. 72 ss., 74-76 part., che identificava l'autore dei *libri opinionum* con il segretario *a libellis* n. 7 [dal 15 ott. 222 (6.50.3)

D. 49,1,12 (Ulp. 2 *opin.*) L. 2312 = S(ANTALUCIA) 48 *Si constet nullo actu ex lege habito duumvirum creatum, sed tantum vocibus popularium postulatum eisque tunc proconsulem, quod facere non debuit, consensisse: appellatio in re aperta supervacua fuit.*

Si è già incontrato il termine *popularia,* che non indica il *populus* in quanto tale, bensì i settori del luogo pubblico di riunione a esso riservati[155]. Il nostro frammento, anche senza soffermarsi su questa parola, appare, cionondimeno, egualmente enigmatico, perché del medesimo risultano plausibili, alla luce di esegesi del tutto coincidenti sul dato letterale, due soluzioni interpretative diametralmente divergenti.

Con l'indebito assenso del proconsole, un individuo è sta-

(6 dic. 222-*C.I.* 8,44,8-al 27 ott. 223-*C.I.* 6,33,2). Secondo la recente ricostruzione di MILLAR, *The Greek East and Roman Law: the Dossier of M. Cn. Licinnius Rufinus* cit., pp. 101 ss., questo segretario *a libellis*-nr. 7-potrebbe identificarsi con il giurista Licinnius Rufinus; sul punto vd. anche F. NASTI, *M. Cn. Licinnius Rufinus e i suoi "Regularum libri": osservazioni sulla carriera del giurista, sulla datazione e sull'impianto dell'opera*, in *Index* 31 (2003), p. 4 part. dell'estr. ant.; anche T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Second Edition, Oxford, 2002, pp. 211 s., approva questa congettura). Nella seconda edizione di *Emperors and Lawyers*, London, 1994, pp. 100 s. part., lo studioso inglese ha radicalmente rovesciato le sue precedenti affermazioni, aderendo sostanzialmente alla ricostruzione di D. Liebs. Così anche in *Ulpian. Pioneer of Human Rights*[2] cit. pp. 217 ss. M. TALAMANCA, *Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici*, in *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero romano* (Incontro Firenze 1974), a cura di G.G. ARCHI, Milano, 1976, pp. 221 s. nt. 330, oltre a condividere gli argomenti addotti dal Liebs, sostiene che i *libri opinionum* riflettono la provincializzazione dell'impero: perciò sembrerebbe preferibile, a suo avviso, attribuire quest'opera ai primi decenni del IV secolo.], esse riflettono la situazione d'età severiana, utilizzando, in più punti, materiali normativi di questo periodo, come è ampiamente documentato da B. SANTALUCIA, *I "libri opinionum" di Ulpiano*, voll. I-II, Milano, 1971, *passim.* Anche G. CRIFÒ, *Ulpiano. Esperienza e responsabilità del giurista*, in *ANRW* 2.15, 1976, p. 754 e nt. 299 condivide la ricostruzione del Santalucia. Così pure T. SPAGNUOLO VIGORITA, *"Imperium mixtum". Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria,* in *Index* 18 (1990), pp. 140 s. G. CAMODECA, *Ricerche sui curatores rei publicae*, in *ANRW* 2.13, 1980, pp. 472 s. e nt. 86, pur non disconoscendo la possibilità che i *libri opinionum* siano da considerare un'antologia "postclassica" da materiali ulpianei, in relazione ai passi riportati in *D.* 50,8,2,2-6 (Ulp. 3 *opin.*) L. 2322 = S(ANTALUCIA) 67, scrive: "Le funzioni attribuite in questi passi al *c.r.p.* sembrano perfettamente corrispondenti al cómpito, svolto durante il principato, di controllo sulle attività dei magistrati e dei *curatores* cittadini".

[155] Vd. *supra* p. 145.

to eletto a una magistratura municipale per semplice acclamazione popolare, anziché – si presume – a seguito d'una formale delibera dell'organo competente, l'*ordo decurionum*[156] *(nullo actu ex lege habito).* Il *creatus* era esonerato dalla carica conferitagli, anche senza bisogno di ricorrere alla rituale procedura dell'*appellatio.* Il provvedimento contestato appariva giuridicamente inesistente, perché emesso in spregio della *lex municipalis* (se vogliamo riferirlo, come induce a credere la menzione della carica di *duumvir,* a un *municipium* o a una *colonia*)[157]. In quanto inesistente, esso era anche di per se stesso improduttivo di effetti. Sul piano storico i *libri opinionum* attesterebbero l'avvenuto assorbimento delle competenze dei comizi da parte delle curie[158].

Si può prospettare, come si diceva poc'anzi, un'interpretazione del passo sensibilmente diversa. Non è il principio dell'elezione popolare a esser posto in discussione, ma l'irregolarità della procedura seguita. Il candidato era stato *tantum vocibus popularium postulatus.* Il maestro dei *libri opinionum* parla di *voces* e non di *suffragia.* Vi è stata una manifestazione sovversiva, i decurioni in un primo tempo hanno registrato la designazione, violando la legge municipale. L'affare non è incompatibile con la convocazione dei comizi. Si può ammettere che il presidente abbia rifiutato la *proscriptio* preliminare del

---

156 O l'assemblea: vd. *infra* p. 169.

157 In tal caso è impossibile pensare a una *lex provinciae,* perché il testo menziona la carica di *duumvir.* Il regime più consueto per i municipii era quello dei quattuorviri. Anche questo criterio, tuttavia, non consente in ogni caso di distinguere le colonie dai municipi. Il principio, che il testo enuncia, sarebbe stato estensibile anche alle *poleis* delle regioni greco-orientali, con riferimento alle regole, fissate probabilmente nella *formula provinciae,* che disciplinavano la *ennomos ekklesia* e la *archiresiake ekklesia* di ciascuna città.

158 Assumo queste linee interpretative da SANTALUCIA, *I "libri opinionum" di Ulpiano*, 2 cit., pp. 132-35, con bibl., il quale, tuttavia, tende a leggere il passo come un indizio della avvenuta decadenza del principio delle elezioni popolari: ma in tale direzione già si muoveva DECLAREUIL, *Quelques problèmes d'histoire des institutions municipales* cit., pp. 11 s. e nt. 4, 22 nt. 1; vd. anche W. LANGHAMMER, *Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus municipales und der Decuriones*, Wiesbaden, 1973, pp. 46 ss. Un caso contiguo, riferibile ai *munera* e non alle magistrature in senso proprio, è ricordato in *C.I.* 10,68,1 IMP. ALEXANDER A. ANICETO. *Si propter inimicitias ad munera civilia creatus es, hanc tibi nominationem non nocere praesidis aequitas faciet, cum et publicae utilitatis intersit non ex inimicitia creationes fieri debere, ex existimatione vera et commodo rei publicae.*

nome del candidato[159], o la proclamazione del duumviro eletto, provocando così la collera popolare[160]. L'appello è superfluo[161], ma, in linea di principio, avrebbero potuto proporlo, oltre al magistrato *creatus* a seguito d'una procedura irregolare, anche i candidati esclusi o lo stesso *populus*, come emerge del resto, in riferimento a un differente contesto, dal *Senatusconsultum de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis*[162].

Un provvedimento (un'elezione in questo caso[163]) emesso da un corpo civico (il consiglio cittadino o l'assemblea popolare) può essere impugnato innanzi al governatore o, ipotesi meno frequente, davanti allo stesso tribunale del principe, con una piena equiparazione, sul piano degli effetti processuali, alle vere e proprie sentenze giudiziarie. Così quel che nella costituzione d'ogni città è la deliberazione politica d'un corpo civico, diviene, nel quadro dell'amministrazione provinciale, solo la prima fase d'una più complessa vicenda giudiziaria.

Forme e termini

La procedura, che è possibile definire sulla base di questi testi, deve essere attentamente ricostruita[164]. Occorre distin-

---

159 *Lex Malacitana,* LI, *FIRA, Leges* I, p. 209.

160 Vd. JACQUES, *Le privilège de liberté,* cit., pp. 384 s.

161 Vd., a proposito della frase *"appellatio in re aperta supervacua fuit"*, la bella esegesi di R. SAMTER, *Nichtförmliches Gerichtsverfahren*, Weimar, 1911, pp. 22 s.: "Sodann ist die Zeitform fuit zu beachten. Sie scheint nur zwei Möglichkeiten offen zu lassen. 1. Entweder Provokant hatte die Appellationsfrist von 2 (3) Tagen versäumt, glaubte im Gnadenwege Befreiung davon erlangen zu können und erhält einenähnlichen Bescheid. Trifft dies zu, so bestätigt sich die schon vorhin vermutete Aufnahme kaiserlicher, von Ulpian als sein Eigentum, bis auf die Unterschrift, angesshener Reskripte in die libri opinionum. 2. Oder – was wahrscheinlicher dünkt – das Perfektum besagt, daß eine Appellationsverhandlung stattgefunden hatte und wir aus Ulpians Bericht sowohl von Ergebnis seiner Ermittlungen (nämlich im Vondersatz) wie von seiner pronuntiatio Kenntnis erhalten. Die pronuntiatio lautete dann: die Appellation erübrigt sich, denn die Wahl ist nichtig".

162 Si tratta dunque d'una eventualità del tutto verosimile, come emerge appunto da *FIRA* I *Leges* no. 49, pp. 294 ss., ll. 20-21 *Itaque gratiae appellationis non solum ab illo, verum et a ceteris petitae, et quanto plures petentur! Iam hoc genus causarum diversam formam / habebit ut appelle*[n]*t qui non sunt creati sacerdotes, imo populus.*

163 Vd. *infra* pp. 171 ss.

164 Sul piano generale non si può dubitare che il *praeses* esercitasse un'attenta verifica sul conferimento di *munera* e *honores* nelle città della sua *provincia: D.* 50,4,3,15 (Ulp. 2 *opin.*) L. 2311 = S. 44 *Praeses provinciae provideat munera et ho-*

guere gli appelli rivolti contro nomine coattive a magistrature o a *munera* dai gravami opposti a deliberazioni d'altra natura delle assemblee e delle *boulai* cittadine. Sui primi, nonostante dubbi e incertezze su termini e modalità d'inoltro[165], le infor-

---

nores in civitatibus aequaliter per vices secundum aetates et dignitates, ut gradus munerum honorumque qui antiquitus statuti sunt, infungi, ne sine discrimine et frequenter isdem oppressis simul viris et viribus res publicae destituantur. Sul tema vd. G.P. BURTON, *Powers and Functions of Proconsuls in the Roman Empire, 70-260 A.D.*, Unpublished Oxford PhD diss., 1973, pp. 65 ss.; SANTALUCIA, *I "libri opinionum"* cit., 2, pp. 124 ss.; JACQUES, *Le privilège de liberté* cit., pp. 344 s. Il testo non afferma certamente che il governatore debba assicurare in prima persona le designazioni dei candidati. Né esso implica la sua presenza nella *curia*. Il passo [pseudo]-ulpianeo ricorda soltanto i doveri del governatore: far rispettare la legge ed evitare ogni iniquità. Il principio fondamentale è quello dell'*aequalitas*, questo spirito di eguaglianza che anima i governanti rispettosi dei diritti di ciascuno. Infine si ricorda la necessità di rispettare l'ordinamento del *cursus honorum* d'ogni città e i valori tradizionali: l'età e la *dignitas*. Sull'*aequalitas* cfr. il testo delle *opiniones* con l'epistola di Plinio il giovane a Caelestrius Tiro (*Ep.* 9,5).

165 Non credo si possano trarre utili indicazioni da un papiro già ricordato: *FIRA* I *Leges* no. 91, pp. 452 ss. *Edictum incerti imperatoris de praefinitione temporum circa appellationes in criminalibus causis*, col. II, ll. 14 – 15 *Appella[ti]ones vero quae ad magistratus et sacerdotia et alios honores pertinebunt / habe[ant] formam tem[po]ris sui.* Si tratta d'un editto imperiale di incerta datazione, che alcuni attribuiscono a Nerone, altri, invece, con argomenti migliori, così mi sembra, alla fine del II secolo (bibl. essenziale in *Les lois des romains*, a cura di V. GIUFFRÈ, Napoli, 1977, pp. 460 s.). Dal confronto con col. II, ll. 1-6 emerge inequivocabilmente che l'espressione *formam temporis sui* pone un limite implicito alla durata di questi processi, in maniera tale da non ostacolare il corretto funzionamento delle istituzioni cittadine e delle assemblee provinciali. In altri casi l'imperatore determinava con maggior precisione il termine entro il quale la causa doveva essere discussa innanzi al suo tribunale in appello : *sciant fore et stetur sentent[i]ae et acc[us]atores ad petendam poenam in re [c]ogantur. Sed quoniam capitale[s] causae aliquid a[u]xilium conctationis admittun[t e]t accusatoribus et rei[s] in It[a]lia qu[i]dem novem [me]nses dabuntur, t[ra]nsalpinis audem et transmarini's annus et sex menses intra quos nisi /a/ adfuer[in]t fore iam nu[n]c sciant ut cu[m] prosecutoribus [v]eneant* ... In conclusione nessun dato utile può essere tratto da questo documento. Informazioni decisive sul punto non si possono ricavare nemmeno da *D.* 50,5,1pr.-1 (Ulp. 2 *opin.*) L. 2312 = S. 47 *Omnis excusatio sua aequitate nititur. Sed si praetendentibus aliquod sine iudice credatur, aut passim sine temporis praefinitione, prout cuique libuerit, permissum fuerit se excusare, non erunt, qui munera necessaria in rebus publicis obeant. Quare et qui liberorum incolumium iure a muneribus civilibus sibi vindicant excusationem, appellationem interponere debent : et qui tempora praefinita in ordine eiusmodi appellationum peragendo non servaverint, merito praescriptione repellantur. Qui excusatione aliqua utuntur, quotienscumque creati fuerint, etsi ante absoluti sint, necesse habeant appellare* ... Dal passo emerge che l'istanza deve essere proposta entro i normali *tempora appellandi*, che sono termini di decadenza più che di prescrizione, anche se il testo parla al riguardo di *praescriptio:* vd., con bibl., SAN-

mazioni in fondo non scarseggiano. Dei secondi, invece, le fasi principali del procedimento possono essere definite, a grandi linee e solo attraverso un ampio ricorso alla congettura.

Quanti volessero contestare la nomina a una magistratura o l'imposizione d'un *munus* dovevano presentare appello nel termine consueto, piuttosto ristretto, di due o, al massimo, tre giorni per quello scritto[166], computato, in caso di *absentia,* dal momento in cui egli avesse preso effettiva conoscenza del provvedimento[167]. La *curia* (o il *synedrios*), al pari d'un qualsiasi altro giudice *a quo,* doveva valutare se *recipere appellationem vel non,* attraverso una disamina preliminare delle ragioni di inammissibilità del gravame e un contestuale accertamento del suo fondamento[168]. Qualora il Consiglio o la *curia* dichiarassero di *recipere* l'appello, essi o, meglio, coloro i quali li rappresentavano, dovevano procedere alla redazione di *litterae dimissoriae* e alla loro consegna all'appellante, tenuto, a sua volta, a trasmetterle al giudice *ad quem*[169]. La prestazione d'una cauzione, commensurata all'entità del danno che la *civitas* avrebbe potuto subire, era richiesta probabilmente in questa fase, prima, in ogni caso, del rilascio delle *litterae dimissoriae.*

Nel caso in cui il Consiglio rifiutasse l'accoglimento dell'appello e il *nominatus* non si rassegnasse, si dava inizio a una nuova e autonoma impugnazione, da rivolgere, a seconda delle circostanze, al *praeses* o allo stesso imperatore. Al fine di rendere efficace il controllo dell'istanza giurisdizionale superiore, la *curia* (o *l'ordo* o il *synedrios* o un'apposita commissione della *boule*) doveva fornire una motivazione precisa

---

TALUCIA, *I "libri opinionum" di Ulpiano*, 2 cit., pp. 100 s. Un altro documento interessante (fine III-inizi IV secolo) è U. WILCKEN, *Grundzüge und Chrestomatie der Papyrusurkunde*, I Band, *Historischer Teil*, II Häfte : *Chrestomatie,* no. 353 : ἡμέραι νενομισμέναι.

166 Secondo che l'appellante agisse *in causa propria* oppure *alieno nomine.* In questo computo rientrava probabilmente anche il giorno stesso della sentenza, così che in realtà il *biduum* si sarebbe ridotto all'indomani della sentenza e il *triduum* al secondo giorno: vd. ORESTANO, *L'appello civile* cit., p. 238 e nt. 1.

167 Vd. sul punto ORESTANO, *L'appello* cit., pp. 243 s.: *D.* 49,4,1,15 (Ulp. 1 *de appell.*) L. 8 *Si adversus absentem fuerit pronuntiatum, biduum vel triduum ex quo scit computandum est ...*

168 ORESTANO, *L'appello* cit., pp. 370 ss.

169 ORESTANO, *L'appello* cit., pp. 375 ss.

delle ragioni per le quali si era ritenuto di non dover dar corso all'appello[170]. *P. Oxy* XVII 2130 ha conservato un documento del 267 (d.C.) contenente una domanda di *editio opinionis.* Un tal Aurelius Serenus, *bouletes* di Antinoe, eletto gimnasiarca nella *metropolis* di Oxyrinchus, aveva appellato contro una nomina da lui ritenuta ingiusta. Per tal motivo egli, "in conformità con le regole vigenti", chiese all'*ordo* dei gimnasiarchi di quella città di comunicargli l'*opinio* indicante la causa per la quale il suo appello non era stato accolto, sì che, in caso d'inadempienza, "le sanzioni" a carico dei membri dell'ordine "potessero essere esercitate di conseguenza"[171]. Contro forme di negligenza e di ostruzionismo di curie e ordini erano previste, in analogia con quanto sarebbe accaduto con qualsiasi altro giudice *a quo,* sanzioni, di cui, però, ignoriamo l'esatta portata.

Gli appelli riformatori opposti contro altre decisioni di *boulai* e di *ekklesiai,* che non consistessero in nomine coattive a magistrature e a *munera,* dovevano svolgersi secondo procedure simili a quelle ora descritte. Si ignora, tuttavia, quale iter seguisse la verifica del decreto deliberato dall'Assemblea o dal Consiglio (da parte del titolare del potere cognizionale nella provincia), quando quest'ultimo coinvolgesse interessi di individui estranei alla comunità che l'aveva emanato. Se la ratifica preventiva degli *psephismata* era solo eventuale, a parte i casi in cui essi potessero interferire con lo svolgimento dell'attività amministrativa provinciale[172], è probabile che la loro notifica all'ufficio del governatore, preordinata alla pubblicazione degli stessi attraverso *propositio,* co-

---

170 *D.* 49,5,6 (Macer 2 *de appell.*) L. 8 *Sciendum est, cum appellatio non recipitur, praecipi sacris constitutionibus omnia in eodem statu esse nec quicquam novari, etiamsi contra fiscum appellatum sit: eumque, qui appellationem non receperit, opinionem suam confestim per relationem manifestare et causam, pro qua non recepit appelationem, eiusque exemplum litigatori edere debere mandatis cavetur.* Questo testo deve essere letto contestualmente con il documento conservato in *P. Oxy* XVII 2130, ll. 24 s. καὶ νῦν δὲ αξιῶ κατὰ τὰ κεκελευμένα ἐγδοθῆναι μοι τὴν ὀπινίωνα δηλοῦσαν τὴν αἰτίαν δι ''ἣν οὐ προσύμασθε τὰ τῆς ἐκκλήτου βιβλία.

171 *P. Oxy* XVII, 2130 ll. 24 : vd. A.J. BOYÉ, *P. Oxy XVII 2130. L'"editio opinionis" et l'appel en matière de charges liturgiques* cit., pp. 183-191 part. Su altri aspetti di questo documento vd. C. KUNDEREWICZ, *Quelques remarques sur le rôle des Καισαρεῖα dans la vie juridique de l'Egypte romaine*, in *JJP* 13 (1961), pp. 123 ss.

172 Ma non mancano esempi diversi: vd. *infra* p. 186 part.

stituisse, invece, una fase inderogabile del procedimento[173]. Divulgata in pubblico, in occasione del *conventus* giudiziario più vicino, la decisione del corpo politico cittadino poteva forse presumersi conosciuta, trascorso un certo periodo di tempo, da tutti i suoi destinatari.

Non sappiamo se durante il Principato, nel caso di elezioni o di designazioni coattive a *munera,* la disciplina delle *nominationes* fosse del tutto identica al procedimento congegnato da una costituzione d'età diocleziana (a. 285-293):

> *C.I.* 10,32,2 EXEMPLUM SACRARUM LITTERARUM DIOCLETIANI ET MAXIMIANI AA. *Observare magistratus oportebit, ut decurionibus sollemniter in curiam convocatis nominationem ad certa munera faciant eamque statim in notitiam eius qui fuerit nominatus per officialem publicum perferre curent, habituro appellandi, si voluerit; atque agendi facultatem apud praesidem causam suam iure consueto: quem si constiterit nominari minime debuisse, sumptus litis eidem a nominatore restitui oportebit.*

Si dispone che la *nominatio* debba avvenire in una seduta della curia *sollemniter* e che della nomina si dia subito noti-

---

[173] Descrivono altre fasi del procedimento di nomina *D.* 49,10,1 (sul testo A. DELL'ORO, *I libri de officio nella giurisprudenza romana*, Milano, 1960, pp. 72 s.) (Ulp. 3 *de off. cons.*) L. 2070 *Si qui ad munera publica nominati appellaverint nec causa probaverint, scient ad periculum suum pertinere, si quid damni per moram appellationis rei publicae acciderit. Quod si apparuerit eos necesario provocasse, cui adscribendum sit id damnum, praeses vel princeps aestimabit.* [Vd. anche *D.* 49,1,21,2 (Pap. Iust. 1 *de const.*) L. 8 *Si magistratus creatus appellaverit, collegam eius interim utriusque officium sustinere debere: si uterque appellaverit, alium interim in locum eorum creandum: et eum, qui non iuste appellaverit, damnum adgnituru m, si quod res publica passa sit: si vero iusta sit appellatio et hoc pronuntietur, eos aestimaturos, cui hoc adscribendum sit.* ...]. Più interessante *D.* 49,1,21pr. (Pap. Iust. 1 *de const.*) L. 8 *Imperatores Antoninus et Verus rescripserunt appellationes, quae recto ad principem factae sunt omissis his, ad quos debuerunt fieri ex imo ordine, ad praesides remitti.* Da quest'ultimo passo emerge un problema sovente trascurato dalla storiografia romanistica: il ruolo di Sinedri e Consigli cittadini nelle procedure d'appello. Sul punto, con un ampio esame del materiale epigrafico e papirologico, J.H. OLIVER, *Greek Applications for Roman Trials*, in *AJPh* 100 (1979), pp. 551 ss., 557 s. part. Nelle città romane esisteva anche una sorta di promulgazione dei *decreta:* essi erano trascritti *in tabulas publicas* ed esposti al pubblico, se così veniva deliberato, mentre si registrava l'atto in una specie di protocollo della città, il *commentarius cotidianus municipii,* ordinato *in paginas* e *in kapita.* Sul tema, con bibl. e fonti, DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*[2], 4.2 cit., pp. 732 s.

zia all'interessato a mezzo d'un pubblico ufficiale (da identificare, probabilmente, con un magistrato cittadino), per dargli la possibilità di proporre appello e far valere, così, le sue ragioni davanti al preside della provincia. Qualora la procedura risulti irregolare o la nomina ingiustificata, le spese della lite sono poste a carico del *nominator,* ossia del proponente[174].

Anche durante il Principato, prima delle riforme dioclezianee, i *tempora appellandi,* peraltro molto ristretti (due o tre giorni al massimo), dovevano decorrere dal momento della comunicazione ufficiale della *nominatio.* Le riforme tardoantiche della giurisdizione furono segnate, tra le altre cose, dalla desuetudine o dall'abolizione dei *conventus* giudiziari. Sul loro ruolo, negli appelli contro nomine coattive a magistrature e *munera,* le informazioni disponibili non sono tali da consentire di avanzare più di qualche congettura[175]. In riferimento a questi casi, forse in coincidenza con le profonde trasformazioni subite dall'organizzazione giudiziaria tra III e IV secolo[176], Costantino avrebbe fissato,

---

[174] Sul punto F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*^{2}, V, Napoli, 1975, p. 522. JACQUES, *Le privilège* cit., p 439 s. e nt. 21. Su alcuni punti la regolamentazione dioclezianea si ispira ai principii già in vigore nell'alto Principato. Per esempio, anche in base alla *lex Malacitana* il *nominator,* il predecessore che deve assicurare la successione nell'ufficio, si assumeva il *periculum* della gestione, il che avveniva mediante la *stipulatio rem publicam salvam fore.* Ciò significa che si faceva obbligo al predecessore non solo di assicurare la successione nell'ufficio, ma anche di compiere una scelta oculata, pena la sua diretta responsabilità per il malgoverno e l'insolvibilità del nominato. Alcuni papiri, *P. Ryl.* 77 (a. 192), *P. Oxy.* II. 1413 (a. 270-5), *SB,* 7696 (a. 250), attestano l'esistenza d'un vero e proprio procedimento di nomina agli oneri liturgici. In Egitto la nomina, deliberata dalla *boule*, era comunicata all'interessato da un funzionario provinciale. Sul punto un riferimento in R. TAUBENSCHLAG, *The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Papyri, 332 b. C - 640 a. D.*, Warszawa, 1955^2, pp. 614 ss (ove un rapido cenno); vd., soprattutto, A.K. BOWMAN, *The Town Councils of Roman Egypt*, Toronto, 1971, pp. 98 ss.; N. LEWIS, *The Compulsory Public Services of Roman Egypt*, Firenze, 1982, *passim.* Vd., in ogni caso, E.P. WEGENER, *The Βουλή, and the Nomination to the ἀρχαί in the μητρόπολεις of Roman Egypt*, in *Mnemosyne* 4.1 (1948), pp. 15-42; 115-132; 297-326. Tuttavia è quantomeno arrischiato estendere questa peculiare disciplina anche ad altre regioni dell'Impero. Oltretutto in Egitto, fino alle riforme dell'ordinamento territoriale d'età severiana, anche le *metropoleis* dei diversi *nomoi* erano prive di *boulai* ed *ekklesiai.*

[175] Vd. *supra* p. 173.

[176] Con la desuetudine o l'abolizione dei *conventus* giudiziari: vd. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*^{2}, V cit., p. 329 e nt. 48, 485 s.; F. GRELLE, *"Iudices" e "tribunalia"*, in *Canosa romana*, Roma, 1993, pp. 183 s. part.

per proporre appello, termini molto più ampi di quelli fino ad allora consueti[177]:

C.Th. 11,30,10 IMP. CONSTANTINUS A. AD CRISPINUM. *Si quis per absentiam nominatus ad provocationis auxilium cucurrerit, ex eo die interponendae appellationis duorum mensum tempora ei computanda sunt, ex quo contra se celebratam nominationem didicisse se monstraverit. Nam praesenti, qui factam nominationem cognovit et appellare voluerit, statim debet duorum mensum spatium computari.* DAT. VIII ID. IUL. CONSTANTINO A. VI ET CONSTANTINO C. CONSS. (8 luglio 320 o 353).

C.Th. 12,1,2 IMP. CONSTANTINUS A. AD CRISPINUM. *Quoniam dubitasti, utrum ex numero dierum an ex nominatione kalendarum computari duum mensum spatia debeant, forma publici iuris observanda est, quae manifeste declarat, quid pro dierum diversitate praeceperit comprehendi.* DAT. KAL. OCTOB. CONSTANTINO A. IIII ET LICINIO IIII CONSS. (1 oct. del 315)[178].

---

[177] Ma il confronto con *D.* 50,17,101 (Paul. *l.s. de cogn.*) L. 52 *Ubi lex duorum mensium fecit mentionem, et qui sexagesimo et primo die venerit, audiendus est: ita enim et imperator Antoninus cum divo patre suo rescripsit* potrebbe indurre a credere che il termine di due mesi esistesse già, se non in epoca giulio-claudia o flavia, quantomeno in età severiana. Secondo O. LENEL, *Palingenesia,* I, col. 958 nt. 3, questo testo paolino rinvierebbe alla presunta *lex municipalis.* Giustamente F. GRELLE, *"Ad municipalem",* in *Labeo* 49 (2003) p. 40 nt. 29, con bibl. e altri riferimenti, osserva che questo provvedimento presuppone una consolidata istanza di appello, certamente non esistente né in epoca cesariana né augustea. D'altra parte si può sospettare, con qualche fondamento, che questo libro paolino, come anche altri minori attribuiti allo stesso giurista, potrebbe identificarsi con una riedizione tardoantica di parti, più o meno rivedute, delle sue opere maggiori: vd. F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana,* tr. it. Firenze, 1968, pp. 350 s.

[178] Ritengono che queste costituzioni (vd. *infra* nt. successiva anche *C.Th.* 11,30,19) vadano riportate al regno di Costanzo: O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr., vorarbeitet zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit,* Stuttgart, 1919, p. 56. Vd. anche T. BARNES, *The New Empire of Diocletian and Constantine,* Cambridge (Mass.)-London, 1982, p. 164; N. HAYASHI, *L'appello e altri mezzi processuali sotto l'imperatore Costantino,* in *AARC* 11, Napoli, 1996, p. 70 (con un rapido cenno). J. GAUDEMET, *Constantin et les curies municipales,* in *Iura* 2 (1951), p. 66 nt. 108, si limita a sottolineare la fragilità di quest'ipotesi, ma senza prendere una più esplicita posizione.

Il presunto e non dimostrato elemento di novità introdotto in queste costituzioni consisterebbe nella differente determinazione, rispetto al passato, dei *tempora appellandi,* stabiliti in due mesi, in misura, dunque, assai più ampia rispetto a quelli previsti per l'appello contro le sentenze vere e proprie. Il termine decorreva dalla nomina o dal momento in cui l'interessato ne avesse appreso, in caso di *absentia,* la notizia[179].

Appellatio *o* querimonia*? Gli sviluppi d'epoca costantiniana*

Durante il Tardo Impero e, in particolare, in epoca costantiniana, si riscontrerebbe, per alcuni, il tentativo di escogitare rimedi contro nomine a *munera* e a magistrature sulla base di procedure assimilabili o analoghe al moderno ricorso amministrativo, sottraendole, in tal modo, al consueto controllo giurisdizionale.

In una costituzione del 323, Costantino – a parere di non pochi studiosi – avrebbe colto la sostanziale differenza di questi casi (nomine coattive a magistrature o a *munera*) rispetto a quelli normalmente sottoposti ad appello riformatorio. Questo provvedimento attesterebbe un radicale mutamento di indirizzo:

> *C.Th.* 11,30,12 IMP. CONSTANTINUS A. AD FLORENTINUM. *Si nominatus magistratus aliquis refragetur, non appellatio, sed querimonia hoc dicetur, appellationis enim verbum in maioribus rebus dici oportet. Similiter et si ad exactionem annonariam nominatus de iniustitia queratur, non appellatio, sed querella hoc esse videbitur. Ideoque nec tempora appellationum servanda sunt, sed mox super huiusmodi querimoniis disceptandum.* DAT. ID. APRIL. CONSTANTINOPOLI SEVERO ET RUFINO CONSS. (13 aprile 323 [?]).

---

[179] Vd. *supra* p. 175 e ntt. 177 e 178. Vd. anche *C.Th.* 11,30,19 IMP. CONSTANTIUS A. AD ANATOLIUM VICARIUM ASIAE. *Post alia: si ad curiam nominati vel ad duumviratus aliorumque honorum infulas vel munus aliquod evocati putaverint appellandum, intra duos menses negotia perorentur.* DAT. VI KAL. DEC. CONSTANTIO A. II ET CONSTANTE CONSS. (26 nov. 339 o 352). Forse questa costituzione può collegarsi con lo smembramento territoriale delle province e l'abolizione del *conventus* giudiziario. Vd., in ogni caso, H. LEGOHÈREL, *Reparatio temporum*, in *Iura* 16 (1965), p. 102.

C.Th. 12,1,8 IMP. CONSTANTINUS A. AD FLORENTI[N]UM[180]. *Decuriones ad magistratum vel exactionem annonarum ante tres menses vel amplius nominari debent, ut, si querimonia eorum iusta videatur, sine impedimento in absolvendi locum alius subrogetur.* DAT. ID. APRIL. CONSTANTINOPOLI SEVERO ET RUFINO CONSS. (13 apr. 323 [?])[181].

Si nega che la contestazione di una nomina magistratuale o di un incarico (un *munus*) di natura annonaria[182] possa qualificarsi appello. Si tratterebbe, invece, non di *appellatio* ma di *querimonia* o di *querella.* Perciò i consueti *tempora appellandi* non dovevano essere rispettati; anzi subito *super huiusmodi querimoniis disceptandum.* La legge 12 del *tit. de appellationibus et poenis eorum et consultationibus* si deve connettere con *C.Th.* 12.1.8: tale norma stabilì che le procedure elettorali dovessero concludersi almeno tre mesi prima dell'inizio del nuovo anno magistratuale, così da consentire, qualora la *querimonia* fosse risultata fondata, la sostituzione dell'eletto[183].

Si è giustamente rilevato[184] come non sia stato dato adeguato rilievo ad alcuni elementi di questa costituzione costan-

---

[180] Florentinus potrebbe essere identificato con il medesimo destinatario di una costituzione del 30 giugno 320 (*C.Th.* 9,3,1). A quella data egli era, come conferma *CIL* VIII 7008 e 7009, *rationalis Numidiae et Mauretaniae.* Non si può escludere che questo personaggio, nel 323, ricoprisse un posto di governatore, perché un'iscrizione ci fa apprendere che egli è morto *ex praesidibus* all'età di 28 anni *[CIL* XI 1839 di Arezzo – (L. ?) Vettius Florentinus]: vd. *PLRE* vol. I, Florentinus I, p. 362.

[181] Per la datazione di questa costituzione vd. anche le tavole di raffronto di M. Sargenti in O. SEECK, *Die Zeitfolge der Gesetze Constantins,* ristampa anastatica con introduzione e tavole di raffronto a cura di M. SARGENTI, Milano, 1983, p. XXXI.

[182] Non si prende in considerazione, dunque, qualsivoglia nomina ai pubblici carichi: vd. sul punto SANTALUCIA, *I "libri opinionum" di Ulpiano*, 1 cit., p. 102.

[183] Per M. LAURIA, *Sull'"appellatio"*, (1927), ora in *Studii e ricordi*, Napoli, 1983, p. 65, i classici ebbero una visione unitaria dell'appello. Una riprova si avrebbe proprio in questa costituzione costantiniana: in quell'epoca la funzione dell'appello come rimedio processuale si era modificata e anche il concetto dell'appello aveva cominciato a scindersi. Costantino ordinò che in alcuni casi non dovesse parlarsi più di appello ma di *querimonia,* in altri di *querela,* e questa distinzione terminologica (che non fu mantenuta) non era certo frutto di purismo, ma era dettata dalla volontà di stabilire termini diversi nei diversi casi. Su questa linea si pone sostanzialmente anche BOYÉ, *P. Oxy XVII 2130*, cit., pp. 198 s.

[184] PERGAMI, *L'appello* cit., pp. 356 ss.

tiniana. Non si è sottolineato a sufficienza, per esempio, che i due testi conservati dal Codice Teodosiano sono stati emanati nel 323, quando il governo dell'Impero era ancora diviso tra Costantino e Licinio. Secondo la loro *subscriptio,* questi provvedimenti (in realtà probabilmente si tratta di parti diverse di un'unica costituzione) sarebbero stati emanati a Constantinopolis[185], quando la città portava ancora il suo antico nome di Byzantium.

Per risolvere le aporie e le incongruenze che, nel leggere la *subscriptio* di questa *lex,* subito saltano agli occhi, l'ipotesi ricostruttiva di O. Seeck appare tuttora meno inverosimile di un'altra che adesso le si contrappone[186]. Oltre a essere sfornita, come vedremo, anche del più lieve sostegno testuale, quest'ultima non riesce a illuminare, anche qualora le si volesse concedere qualche credito, nulla di quanto rimane in ombra accogliendo la congettura più antica.

La causa scatenante del conflitto tra i due coreggenti è da individuare nell'intervento di Costantino in Tracia[187], quando i Goti, nel gennaio del 323, fecero irruzione in quella regione, lasciata sostanzialmente sguarnita da Licinio. Si trattava di un soccorso tra due colleghi, ma Licinio reagì aspramente, giudicando l'intervento di Costantino un'oggettiva violazione dell'accordo del 316. Sul piano della ricostruzione dei fatti, è impossibile smentire la congettura del Seeck: d'altronde anche chi le oppone un'ipotesi diversa, attribuisce ai compilatori la correzione, nella *subscriptio* della *constitutio,* di Byzantium in Constantino-

---

185 TH. MOMMSEN (*ad h. l.*) indicava, a tal proposito, la necessità di cancellare l'indicazione di Costantinopoli se si voleva mantenere la data del 323. SEECK, *Regesten*, cit., pp. 110 s., (vd. già *Die Zeitfolge* cit., 98 [= 230]) ha invece ipotizzato che nel 323 Costantino, impegnato contro i Goti nel territorio della Tracia soggetto a Licinio, stabilitosi in prossimità di questa città, abbia colà fatto pubblicare tale costituzione. All'originaria menzione di Byzantium sarebbe stata sostituita dai compilatori quella di Costantinopoli, il nuovo nome della città, dopo il 324-330. Sul punto vd. anche S. CORCORAN, *Hidden from History: the Legislation of Licinius*, in *The Theodosian Code. Studies in the Imperial Law of Late Antiquity*, a cura di J. HARRIES, I. Wood, London, 1993, p. 113; *The Empire of Tetrarchs. Imperial Pronouncement and Government AD 284-324*, Oxford, 1996, pp. 284 s.

186 F. PERGAMI, *u. l. c.*, conforme, peraltro, a BARNES, *The New Empire*, cit., p. 82.

187 Lo ammette anche PERGAMI, *L'appello* cit., p. 357 e nt. 122. Si ricordi anche *Excerpta Valesiana* 21,22.

polis[188]. Ritenere impossibile che Costantino, nell'aprile del 323, risiedesse in prossimità di Byzantium e che in quella città sia stata pubblicata tale *lex,* sarebbe quantomeno azzardato[189].

Mentre Costantino si trovava, nei primi mesi del 323, non lontano da Byzantium, nulla si conosce degli spostamenti di Licinio in quello stesso periodo. Sostenere, del resto, che questi mai avrebbe consentito a Costantino di legiferare nei propri territorii, non è argomento degno d'esser preso in considerazione: Costantino, legittimato peraltro dal suo rango di *senior Augustus,* oltre ad aver ottenuto il diritto, sin dal 312, di emanare *constitutiones* valide in tutto l'Impero[190], stava cercando, in ogni modo, un pretesto per giungere a una definitiva resa dei conti con il suo coreggente.

Esiste, infine, un altro tenue indizio per indicare in Costantino e nella sua cancelleria gli autori della costituzione tramandataci in *C.Th.* 11,30,12: il destinatario di questa legge è forse identificabile con Vettius Florentinus, *rationalis* Numidiae et Mauretaniae nel giugno del 320 e, in seguito, probabilmente *praeses* di qualche provincia della *pars Occidentalis*[191].

Cionondimeno, per non rimanere nell'incertezza, occorre valutare di nuovo il rilievo di questa costituzione. Non si spiega, in effetti, come e perché Costantino avrebbe mutato l'indirizzo normativo sancito, appena tre anni prima, a conferma d'una tradizione normativa da tempo consolidata[192].

---

[188] PERGAMI, *u. o. c.*, p. 358.

[189] Così, invece, M. NUYENS, *Le statut obligatoire des décurions dans le droit constantinien*, Louvain, 1964, p. 94, seguito (ma non ricordato) da PERGAMI, *L'appello* cit., p. 357.

[190] Lact. *De mort. pers.* 44,11 *Senatus Constantino virtutis gratia primi nominis titulum decrevit*; 44,12 ... *adversus imperatorem maximum;* testi da confrontare con *Pan. Lat.* (Lassandro) 9,20,1 s. e 10, 35,2 s.

[191] Vd. *supra* nt. 180.

[192] M. AMELOTTI, *Da Diocleziano a Costantino. Note in tema di costituzioni imperiali*, in *SDHI* 27 (1961), pp. 305 ss. ha sottolineato che alcune costituzioni attribuite al solo Costantino o, eccezionalmente a entrambi i coreggenti, sono da ascrivere, in verità, al solo Licinio. Si vd. anche R. ANDREOTTI, *L'imperatore Licinio ed alcuni problemi della legislazione costantiniana*, in *Studi E. Betti*, 3, Milano, 1962, pp. 44 ss. Sul punto ora CORCORAN, *Hidden from History* cit., pp. 97 ss.; *The Empire of Tetrarchs* cit., pp. 274 ss. e, più recentemente, con altri spunti P. O. CUNEO, *Codice di Teodosio, Codice di Giustiniano. Saggio di comparazione su alcune costituzioni di Costantino e Licinio*, in *SDHI* 68 (2002), pp. 265 ss.

Si suppone, per tal motivo, che la legge del 323 appartenga alla cancelleria orientale del collega di Costantino. Il "controllo sulla legittimità degli atti di nomina a cariche pubbliche" avrebbe dovuto avvenire "non più attraverso lo strumento giurisdizionale dell'appello, ma attraverso quello che, sotto il nome di *querimonia* o di *querella,* si profilava come un mezzo amministrativo". Costantino, invece, avrebbe perseverato sulla linea tradizionale accolta, peraltro, da tutte le successive decisioni imperiali[193]. Il problema esiste[194], ma, in verità, accogliendo quest'ipotesi nessuna delle incongruenze così denunciate si risolve. La *damnatio memoriae* di Licinio[195] avrebbe, in ogni caso, autorizzato – pur in assenza probabilmente di un immediato automatismo tra la sua pronuncia e la proclamazione della *rescissio* – il venir meno dei suoi atti, a parte quelli che Costantino stesso avesse deciso di confermare[196]. L'imperatore, trascorsi non già tre anni ma poco più di quattro, avrebbe in ogni caso smentito, anche se implicitamente, la sua precedente linea normativa. Non mi pare, neppure questa, una ricostruzione verosimile dei fatti.

---

193 Vd. *supra* nt. 136.

194 Ma vd. *infra* per la sua esatta portata.

195 Sul tema da ultimo F. COSTABILE, *Due miliari di Decastadium (Bruttii) e la "damnatio memoriae" di Licinio e Liciniano*, in *Studi S. Calderone*, III, Roma-Catania, 1991, pp. 219-234. Sul problema, dal punto di vista dell'iconografia imperiale e con una esemplificazione dedicata a Nerone, vd. H. BORN, K. STEMMER, *"Damnatio memoriae"*, Mainz am Rhein, 1996, *passim;* altra lett. in H.I. FLOWER, *Rethinking "damnatio memoriae"*, in *CIAnt* 17, 2 (1998), pp. 155-187.

196 *C.Th.* 15,14,1 IMP. CONSTANTINUS A. AD CONSTANTIUM PRAEFECTUM PRAETORIO. *Remotis Licini tyranni constitutionibus et legibus omnes sciant veteris iuris et statutorum nostrorum observari debere sanctionem.* PROPOSITA XVII KAL. IUN. CRISPO III ET CONSTANTINO III CAESS. CONSS. (16 maggio 324). In linea generale vd. F. AMARELLI, *Trasmissione Rifiuto Usurpazione. Vicende del potere degli imperatori romani*, Napoli, 2001[4], pp. 128 ss. Scrive G. SAUTEL, *Usurpation du pouvoir impérial dans le monde romain et "rescissio actorum"*, in *Studi in onore di Pietro de Francisci*, 3, Milano, 1956, pp. 463 ss., 491 part.: "... la *rescissio actorum* est maintenant un principe limité par des exceptions, le tout construit juridiquement et constituant une véritable institution". D'altra parte, in questo caso, il problema della *rescissio actorum* potrebbe anche non essersi posto, dal momento che le costituzioni di Licinio erano pur sempre emanate anche a nome di Costantino. Ragion per cui non si dovette neppure porre, a parte i pochi casi di costituzioni manifestamente in contrasto con i principii della legislazione costantiniana e della sua politica religiosa e sociale, l'urgenza di abrogarle. Sul tema vd. ora anche M.V. ESCRIBANO, *Constantino y la "rescissio actorum" del tirano-usurpador*, in *Gerión* 16 (1998), pp. 307-338.

Forse ci si può chiedere se la costituzione in esame rappresenti davvero un punto di svolta nella normazione imperiale sugli appelli contro le nomine coattive a magistrature e a *munera.* Probabilmente si pretende troppo da questo testo. È difficile comprendere cosa voglia intendere la cancelleria imperiale mediante l'uso di determinate espressioni. Qual è il significato di *querimonia* e *querella*[197] e a cosa allude, infine, la locuzione *maiores res*[198]? In queste parole deve intravedersi non già un riferimento a una procedura di natura non giurisdizionale, quanto, piuttosto, un mezzo di tutela straordinario, svincolato dai *sollemnia* e dai *tempora* fissati dalle norme che disciplinano il processo[199]. In tal modo il titolare del potere cognizionale, un *praeses* o un 'funzionario' imperiale, può affrontare il caso propostogli in forme adeguate al suo concreto rilievo. Infine nell'espressione *maiores res* non può individuarsi un riferimento alle sentenze vere e proprie, da sottoporre, se necessario, al gravame dell'appello, né, tantomeno, in essa può cogliersi, sia pure in controluce, un'allusione, in quanto *minores res,* a tutte le nomine coattive a una magistratura o a un *munus.* Non credo, dunque, si tratti di ipotesi per le quali sul piano generale la cancelleria imperiale avrebbe escogitato, come dovrebbe emergere dall'uso dei termini *querimonia* e *querella,* una sorta di 'ricorso di natura amministrativa'. Le *maiores res,* a differenza delle *minores* (o *leves res*) implicavano sempre, probabilmente, una decisione *pro tribunali,* mentre le seconde potevano essere discusse e risolte anche informalmente, *de plano* o *in transitu.* Le locuzioni *querimonia* e *querella* indicano, in questo testo, atti di natura preparatoria[200], che possono innescare un processo in forme irrituali,

---

[197] Nelle fonti compare tanto *querela* che *querella:* la prima espressione, però, è più antica e corretta (così M. KASER, *Römisches Privatrecht*, I, 2ª ed. München, 1971, p. 591 nt. 1).

[198] Su *querimonia* e *querella* CRUZ E TUCCI, *La* querimonia *nella legislazione di Costantino il Grande* cit., pp. 1787 ss., che propone un preciso *status quaestionis.*

[199] Si allude, forse, a prassi, per certi versi, simili a quelle attestate nella prima parte di *D.* 50,5,1pr. (Ulp. 2 *opin.*) L. 2312 = S. 47 *Omnis excusatio sua aequitate nititur. Sed si praetendentibus aliquod sine iudice credatur, aut passim sine temporis praefinitione, prout cuique libuerit, permissum fuerit se excusare, non erunt, qui munera necessaria in rebus publicis obeant* ... Vd. *supra* nt. 165.

[200] Semplici rimostranze si potrebbe definirle: vd. SANTALUCIA, *I "libri opinionum" di Ulpiano*, 1 cit., p. 100. Ovvero *querella* e *querimonia* potrebbero riferirsi a

ove, eventualmente, il titolare del potere cognizionale ne constati la necessità[201]. Anche nel verbo *refragor* può cogliersi una sfumatura di significato meno neutrale di quanto a una prima considerazione potrebbe apparire. Il termine, che viene spontaneo contrapporre a *suffragor,* indica forse un'opposizione alla nomina manifestata nel momento stesso in cui essa stava per essere deliberata dagli organi cittadini.

Questo contesto non è poi tanto diverso da quello che può descriversi sulla base della lettura di *D.* 49,4,1,1-4 (Ulp. 1 *de appell.*) L. 7[202]. Per Ulpiano, nel caso di designazione a una tutela, l'interessato non può proporre immediatamente il suo appello riformatorio, ma, limitandosi a presentare al magistrato le sue *excusationes,* deve attendere il formale rigetto di quest'istanza prima di inoltrare la sua domanda di gravame. Strutturalmente differente, invece, la situazione che si determina per i *munera* municipali e gli *honores* [§2 *nam non aliter allegare possunt causas immunitatis suae, quam si appellationem interposuerint*]. La prassi, per quanto emerge dal testo ulpianeo, contemplava, qualora insorgessero contrasti sulle designazioni alle cariche, la trasmissione degli atti al *praeses.* Questi di solito (*solere*), ratificando le decisioni degli organi cittadini, si limitava a ritrasmettere all'*ordo* il nome dell'eletto perché si procedesse alla sua investitura, ossia alla *creatio.* L'appello doveva situarsi, dal punto di vista tempora-

---

qualsiasi doglianza che fosse sufficiente a dimostrare la non acquiescenza del ricorrente: così ORESTANO, *L'appello* cit., p. 359 e L. RAGGI, *Studi sulle impugnazioni civili nel processo romano*, 1, Milano, 1961, pp. 36 s., con analisi compiuta della bibl. del XIX e della prima metà del XX secolo.

[201] Per esemplificazioni vd. *D.* 1,12,1,10 (Ulp. *l. s; de off. praef. urbi*) L. 2079; *D.* 1,12,1,8 (Ulp. *l. s. de off. praef. urbi*) L. 2079 e *Coll.* 3,3,1-4 (Ulp. 8 *de off. procos.*) L. 2213 = R. 63 (su questi passi vd. R. GAMAUF, *"Ad statuam licet confugere". Untersuchungen zum Asylrecht im römischen Prinzipat*, Frankfurt a. M.-Berlin-Bern -New York-Paris-Wien, 1999, pp. 51 ss.); *D.* 1,16,9,3 - *D.* 48,2,6 (Ulp. 2 *de off. procos.*) L. 2151 = R. 18 e 19 e *D.* 37,14,1 (Ulp. 9 *de off. procos.*) L. 2225 = R. 78. Non hanno, dunque, una natura determinata, ma si tratta di semplici allegazioni, mediante le quali si denuncia l'ingiustizia patita. Sul tema in generale vd. P. COLLINET, *La nature des 'querelae'. Des Origines à Justinien,* in *SDHI* 19 (1953), pp. 251 ss. (un articolo pregevole, cui forse nuoce un'eccessiva sistematicità). La *querimonia* potrebbe anche identificarsi con una semplice contestazione della nomina, compiuta innanzi allo stesso organismo che la deliberò, senza alcuna proposizione d'una vera e propria istanza di tipo giurisdizionale.

[202] Per il testo vd. *supra* p. 159 s. e p. 163 e ntt. 146 e 148.

le, immediatamente dopo il *decretum decurionum* e non già successivamente alla *remissio,* dal momento che con essa il governatore intendeva esprimere più che un consiglio un parere in forma di consiglio. Per quel che si evince dal passo ulpianeo, il governatore poteva occuparsi di una medesima procedura di nomina in due occasioni distinte: dapprima quasi informalmente, in seguito quale giudice *ad quem* della domanda d'appello.

Nella *constitutio* del 323 – che essa appartenga alla cancelleria di Costantino o a quella di Licinio ora non importa – la *refragatio* interviene prima del *decretum decurionum* e del conseguente perfezionarsi della nomina dopo la *creatio.* Se qualche innovazione vi è stata, rispetto al quadro delineato dal testo ulpianeo, essa si coglie al più nella possibilità, attribuita anche al *nominatus,* di allegare agli atti, trasmessi dalla città all'ufficio del governatore, la propria protesta *(querimonia* o *querella)* con l'indicazione delle *causae* che avrebbero consigliato o addirittura imposto la sua *excusatio.* A mio parere, tuttavia, anche questa conclusione implicherebbe un mutamento che in realtà non è necessario immaginare. Nulla, infatti, consente di escludere che già in epoca severiana fosse consentito agli interessati trasmettere allegazioni preliminari, prima, cioè, che il governatore 'ratificasse' la nomina deliberata dagli organi cittadini. In conclusione, dal punto di vista normativo, la *constitutio* del 323 non pone, rispetto al passato, alcun vero elemento di novità.

Decreti civici e ratifica del governatore

Si discute sul piano generale se gli *psephismata* cittadini avessero bisogno dell'approvazione del governatore, qualora non fossero stati deliberati con la sua partecipazione. La documentazione esistente non permette di giungere a conclusioni univoche. L'editto del proconsole C. Popilius Carus Pedo (162-163 d.C.)[203] sul calendario delle feste dedicate ad Artemide di Efeso potrebbe intendersi sia in un senso sia nell'altro: in questo testo il governatore dichiara di aver soltanto ap-

[203] Ditt. *Syll.* 867 (databile al 160 ca.). Vd. OLIVER, *The Roman Governor's Permission* cit., pp. 164 s.; MAGIE, *Roman Rule* cit., I, p. 641.

provato un corrispondente decreto della *boule* e del *demos*, per conferirgli in tal modo una maggiore solennità – così come accadde nel 138/9, quando gli organi deliberativi di questa stessa *polis* decisero di celebrare il genetliaco del nuovo imperatore Antonino Pio con una festa, le cui modalità di svolgimento, tra le altre cose, prevedevano anche la distribuzione a tutti i cittadini d'una somma di denaro[204]. L'approvazione di C. Popilius Carus Pedo, nel caso sottopostogli, appariva peraltro necessaria, dal momento che ogni mutamento del calendario celebrativo fissato in onore di Artemide[205] avrebbe poi interferito con le attività giudiziarie, sempre sospese, a parte il caso delle *cognitiones custodiarum*, durante i giorni festivi[206].

I documenti da approfondire non sono pochi[207]. Nel 124

---

[204] In questo caso, il proconsole Venuleius Apronianus (*Forsch. in Ephesos* II, 19), una volta ricevuto il decreto della *boule* e del *demos*, rispose con una lettera d'approvazione che si chiudeva con queste parole: "il decreto mi appare così giusto come se io stesso lo avessi richiesto in tal modo": vd. TH. MOMMSEN, *Volksbeschluss der Ephesier zu Ehren des Kaiser Antoninus Pius*, in *Gesammelte Schriften*, 5, *Historische Schriften*, II, Berlin, 1908, pp. 532 ss.

[205] Sul punto, con un primo panorama bibliografico, S. KARWIESE, *"Groß ist die Artemis von Ephesos". Die Geschichte einer der großen Städte der Antike*, Wien, 1995, p. 109.

[206] Come emerge del resto da *D.* 2,12,2 (Ulp. 5 *ad ed.*) L. 255; *D.* 48,1,12pr.-1 (Mod. 3 *de poenis*) L. 161 *Custodias auditurus tam clarissimos viros quam patronos causarum, si omnes in civitate provinciae quam regit agunt* [Custodias auditurus in civitate provinciae quam regit tam clarissimos viros quam patronos causarum omnes, si in civitate agunt (MOMMSEN *ad h. l.*..)], *adhibere debet. Et feriatis diebus custodias audiri posse rescriptum est, ita ut innoxios dimittat et nocentes, qui duriorem animadversionem indigent, differat.* Il rescritto, ricordato da Modestino, è identificabile con quello di Traiano a Minicius Natalis cos. suff. 106 (d.C.): vd. *D.* 2,12,9 (Ulp. 7 *de off. proc.*) L. 2188 = R. 46 *Divus Traianus Minicio Natali rescripsit ferias a forensibus tantum negotiis dare vacationem, ea autem, quae ad disciplinam militarem pertinent, etiam feriatis diebus peragenda: inter quae custodiarum quoque cognitionem esse.* Su questi testi vd. V. MAROTTA, *Mandata principum*, Torino, 1991, p. 170.

[207] Il notabile efesino Gaius Vibius Salutaris, quando assunse l'iniziativa di istituire una fondazione in favore dei suoi concittadini, scrisse al proconsole Aquilius Proculus e al suo legato Afranius Flavianus, chiedendo che essi si rivolgessero alla *boule* di Efeso per indurla ad approvare la sua evergesia e impedire, in tal modo, anche ogni tentativo di contrastare i suoi progetti. Lo scopo di Vibius Salutaris era duplice: da un canto egli intendeva ottenere la conferma del proconsole e del suo legato – con due lettere distinte – sì da conferire ulteriore lustro alla sua iniziativa; dall'altro tutelare i fondi da lui posti a disposizione dal pericolo di essere stornati per finanziare altri progetti. Sulla fondazione di Vibius Salutaris vd. ROGERS, *The Sacred*

d.C. Oenoanda, avendo istituito nuovi giochi quadriennali, desiderava ottenere un'esenzione quinquennale dai carichi pubblici per il loro futuro presidente. Fu necessario l'intervento del proconsole d'Asia, dal momento che, come si esprime il decreto cittadino, 'altri governatori avevano permesso, mediante

---

Identity of Ephesos cit., pp. 152 ss. part. (occorrenza *supra* nt. 67). Il desiderio di conferire prestigio alle decisioni assunte dalla *boule* e dal *demos* appare il motivo ispiratore di altre istanze attraverso le quali alcune città hanno richiesto decreti di conferma ai loro proconsoli. Ultimamente ritorna su questo tema BOFFO, *Sentirsi greco nel mondo romano* cit., pp. 295-297, con altra bibl. Importante F. GASCÓ, *Evérgetas, giestas y conciencia cívica en las ciudades griegas de Epoca Imperial*, in *Ritual y conciencia cívica en el Mundo Antiquo*, a cura di J. ALVAR BLÁNQUEZ, C.G. WAGNER, Madrid, 1995, pp. 165 ss., 167 ss. part.

Allo stesso modo, tra il 185 e il 192, la città di Sidyma in Lycia-Pamphylia, dopo aver votato l'istituzione d'una *gerousia*, chiese (*IGR* III, 582) al proconsole Gaius Pomponius Baesus Terentianus di ratificare (συνεπικυρώσαι) questa deliberazione. Questi nella sua risposta affermò che la loro decisione meritava una lode piuttosto che una mera conferma, perché essa acquistava vigore in forza del suo stesso contenuto: vd. OLIVER, *art. cit.*, p. 165.

È interessante anche *C.I.* 7,9,2 IMP. GORDIANUS HADRIANAE. *Si decretum ordinis auctoritas rectoris provinciae comprobavit, quo is libertatem acceperat, cui postea fueras, ut proponis, matrimonio copulata, natam ex huiusmodi matrimonio et civem Romanam esse et in patris potestate non est incertae opinionis.* Alcune iscrizioni africane (*CIL* VIII 98, 307, 953, 12037; *ILAlg* 388) riportano la formula *'permittente proconsule'* (abbreviata talvolta in *p.p.*). Essa sta a indicare che il proconsole aveva autorizzato i competenti organismi cittadini a procedere alla nuova costruzione. Il permesso del proconsole occorreva sempre anche per rimuovere resti umani e cadaveri dalle loro tombe: vd. *D.*11,7,38 (Ulp. 9 *de omnibus trib.*) L. 2295 *Ne corpora aut ossa mortuorum detinerentur aut vexarentur neve prohiberentur quo minus via publica transferrentur aut quominus sepelirentur, praesidis officium est.* Ampie erano le competenze del governatore in ambito religioso: ciò spiega, per esempio, la domanda rivolta dagli abitanti di Vazitana, in Africa, al proconsole Valerius Pudens di poter rimuovere una statua di Esculapio da un vecchio tempio per trasferirla in una basilica di nuova costruzione (*ILG* 5041). Sull'*Africa*, in particolare, vd. J. KOLENDO, *L'activité des proconsuls d'Afrique d'après les inscriptions*, in *Epigrafia e ordine senatorio, Atti del Coll. A.I.E.G.L.*, Roma, 14-20 maggio 1981, *Tituli* 4, Roma, 1982, I, pp. 351-367.

Collocandosi su una linea non distante da quella di Mommsen, NÖRR, *Imperium und Polis* cit., p. 26 scrive: "... ist die Mitwirkung des Statthalters ursprünglich rechtlich nicht festgelegt. Eine andere Frage ist es, ob aus der weiterbreiteten Übung der statthaltlichen Bestätigung in der Spätzeit eine rechtliche Notwendigkeit wurde". A parere di OLIVER, *The Roman* cit., p. 167, si deve distinguere tra "permission" (ἐπικύρωσις) e "supporting action". "*Supporting action* can be frankly mentioned because it represents an accomodation, not an infrigement of Greek liberty. *Permission* is usually granted in more oblique language and is less frequently advertised, because it represents a restriction upon Greek liberty".

editto, di attribuire l'immunità dai carichi municipali ai nuovi magistrati creati dopo le nostre νομοθεσίαι, al pari di quanto, già in precedenza, si era concesso ai magistrati esistenti'[208].

Un'epigrafe, in particolare, contenente uno *psephisma* databile al 194 d.C., consente forse, anche se unicamente su di un piano congetturale, di ricostruire la prassi solitamente seguita, in questi casi, dal governo provinciale romano. L'iscrizione proviene dalla città dei Battianoi, nel distretto macedonico degli Orestoi. Questa comunità emise un decreto col quale rivendicò i propri diritti su certi terreni assegnatigli più di cinquanta anni prima da Terentius Gentianus, un *censitor,* un *legatus Augusti* appositamente nominato per questo cómpito dall'imperatore Adriano[209]. Lo *psephisma* prevedeva un'azione risoluta contro i provinciali (ἐπαρχικοί) che si fossero ostinati a impedire ai cittadini l'esercizio dei loro diritti. Questo decreto fu comunicato da tre legati al governatore Iunius Rufinus per ottenerne la conferma. La sua importanza – posta in evidenza del resto dalle stesse modalità di selezione degli ambasciatori τοῦ ἔθνους, ossia nel distretto amministrativo di Orestis considerato nel suo insieme – e il fatto che tra i suoi destinatari vi fossero anche provinciali estranei alla *polis* dei Battianoi, impone a questi ultimi l'onere di proporre domanda di ratifica e rende necessario, allo stesso tempo, l'intervento del governatore, proprio perché gli effetti dello *psephisma* si riverberavano ben oltre i confini di quel determinato corpo civico[210]. È probabile, dunque, che la ratifica del governatore, sovente richie-

---

[208] *SEG* 38, 1462, ll. 89-92; 110-112. Il termine νομοθεσίαι può intendersi, forse, come equivalente greco dell'espressione *leges provinciarum.* Se tale congettura è fondata, si deve presumere che, in questo caso, l'intervento del proconsole sia stato preceduto, al pari quanto è accaduto nella provincia di Pontus-Bithynia, da un'ulteriore autorizzazione dell'imperatore: Traiano, come è noto (vd. Plin. *epp.* 10,79 e 10,112), consentì ad alcune città di imporre ai nuovi *bouletai* il pagamento di una *summa honoraria,* benché la *lex Pompeia* non avesse previsto alcunché a tal riguardo. Sul tema vd. BURTON, *The Roman Imperial State* cit., pp. 262 s.

[209] Vd. *Coll.* 13,3,1-2 (Ulp. 9 *de off. proc.*) L. 2229 = R. 85, *D.* 47,21,2 (Call. 3 *de cogn.*) L. 19 e *ILS* 1046 (sul tema, più in generale, vd. G.P. BURTON, *The Resolution of Territorial Disputes in the Provinces of the Roman Empire*, in *Chiron* 30 (2000), pp. 195 ss.

[210] Vd. *JNS* 33 (1913), pp. 337 ss. nº IV = *BE* (1960), 636.

sta per conferire maggiore autorevolezza alle deliberazioni delle *boulai* e delle *ekklesiai*, apparisse sempre indispensabile soltanto quando esse potessero interferire con lo svolgimento delle attività amministrative e giurisdizionali della provincia o coinvolgere individui e gruppi sociali estranei alla comunità cittadina che le aveva emanate.

L'autonomia giudiziaria e amministrativa delle poleis *nel pensiero politico greco d'età imperiale*

Nel mondo concettuale dei giuristi, un momento di conflitto, più o meno intenso, tra opposte fazioni o tra parti diverse della medesima città viene iscritto dunque nella logica di quel che può definirsi 'amministrazione giustiziale'.

Da un altro versante coglie questo stesso aspetto anche un passo plutarcheo sul quale ci siamo già soffermati: *Praec.* 814 F-815 B (c. 19) "Nel rendere la patria obbediente e nel tenerla pronta per chi ci domina, l'uomo politico deve stare attento a non aggravare lo stato di soggezione, a non sottoporre anche il collo là dove è già legata una gamba, come fanno certuni che, a forza di sottoporre ai governatori qualunque decisione, piccola o grande, ne aggravano la servitù, e, cosa peggiore, ne soffocano ogni spazio politico, rendendola smarrita, timorosa, esautorata in tutto ... così chi sottopone al vaglio dei governatori ogni decisione, ogni riunione assembleare, ogni indulgenza, ogni misura amministrativa, costringe questi ultimi a essere più padroni di quanto essi stessi non vogliano. E la causa di tutto questo risiede principalmente nell'ambizione e nella smania di primeggiare dei notabili, che rovinano i più deboli costringendoli a lasciare la città o che, nelle contese che sorgono tra loro, non ritenendo giusto trovarsi tra i cittadini in uno stato di inferiorità, provocano l'intervento di chi è più potente. Ed è per questo che *boule, demos,* tribunali, ogni magistratura perdono il potere. Un politico deve invece, tenendo calmi i privati con l'eguaglianza e i potenti con lo scambio di concessioni, controllare gli uni e gli altri nei limiti del suo àmbito cittadino ... con la volontà di essere egli stesso vinto tra i cittadini piuttosto che vincere violando o rovesciando le leggi del suo paese; infine egli inviterà ciascuno degli altri a fare altrettanto, e insegnerà quale grande male sia l'amore della contesa. Ora, invece, piuttosto di dover fare onorevolmente e amichevol-

mente delle concessioni in casa propria, ai concittadini e ai membri della propria stessa tribù, ai vicini e ai colleghi, portano le liti alle porte degli oratori e nelle mani degli uomini di legge, con grande danno e vergogna".

Anche Dione Crisostomo condanna gli aspetti deteriori della lotta politica nelle città greche dell'Impero romano e, in particolare, l'incessante conflitto tra contrapposte fazioni. Il sofista, a proprio vanto, afferma di non aver mai commesso ingiustizie né violato la legge, né impedito ad altri, pur potendo, di violarla a suo danno. Avrebbe potuto denunciare il comportamento dei suoi avversari al popolo riunito in assemblea o rivolgersi ai governatori, o, qualora il *demos* e il proconsole non lo avessero ascoltato, scrivere direttamente al principe. Non era sua intenzione, tuttavia, accusare qualcuno e diffamare la propria patria[211]. Filostrato racconta come il sofista Antonio Polemone avesse giovato agli Smirnei, non permettendo ai suoi concittadini di deferire al tribunale del proconsole le cause su questioni di denaro (*hyper chrematon – causae pecuniariae* le avrebbero definite i giuristi romani) mentre i giudizi che riguardavano gli adultèri, i sacrileghi e gli omicidi, trascurando i quali si commetterebbe empietà, egli aveva consigliato di escluderli dalla loro città, perché per essi si richiedeva, come era solito dire, "un giudice con la spada in pugno"[212].

L'esistenza d'un potere sovraordinato a quello della città sconvolge tutte le coordinate della sua vita politica. Questo pro-

---

[211] *Or.* 45, 8: CUVIGNY, *Dion de Pruse* cit., pp. 109 ss. Sul punto, con altri esempi, P. DESIDERI, *Dione di Prusa fra ellenismo e romanità*, in *ANRW* 2.33.5, 1991, pp. 3892 ss.; *Forme di impegno politico di intellettuali greci dell'impero*, in *RSI* 110 (1998), pp. 60 ss.; SALMERI, *La vita politica in Asia Minore* cit., pp. 211 ss. (versione inglese ridotta, *Dio, Rome and the Civic Life of Asia Minor* cit., pp. 53 ss.); T. WHITMARSH, *Reading Power in Roman Greece: the paideia of Dio Chrysostomus*, in *Pedagogy and Power. Rhetorics of Classical Learning*, a cura di Y.L. TOO, N. LIVINGSTONE, Cambridge, 1998, pp. 192-213; T. WHITMARSH, *Greek Literature and the Roman Empire: the Politics of Imitation*, Oxford-New York, 2001, *passim.*

[212] Phil. *V.S.* 1,25 (532). (Si confronti questo passo filostrateo con un documento di Aphrodisios recentemente pubblicato da J.M. REYNOLDS, *New Letters of Hadrian to Aphrodisios trials, taxes, Gladiators and on Aqueduct*, in *TRA* 13 (2000), p. 9 l. 5, p. 13, ove commenta, in particolare le parole χρηματικαὶ δίκαι). A quest'episodio se ne può forse avvicinare un altro che vide come protagonista Demonatte: Luc. *Dem.* 16,50: vd. sul punto V. MAROTTA, *"Multa de iure sanxit". Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano, 1988, pp. 248 s. e nt. 122.

cesso di 'de - politicizzazione' della *polis* si coglie perfino in Elio Aristide, nonostante la sua visione pluralistica dell'Impero quale "Lega" di città[213]. Il retore misio intravede, nel possesso della cittadinanza romana, un vantaggio sostanziale; la possibilità, tra le altre cose, di non sottostare alle decisioni degli organi giurisdizionali locali, per proporre appello al governatore o, in caso di necessità, allo stesso tribunale imperiale[214].

Profili d'illegittimità delle deliberazioni cittadine nella prassi amministrativa provinciale e nella riflessione giuridica d'età severiana

Non è possibile soffermarsi, in questa sede, su contese civiche e lotte tra fazioni nelle città dell'Oriente greco-romano[215].

---

213 Un quadro bibliografico in MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, I cit., p. 51.

214 Ael. Arist. *Or.* XXVI, 37-38. Cfr. il commento di OLIVER, *The Ruling Power* cit., p. 920, nonché NÖRR, *Imperium und Polis* cit., p. 34: "Es ist bezeichnend, daß Aristides einen wesentlichen Vorteil der römischen Herrschaft darin sieht, daß der Bürger nicht mehr auf die – offensichtlich skeptisch betrachtete – städtische Gerichsbarkeit allein angewiesen ist, sondern daß er stets an den römischen Richter appellieren kann".

215 In età imperiale ogni città importante, prima o poi, è stata sede d'un aspro confronto politico, trasceso a volte anche in aperte violenze. Al tempo di Augusto, in Tessaglia un notabile locale, Petraeus, fu bruciato vivo durante una lotta fra fazioni: vd. Plut. *Praec.* 815 D (c. 19).

Interessante appare la vicenda che vide quale protagonista Claudius Aristion di Ephesos: Plin. *Ep.* 6, 31. Plinio ricorda un processo svoltosi innanzi al tribunale imperiale. Alcuni notabili di Efeso avevano accusato il loro concittadino Claudius Aristion. Questi fu assolto, con soddisfazione dello stesso Plinio, che lo definiva *innoxie popularis*. L'origine della popolarità di questo personaggio è nota grazie a varie iscrizioni che attestano la sua intensa attività evergetica, quale donatore di opere pubbliche durante il principato di Domiziano: sul punto vd. S. MITCHELL, *Anatolia. Land, Men and Gods in Asia Minor*, I, Oxford, 1993, p. 203.

All'epoca di Antonino Pio un personaggio eminente nella vita di Efeso fu M. Claudius P. Vedius Antoninus Phaedrus Sabinianus, discendente dell'illustre casata dei Vedii. Anch'egli fu un grande evergeta e, come Claudius Aristion, s'attirò l'inimicizia d'altri aristocratici. L'imperatore, in una serie di epistole, manifestò il suo franco apprezzamento per questo notabile, elogiandone soprattutto l'attività edilizia, e non nascose il proprio disappunto nei confronti di quegli efesini, i nemici politici di Vedio, che in alcune lettere avevano presentato in una luce sfavorevole i suoi atti di liberalità: vd. M.D. CAMPANILE, *Contese civiche ad Efeso in età imperiale,* in *SCO* 42 (1992), pp. 217-223.

Plutarco nei suoi consigli politici a un giovane nobile di Sardi, Menemaco, accenna alle lotte tra le fazioni di Pardalas e di Tyrrhenos, che avevano condotto que-

È preferibile, piuttosto, verificare il contenuto della testimonianza plutarchea sulla base d'un confronto con altre fonti.

Un'interessante conferma del suo valore, quale descrizio-

---

sta città sulle soglie della rovina vd. Plut. *Praec.* 813F (c. 17), 825D (c. 32). L'eco di questo veemente conflitto civile si era largamente propagato tanto che in un passo delle epistole attribuite ad Apollonio di Tiana, (*Ep.* 75) l'avvenimento fu descritto come una vera e propria guerra che non aveva risparmiato neppure i bambini. Il conflitto si concluse con la disfatta di Pardalas e dei suoi seguaci che furono giustiziati dalle autorità romane. Anche Menemaco, nonostante i consigli di Plutarco, fu vittima dei conflitti civili e costretto all'esilio: Plut. *De exilio.*

Plinio (*Ep.* 10, 34) ricorda l'esistenza di fazioni, dirompente per l'ordine pubblico delle città della sua provincia. Traiano vietò la costituzione d'un corpo di pompieri a Nicomedia, perché la Bitinia e, più di altre, proprio questa città erano vessate da organizzazioni che si trasformavano immancabilmente in eterie: vd. DESIDERI, *Dione di Prusa* cit., pp. 441 s.

Durante il principato di Antonino Pio, Iason, un importante notabile della Licia, fu celebrato in un'epigrafe della sua città natale, Kynaeai. Nel testo, tra le altre cose, si ricorda un decreto dell'assemblea provinciale con cui si richiedeva all'imperatore la concessione di beneficii per Iason e i suoi figli. Nel testo riportato dall'epigrafe si segnalò anche l'attività di un certo Moles, che, contrapponendosi alla decisione dell'assemblea provinciale, aveva presentato al procuratore romano formali accuse contro Iason, per impedire il conferimento di questi onori. Un'ambasceria però s'assunse il cómpito di difenderlo innanzi al tribunale imperiale. Iason fu poi assolto: vd. *IGRR* III, 704. Sul testo MAROTTA, *"Multa de iure sanxit"* cit., p. 228 e nt. 62, ove bibl., cui *adde* LEWIN, *Assemblee popolari* cit., pp. 47 s.

Ad Amastri nel Ponto è attestata l'esistenza d'una consorteria che aveva per capo un notabile locale di nome Lepido. Uno dei suoi membri è definito appunto come *etairos* di Lepido: vd. Luc. *Alex.* 43,45.

A Prusa Dione ebbe come acerrimo nemico Archippo, che lo accusò di comportarsi come un tiranno, corrompendo il *demos*: vd. Plin. *Ep.* 10,58; 60; 81; 82):, SALMERI, *La politica e il potere* cit., pp. 51-56, con ampia rassegna di fonti;vd. *La vita politica in Asia Minore* cit., pp. 211 ss. (= versione inglese ridotta *Dio, Rome and the Civic Life of Asia Minor* cit., pp. 53 ss.); C.P. JONES, *The Roman World of Dio Chrysostom*, Cambridge Mass.-London, 1978, pp. 101 ss. part.

Erode Attico ad Atene ebbe numerosi nemici, in specie Claudius Demostratus, Aelius Praxagoras e Valerius Mamertinus: sul punto vd. ora J. TOBIN, *Herodes Attikos and City of Athens. Patronage and Conflict under the Antonines*, Amsterdam, 1997, *passim.*

Domiziano proibì la coltivazione della vite in Asia Minore, poiché riteneva che il vino incitasse gli abitanti di quella regione alla sedizione (Phil. *V.S.* 1.21 (520): sul punto vd. B. LEVICK, *Domitian and the Provinces*, in *Latomus* 41 (1982), pp. 68 s.

Proclo di Naucrati [Phil. *V.S.* 2,21 (602 – 603)], uno dei maestri di Filostrato, vedendo che la la sua patria era sconvolta dalle lotte civili e governata in disprezzo alle leggi, scelse la quiete d'Atene. Partito segretamente da Naucrati, visse in Attica, avendo portato con sé ingenti ricchezze, schiavi e ogni genere d'arredi splendidamente lavorati.

ne fedele della realtà politica di quel tempo, è nell'epistolario di Plinio con Traiano[216]:

> *Plin. Ep.* 10,110 *Ecdicus, domine, Amisenorum civitatis petebat apud me a Iulio Pisone denariorum circiter quadraginta milia donata ei publice ante viginti annos, bule et ecclesia consentiente, utebaturque mandatis tuis, quibus eius modi donationes vetantur. Piso contra plurima se in rem publicam contulisse ac prope totas facultates erogasse dicebat. Addebat etiam temporis spatium postulebatque ne id, quod pro multis et olim accepisset, cum eversione reliquae dignitatis reddere cogeretur. Quibus ex causis integram cognitionem differendam existimavi, ut te, domine, consulerem quid sequendum putares.*

L'*ecdicus*[217] di Amiso, *civitas foederata* del Ponto, aveva presentato un'istanza con la quale si domandava la restituzione, da parte di Iulius Piso, della somma di circa quarantamila *denarii* donatagli da questa città venti anni prima con il consenso della *boule* e dell'*ekklesia*. Il rappresentante degli Amiseni richiamava, per sostenere la sua richiesta, i *mandata* di Traiano che avevano vietato donazioni di tal genere. Pisone, a sua volta, fece presente che, a causa delle frequenti elargizioni da lui fatte in favore della propria patria, aveva dato fondo a quasi tutto il suo patrimonio. Molto tempo era trascorso e la donazione era stata ricevuta in cambio delle sue molte benemerenze. Inoltre obbligarlo a restituire quanto gli era stato elargito avrebbe distrutto, se conferiamo alle parole adoperate da Plinio un significato tecnico, la *dignitas* che aveva conservato, costringendolo, in altri termini, ad abbandonare la *boule* e gli onori magistratuali[218].

Del testo pliniano un unico aspetto è per noi rilevante: la donazione decisa dalla *boule* e dal popolo di Amisus in favo-

---

[216] Vd. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny* cit., pp. 718-721.

[217] Sull'*ecdicus* (ἔγδικος) vd. ROBERT, *Études anatoliennes* cit., pp. 375 ss.; *Inscriptions grecques de Sidè en Pamphylie*, in *RPh* 32 (1958), pp 15 ss.; DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, IV, 2 cit., p. 489.

[218] SHERWIN-WHITE, *The Letters* cit., p. 720, scrive: "This implies that at Amisus there existed a social classification based on a wealth qualification".

re di Iulius Piso. Si tratta a ben vedere d'un provvedimento che i greci avrebbero definito χάρις, termine adoperato da Plutarco per indicare uno degli àmbiti – le elargizioni e le grazie in favore dei cittadini meritevoli – da sottrarre al controllo dell'amministrazione provinciale romana.

Non è il gusto per la curiosità che deve spingerci ad approfondire quest'aspetto, ma la possibilità, che si offre concretamente, di confrontare i testi di Plutarco e di Plinio con un frammento ulpianeo:

> *D.* 50,9,4 (Ulp. *l.s. de off. cur. r.p.*) L. 2074 *Ambitiosa decreta decurionum rescindi debent. Sive aliquem debitorem dimiserint sive largiti sunt. Proinde, ut solent, sive decreverint de publico alicuius* (leggi *alicui*) *vel praedia vel aedes vel certam quantitatem praestari, nihil valebit huiusmodi decretum. Sed et si salarium alicui decuriones decreverint, decretum id nonnumquam ullius erit momenti: ut puta si ob liberalem artem fuerit constitutum vel ob medicinam: ob has enim causas licet constitui salaria.*

I decreti dei decurioni, che mirano a favorire taluno, devono essere cassati, sia in caso di remissione d'un debito sia nell'ipotesi d'un atto di liberalità o di prodigalità. Allo stesso modo un decreto non potrà esser considerato valido se, come sovente accade, esso ha attribuito a qualcuno, traendolo dai beni o dai fondi pubblici, un terreno, una casa o una certa somma di denaro. Tuttavia, qualora i decurioni abbiano accordato per decreto un salario, questo provvedimento potrebbe essere considerato valido se, per esempio, sia stato emanato in favore dell'esponente d'una professione liberale o per un medico[219].

I *decreta* possono definirsi *ambitiosa* quando sacrificano, attraverso un sensibile decremento del patrimonio comune della città, l'interesse generale a quello d'un solo individuo o di un ristretto gruppo di persone. *Rescindi,* un vocabolo di tenore generale, si riferisce, in questo specifico caso, alla cadu-

---

[219] Vd. G. Coppola, *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano, 1994, pp. 334 ss., con bibl.

cazione del decreto mediante un atto che ne produce la totale inefficacia, ovverossia la rimozione degli effetti[220].

Il caso descritto da Ulpiano non presuppone necessariamente un controllo di carattere preventivo, da parte del *praeses* o del *curator rei publicae,* sul contenuto dei decreti emanati dalla *boule* o dall'*ekklesia* in materia finanziaria. Il titolare del potere cognizionale avrebbe potuto prendere in esame una tale questione anche in sede di appello riformatorio, proposto contro un decreto dell'*ordo.* Secondo Ulpiano, queste deliberazioni, comparabili con lo *psephisma* di Amisus, non avevano valore[221]. Il giurista non espone un caso reale o di scuola; egli, al contrario, rammenta una regola perfettamente coincidente con il contenuto dei *mandata* impartiti a Plinio da Traiano[222]. Si comprende, in tal modo, anche la parte finale del frammento che definisce i limiti entro i quali si può deliberare la concessione di un salario legittimo[223].

---

220 Vd. sul punto S. Di Paola, *Contributi ad una teoria della invalidità e della inefficacia in diritto romano*, Milano, 1966, pp. 43, 60 in part.; M. Brutti, *s. v. Invalidità (storia)*, in *ED* 22, Milano, 1972, pp. 568 s. part. Sulla questione, con una visione sensibilmente divergente rispetto a quella adottata in questa sede, A. Masi, *s. v. Nullità (storia)*, in *ED* 28, Milano, 1978, pp. 859 ss.

221 Ma la soluzione adottata da Traiano (Plin. *Ep.* 10,111) può aver dato inizio a una prassi cristallizzata in una breve regola da Hermogenianus: *D.* 50,2,8 (1 *iuris epitomarum*) L. 15 *Decurionibus facultatibus lapsis alimenta decerni permissum est, maxime si ob munificentiam in patriam patrimonium exhauserint.*

222 Vd. *supra* pp. 190 s.

223 Vd. Jacques, *Le privilège de liberté* cit., pp. 303-305, cui *adde* Nörr, *Imperium und polis in der hohen Prinzipatszeit* cit., p. 25; Lamberti, *"Tabulae Irnitanae". Municipalità e "ius Romanorum"* cit., p. 114, ove altra bibl. Per l'a. gli *ambitiosa decreta decurionum* sono quelli emanati in materia di *pecunia* del municipio senza l'approvazione della necessaria maggioranza. Quest'interpretazione, che si riconnette strettamente al contenuto del c. LXXIX della *lex Irnitana [R(ubrica) Ad quem numerum decurionum conscriptorumve referri oportet de pecunia communi municipum eroganda / Ne quis du<u>mvir eius municipii decuriones conscriptosve consulito, neve ad eos referto de pecunia quae communis municipum eius municipii erit, distribuenda dividen(d)a discribenda inter municipes eius municipi ferto, (n)eve pecuniam communem eorundem inter colonos interve decur(i)ones conscriptosve dividito distibu*i*to discribito, item de pecunia, quae communis municipum erit, praeter quam ex his causis quae hoc capite exceptae ((ae)) sunt (h)aut alia parte huius legis nominatim conprehensae sunt, alienanda diminuenda eroganda mutua((nd))a danda municipum nomine deve reissione facienda ei, quem municipibus eius municipi quid dare facere praestare oportebit, ne referto ad decuriones conscriptosve, (c) um pauciores quam, qui tres quartas partis totius numeri decurionum conscriptotumv(e) explere possint, aderunt, et tum ita ut ne alit(e)r decretum fiat*

Conclusioni

La nozione di 'Stato giustiziale'[224], un idealtipo, una costruzione ipotetica, ottenuta mediante la connessione, in un quadro unitario, di una certa quantità di particolari, può aiutarci a intendere la natura dei meccanismi reali dell'amministrazione romana tra II e III secolo della nostra èra?

I modelli interpretativi – ricorda F. Braudel[225] – sono come piccole navi, le quali, una volta costruite, devono percorrere il mare dei fatti, per verificare se, messe alla prova, riescono a "galleggiare", ossia a connettere tra loro avvenimenti e fenomeni apparentemente scollegati e distanti, e di conseguenza – stabilendo tra loro nessi a prima vista non percepibili – a permettere di osservarli in una prospettiva nuova. O se, invece, sono destinate, dopo una breve navigazione, a naufragare. A me pare che il nostro modello corrisponda alla realtà dell'organizzazione amministrativa delle province romane, consentendoci di comprendere i suoi veri meccanismi di funzionamento[226]. L'efficacia di questo 'idealtipo' potrebbe essere nuo-

---

quam ut (pe)r tabellam decuriones conscriptive sente(n)tiam ferant et ante quam ferant iurent per Iovem et divom Aug(ustum) et divom Claudium et divom Vesp(asianum) Aug(ustum) et divom Titum Aug(ustum) et genium imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) deosque Penates (s)s eam sententiam laturos quam maxim(e) e re communi municipum esse censuerunt. Quod aliter relatum decre(t)um<ve> erit, it neque iustum neque ratum esto ...], non è condivisibile. Essa, infatti, schiaccia troppo meccanicamente il contenuto del passo ulpianeo sulla *lex Irnitana,* senza tener conto degli ulteriori sviluppi normativi, attestati, peraltro, dai *mandata* di Traiano ricordati in Plin. *Ep.* 10,110. D'altra parte il c. CXXXIV della *lex Ursonensis,* di età cesariana, potrebbe fornire sul punto l'esempio di un interessante precedente: *Ne quis Iivir <aelil(lis) praefectus c(oloniae) G(enetivae), quicumque erit, post h(anc) l(egem) ad decuriones c(oloniae) G(enetivae) referto neve decuriones consulito neve (d(ecretum) d(ecurionum) facito neve d(ie) e(a) r(e) in tabulas publicas referto neve referri iubeto, neve quis decurio, cum e(a) r(es) a(getur), in decurionibus sententiam dicito neve d(ecretum) d(ecurionum) scribito neve in tabulas publicas referto neve referendum curato, quo cui pecunia publica a[iutve] quid honoris habendi causa munerisve d[andi pol]licendi [prove] statua danda ponenda detur do[netur] ....* Nessuno dunque poteva ricevere denaro o un altro beneficio per rivestire un pubblico ufficio, allestire uno spettacolo o collocare una statua.

[224] Vd. *supra* nt. 128 e pp. 155 ss.

[225] F. Braudel, *Storia e scienze sociali*, nel suo volume: *La storia e le altre scienze sociali*, Roma-Bari, 1974, p. 182.

[226] Questi meccanismi consentono anche all'organizzazione di dominio imperiale di realizzare i suoi veri obiettivi: drenare risorse dalle province per finanziare e so-

vamente verificata esplorando luoghi e momenti della lotta politica nelle province che in questa sede dobbiamo, per limiti di tempo e di spazio, trascurare per rinviare il loro approfondimento a una fase successiva della ricerca.

Le procedure contro i reati magistratuali, gli abusi dei governatori o altri 'funzionari' dell'amministrazione provinciale, pur non escludendo in linea di principio l'intervento diretto del potere centrale, si riducevano sostanzialmente alla via giudiziale e implicavano perciò, in base a regole e a prassi cristallizzatesi soprattutto nel corso del I secolo dell'Impero, l'ampia partecipazione degli organismi rappresentativi delle province, ossia *concilia* e *koina*[227].

---

stenere l'esercito e la corte imperiale o nutrire la *plebs frumentaria* dell'*urbs*. "Le entrate dello Stato sono lo Stato" – scriveva E. BURKE, *Riflessioni sulla rivoluzione francese*, pref. di D. Fisichella, versione di V. Beonio-Brocchieri, Roma, 1984, p. 59. Fu proprio l'inefficacia dell'imposizione fiscale a costringere il potere centrale e, soprattutto, Diocleziano, dopo la crisi del III secolo, a riformulare profondamente anche gli apparati periferici di governo dell'Impero. Per una teoria dell'evoluzione dei sistemi fiscali vd. M. LEVI, *Teoria dello stato predatore*, tr. it. Milano, 1997, pp. 13 ss. part.

[227] Vd. J.A.O. LARSEN, *Representative Government in Greek and Roman History*, Berkeley-Los Angeles, 1955, pp. 106 ss., 123 s. part.; J, DEININGER, *Die Provinziallandtage der römischen Kaiserzeit von Augustus bis zum Ende des dritten Jahrhundert n. Chr.*, München-Berlin, 1965, pp. 161 ss., 166 ss. part. (Per i rapporti tra culto imperiali e assemblee provinciali, soprattutto in Asia minore, vd. S.R.F. PRICE, *Rituals and Power. The Roman Imperial Cult in Asia Minor*, Cambridge, 1984, pp. 126 ss.). Sul tema è utile anche il contributo di P.A. BRUNT, *Charges of Provincial Maladministration under the Early Principate*, ora in *Roman Imperial Themes*, Oxford, 1998², pp. 53 ss. e 487-508; vd. inoltre M. DONDIN-PAYRE, *Le* proconsul *d'*Africa *malhonnete*; *mythe et réalite*, in *L'Africa romana, Atti del VI Conv. di Studio*, Sassari, 16-18 dicembre 1988, a cura di A. MASTINO, Sassari, 1989, pp. 103 ss. 111 part., con una lista dei proconsoli d'*Africa* tradotti in giudizio nei primi tre secoli della nostra èra. Si possono prendere in esame differenti esempi riferibili a un lungo arco temporale. Alleghiamo questo breve elenco di accuse deferite contro i governatori dai *koina* d'alcune province: Asia – C. Silanus (Tac. *Ann.* 3,66-69), Lucilius Capito (Tac. *Ann.* 4,15), P. Celer (Tac. *Ann.* 13,33), P. Suillius (Tac. *Ann.* 13,43) – Bithynia-Iulius Cilo (Dio 60,33), Cadius Rufus (Tac. *Ann.* 12,22), Tarquitius Priscus (Tac. *Ann.* 14,46), Iulius Bassus (Plin. *Ep.* 4,9), Varenus Rufus (Plin. *Ep.* 5,20; 6,5; 6,13; 6,29,11; 7,6; 7,10) – Creta-Cestius Proculus (Tac. *Ann.* 13,30) – Cyrene-Caesius Cordo (Tac. *Ann.* 3,38; 3,70), Pedius Blaesus (Tac. *Ann.* 14,18).

La vicenda del cretese Claudius Timarchus, secondo il quale era in suo potere far sì che i Cretesi rendessero o no grazie ai proconsoli che avevano governato Creta, appare particolarmente interessante. Tacito (*Ann.* 15,20-22) narra che, nel 62, venne processato quest'influente personaggio: *Exim Claudius Timarchus Cretensis reus agitur, ceteris criminibus, ut solent praevalidi provincialium et opibus nimiis ad iniurias minorum elati: una vox eius usque ad contumeliam senatus pe-*

Come è ovvio, anche una città avrebbe potuto portare in giudizio un governatore che l'avesse danneggiata. Nel suo Secondo Discorso di Tarso, databile tra il 112 e il 113, Dione di Prusa allude a due distinti episodi di questo genere, collocabili, con qualche approssimazione, nella seconda metà del I secolo d.C.[228]. Del resto, il suo intervento in questa città, fu determinato da una iniziativa giudiziaria assunta pochi mesi prima dai cittadini di Tarso. Costoro, esasperati contro il go-

---

netraverat, quod dictitasset in sua potestate situm, an proconsulibus, qui Cretam obtibuissent, grates agerentur. Quam occasionem Paetus Thrasea ad bonum publicum vertens, postquam de reo censuerat provincia Creta depellendum, haec addidit:, '... ergo adversus novam provincialium superbiam dignum fide constantiaque Romana capiamus consilium, quo tutelae sociorum nihil derogetur, nobis opinio decedat, qualis quisque habeatur, alibi quam in civium iudicio esse. Olim quidem non modo praetor aut consul, sed privati etiam mittebantur, qui provinciae viserent et quid de cuiusque obsequio videretur referrent, trepidabantque gentes de aestimatione singulorum: at nunc colimus externos et adulamur, et quo modo ad nutum alicuius grates, ita promptius accusatio decernitur. Decernaturque et maneat provincialibus potentiam suam tali modo ostentandi: sed laus falsa et praecibus expressa perinde cohibeatur quam malitia, quam crudelitas ...' Magno adsensu celebrata sententia, non tamen senatus consultum perfici potuit abnuentibus consulibus ea de re relatum. Mox auctore principe sanxere, ne quis ad concilium sociorum referret agendas apud senatum pro praetoribus prove consulibus grates, neu quis ea legatione fungeretur. La questione sollevata da Trasea non era all'ordine del giorno, per cui i consoli, nonostante l'ampio consenso che la sua *sententia* – lasciare ai provinciali, riuniti nei loro *concilia,* la facoltà di accusare, privandoli, però, della possibilità di esprimere rendimenti di grazie ai loro governatori – aveva riscosso, non poterono far formulare e votare un corrispondente senatoconsulto. Più tardi, tuttavia, per iniziativa del principe, i senatori deliberarono che nessuno nei *concilia provinciae* proponesse al Senato rendimenti di grazie per i governatori e che nessuno assumesse una tale ambasceria. Il passo di Tacito deve essere posto a confronto con *PS.* 5,27,2 = Liebs 5,34,2 *Lege repentundarum tenetur, quicumque in curia vel concilio auctor fuerit honoribus praesidi comitibusque eius decernendis decretumve super ea re fecerit faciendumve curaverit.*

Anche le vicende del processo intentato dai Bitini contro il loro ex governatore, Varenus Rufus, appaiono meritevoli d'essere ricordate. Costoro lo accusarono, inviando a Roma, un'ambasceria, ma poi, come narra Plinio, il difensore di Vareno, il *koinon* dei Bitini incaricò una seconda legazione, dalla quale venne richiesto il suo proscioglimento (Plin. *Ep.* 5,20; 6,13; 7,6,1). È probabile che questo cambiamento di opinioni sia anche conseguenza del prevalere, nell'assemblea bitinica, del partito legato a Dione di Prusa, buon amico di Varenus Rufus: vd. DESIDERI, *Dione di Prusa* cit., pp. 270-73.

[228] *Or.* 34, 40-42. È estremamente verosimile, se non certo, che le iniziative giudiziarie, cui il retore fa riferimento, siano state assunte dalla sola Tarso e non dal *koinon* della Cilicia nel suo insieme.

vernatore a causa d'una sentenza emanata per regolare un conflitto territoriale con la vicina città di Mallo – pronunzia da loro ritenuta ingiusta –, avevano deciso di avanzare, con il voto unanime di *ekklesia* e *boule,* un'accusa formale nei suoi confronti. Il governatore, dal canto suo, aveva inviato a Traiano una lettera estremamente dura, nel tono e nei contenuti, per disapprovare il comportamento tenuto dai Tarsii nel corso del processo. Non è improbabile che la missione di Dione in questa *polis* sia stata ispirata dallo stesso imperatore, con il fine esplicito di rasserenare i rapporti con il governatore e di ripristinare la 'concordia' con le altre città della Cilicia[229].

I governatori, dunque, potevano essere condotti in giudizio da fazioni di notabili, qualora esse giudicassero negativamente il loro comportamento. Ben poco si conosce, tuttavia, delle procedure seguite in casi come questi nei *koina* e nei *concilia* provinciali. Un esempio non trascurabile di quanta influenza avesse l'appoggio dei notabili locali per la fortuna di un ex-governatore è offerto da un famoso testo epigrafico: il 'marmo di Thorigny'. L'iscrizione, dedicata il 16 dicembre del 238, consente di conoscere alcuni aspetti della società provinciale gallo-romana durante i regni di Elagabalo e di Alessandro Severo[230]. Il dedicatario del monumento, T. Semnius Sollemnis notabile della *civitas Viducassium (Arageнuae),* è anche il protagonista dell'episodio narrato da una lettera (o, meglio, un *exemplum epistulae*) di M. Aedinius Iulianus, prefetto del pretorio ed ex governatore della Lugdunensis[231], a Badius Comnianus[232], *procurator vice praesidis*

---

229 Sul punto vd. D. KIENAST, *Ein vernachlässigtes Zeugnis für Reichspolitik Traians: Die zweite tarsische Rede des Dion von Prusa*, in *Historia* 20 (1971), pp. 74 s.; DESIDERI, *Dione di Prusa* cit., pp. 423 ss. con precedente bibl. JONES, *The Roman World of Dio Chrysostom* cit., p. 137, non crede nell'ipotesi che Traiano abbia inviato Dione a Tarso nel 113 per riportarvi l'ordine. Della stessa opinione è anche SALMERI, *La politica e il potere* cit., p. 93 e nt. 13.

230 Vd. H.-G. PFLAUM, *Le Marbre de Thorigny*, Paris, 1948, *passim,* con un ampio commento del documento, che consta di tre parti, cui *adde* N.S. SCAROŇROKOVA, *Le Marbre de Thorigny*, in *AMA* 5 (1983), pp. 64 ss.

231 Sulla carica rivestita da Aedinius Iulianus vd. PFLAUM, *Le Marbre* cit., p. 36 part. Altra bibl. in T. SPAGNUOLO VIGORITA, *"Secta Temporum Meorum". Rinnovamento politico e legislazione fiscale agli inizi del principato di Gordiano III*, Palermo, 1978, pp. 96 s. part.; K. DIETZ, *"Senatus contra principem"*, cit., pp. 40 s., 316.

232 Vd. H.-G. PFLAUM, *Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire romain*, 3, Paris, 1961, n. 297.

agens di questa stessa provincia. In questo documento Aedinius Iulianus rammenta un episodio avvenuto, mentre egli governava la Lugdunense, nel corso dell'annuale *concilium* delle Tre Gallie[233]. In questa sede, forse il 1° agosto del 220[234], il suo predecessore, il legato Claudius Paulinus, fu attaccato per istigazione di alcuni delegati, che si ritenevano lesi nei loro interessi *(merita)* dal comportamento tenuto dall'ex governatore. Essi tentarono di far approvare dall'assemblea provinciale *(quasi ex consensu provinciarum)* un decreto per instaurare un'accusa formale nei suoi confronti. Sollemnis si oppose a questa mozione, sollevando una questione preliminare: dal momento che la sua città *(patria eius),* nel conferirgli assieme ad altri il *munus legationis (legatum eum creasset),* non aveva impartito alcuna istruzione a tal riguardo, anzi, al contrario, aveva espresso lode e approvazione per Claudius Paulinus, il voto personale di quei delegati, in violazione dell'esplicito mandato della loro città, appariva inidoneo a questo fine. In conseguenza, per effetto dell'intervento di Sollemnis, l'accusa contro l'ex legato della provincia cadde.

Per quanto piccolo, lo spiraglio aperto da questa preziosa testimonianza, unica nel suo genere[235], consente di cogliere, nelle loro linee essenziali, alcuni meccanismi procedurali di *koina* e *concilia.* Cionondimeno sarebbe azzardato estendere la disciplina, che si può ricostruire in base al suo esame, an-

---

[233] Marmo di Thorigny (Pflaum) = *CIL* XIII, 3162 II, *Lato destro,* ll. 1-32 *Exemplum epistulae Aedinii Iuliani, praefecti praetorio ad Badium Comianum procuratorem et vice praesidis agentem. Aedinius Iulianus Badio Comniano salutem. In provincia Lugdunensi quinquefascalis cum agerem, plerosque bonos viros perspexi, inter quos Sollemnem istum oriundum ex civitate Viducassium sacerdotem, quem propter sectae gravitatem et honestos mores amare coepi. His accedit, quod, cum Claudio Paulino, decessori meo in concilio Galliarum instinctu quorundam, qui ab eo propete merita sua laesi videbantur, quasi ex consensu provinciarum accusationem instituere temtarent, Sollemnis iste meus proposito eorum restitit, provocatione scilicet interposita, quod patria eius cum inter ceteros legatum eum creasset, nihil de actione mandassent, immo contra laudassent, qua ratione effectum est, ut omnes ab accussatione destiterent: quem magis magisque amare et comprobare coepi. Is certus honoris mei erga se ad videndum me in urbem venit atque proficiscens petit, ut eum tibi commendarem. Recte itaque feceris, si desiderio illius adnueris. Et reliqua.*

[234] Per la datazione di quest'episodio vd. PFLAUM, *Le Marbre* cit., pp. 34 s.

[235] Quantomeno in Occidente. Per un confronto si può rinviare alle iscrizioni in onore di Opramoas a Rhodiapolis.

che ad altre realtà regionali[236]. Sollemnis non era l'unico rappresentante scelto dalla *civitas Viducassium:* l'espressione *inter ceteros,* perciò, deve essere riferita ai delegati della sua stessa comunità e non di altre *civitates*[237]. Non sappiamo a quali regole si conformassero le assemblee degli altri *concilia* provinciali, ma, in quello delle Tre Gallie, i rappresentanti delle *civitates* erano vincolati dalle istruzioni loro impartite al momento della nomina e dell'investitura[238]. È peraltro possibile che la disciplina invocata da Titus Semnius Sollemnis non fosse posta dalla *lex* disciplinante le riunioni di questo *Concilium,* ma dallo stesso 'statuto' della *civitas Viducassium.* Del pari, è certamente probabile che, quantomeno nelle province della parte occidentale dell'Impero, considerando la preminente posizione delle curie municipali nella gestione degli affari locali, i rappresentanti da inviare ai *concilia* fossero scelti dagli *ordines decurionum* piuttosto che da elezioni popolari[239]. La *lex Irnitana* – c. XLVII [*R(ubrica) De eo qui non ex*

---

[236] In altre parole, occorre molta cautela, perché nulla ci consente di presumere l'esistenza d'una disciplina unitaria, comune a tutti i *koina* e i *concilia.* È altrettanto azzardato, in ogni caso, accogliere l'ipotesi contraria ed escludere la possibilità di coincidenze tra i regolamenti procedurali delle assemblee di ogni provincia. Inutilizzabili, in tal senso, gli argomenti avanzati da LARSEN, *Representative Government* cit., p. 140, il quale ha sostenuto che il modello del mandato imperativo, che emerge forse dall'analisi dell'episodio tramandatoci dal Marmo di Thorigny, non possa essere esteso alla Gallia Narbonensis, ove nel *concilium* provinciale, in base alla *lex* che ne regolava le riunioni (*FIRA* I *Leges* n. 22, pp. 199 ss., *Lex civitatis Narbonensis de flamonio provinciale*), il voto era segreto, per quanto preceduto dal giuramento. Quest'affermazione, oltre a essere infondata, appare incomprensibile, dal momento che, come ha giustamente sottolineato lo stesso Larsen (*o. c.*, p. 139), le procedure di voto previste per il *concilium* della Narbonense ricalcavano quelle seguite nel Senato di Roma, ove – è noto – il voto segreto fu introdotto forse per un breve periodo in epoca traianea nelle elezioni: vd. R.J.A. TALBERT, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton N.J., 1984, pp. 84, 170, 222, 269, 284 s. Il Larsen confonde tra loro ámbiti procedurali molto diversi.

[237] È leggibile sui gradini dell'Anfiteatro dell'*Ara* di Lugdunum, ove si riuniva il *concilium,* l'iscrizione Bituriges Cubi. Questo dato induce a credere che i seggi riservati ai rappresentanti delle città fossero preliminarmente assegnati. È molto probabile, dunque, che anche la delegazione dei Viducassi, fosse composta almeno da tre membri: sul punto vd. PFLAUM, *Le Marbre de Thorigny* cit., p. 21, con altri ragguagli.

[238] Così PFLAUM, *Le Marbre de Thorigny* cit., p. 21.

[239] Vd. LARSEN, *Representative Government* cit., pp. 138 s. Si può congetturare in tal senso anche in base ai cc. XLIV e XLV della *lex Irnitana.*

decreto decurionum legatione functus erit] – stabilisce che nessun *legatus* agisca o parli *adversus mandata*[240] *decurionum conscriptorumve,* o si comporti maliziosamente sì che le cose si svolgano in senso contrario alle loro istruzioni *(mandata),* o la legazione non sia portata a termine o faccia il suo rapporto in ritardo[241]. È probabile che questa norma dello statuto irnitano regolasse anche l'invio di delegazioni e rappresentanze della città alle assemblee del *concilium Baeticae,* in età domizianea già attivo da qualche decennio[242].

Nella Lugdunense e nelle altre province occidentali, per le quali non disponiamo di nulla di paragonabile a quel che si può ricavare dalla lettura di Plutarco, Dione di Prusa, Elio Aristide o Filostrato, il confronto tra diverse fazioni dell'aristocrazia locale poteva assumere toni e contorni politici assimilabili, se non identici, a quelli che le fonti attestano per le città grecoloquenti dell'Impero[243]. Le attività delle *ekklesiai* e delle *boulai,* nelle *poleis,* o degli *ordines decurionum,* nei municipi, nelle colonie e nelle stesse *civitates peregrinae* d'Occidente, non soltanto superavano sovente il confine della mera amministrazione, ma a tal punto risentivano dei conflitti, che esacerbavano le relazioni tra i loro notabili, da ripercuotersi pericolosamente, almeno in qualche occasione, sugli stessi governatori provinciali e sugli altri 'amministratori' dell'Impero.

---

[240] Cfr. con Il Marmo di Thorigny (Pflaum) II *Lato destro,* ll 22-25 *..., quod patria eius cum inter ce[ter(os] / legatum eum creasset, nihil de ac- / tione mandassent, immo contra laud([as]- / [se]nt ...*

[241] Lex Irnitana (Crawford) c. XLVII *R(ubrica) ...Ne quis legatus adversus mandata decurionum conscriptorumve facito neve dicito neve d(olum) m(alum) adhibeto, quo quit adversus mandata decurionum conscriptorumve fiat, quove tradius peragetur renuntietur(ve) legatio. Qui adversus ea fecerit sciens d(olo) m(alo), quanti ea res erit in qua adversus ea quid factum erit, tantum d(amnas) esto dare, eiusque pecuniae deque ea pecunia municipi eius municipi qui volet, cui<que> per h(anc) l(egem) licebit, actio petitio persecutio esto.* Contro quanti avessero violato intenzionalmente i *mandata* dell'*ordo decurionum,* qualsiasi *municeps* poteva esperire un'azione per il risarcimento del pregiudizio causato o con la violazione delle istruzioni dell'*ordo decurionum* o con il ritardo nella presentazione del rapporto finale.

[242] Sul punto vd. DEININGER, *Die Provinziallandtage der römischen Kaiserzeit* cit., pp. 128 ss., con altri ragguagli.

[243] Nelle province occidentali, tuttavia, accuse e processi promossi contro gli amministratori provinciali appaiono di gran lunga meno numerosi di quelli attestati per le province grecoloquenti dell'Impero: sul punto vd. le osservazioni di LARSEN, *Representative Government* cit., pp. 126 ss.

Per questo, ben pochi di loro avrebbero osato scontentare la parte in conflitto più potente e influente. I governanti romani, dovendo valutare gli instabili equilibri tra i notabili d'una stessa provincia, spesso erano indotti all'attendismo o a favorire gli interessi degli aristocratici più prepotenti e spregiudicati, per non soccombere in un gioco di forze che in una certa misura li trascendeva. Lasciarsi coinvolgere nei conflitti politici era sempre pericoloso. Anche quei governatori che, come denunciò Dione Crisostomo[244], fecero il bello e il cattivo tempo, approfittando di una di quelle questioni di prestigio per le quali le *poleis* di una stessa provincia spesse volte si contrapponevano l'una all'altra[245], non riuscirono, in tal modo, a premunirsi contro ogni rischio. Costoro schierandosi a favore di una delle città contendenti, si procurarono certamente coperture, appoggi e alleanze per giustificare il loro malgoverno. Cionondimeno, per quanto risulta dall'esame della nostra fonte principale sulle attività del tribunale senatorio in età traianea[246], raramente riuscirono a sottrarsi, se non alla condanna, al fastidio di un'accusa e di un processo[247].

---

[244] Dio Chrys. *Or.* 38, 36-37 (vd. anche *Or.* 38, 33). Il retore, dinanzi all'assemblea di Nicomedia, aveva invitato i suoi abitanti a riconciliarsi con Nicea, consentendo anche a essa di utilizzare il titolo di *metropolis*. Scrive Dione *Or.* 38, 37: "(I governatori), allo stesso modo, invece di offrirvi la giustizia, di risparmiarvi il saccheggio delle città, la spoliazione dei privati, gli oltraggi, le esazioni, vi offrono delle parole, e dichiarano e scrivono che voi siete i primi. Dopo di che, e senza correre rischi, essi possono trattarvi come gli ultimi degli ultimi".

[245] Sulla rivalità tra Nicomedia e Nicea per il primato nella Bitinia vd. L. ROBERT, *La titolature de Nicée et de Nicomedia: la gloire et la haine*, in *HSCPh* 81 (1977), pp. 1-39 = *Opera minora selecta*, 6, Amsterdam, 1989, pp. 211 ss. Altre indicazioni in SARTRE, *L'Asie Mineure et l'Anatolie* cit., pp. 261 ss. Sul punto vd. anche Dio Chrys. *Or.* 38, 38.: sul testo puntuali osservazioni in R. MERKELBACH, *Der Rangstreit der Städte Asiens und die Rede des Aelius Aristides über die Eintracht,* in *ZPE* 32 (1978), pp. 287 ss., 290-92 part.; F. GASCÓ, *Ciudades griegas en conflicto* (*s. I-II d.C.*), Madrid, 1990, *passim*. Su di un piano più generale molto utile la consultazione di J.E. LENDON, *Empire of Honour. The Art of Government in the Roman World,* Oxford, 1997, pp. 170 ss.

[246] Plin. *Ep.* 4,9; *Ep.* 5,20; 6,5; 6,13; 6,29,11; 7,6; 7,10.

[247] Sulla connessione di queste procedure con l'idealtipo 'amministrazione giustiziale' vd. TONDO, *Profilo* cit., *Parte seconda* cit., p. 393. Su questo tema, benché prenda in esame la sola età repubblicana, da ultimo O. LICANDRO, *"In magistratu damnari". Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l'esercizio delle funzioni*, Torino, 1999, *passim*.

166284

SAGGI DI STORIA ANTICA

25 - AMARELLI, F. (Ed.) - Politica e partecipazione nelle città dell'Impero romano, 2005.

In programmazione

GRELLE, F. - Diritto e società nel mondo romano, a cura di L. Fanizza.
GIARDINA, A. - Cassiodoro politico.

Finito di stampare in Roma nel mese di giugno 2005 per conto de
«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER
dalla Tipograf S.r.l.
via Costantino Morin, 26/A